Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

169ª seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 11 marzo 2009

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi del presidente Schifani
e del vice presidente Nania

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-44

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 45-47

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 49-66

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 3

SU ALCUNE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

FINOCCHIARO *(PD)* . . . . . .6, 9, 10 e *passim*
D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)* 8
BELISARIO *(IdV)* 9
BRICOLO *(LNP)* 10
GASPARRI *(PdL)* 11

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Discussione congiunta del disegno di legge:

(1078) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

e del Documento:

(*Doc*. LXXXVII, n. 1) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2007):***

BOLDI *(LNP)*, *relatrice* 13

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 15

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del Documento LXXXVII, n. 1:

LICASTRO SCARDINO *(PdL), relatrice* . . . . . *Pag.* 16
BIANCONI *(PdL)* 17
GRANAIOLA *(PD)* 19

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 21

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del Documento LXXXVII, n. 1:

BONFRISCO *(PdL)* 21
BONINO *(PD)* 23
SPADONI URBANI *(PdL)* 26
GERMONTANI *(PdL)* 26
DI GIOVAN PAOLO *(PD)* 30, 31
BLAZINA *(PD)* 32
MALAN *(PdL)* 34
PEDICA *(IdV)* 35, 38
MARINARO *(PD)* 39
POSSA *(PdL)* 40

SULLE PERSECUZIONI RELIGIOSE IN AFRICA

PRESIDENTE 44
LEONI *(LNP)* 44

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1078:

***Doc*. LXXXVII, n. 1**

Proposte di risoluzione nn. 1 e 2 45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

ALLEGATO B

INTERVENTI

Intervento della senatrice Spadoni Urbani nella discussione generale congiunta del disegno di legge n. 1078 e del Documento LXXXVII, n. 1 . . . . . *Pag.* 49

CONGEDI E MISSIONI 51

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 51

GOVERNO

Trasmissione di atti . . . . . *Pag.* 52

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 44

Mozioni 52

Interrogazion56i . . . . . .

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 57

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 5 marzo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sospende dunque la seduta in attesa della conclusione della riunione della Conferenza dei Capigruppo.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 10,17.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 26 marzo. *(v. Resoconto stenografico).*

Su alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio

FINOCCHIARO *(PD)*. Suscitano notevole sconcerto le dichiarazioni rilasciate ieri dal Presidente del Consiglio, da cui emergono il disprezzo e la sufficienza con cui il presidente Berlusconi guarda al Parlamento, nonché la sua ben nota insofferenza nei confronti delle regole e delle istituzioni democratiche. Secondo il Presidente del Consiglio i parlamentari troverebbero noioso partecipare alle votazioni in Aula, che dovrebbero pertanto essere effettuate dai soli Capigruppo a nome di tutto il Gruppo; egli ha inoltre fatto riferimento ad una proposta di legge di iniziativa popolare che prevedrebbe il dimezzamento del numero dei parlamentari, argomento già affrontato da un disegno di legge dell'opposizione, fermo in Commissione, e non invece da atti della maggioranza. Tali delicati argomenti andrebbero affrontati non con iniziative demagogiche, ma nelle sedi e nei modi appropriati, cioè nell'ambito dell'esame in Parlamento delle proposte di modifica dei Regolamenti parlamentari e della Costituzione; il Gruppo Partito Democratico ha presentato diverse iniziative in tal senso, di cui sarebbe auspicabile l'immediata calendarizzazione. L'opposizione continuerà inoltre a vigilare con la massima attenzione al fine di proteggere il funzionamento del sistema democratico ed auspica che anche i parlamentari di maggioranza non cedano alla tentazione di affrontare la grave crisi in atto ricorrendo ad ipotesi salvifiche di concentrazione dei poteri e riducendo gli spazi di democrazia. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV e della senatrice Giai).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Si unisce alle considerazioni svolte dalla senatrice Finocchiaro nell'auspicare che la discussione relativa al corretto funzionamento delle istituzioni democratiche venga ricondotta in Parlamento e che gli eventuali rimedi vengano individuati nell'ambito degli ordinari strumenti di modifica della Costituzione e dei Regolamenti parlamentari. Agitare tali argomenti al di fuori delle sedi proprie, come ha fatto il Presidente del Consiglio confermando la sua nota visione plebiscitaria della democrazia, serve soltanto a sviare l'attenzione dell'opinione pubblica dai problemi reali del Paese (la crisi economica e le conseguenti difficoltà delle famiglie e delle imprese) e dall'incapacità del Governo a farvi fronte, tanto più grave in considerazione dell'ampia maggioranza parlamentare di cui dispone. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).*

BELISARIO *(IdV)*. Con le dichiarazioni rese nella giornata di ieri il Presidente del Consiglio ha nuovamente dimostrato una scarsa considerazione per il Parlamento, che vorrebbe ridotto ad un organo con funzioni consultive per il Governo. Anziché fare delle affermazioni che successivamente vengono ritrattate, il Presidente del Consiglio dovrebbe presentarsi il Parlamento per affrontare un dibattito serio sui temi evocati. In particolare, sono già stati presentati diversi disegni di legge per la riduzione del

numero dei parlamentari, pertanto la proposta di un provvedimento di iniziativa popolare su questo tema si configura come un mero strumento propagandistico. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

BRICOLO *(LNP)*. Il tono degli interventi della senatrice Finocchiaro e del senatore Belisario appare esagerato perché, nelle dichiarazioni rese ieri, il Presidente del Consiglio ha inteso ribadire la necessità per il Governo di poter contare su tempi certi nell'attività del Parlamento. La Lega Nord è al Governo perché intende perseguire il rinnovamento del Paese e quindi considera prioritaria una revisione della Costituzione che, tra l'altro, abolisca il bicameralismo perfetto, istituisca il Senato federale e diminuisca il numero dei parlamentari: a tale proposito, è opportuno ricordare che è stata l'attuale maggioranza, nel corso della XIV legislatura, ad approvare un'organica riforma dell'assetto costituzionale del Paese, che prevedeva anche la riduzione del numero dei parlamentari, e che è stato il centrosinistra ad impedirne l'attuazione ricorrendo alla consultazione referendaria. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Cantoni).*

GASPARRI *(PdL)*. La proposta del presidente Berlusconi non è scandalosa, ma non è praticabile perché richiederebbe delle procedure condivise di revisione costituzionale e dei Regolamenti parlamentari e oggi non sussistono le condizioni perché ciò avvenga. Rimane comunque aperto il tema delle riforme costituzionali, sul quale si potrà constatare la serietà delle istanze dell'opposizione, che dovrà adottare un atteggiamento diverso da quello che lo portò ad osteggiare con il *referendum* la riforma costituzionale approvata dal centrodestra, che conteneva molte modifiche oggi apparentemente condivise, come quella sulla riduzione di parlamentari. Il carattere della proposta del presidente Berlusconi è provocatorio perché in realtà essa fa riferimento al tema della democrazia decidente e all'esigenza per il Governo di disporre di strumenti che consentano di ottenere l'approvazione dei provvedimenti in tempi certi, realizzando il programma in virtù del quale ha ottenuto il consenso elettorale. Per tali ragioni, una riforma dei Regolamenti parlamentari, da perseguire attraverso il dialogo con l'opposizione, appare l'unica alternativa al massiccio ricorso alla decretazione d'urgenza e ad altri strumenti di intervento del Governo nell'attività legislativa. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Discussione congiunta del disegno di legge:

(1078) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

e del documento:

(*Doc*. LXXXVII, n. 1) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2007)*

BOLDI, *relatrice*. La mole delle disposizioni contenute nel disegno di legge comunitaria per il 2008 dà conto delle difficoltà incontrate dall'ordinamento italiano nel recepire la normativa europea; tuttavia, anche se l'Italia è fra i Paesi con il maggior numero di procedure d'infrazione a loro carico, nell'ultimo periodo si riscontra una positiva tendenza alla riduzione del numero di inadempienze nei confronti della normativa comunitaria. Anche se la legge comunitaria annuale è considerata da più parti un ottimo modello giuridico per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di livello europeo, vanno evidenziati alcuni inconvenienti. Si sottolinea, in particolare, l'opportunità di rivedere le procedure parlamentari che prevedono l'esame congiunto del suddetto provvedimento e della relazione annuale sulla partecipazione italiana all'Unione europea, documenti che hanno finalità diverse (essendo riferiti il primo alla fase discendente, la seconda alla fase ascendente della formazione del diritto comunitario) e quindi priorità temporali distinte. La 14ª Commissione ha altresì elaborato una proposta di modifica regolamentare volta a garantire l'approvazione del disegno di legge comunitaria entro l'autunno di ogni anno. Tra le numerose disposizioni contenute nel disegno di legge appare opportuno ricordare l'articolo 41, che reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva servizi, che dovrà garantire la necessaria omogeneizzazione della regolamentazione del settore al fine di consentire la mobilità transfrontaliera delle prestazioni e dei prestatori dei servizi; il Capo III, dedicato ai Gruppi europei di cooperazione territoriale transfrontaliera e il Capo IV, concernente l'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Oltre al recepimento della normativa europea, il disegno di legge comunitaria per il 2008 introduce norme necessarie a dare attuazione a sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee o a risolvere procedure di infrazione, fra queste le disposizioni sulla caccia e in materia tributaria e di giochi *on line*. Auspica la rapida approvazione del provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL e dei senatori Di Giovan Paolo e Marinaro).*

Presidenza del vice presidente CHITI

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta gli studenti della scuola secondaria di primo grado «Amedeo di Savoia Aosta» di Martina Franca, in provincia di Taranto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

LICASTRO SCARDINO, *relatrice*. Integra la relazione scritta. Il ritardo temporale tra l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e il contenuto cui fa riferimento vanifica la funzione programmatica che tale atto sarebbe chiamato a svolgere e sarebbe pertanto auspicabile una revisione delle procedure parlamentari affinché, disgiungendo l'esame della relazione dal disegno di legge comunitaria, se ne assicuri l'esame all'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'esame della relazione annuale da parte della 14ª Commissione è stato comunque approfondito e utile, anche al fine di dare al Governo indicazioni per rendere tale atto l'occasione per fare un bilancio consuntivo e programmatico della politica europea dell'Italia. È stata sollevata la necessità di assicurare un maggior raccordo con le Relazioni degli anni precedenti e di conoscere adeguatamente la posizione del Governo sugli argomenti oggetto di normazione comunitaria, di maggiore interesse per l'Italia. La relazione affronta sei temi: il processo d'integrazione e di allargamento; le prospettive economiche e le misure adottate dal Governo nell'ambito della strategia di Lisbona; le attività di Governo connesse alle fasi ascendente e discendente della normativa comunitaria; il mercato interno e la concorrenza; le politiche comuni in tema di agricoltura, trasporti, telecomunicazioni, energia, ambiente, fiscalità, coesione, fondi strutturali e lotta contro la frode; le politiche sociali. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Marinaro).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale congiunta.

BIANCONI *(PdL)*. Soffermandosi sull'articolo 8 del disegno di legge in esame, che reca delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, è opportuno richiamare la condizione della donna lavoratrice, che nelle fasi di crisi economica appare particolarmente debole. Nonostante i benefici in termini economici e sociali per la collettività derivanti dalla tutela del lavoro delle donne, l'Italia – e particolarmente il Meridione – è agli ultimi posti in Europa per quanto riguarda l'occupazione femminile; non va, inoltre, trascurato il differenziale retributivo di genere che vede le donne in posizione di sofferenza, specialmente nel settore privato e nelle professioni più qualificate e meglio retribuite. Stante la suddetta situazione, occorre valorizzare la presenza femminile nel mondo del lavoro perché è portatrice di valori essenziali per realizzare il cambiamento da più parti auspicato. Tuttavia, al fine di perseguire tale obiettivo, è necessaria una maggiore flessibilità, da realizzare attraverso l'adozione di interventi sul mercato del lavoro e dei servizi che consentano di agevolare la conciliazione in termini di parità di genere tra la vita lavorativa e

quella familiare. Auspica pertanto che la questione femminile, anche attraverso lo strumento della legge comunitaria, sia posta al centro delle politiche riguardanti il cosiddetto nuovo *welfare*. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP e PD).*

GRANAIOLA *(PD)*. L'articolo 8 reca una delega per il recepimento della direttiva concernente l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Il Governo italiano, che non presta particolare attenzione all'obiettivo di aumentare il livello di occupazione femminile, si mostra invece sensibile alle pressioni europee per uniformare il regime previdenziale e ipotizza di elevare l'età pensionabile delle donne, essendo preclusa dalla situazione dei conti pubblici la possibilità di una perequazione verso il basso. La questione complessa della sostenibilità del sistema pensionistico per le sue evidenti implicazioni di natura sociale non può essere affrontata con un taglio ragionieristico. Occorre considerare che le donne sono ancora svantaggiate e discriminate nel mondo del lavoro, per ragioni storiche e per gli oneri connessi alla cura familiare, e che la promozione delle pari opportunità richiede adeguate risorse. In conclusione, la questione del riequilibrio pensionistico non può essere separata dalla questione del riequilibrio demografico, che richiede politiche di sostegno alla maternità, di integrazione regolare di nuovi cittadini e di creazione di nuova occupazione femminile. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta una rappresentanza di studenti dell'istituto tecnico commerciale «Jacopo Riccati-Luigi Luzzatti» di Treviso, che assiste alla seduta in tribuna. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

BONFRISCO *(PdL)*. L'ennesima direttiva per l'attuazione del principio delle pari opportunità fra uomini e donne stimola riflessioni sul sistema previdenziale, sull'occupazione, sul sostegno all'ingresso nel mercato del lavoro. È condivisibile l'ipotesi di aprire un confronto con le organizzazioni sindacali per rimodellare il sistema pensionistico e sperimentare un nuovo sistema di relazioni sociali, scambiando l'aumento dell'età pensionabile delle donne con l'erogazione di servizi pubblici a compenso degli oneri connessi al lavoro di cura familiare. La rimodulazione del regime previdenziale non è imposta soltanto da una sentenza della Corte di giustizia europea, ma risponde agli interessi effettivi delle donne che hanno maturato maggiori aspettative di vita e percepiranno una pensione commisurata ai contributi versati. Nella pubblica amministrazione, ove vi-

gono maggiori garanzie contrattuali, aumentare la partecipazione delle donne all'attività lavorativa può contribuire al rilancio e alla modernizzazione del settore. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Presidenza del vice presidente NANIA

BONINO *(PD)*. La discussione della legge comunitaria è occasione di riflessione su tre questioni: il ritardo accumulato dall'Italia nell'adempimento degli obblighi comunitari, l'approccio prevalentemente nazionale degli interventi per contrastare la crisi economica, l'occasione mancata della delega per il recepimento della direttiva n. 54 sulle pari opportunità. I tempi di approvazione della legge comunitaria sono eccessivamente lunghi, mentre un tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno alle norme comunitarie dovrebbe costituire una priorità politica per conquistare all'Italia maggiore credibilità. La crisi economica è colpevolmente sottovalutata, non potendo essere affrontata né con appelli all'ottimismo né con aiuti nazionali che mettono in discussione i due pilastri dell'Unione: il mercato interno e la moneta unica. L'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne costituisce allo stesso tempo un atto dovuto nei confronti dell'Europa e un'opportunità per sostenere l'ingresso femminile nel mondo del lavoro, per equiparare le remunerazioni e le opportunità di carriera, per introdurre servizi sociali di sostegno alla maternità e nuove forme di flessibilità. Il parere contrario della Commissione bilancio sugli emendamenti riguardanti l'articolo 8 e la decisione di rinviare la soluzione della questione previdenziale sono segnali negativi: è auspicabile che in fase di esame degli articoli intervengano ripensamenti. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Castro e De Feo).*

SPADONI URBANI *(PdL)*. Consegna alla Presidenza il testo dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. *(v. Allegato B).*

GERMONTANI *(PdL)*. L'esame in sede referente della legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è stato lungo e approfondito, il numero degli articoli è pressoché raddoppiato e sono stati approvati importanti ordini del giorno sul recepimento della direttiva concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di remunerazione, regimi professionali di sicurezza sociale, condizioni di lavoro e accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale. La cosiddetta direttiva di refusione prevede che gli Stati membri garantiscano la tutela giurisdizionale, nonché forme di risarcimento e di riparazione del danno, e designino organismi incaricati di prestare assistenza alle vittime di violazioni. La decisione della Corte di giustizia del-

l'Unione europea, che ha condannato l'Italia per la disparità di trattamento tra uomini e donne nell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, costituisce un'opportunità per riordinare il sistema pensionistico su base volontaria, liberando risorse per finanziare un sistema di detrazioni fiscali a sostegno della maternità e l'istituzione di una rete integrata di servizi sociali. Più in generale, il nuovo traguardo sul piano culturale è il passaggio dal principio delle pari opportunità tra uomini e donne al concetto della condivisione di eguali responsabilità. Infine, saluta positivamente la modifica dell'articolo 30 che salvaguarda il modello funzionale e organizzativo delle società cooperative esercenti attività bancaria, escludendole dall'ambito di applicazione della direttiva relativa all'esercizio di diritti degli azionisti delle società quotate. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. È opportuno valorizzare, anche in sede di riforma dei Regolamenti parlamentari, il ruolo e la peculiarità della Commissione politiche dell'Unione europea, utilizzandola in maniera più penetrante nella formulazione dei pareri sulla conformità dei provvedimenti ai principi della normativa comunitaria. Andrebbe rivisto anche l'utilizzo dello strumento della legge comunitaria, garantendone l'approvazione in tempi certi e definiti, separandone la discussione da quella della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed evitando che rappresenti l'occasione per approvare norme che meriterebbero la predisposizione di provvedimenti specifici, per consentire un dibattito parlamentare più approfondito. Dopo aver sottolineato l'importanza dell'emendamento relativo agli accordi con il Marocco, ritenuto però inammissibile, auspica l'approvazione dell'emendamento volto a vietare la trasmissione pubblicitaria all'interno di programmi televisivi per minori, coerente con le affermazioni in materia del ministro Ronchi, e della proposta emendativa tesa a riconoscere alcuni principi regolatori cui dovranno attenersi i decreti di attuazione della direttiva comunitaria in materia di servizi pubblici locali. La discussione sulla legge comunitaria potrebbe dunque rappresentare l'occasione per dibattere delle questioni attinenti alla politica europea, anche in vista delle prossime elezioni continentali, e degli strumenti per rendere più incisivo il ruolo dell'Unione, come auspicato anche dalla nuova amministrazione americana. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BLAZINA *(PD)*. Il Capo III del disegno di legge prevede l'attuazione del regolamento comunitario relativo alla creazione dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), che costituiscono un importante strumento di cooperazione transfrontaliera tra Regioni appartenenti a diversi Stati membri. La positiva applicazione di tale istituto riveste un particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia, che potrà incrementare la cooperazione con le Nazioni confinanti, scongiurare il pericoloso rinfocolarsi di rancori del passato e supportare il processo volto alla creazione di un'Euroregione. L'importanza delle materie trattate dalla legge comunitaria dovrebbe sollecitare nella politica italiana una maggiore consapevolezza del valore dell'appartenenza europea. A proposito dell'ipotesi di in-

nalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego, non si può iniziare a costruire la parità di genere partendo proprio dalla normativa pensionistica. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).*

MALAN *(PdL)*. Apprezza il lavoro svolto dal Governo e dalla Commissione, che consentirà all'Italia di adempiere ai propri obblighi comunitari e di evitare pesanti sanzioni. Occorre però riflettere sulla mole del provvedimento, sulla produzione normativa che ne deriverà, una volta emanati regolamenti e decreti delegati, e più in generale sull'eccesso di produzione normativa di derivazione comunitaria. Auspica dunque che il processo di semplificazione normativa attuato in Italia nella presente legislatura possa essere utilmente adottato anche in sede comunitaria, dal momento che l'eccesso di produzione normativa europea rischia di complicare la vita dei cittadini e di ingessare oltremodo l'economia del continente. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Boldi).*

PEDICA *(IdV)*. La legge comunitaria rappresenta il positivo frutto del lavoro svolto da maggioranza e opposizione: è pertanto auspicabile che l'Aula accolga con favore gli emendamenti presentati dal Gruppo e l'ordine del giorno che impegna il Governo a promuovere un'effettiva parità di genere in materia di occupazione e di impiego. Pur giungendo all'esame dell'Assemblea con notevole ritardo, il provvedimento evidenzia aspetti positivi, come la scelta di recepire in anticipo la decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze penali tra Stati membri, sollecitata da recenti fatti cronaca e dall'elevato numero di cittadini comunitari presenti nelle carceri italiane; a tal proposito chiede però notizie sul recepimento della decisione da parte degli altri Paesi europei, in particolar modo della Romania, senza il quale la novità normativa italiana sarebbe priva di operatività. Sono invece criticabili la norma sull'adeguamento comunitario di disposizioni tributarie, che apporta significative modifiche in settori disomogenei e che non è dotata di copertura certa, e il recepimento della contestata direttiva sui rimpatri senza la previsione di alcun criterio o principio di delega. Critica infine la discrezionalità con cui sono state selezionate le sentenze della Corte di giustizia da recepire, che ha portato ad escludere la pronuncia con cui è stata sancita l'illegalità dell'assegnazione delle frequenze televisive italiane. *(Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Biondelli).*

MARINARO *(PD)*. Dopo aver evidenziato l'eccellente lavoro svolto dall'ex ministro Bonino, teso a migliorare l'affidabilità del Paese relativamente agli adempimenti comunitari, e il positivo approfondimento compiuto dalla XIV Commissione permanente, illustra la proposta di risoluzione n. 2 relativa alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. È positivo il fatto che le relatrici abbiano accolto con favore la proposta di svincolare l'esame della relazione annuale da quello della legge comunitaria, per consentire un maggiore coinvolgimento parlamentare, attraverso la previsione di due distinti momenti di dibattito. È auspi-

cabile in particolare un maggior potere di controllo del Parlamento sull'utilizzo dei Fondi europei, che in un momento di grave crisi economica rappresentano uno strumento finanziario di notevole importanza. Sottolinea infine l'opportunità di svincolare le proposte emendative tese al recepimento della normativa comunitaria dall'obbligo di riportare una puntuale copertura finanziaria, al fine di rendere più semplice ed efficace la partecipazione parlamentare. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Boldi).*

POSSA *(PdL)*. L'articolo 41 del disegno di legge comunitaria 2008, che reca la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, contiene dei principi e dei criteri direttivi che non sembrano tutelare a sufficienza il cittadino italiano. Nel caso dei servizi di ingegneria, in particolare, finora ben tutelati nel Paese, non si valorizza adeguatamente l'esigenza della sicurezza delle strutture e dei manufatti e non si garantiscono i fruitori del servizio dalla possibile adozione di una disciplina meno restrittiva del settore. Anche la relazione sulla partecipazione italiana all'Unione europea per l'anno 2007 presenta alcuni elementi di perplessità, relativi alla carenza in essa di riferimenti storici, di un adeguato raccordo con le relazioni degli anni precedenti e di valutazioni critiche sulle azioni intraprese dalle istituzioni comunitarie, giudicate sempre positivamente e non considerate in rapporto agli interessi del Paese. Nel settore delle politiche energetiche, in particolare, l'adozione di obiettivi fortemente vincolanti volti a ridurre le emissioni di anidride carbonica e ad incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, i cui elevati costi saranno posti a carico della bolletta elettrica, rischia di provocare seri danni alla competitività del sistema economico italiano, pur non essendovi convincenti evidenze scientifiche relative al ruolo svolto dalle emissioni di anidride carbonica nel determinare i cambiamenti climatici. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale congiunta e rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge e del documento in titolo ad altra seduta.

Sulle persecuzioni religiose in Africa

LEONI *(LNP)*. Nel richiamare le recenti notizie di stampa riguardanti l'uccisione di alcuni sacerdoti cattolici in Africa, rileva l'opportunità di un intervento del Governo per contrastare tali atti di violenza.

PRESIDENTE. Ricorda al senatore Leoni la possibilità di presentare un atto di sindacato ispettivo in materia.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,41.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32).*

Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, *segretario*, *dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 5 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35).*

Onorevoli colleghi, è in corso la Conferenza dei Capigruppo. Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà al termine della riunione.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 10,17).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Colleghi, vorrei leggere gli esiti della Conferenza dei Capigruppo sull'attività del Senato, pertanto vi chiedo di prestare attenzione.

Onorevoli co1leghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario della settimana corrente.

Nella giornata di oggi si discuterà il disegno di Legge comunitaria 2008.

Domani mattina saranno poste all'ordine del giorno mozioni sugli ammortizzatori sociali. I Gruppi potranno intervenire per 20 minuti ciascuno, comprensivi di interventi in discussione generale e dichiarazione di voto. Gli illustratori delle mozioni presentate avranno a disposizione 5 minuti ciascuno. A conclusione di tale dibattito saranno discusse le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione esteri.

È stato poi approvato il calendario delle prossime due settimane, fino a giovedì 26 marzo.

Nella seduta pomeridiana di martedì 17 e in quella antimeridiana di mercoledì 18, oltre all'eventuale seguito dei disegni di legge non conclusi nel corso di questa settimana (Legge comunitaria 2008 e ratifiche di accordi internazionali), sarà discussa la mozione Tomassini – ed altre analoghe eventualmente presentate – sulla lotta contro l'AIDS. Si svolgerà inoltre un dibattito sugli strumenti della legislazione, che si concluderà senza votazione di strumenti di indirizzo. Per entrambi i dibattiti i Gruppi avranno a disposizione 20 minuti ciascuno.

In apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 18 marzo la Presidenza ricorderà la figura di Chiara Lubich ad un anno dalla sua scomparsa. Successivamente potranno intervenire i rappresentanti dei Gruppi.

Come già stabilito, nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 marzo inizierà l'esame dei disegni di legge sul testamento biologico, nel testo definito dalla Commissione o comunque nel testo base del relatore. In tale seduta saranno discusse eventuali questioni incidentali e si passerà poi alla discussione generale che si concluderà entro la giornata di giovedì 19. Per tale fase, al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, non si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sul testamento biologico, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che, ove la Commissione concluda i propri lavori entro la giornata di domani, giovedì 12 marzo, gli emendamenti dovranno

essere presentati entro le ore 19 di venerdì 13; qualora la Commissione concluda invece nella giornata di venerdì, il termine è fissato per le ore 15 di lunedì 16 marzo.

Le votazioni sugli articoli e sugli emendamenti avranno inizio nella seduta antimeridiana di martedì 24 marzo e proseguiranno nelle sedute successive fino al pomeriggio di giovedì 26. Per la fase delle votazioni, i tempi sono stati ripartiti per complessive 18 ore, escluse le dichiarazioni di voto finali.

Il calendario potrà essere integrato con l'esame di decreti-legge già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Come già annunciato, l'Assemblea non terrà seduta nella settimana successiva alle festività pasquali (dal 14 al 17 aprile). Le Commissioni potranno peraltro convocarsi in relazione ai rispettivi programmi di lavoro.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – ha approvato modifiche e integrazioni al calendario della settimana corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 26 marzo 2009:

Mercoledì 11 Marzo Mercoledì 11 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13) *(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 1078 – Legge Comunitaria 2008 *(voto finale con la presenza del numero legale)* e connesso *Doc.* LXXXVII, n. 1 – Relazione partecipazione Italia a Unione europea	
Giovedì 12 Marzo	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	– Mozioni sugli ammortizzatori sociali – Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione esteri	
Giovedì 12 Marzo	*(pomeridiana)* (h. 16)	– Interpellanze e interrogazioni	

Le risoluzioni sul *Doc.* LXXXVII, n. 1 (Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 10 e connessi (Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario) nel testo definito dalla Commissione o, in alternativa, al testo base del relatore – è fissato per le ore 19 di venerdì 13 marzo ove la Commissione concluda i propri lavori entro la giornata di giovedì 12; per le ore 15 di lunedì 16, ove la Commissione concluda entro la giornata di venerdì 13.

Martedì	17 Marzo	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20,30)	– Eventuale seguito ddl non conclusi (Legge Comunitaria; ratifiche trattati internazionali)
Mercoledì	18 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	– Mozione n. 93, Tomassini ed altri, sulla lotta contro l'AIDS – Dibattito sugli strumenti della legislazione

Mercoledì	18 Marzo	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20,30)	– Disegno di legge nn. 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario *(Relazione; eventuali questioni incidentali; discussione generale)*
Giovedì	19 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	
Giovedì	19 »	*(pomeridiana)* (h. 15)	

Martedì	24 Marzo	*(antimeridiana)* (h. 11-13,30)	– Seguito disegno di legge nn. 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario
Martedì	24 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Mercoledì	25 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13,30)	
Mercoledì	25 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20,30)	
Giovedì	26 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	
Giovedì	26 »	*(pomeridiana)* (h. 15,30)	

Il calendario potrà essere integrato con l'esame di decreti-legge già approvati dal Senato, ove modificati dalla Camera dei deputati.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1078 (Legge comunitaria 2008 e del Doc. *LXXXVII, n. 1*

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30′
Governo	30′
Votazioni	1 h

Gruppi 8 ore, di cui:

PdL	2 h 29′
PD	2 h 08′
LNP	59′
IdV	50′
UDC-SVP-Aut	48′
Misto	45′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione degli articoli e degli emendamenti ai disegni di legge n. 10 e connessi (esclusa discussione generale) (Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario)

(18 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	2 h
Governo	1 h
Votazioni	3 h

Gruppi 12 ore, di cui:

PdL	3 h 25′
PD	2 h 56′
LNP	1 h 22′
IdV	1 h 09′
UDC-SVP-Aut	1 h 06′
Misto	1 h 02′
Dissenzienti	1 h

La ripartizione dei tempi su base proporzionale sui disegni di legge previsti dal calendario potrà subire variazioni attraverso cessioni tra i Gruppi.

Su alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei porre all'attenzione dei colleghi una questione riportata dai giornali di oggi e sulla quale anche altri colleghi si sono già pronunciati, ovvero le dichiarazioni fatte ieri dal Presidente del Consiglio.

Voglio fare anche una premessa. Poiché con molta cortesia il ministro Vito mi aveva dato un'interpretazione – mi pare sposata anche dal presidente Gasparri – circa l'autenticità delle dichiarazioni riportate dalle agenzie, e quindi l'autenticità dell'interpretazione da dare alle parole del Presidente del Consiglio, ho avuto cura di riscontrare il video, anche perché talvolta, come si suol dire, si sente ma non si crede che ciò che si sta sentendo possa essere vero. Non ho alcun dubbio, dunque, a questo punto, né sull'autenticità delle parole attribuite al Presidente del Consiglio, e riportate dalle agenzie di stampa, né sulla genuinità della loro interpretazione. Peraltro, colleghi, le abbiamo lette tutti.

Ciò che il Presidente del Consiglio propone non è un'innovazione regolamentare che valga a rendere più efficiente il lavoro del Parlamento, celebrandone quindi la centralità, peraltro in una democrazia parlamentare come la nostra; se così fosse, avremmo potuto molto più ragionevolmente affidarci alle proposte di modifica dei Regolamenti parlamentari presentate da maggioranza e opposizione in discussione alla Giunta per il Regolamento. No, il problema del Presidente del Consiglio è che dopo 70-80 votazioni una persona che non è tuttologa possa anche deprimersi; meglio ancora, i nostri deputati sono persone del fare e non funzionari di partito che si deprimono in Parlamento con votazioni continuative.

Ciò che si rivela in tutta chiarezza, Presidente, non è un dibattito di natura costituzionalistica e con ricaduta regolamentare sui meccanismi che meglio regolano l'attività legislativa e la rendono più efficiente, ma il fatto che il Presidente del Consiglio, che porta in Parlamento persone del fare che si scocciano a stare in Parlamento a discutere provvedimenti e ad esprimere il proprio voto ricordandosi che ogni parlamentare rappresenta la Nazione, propone – ovviamente – non una riconduzione a ragione dei Regolamenti parlamentari o dell'esercizio della funzione parlamentare, ma del Parlamento medesimo. Signor Presidente, la cosa non ci stupisce perché il presidente Berlusconi ancora una volta dimostra il grande disprezzo (ovviamente lo fa con l'eleganza che gli è consueta), la sufficienza con cui guarda al cuore della democrazia italiana.

Tra l'altro, è proprio in questo stesso Parlamento che la settimana prossima, su richiesta del Gruppo Partito Democratico, sarà avviata una discussione sull'abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza. Nella stessa identica logica con la quale è intervenuto ieri il presidente Berlusconi, inconsapevole della gravità delle sue affermazioni (perché per esserne consapevole avrebbe dovuto avere alle spalle una cultura istituzionale che non possiede e che comunque sarebbe un requisito esigibile da parte di chiunque nei confronti di chi esercita le funzioni di Presidente del Consiglio, e se non ci crede deve almeno fare finta di crederci, secondo me), si svol-

gerà in Senato una discussione sulla decretazione d'urgenza, altro aspetto di quella disistima nei confronti del Parlamento o meglio di quella incomprensione delle ragioni profonde per le quali una democrazia come la nostra sul Parlamento si fonda. Mi chiedo, in questo quadro, che cosa c'entri la discussione sui Regolamenti parlamentari, che invece c'entrava eccome e ben a ragione, perché è interesse di tutti, maggioranza ed opposizione, fare in modo che i Regolamenti parlamentari assecondino una capacità del Parlamento di rispondere con tempestività ed approfondimento alla richiesta di decisione politica che sale dal Paese.

Ma potremmo aggiungere altro, perché nelle dichiarazioni di ieri il presidente Berlusconi ha fatto anche riferimento a una proposta di iniziativa popolare con la quale si riduca a metà il numero dei parlamentari. Chiedo formalmente in questa sede – l'ho già chiesto nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo – che venga immediatamente calendarizzato in Commissione affari costituzionali il nostro disegno di legge, di cui è primo firmatario il senatore Zanda, sulla riduzione del numero dei parlamentari. Chiediamo contestualmente al Presidente del Consiglio, per cortesia, di non prenderci in giro, perché se il Presidente della più grande forza politica del Paese, capo della maggioranza, Presidente del Consiglio, si inventa una legge di iniziativa popolare pur avendo tutti gli strumenti per portare immediatamente in Parlamento tale questione, con l'autorità della sua maggioranza e del suo Governo, questo serve forse a buttare fumo negli occhi degli allocchi, ma non credo che possa essere considerata da parte dei parlamentari – e dei parlamentari dell'opposizione – una proposta che abbia un minimo di fondamento.

Anche questo, signor Presidente, è il segnale di un modo demagogico, populistico, strumentale e sprezzante nei confronti delle forme democratiche con cui ordinariamente il Presidente del Consiglio si rivolge al Parlamento e agli italiani e alle italiane. Noi crediamo che ciò rappresenterà una parte del dibattito che si svolgerà quando discuteremo della decretazione d'urgenza. Nessuno di noi farà riferimento a battute: vogliamo andare al cuore della questione, perché so che un Paese che vive questa grave e straordinaria difficoltà ha la tentazione, o almeno può averla, di affidarsi alla mano salvifica. Ma noi abbiamo il dovere, maggioranza e opposizione, di mantenere vigile – ripeto, vigile – la consapevolezza negli italiani e nelle italiane che in questo luogo, almeno in questo luogo, qui al Senato e alla Camera, c'è la possibilità di rappresentare gli interessi di tutti coloro i quali attraverseranno con difficoltà e con sacrificio la crisi, senza che ciò costi un grammo di democrazia al nostro Paese, se vogliamo ritrovare il nostro Paese intatto e capace di rimettersi in piedi quando tutto questo finirà. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV e della senatrice Giai).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, noi abbiamo una visione disincantata e preoccupata delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Disincantata perché ovviamente la sua opinione sul ruolo delle istituzioni e della politica è nota da più di un decennio e quindi le opinioni che lui esterna, pur potendo essere condivise o no (noi non le condividiamo), sono in ogni caso certamente arcinote. Lui ha ovviamente una visione plebiscitaria della democrazia, il Parlamento è un impiccio; quindi la necessità di ridurre il numero dei parlamentari – che condividiamo – è un'esigenza. Noi siamo d'accordo con la collega Finocchiaro affinché venga immediatamente calendarizzata la proposta di legge costituzionale per la riduzione del loro numero. Considerato che siamo tutti d'accordo, maggioranza e opposizione, non si vede la ragione per la quale, anziché affrontare in Parlamento con concretezza e serietà il tema della riduzione del numero dei parlamentari (avendo peraltro una maggioranza così larga che consente una modifica costituzionale rapida), si debba fare ricorso ai gazebo della libertà per discutere di questo tema. In realtà è il Parlamento che deve votare una legge costituzionale. Facciamolo, ma con serietà, evitando di dire altro. La decretazione d'urgenza e le deleghe legislative di fatto non consentono al Parlamento di entrare nel merito dei provvedimenti, per cui il Governo ha già un suo potere legislativo consolidato attraverso il loro uso.

Manca all'appello solo l'aspetto del voto delegato. Ebbene, non voglio fare il sindacalista dei Capigruppo, ma personalmente non credo sia opportuno né costituzionalmente orientato un giudizio in forza del quale si immagini che i Capigruppo possano assumersi la responsabilità per ciascun parlamentare, considerato il principio costituzionale del divieto di mandato imperativo. Ma non è questo, signor Presidente. Credo che tutti questi argomenti, proprio per il disincanto che abbiamo rispetto al modo in cui vengono esternati dal Presidente del Consiglio, debbano essere ricondotti nelle sedi proprie, a cominciare dal dibattito che la prossima settimana avremo sulla posizione del Presidente del Consiglio e del Governo in merito all'uso della decretazione d'urgenza. È quella la sede in cui anche il Presidente del Consiglio dovrà riferirci e presentare insieme ai Capigruppo di maggioranza – presumo, ed immagino anche qui per delega – una proposta di modifica regolamentare. Vi è un dibattito aperto sui Regolamenti parlamentari e ci attendiamo, in quella sede, una proposta che preveda il voto per delega.

Ma noi siamo preoccupati, signor Presidente, per una ragione molto semplice: agitare questi argomenti, peraltro fuori dalle sedi proprie (quindi con la consapevolezza che non verranno mai affrontati, ma è bene dirlo perché si agita una fetta del proprio elettorato), significa non voler affrontare, invece, i temi che riguardano la crisi economica, i problemi reali del nostro Paese. La nostra visione, quindi, che da un lato è disincantata perché ormai conosciamo da tempo la posizione del Presidente del Consiglio, dall'altro è preoccupata perché questo ci sembra un modo per eludere l'incapacità di questo Governo di affrontare il tema centrale, quello della crisi economica e della difficoltà sostanziale delle famiglie italiane. Ci si diletta

con discussioni su una democrazia che non funziona quando questa maggioranza è così fedele al suo capo che può sfornare misure di ogni genere e tipo al Senato e alla Camera, attraverso provvedimenti *omnibus*, con zibaldoni di norme di ogni genere e tipo, con l'uso e l'abuso dei decreti-legge e la possibilità del Governo di chiedere sempre e comunque, come è stato fatto fino ad oggi, una delega in bianco al Parlamento per scrivere al posto suo le leggi che ritiene più opportune.

Sulla crisi economica non intendiamo fare sconti. Pertanto affronteremo in un dibattito la visione del Governo e del Presidente del Consiglio sulla democrazia e su come sta funzionando il Parlamento, ma vogliamo che il Paese e i cittadini siano concentrati sulla capacità che questo Governo ha o non ha di produrre provvedimenti buoni per le famiglie e le imprese italiane. Questo ci interessa in questa fase. Siamo più interessati a che il Governo ci riferisca in merito e anche in tempi rapidi, come accadrà domani con le mozioni che abbiamo presentato. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).*

BELISARIO *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, non vogliamo dire di avere il *copyright* su tutto ciò che abbiamo ascoltato: conosciamo da tempo, e le abbiamo ricordate anche in questa Aula, le pulsioni non propriamente parlamentariste del presidente Berlusconi, che per sua scelta si distingue per una cronica assenza dalle sedute del Senato e anche della Camera.

Vedete, quanto è successo ieri non è il frutto della fantasia delle opposizioni: il Presidente del Consiglio, in maniera chiara e dimostrando che considera il Parlamento una palla al piede per lui e il suo Esecutivo, ha in pratica dichiarato, a suo modo, che il Parlamento deve per davvero essere ridotto ad una *dependance* consultiva del Governo. Voglio ricordare, in merito, un precedente democratico, quello dell'Assemblea nazionale del popolo della Cina popolare, che nel 1982, approvando la Costituzione, all'articolo 61 stabilì che l'Assemblea del popolo viene convocata almeno una volta l'anno per ratificare le decisioni del Governo.

L'Italia è un Paese diverso. È un Paese nato dalla Resistenza, con una democrazia consolidata, che non può essere insultata da dichiarazioni estemporanee del Presidente del Consiglio. *Stop and go*, afferma e poi ritira, afferma e poi ci sono gli interpreti autentici del suo ragionamento.

Non va bene, signor Presidente del Consiglio: ce lo venga a dire in quest'Aula che non dobbiamo più votare. Ce lo venga a dire in quest'Aula che non è ammesso neppure il voto elettronico e che ci vuole il voto del Capogruppo per tutti. Ci venga a dire che il Parlamento è un orpello che non serve più alla sua concezione di Stato. Vogliamo sfidare il Presidente del Consiglio in Aula ad un dibattito serio su questi temi, non con le chiacchiere. Sono pendenti disegni di legge costituzionali per la riduzione

del numero dei parlamentari. La legge di iniziativa popolare è un volgare mezzuccio per ingannare mediaticamente il Paese, ma, inganna oggi inganna domani, il Paese capisce e capirà ancora meglio nei prossimi mesi.

Su questi temi – lo chiedo anche ai colleghi della maggioranza – facciamo valere in via trasversale il valore e l'orgoglio del Parlamento repubblicano. Poi valuteremo gli strumenti perché il Parlamento sia più snello nelle decisioni e più pronto nell'approvazione delle leggi. Dobbiamo però far salva la democrazia nel nostro Paese, che, a furia di uno stillicidio di dichiarazioni, viene ogni giorno indebolita o si cerca di indebolire. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

BRICOLO *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO *(LNP)*. Signor Presidente, francamente ho trovato esagerati, anche nei toni, gli interventi della senatrice Finocchiaro e del collega Belisario. Ognuno svolge il suo ruolo.

Ieri il presidente Berlusconi, anche attraverso una provocazione, ha voluto ribadire la necessità per il Governo di riuscire ad intervenire nell'attività legislativa del Parlamento con tempi certi. Questa è una necessità che di fatto, più volte, anche i Gruppi dell'opposizione hanno manifestato di condividere. Il Presidente della Camera Fini è intervenuto nel ribadire, invece, la priorità delle prerogative del Parlamento, anche qui credo in modo legittimo, visto che rappresenta una dalle due Camere.

Per quanto riguarda gli interventi che si sono succeduti sulla riduzione del numero dei parlamentari, ricordo alla senatrice Finocchiaro che gli unici in Parlamento a votare una legge di riforma costituzionale che portava alla riduzione del numero dei parlamentari siamo stati noi *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*, quando eravamo al Governo e l'onorevole Bossi era Ministro delle riforme. L'abbiamo votata in Parlamento, ma, grazie a voi che vi siete opposti, non siamo riusciti poi ad attuarla perché avete richiesto un *referendum* che non ne ha permesso l'approvazione. Noi il numero dei parlamentari – non a parole, non presentando proposte di legge che poi non sono state votate – lo abbiamo davvero ridotto in Parlamento e vogliamo farlo anche in questa legislatura. Le riforme istituzionali calendarizzate in 1ª Commissione, che andranno a ridurre il numero dei parlamentari, a finirla per sempre con questo bicameralismo perfetto che ingolfa la produzione legislativa in Parlamento e a creare finalmente un Senato federale, sono una priorità di questo Governo e di questa maggioranza.

Dunque, al di là delle parole bisogna vedere i fatti, e noi li abbiamo realizzati. Siamo stati gli unici nella storia della Repubblica a ridurre il numero dei parlamentari in Parlamento, ma voi ce lo avete impedito attraverso il *referendum* e la campagna contro la legge che avevamo approvato in Parlamento, impedendo di fatto la riduzione del numero dei parlamentari.

In conclusione, abbassiamo i toni, lasciamo ognuno libero di intervenire come meglio crede nel dibattito politico. A noi interessa ribadire il fatto che la Lega è al Governo, è in questa maggioranza per cambiare il Paese *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*. Per questo le riforme sono fondamentali, a cominciare da quella del federalismo fiscale, che è richiesta a maggior ragione considerato il momento di crisi che stiamo vivendo. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Cantoni).*

GASPARRI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(PdL)*. Signor Presidente, colleghi, non mi meraviglia l'enfasi dei toni che sono stati usati dalla presidente Finocchiaro su un tema certamente delicato, ma ho apprezzato di più le considerazioni che ha svolto poc'anzi in quest'Aula il presidente D'Alia.

Anche ieri, a caldo, quando sono stati richiesti i commenti su un tema così rilevante, ho ritenuto la proposta del presidente Berlusconi non scandalosa, ma certamente non praticabile (ve n'è traccia anche nelle dichiarazioni e nelle interviste riportate dai giornali di oggi), perché è evidente che un'innovazione come quella di affidare il voto solo ai Capigruppo richiederebbe particolari procedure e condivisioni, e non c'era bisogno dello scorcio di dibattito di questa mattina per prenderne atto.

Tuttavia, cari colleghi, il tema che quella sorta di provocazione – così la definirei – pone in termini positivi è quello della democrazia decidente. Voglio sottolinearlo, qui sì, rispetto alla demagogia che è stata usata poc'anzi dai banchi dell'opposizione in merito alla riduzione del numero dei parlamentari. Come ricordava il presidente Bricolo, nella legislatura che si concluse nel 2006 portammo all'approvazione un'ampia, organica, seria riforma della Costituzione che affrontava e risolveva i temi del federalismo, del bicameralismo e della riduzione del numero dei membri del Parlamento: una decisione coraggiosa, non teorica e propagandistica, ma approvata con una doppia lettura nei due rami del Parlamento.

Ebbene, la sinistra che oggi fa proposte propagandistiche votò contro nel *referendum*, in difesa delle poltrone e di una serie di prerogative delle caste politiche *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Noi queste misure le abbiamo approvate, ma torneremo a discuterne, nel rispetto delle istituzioni parlamentari e anche alla luce di una visione più equilibrata. La riforma del federalismo e la necessità di meccanismi di decisione più snelli portano con sé anche il problema della riduzione del numero dei parlamentari, su cui già ci siamo cimentati ed espressi, e voi siete stati sempre dall'altra parte. Questa è la verità dei fatti, dei numeri, dei voti del Parlamento, dell'espressione di volontà nei *referendum.*

Per quanto riguarda il tema delle decisioni, di cui parleremo la settimana prossima in un'apposita seduta dedicata agli strumenti della governabilità, ai decreti e alla legislazione, in questa occasione faccio un appello alla Presidenza del Senato. Ne abbiamo parlato poco fa nel corso

della Conferenza dei Capigruppo: vogliamo sapere quale sarà lo sviluppo del dibattito sulla riforma del Regolamento. Tale dibattito richiede condivisione tra le parti, perché ci sono vincoli nelle espressioni di voto e nella logica delle cose: un Regolamento va modificato con la condivisione delle diverse componenti del Parlamento. L'alternativa alla decretazione d'urgenza, l'alternativa ad alcuni strumenti il cui uso, a volte, può apparire eccessivo è la possibilità di decidere, perché il più grande vincolo di una democrazia è la volontà popolare degli elettori, che votano per vedere attuato il programma con cui le forze politiche si presentano ai cittadini. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

La democrazia deve essere decidente. Gli strumenti, che coinvolgano tutti i parlamentari e tutte le realtà del territorio, devono però portare a decisioni e a votazioni, non a lungaggini, all'ostruzionismo o a riti che a volte impediscono ai cittadini di vedere risolti i problemi del lavoro, della sicurezza, della famiglia, della casa. Credo che le maggioranze che di volta in volta il corpo elettorale indica con la sua libera espressione di voto debbano avere il diritto di governare un Paese.

La vera risposta ad una sana provocazione che ci fa discutere di questi argomenti, dunque, è una moderna riforma dei Regolamenti, è la realizzazione di un'autentica democrazia decidente. Per quanto riguarda la riduzione dei membri del Parlamento e altre questioni, presidente Finocchiaro, vi aspettiamo alla prova dei fatti, quando ne discuteremo e conteranno i voti espressi da tutti i parlamentari in Aula. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Vi ringrazio, colleghi, per i vostri interventi. Consideriamo chiusa la trattazione di questo argomento.

Discussione congiunta del disegno di legge:

(1078) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

e del documento:

(*Doc*. LXXXVII, n. 1) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2007)*** **(ore 10,45)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1.

La relatrice sul disegno di legge n. 1078, senatrice Boldi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il disegno di legge comunitaria per il 2008 è stato presentato il 6 ottobre scorso, scontando purtroppo il periodo di inattività dovuto allo scioglimento anticipato delle Camere. Il precedente Governo, infatti, aveva già presentato all'inizio dell'anno, come previsto dalla legge n. 11 del 2005, un disegno di legge comunitaria, che non ha potuto essere esaminato proprio a causa dell'interruzione della legislatura. Successivamente, per motivi di urgenza, ad aprile è stato emanato il cosiddetto decreto salva-infrazioni (decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59), ma il nuovo disegno di legge comunitaria, che in buona parte riproduce i contenuti di quello precedente, è stato presentato al Parlamento nel mese di ottobre.

Oggi esso giunge all'attenzione dell'Assemblea del Senato dopo cinque mesi di esame in Commissione, con più di 180 tra emendamenti e subemendamenti – molti di iniziativa dello stesso Governo – attraverso i quali il testo del provvedimento ha visto quasi raddoppiare il numero dei suoi articoli. Questi dati danno anzitutto la misura della mole delle disposizioni comunitarie che occorre recepire e, in qualche modo, anche delle difficoltà che il nostro ordinamento incontra nel dare piena e corretta attuazione al diritto europeo. L'Italia continua infatti a figurare tra i Paesi con il maggior numero di procedure di infrazione a suo carico, anche se la tendenza di questo ultimo periodo è sicuramente molto positiva: dagli ultimi dati resi disponibili dal Dipartimento per le politiche comunitarie, aggiornati al 19 febbraio scorso, risultano aperte 164 procedure di infrazione (contro le 237 del 2007), di cui 136 per non corretta attuazione e 28 per mancata trasposizione.

Lo strumento della legge comunitaria annuale, introdotto con la legge La Pergola, poi abrogata e sostituita dalla legge n. 11 del 2005, è da molti, in Italia e in Europa, considerato come un ottimo modello giuridico per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

Ribadita la bontà di questo strumento, esso presenta tuttavia alcuni inconvenienti, soprattutto dal punto di vista delle procedure parlamentari vigenti, a cui sarebbe opportuno ovviare. Uno dei punti principali è contenuto nell'articolo 144-*bis*, nella parte in cui dispone che il disegno di legge comunitaria sia discusso congiuntamente alla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Sulla base di questa norma, l'Aula del Senato si trova oggi a esaminare la relazione annuale relativa al 2007 – di cui è relatrice la senatrice Licastro Scardino – dopo più di un anno dalla fine di quello a cui si riferisce, per non parlare dell'altro ramo del Parlamento che deve aspettare la fase della seconda lettura. Tale problematica temporale, unitamente alla considerazione della diversa natura tra i due atti (la relazione più di carattere politico-programmatico e più attinente alla fase ascendente, la legge comunitaria relativa esclusivamente alla fase discendente), hanno suggerito già da diversi anni l'opportunità di svincolare l'esame della relazione annuale da quello del disegno di legge comunitaria ed eventualmente ab-

binarlo all'esame dei documenti programmatici della Commissione europea e del Consiglio.

Le relazioni annuali (intendo tutte), a causa dei motivi sopraesposti, mancano di incisività e vengono meno a quell'aspetto di programmazione politica che sarebbe invece indispensabile per incidere sulla fase ascendente dei provvedimenti «europei», cioè nella fase della formazione delle direttive che, a mio parere, deve diventare la fase cui guardare con maggiore attenzione, perché è in quella fase che bisogna intervenire per incidere veramente sul diritto comunitario.

In attesa della definiva approvazione del Trattato di Lisbona, stiamo già sperimentando la possibilità di esaminare le proposte di direttive e trasmettere alla Commissione i pareri, espressi separatamente, dei due rami del nostro Parlamento.

Su queste e altre problematiche tutti i membri della 14ª Commissione hanno elaborato una proposta di modifica del Regolamento, che sarà esaminata dalla Giunta per il Regolamento. La finalità è quella di fare in modo che il disegno di legge comunitaria annuale, che per legge deve essere presentato entro il mese di gennaio, possa giungere alla sua definitiva approvazione al massimo entro l'autunno dello stesso anno, anche per consentire poi l'esame dei documenti di bilancio.

Il disegno di legge comunitaria in esame è passato dai 26 articoli iniziali agli attuali 49 articoli. Per brevità, non mi soffermerò a illustrare tutte le disposizioni, articolo per articolo, limitandomi a evidenziare solo alcune delle importanti normative comunitarie di cui si prevede il recepimento.

L'articolo 41, introdotto in Commissione su sollecitazione anche dei senatori di opposizione, reca una delega al Governo per dare attuazione alla direttiva servizi, che avrà un impatto notevole – a mio avviso straordinario – sull'ordinamento, in quanto dovrà assicurare la necessaria omogeneità della regolamentazione dei servizi – esclusi quelli di interesse generale come definiti dallo Stato – rispetto ai criteri imposti dalla direttiva, al fine di consentire la mobilità transfrontaliera delle prestazioni e dei prestatori di servizi. La direttiva prevede l'adozione di una serie di misure concrete come la creazione di sportelli unici nazionali per i prestatori di servizi, l'utilizzo sempre più capillare delle procedure elettroniche e la cooperazione amministrativa tra enti, anche di diversa natura, al fine di arrivare ad una semplificazione delle procedure e delle formalità. Tra le modifiche approvate dalla Commissione rispetto ai criteri di delega proposti dal Governo figura anche l'aggiunta della lettera *q)*, finalizzata a garantire l'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.

Il Capo III (articoli da 43 a 45) è interamente dedicato ai cosiddetti GECT (gruppi europei di cooperazione territoriale transfrontaliera): le norme previste, necessarie a dare concreta attuazione al regolamento

(CE) n. 1082/2006, riguardano le procedure per la costituzione e lo svolgimento dei compiti dei GECT e conferiscono ad essi la natura di enti pubblici.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 10,51)

(*Segue* BOLDI, *relatrice*). Il Capo IV riguarda invece le decisioni quadro adottate dall'Unione europea nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Gli articoli da 46 a 49 dettano disposizioni per dare attuazione alle decisioni quadro in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, di scambio di informazioni e di *intelligence* tra le autorità degli Stati membri e di reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Quest'ultima direttiva, in particolare, è stata introdotta con un emendamento presentato dal Ministro per le politiche europee il 25 febbraio scorso e consente allo Stato membro che emette una sentenza di condanna definitiva nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro di far scontare la pena nello Stato membro di cittadinanza o di espulsione.

Oltre al recepimento di direttive, regolamenti o decisioni quadro che – ripeto – non sto ad elencare, rimandando alla relazione fatta in Commissione e alla lettura del testo, nel disegno di legge sono state introdotte anche molte norme necessarie a dare esecuzione a sentenze della Corte di giustizia o a risolvere procedure di infrazione. Fra queste segnalo l'articolo 18 in materia di caccia, nonché l'articolo 24 in materia tributaria e di giochi *on line.*

In conclusione, considerata la natura periodica dello strumento della Legge comunitaria annuale e le importanti ed urgenti disposizioni che esso contiene, mi auguro che il disegno di legge in esame possa giungere alla sua definitiva approvazione il prima possibile, tenuto conto del ritardo già subìto e della necessità di passare al più presto all'esame della Legge comunitaria 2009. *(Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Di Giovan Paolo e Marinaro).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. In tribuna sono presenti per assistere ai lavori del Senato, in occasione della loro visita, gli studenti della Scuola secondaria di primo grado «Amedeo di Savoia Aosta» di Martina Franca (Taranto). Rivolgiamo a loro e ai loro insegnanti un saluto e gli auguri per la loro attività di studio. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1 (ore 10,55)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta la senatrice Licastro Scardino, relatrice sul Documento LXXXVII, n. 1. Ne ha facoltà.

LICASTRO SCARDINO, *relatrice*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il 31 gennaio 2008 il Ministro per le politiche europee del precedente Governo ha presentato al Parlamento la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007. Questo documento, peraltro formalmente ripresentato nella nuova legislatura il 6 ottobre 2008, giunge all'esame dell'Assemblea solo nel 2009, dopo quasi un anno e mezzo dalla fine dell'anno a cui si riferisce e ampiamente dopo la fine dell'anno a cui è riferita la sua parte programmatica, vanificando così ogni sua utilità come strumento di controllo e indirizzo.

Pur tenendo conto del periodo di interruzione dei lavori parlamentari, dovuto alla fine della legislatura e alle elezioni per quella corrente, è del tutto evidente la necessità di rivedere il sistema procedurale previsto dal Regolamento del Senato per la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per assicurarne l'esame all'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento, in modo svincolato rispetto al disegno di legge comunitaria ed eventualmente concomitante con l'esame dei documenti annuali programmatici dell'Unione europea.

Su questo tema la 14ª Commissione ha presentato una proposta di modifica alla Giunta per il Regolamento che va nel senso della disgiunzione dell'esame della Relazione annuale e del disegno di legge comunitaria.

Nonostante il predetto sfasamento temporale, l'esame della Relazione annuale, nella 14ª Commissione, è stato comunque approfondito e utile, anche al fine di dare al Governo opportune indicazioni per migliorarne e valorizzarne le caratteristiche di uno strumento di bilancio consuntivo e programmatico della politica europea dell'Italia. In particolare, è stata sollevata la necessità di assicurare un maggior raccordo con le relazioni degli anni precedenti, sia nel dare conto delle politiche comunitarie e dell'azione svolta dal Governo, sia nelle rispettive indicazioni programmatiche. In questo senso è stata espressa anche l'esigenza di una maggiore esplicitazione della posizione e dell'opinione del Governo sui singoli argomenti di maggiore interesse per il nostro Paese.

L'esame approfondito, svolto anche dalle altre Commissioni in sede consultiva, è stato fonte di numerose indicazioni, che sono state formulate nei rispettivi pareri indirizzati alla 14ª Commissione.

Per quanto riguarda l'illustrazione del contenuto del documento, rinvio alla relazione contenuta nello stampato all'esame di quest'Aula, limitandomi ad evidenziare che la Relazione annuale è suddivisa in sei parti:

la prima tratta del processo d'integrazione e di allargamento; la seconda si concentra sulle prospettive economiche e sulle misure adottate dal Governo nell'ambito della Strategia di Lisbona; la terza è incentrata sulle attività di Governo connesse alle fasi ascendenti e discendenti della normativa comunitaria; la parte quarta tratta del mercato interno e della concorrenza, con particolare riferimento alle quattro libertà di circolazione (dei beni, dei servizi, dei lavoratori e dei capitali), alle liberalizzazione, agli aiuti di Stato, alla tutela della proprietà intellettuale e alla protezione dei consumatori; la parte quinta si sofferma sulle politiche comuni in tema di agricoltura, trasporti, telecomunicazioni, energia, ambiente, fiscalità, coesione, fondi strutturali e lotta contro la frode; infine, la parte sesta si sofferma sulle politiche sociali, offrendo un quadro completo delle iniziative in fase ascendente e discendente, per quanto concerne, tra l'altro, le politiche per la famiglia, per lo sport, per il lavoro, per la salute e per l'istruzione e la formazione. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Marinaro).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Bianconi. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(PdL)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, con questo disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione dell'adeguamento del nostro ordinamento al diritto comunitario.

Riveste, in questa sede, particolare importanza l'originario articolo 8 del disegno di legge comunitaria, sul quale vorrei focalizzare principalmente il mio intervento. Il Governo è chiamato a concretizzare il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e d'impiego entro il 15 luglio 2009 con l'emanazione di un apposito decreto legislativo che permetta l'attuazione della direttiva 2006/54/CE (rifusione di più direttive e trattati, entrati già in vigore a partire dal 1976). Si tratta di un fattore che non ci possiamo più permettere che continui ad essere trascurato, anche in considerazione del fatto che, già con la ratifica del Trattato di Lisbona, ci siamo assunti il compito di prevedere politiche europee, coordinate con esperti di economia e di *welfare*, che pongano le donne al centro di un percorso di innovazione e di crescita.

Spesso si dimentica che in Europa hanno diritto al voto 26 milioni di donne e 24 milioni di uomini, così come il fatto che molte delle imprese guidate da donne risultano le più capaci a resistere in fasi – come quella attuale – di profonda crisi economica. A metterlo in evidenza è stata di recente proprio una rilevazione effettuata da Unioncamere e da Infocamere, in base ai dati presenti nel registro delle imprese delle Camere di commercio; paradossalmente, però, alla fine risulta la donna lavoratrice il soggetto complessivamente più danneggiato. Se la donna lavora, entra più ricchezza in famiglia, a patto che ci sia un sistema di servizi sociali adeguato, aumenta il reddito e vi è anche un incremento delle nascite:

questo era il punto cardine intorno al quale, a marzo del 2000, a Lisbona i Paesi europei decisero un Piano sull'occupazione femminile, intesa appunto non solo come una questione di genere, ma come volano per l'economia nazionale, che prevedeva di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo del 60 per cento di donne occupate con un lavoro autonomo o dipendente, avendo ben capito che più donne in economia sono la vera innovazione per lo sviluppo del mercato.

La media europea di occupazione attualmente si aggira intorno al 54,4 per cento, mentre quella italiana sul 46,3: siamo, quindi, penultimi in Europa tra i 27 Paesi membri, a dieci lunghezze dall'isola di Malta; in nostra compagnia, sotto al 50 per cento, ci sono Polonia e Grecia, mentre Slovacchia, Romania e Bulgaria viaggiano ben sopra il 50 per cento, Cipro è già al 60 per cento, la Slovenia – ultima entrata in Europa – è al 61,8 per cento. La Danimarca guida la classifica con una percentuale quasi irraggiungibile del 73,4 per cento di donne occupate. Il nostro Sud è il luogo europeo dove le donne risultano meno occupate. Le percentuali sono bloccate al 34,7 per cento. Dal 1993 al 2006 le occupate sono cresciute di 1.469.000 unità nel centro-nord e solo di 215.000 nel Sud. Molte giovanissime addirittura smettono di cercare lavoro. Le chiamano le «inattive» e sono più di 110.000.

Tra i 35 e i 44 anni 8la fascia di maggiore occupazione) al Nord lavorano 75 donne su 100, al centro 68 su 100, al Sud 42 su 100. E anche quando arrivano in posizione apicale è comunque destinato loro uno stipendio inferiore di un quarto rispetto a quello del collega uomo. I dati della Presidenza del Consiglio ci dicono che una dirigente guadagna il 26,3 per cento in meno di un collega uomo e questo differenziale retributivo di genere è pari al 23,3 per cento, per cui una donna percepisce, in eguale posizione professionale, tre quarti di uno stipendio in meno rispetto al suo collega, e questo solo nel pubblico. Nel privato la situazione è addirittura peggiore. I dati mostrano che il differenziale di reddito tra uomini e donne è maggiore nelle professioni più qualificate e meglio retribuite, e nelle aree geograficamente dove il reddito medio è più elevato, che risultano essere ancora quelle in fascia di attività femminile già al livello degli obiettivi Lisbona 2010.

Non sembra che attualmente il mercato del lavoro, sia nel pubblico che nel privato, offra alle donne un ambiente che garantisca criteri meritocratici né un'adeguata motivazione.

Nel 63,1 per cento delle aziende quotate, escluse banche e assicurazioni, non c'è una donna nei consigli di amministrazione. Su 2.217 consiglieri sono 110 le donne, pari al 5 per cento. Va ancora peggio nelle banche, dove su un campione di 133 istituti di credito, il 72,2 per cento dei consigli di amministrazione non conta nemmeno la presenza di una donna. Benché il 40 per cento dei dipendenti delle banche siano donne solo lo 0,36 per cento ha la qualifica di dirigente, contro il 3,11 degli uomini. C'è qualcosa che non torna visto che a scuola, nelle università, nei concorsi, le votazioni migliori sono sempre quelle delle studentesse.

Le percentuali crescono in altri settori, ma – vedrete – con aumenti veramente risibili; nelle aziende e unità sanitarie, ad esempio, sono direttori generali solo l'8 per cento delle donne, il 9 per cento dei direttori amministrativi e il 20 per cento dei direttori sanitari. In politica, poi, la situazione è nota: donne Ministri e Sottosegretari sono soltanto il 20 per cento, le deputate solo il 17 per cento.

In questo quadro è dunque necessario ripensare le strategie di sviluppo occupazionale e di partecipazione sociale del soggetto femminile, la cui presenza nel mondo del lavoro è quanto mai strategica per l'implementazione di capitale sociale dei territori, attraverso quindi interventi non solo finalizzati a sostenere un soggetto svantaggiato, ma a valorizzare la donna, che oggi appare come un attore privilegiato perché portatrice di valori essenziali per un effettivo processo di cambiamento economico e sociale.

Affinché questo diventi possibile, occorre sostenere un insieme di interventi che tengano conto delle interazioni tra mondo del lavoro, sfera privata, territorio e che permettano di sviluppare politiche e pratiche di flessibilità, costruite su un sistema di tutele sociali e di coesione sociale, che comprendano interventi nel mercato del lavoro, della sicurezza, della vita sociale e familiare, nelle modalità organizzative gestionali delle singole aziende, così come dei servizi territoriali e di conciliazione familiare.

Tener conto di tutti questi fattori vuol dire essere in grado di attuare un vero sistema di conciliazione in termini di parità di genere tra la vita lavorativa e quella familiare e quindi su tutte quelle che devono essere le nuove politiche del *welfare* della nostra Nazione e dei nostri territori.

Il mio auspicio – che spero sia anche quello di tutte le mie colleghe – è che anche attraverso l'opportunità data dal recepimento della Legge comunitaria, l'Italia possa prendere in seria considerazione la centralità del ruolo femminile, per il benessere di tutta la Nazione. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP e PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come la senatrice Bianconi, anche a me sta particolarmente a cuore la questione contenuta nell'articolo 8 del testo d'iniziativa del Governo, vale a dire la parità di genere tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro.

Dato il tempo limitato, mi soffermerò su una questione collegata, oggetto di tante discussioni in questi giorni, e cioè sul fatto che l'Europa preme sull'Italia perché sia uniformata l'età pensionabile in quanto, sul piano dei diritti, considera discriminante che le donne vadano in pensione a 60 anni e gli uomini a 65. In teoria, la soluzione potrebbe essere anche quella di abbassare l'età pensionabile degli uomini, ma la situazione dei conti pubblici, in realtà, non ce lo consente e la scelta è quella di elevare l'età delle donne, anche per permettere – così spiega l'Unione europea –

un ampliamento delle risorse a favore degli ammortizzatori sociali per i disoccupati.

Il Ministro della funzione pubblica ha affermato che «è necessario porre al centro dell'agenda politica l'obiettivo della perequazione verso l'alto dell'età pensionabile di maschi e femmine», che «occorre uscire dall'ipocrisia» e che «se affermiamo che l'invecchiamento attivo è un obiettivo di bene pubblico, è necessario che tutti insieme ci applichiamo per raggiungere questo obiettivo». Peccato che il Governo si sia dimenticato di dire che l'Europa da tempo chiede all'Italia di portare al 60 per cento il livello di occupazione femminile entro il 2010, livello che attualmente è fermo al 43 per cento (e al Sud è anche inferiore), collocando il nostro Paese tra gli ultimi della Comunità, fatto che genera un rilevante spreco di creatività ed abilità.

Sappiamo tutti molto bene che in Europa esiste una questione di sostenibilità per i sistemi pensionistici, che tuttavia non può essere risolta con un approccio solo ragionieristico: ed un atteggiamento solo ragionieristico non può e non deve valere né per le donne, né per gli uomini. Comunque, alla fine, chi paga di più sono ancora una volta le donne, che subiscono, da sempre, una situazione di forte svantaggio.

Sappiamo inoltre che per le donne è molto difficile competere nel mondo del lavoro, non solo per un retaggio storico ancora non del tutto superato, ma anche perché sulle donne continua a gravare gran parte del «peso» della conduzione familiare, peso che aumenta sensibilmente al momento che si presenta una qualsiasi difficoltà (handicap, anziani non autosufficienti, problemi economici e così via). Sappiamo che il lavoro delle donne è ancora sottopagato, mediamente di circa il 20 per cento, rispetto a quello di un uomo.

Se vogliamo davvero favorire la parità di trattamento in materia di occupazione e di impiego occorre mettere in campo azioni concrete volte al raggiungimento degli obiettivi previsti per l'accesso al lavoro dalla Strategia di Lisbona per il 2010. Anche questa è una rilevantissima indicazione europea.

Occorre mettere in campo azioni volte a garantire le carriere delle lavoratrici; occorre contrastare l'espulsione femminile dal mondo del lavoro quando i tempi si fanno difficili e porre in essere azioni volte a garantire pari dignità al momento del possibile reimpiego; occorre creare adeguati servizi di sostegno alla maternità ed alla famiglia, senza i quali, di fatto, la donna continua ad essere svantaggiata nelle sue possibilità di accesso al lavoro; occorre tutelare e promuovere le pari opportunità sul piano civile, ma anche e soprattutto su quello culturale, favorendo la formazione, l'informazione e l'educazione permanente. Tutto ciò richiede investimenti e finanziamenti: non è credibile, non è possibile sostenere tutto ciò «senza ulteriori aggravi per la finanza pubblica». Ci sono proposte in campo, emendamenti proposti anche dal Partito Democratico, che indicano una strada: vedremo dunque l'atteggiamento della maggioranza alla prova dei fatti.

Tuttavia, occorre saper guardare avanti: l'equilibrio dei sistemi pensionistici è una cosa seria ed il loro rapporto con gli andamenti demografici richiede soluzioni complesse da mettere in campo nel breve e nel medio periodo.

È per questo che è difficile parlare, ad esempio, di donne e pensioni, di donne e lavoro, senza nel contempo saper creare le condizioni per una sostenibilità sociale vera dei cambiamenti che si vogliono realizzare e per una vera parità. Se non si fa così, forse si risolvono alcuni problemi finanziari, ma si rischia dì strappare le relazioni sociali del Paese, e non so quale sia il male peggiore.

Occorre, mentre si interviene, sostenere la famiglia e la natività, ma occorre soprattutto creare nuovi posti di lavoro realmente accessibili anche alle donne: unica vera soluzione per sostenere i futuri equilibri dei pur diversificati sistemi pensionistici. Occorre sostenere l'integrazione regolare di nuovi cittadini che possono concorrere al riequilibrio demografico e spesso coprono segmenti lavorativi scarsamente appetibili.

Per affrontare seriamente e con civiltà tali problemi, che hanno carattere epocale, bisogna sempre aver presente che stiamo ragionando non di numeri e di statistiche, ma di donne e di uomini, con pari dignità e diritti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna e assistono ai lavori durante la loro visita al Senato gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Riccati-Luzzatti» di Treviso. A loro e ai loro insegnanti va il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1 (ore 11,14)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(PdL)*. Signor Presidente, cercherò di far guadagnare tempo all'Aula tentando di essere molto sintetica, anche se il recepimento di questo insieme di direttive comunitarie offre a tutti noi spunti di riflessione su materie ampie e su vaste scelte che, in prospettiva, dovremo fare e che il Governo dovrà poi realizzare.

È però chiaro come, anche in quest'Aula, l'interesse sostenuto dalle senatrici sia strettamente connesso a quella che definirei l'ennesima direttiva sulla parità. La parità la vediamo scritta in tante carte, in tanti documenti e in tante norme, ma non riusciamo poi a vederla realizzata, se non in minima parte. Quest'ultima direttiva sulla parità a me pareva fosse lo spunto per cogliere l'occasione di intervenire su uno dei temi cruciali

della vita delle donne; una vita che si allunga, sempre più legata al benessere, grazie a un sistema di servizi sociosanitari che ha consentito al nostro Paese di guadagnare attese di vita da record mondiale.

All'interno di tale contesto le donne, che sono la maggioranza di questo Paese e che da sempre rappresentano l'asse portante delle possibilità di recupero sociale e soprattutto economico, rivestono un ruolo fondamentale. Pertanto, potremmo cogliere questa opportunità e approfittare di questa occasione (voglio usare le parole di un uomo, il senatore Castro, per definire l'ambito dentro il quale vorrei calare il mio intervento) per rimodellare l'asse dello scambio lungo cui sono disegnate le traiettorie pensionistiche, bilanciando l'impatto del ritardato abbandono del servizio non con il freno della progressività, ma con l'acceleratore dei servizi compensativi all'onerosità sociale implicita nella condizione della donna lavoratrice. Il senatore Castro afferma che si potrebbe aprire un confronto con le organizzazioni sindacali, per definire un cantiere di sperimentazione socio-contrattuale, dove le donne ritardino il tempo del pensionamento in relazione all'intensità delle misure di agevolazione nell'organizzazione della loro vita personale e familiare.

Ho ricordato tutto ciò per spiegare ancora meglio il concetto che sta alla base e la filosofia che ispira alcuni emendamenti presentati in questo senso dalla maggioranza e dall'opposizione. La sentenza della Corte europea, riguardante una causa intentata allo Stato italiano e vinta dalla Commissione, ci impone di guardare, al di là di vecchi steccati, nel contesto di una società attiva, dove il peso e il ruolo delle donne è e sarà sempre più importante e determinante per motivi demografici, economici e – consentitemi di dirlo per il mio modesto punto di vista – per quella partecipazione da protagoniste che dobbiamo poter avere sempre: quando siamo giovani ed entriamo nel mercato del lavoro, quando fatichiamo tanto a restarci e quando alla fine ne usciamo e rischiamo di farlo con la scusa di un risarcimento, in realtà più povere e meno forti, e quindi più vulnerabili, proprio nella fase più delicata della nostra vita. Allora cosa emerge? Che se c'è una modulazione vera da fare non è la progressione automatica, non è il bieco calcolo di contributi e di pensionamento.

Voglio ricordare che noi da oltre dieci anni viviamo all'interno di un modello pensionistico previdenziale contributivo e non più retributivo e ciò determina che le pensioni che noi percepiremo – mi riferisco alle donne della mia generazione, per esempio – saranno calcolate solo ed esclusivamente sulla base dei contributi realmente versati e, mi consenta, Presidente, cinque anni di contributi in meno pesano, e come, su una pensione.

Allora, dicevo, dove va fatta la rimodulazione con serenità, con onestà, con la giusta rappresentanza degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori? Guardando al loro vero interesse e non a bandiere ideologiche, va fatta misurando e mettendo a confronto, là dove ci sono (quali, quanti e come sono fatti), quei servizi sociali che lo Stato e gli enti locali devono garantire alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Là dentro possiamo trovare probabilmente la soluzione per ricomprendere da protagoniste le donne all'interno del sistema produttivo, sia pubblico sia privato. In questo caso specifico, poiché ci limitiamo a parlare del settore pubblico, sono certa che da quelle donne che lavorano per lo Stato, per gli enti locali e per tutto il sistema della funzione pubblica, e lo fanno, all'interno della crisi che viviamo, in una condizione di serenità, di contrattualità al limite della perfezione (io direi *insider* tra gli *insider)* in quella funzione pubblica dove ogni parità è garantita, proprio da quelle donne protagoniste del processo di modernizzazione della nostra amministrazione pubblica e della nostra burocrazia possiamo ricevere un ulteriore insegnamento e un ulteriore contributo alla crescita economica di questo Paese. Una crescita che non passa dalla loro pensione: passa dalla loro partecipazione attiva a quella società la cui pubblica amministrazione è leva di sviluppo e di competitività e non una palla al piede da trascinare.

Se quindi, all'interno del recepimento della direttiva sulla parità, noi possiamo fare alcune riflessioni importanti, una di queste riguarda il trattamento pensionistico e molte altre riguardano l'occupazione delle donne, il sostegno all'ingresso nel mercato del lavoro, quel sostegno a poter restare dentro questo mercato e a conciliare la loro vita lavorativa con quel lavoro di cura e con quell'impegno familiare che – ahimè – è assolutamente evidente pesano ancora solo sulle loro spalle. *(Applausi dai Gruppi PdL e PD).*

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,22)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel tempo che mi è concesso vorrei limitarmi a toccare soltanto due questioni relative alla legge comunitaria 2008. La prima questione riguarda i tempi. Non sono Alice nel paese delle meraviglie e dunque so perfettamente che i ritardi legati ai tempi sono dovuti alle tante interruzioni che si sono succedute a partire dalle elezioni dello scorso anno fino ad arrivare alla formazione dell'attuale Governo. Siamo però nel mese di marzo, mentre ciò di cui parlo risale all'aprile dell'anno scorso. Siccome ad una prima lettura del Senato dovrà seguire una seconda lettura da parte della Camera dei deputati, si dovrà probabilmente attendere fino al mese di maggio per l'approvazione della legge comunitaria. Nel frattempo, come nelle migliori tradizioni, incalza quella per l'anno successivo. Saremo quindi costretti, immagino, prima o poi ad esaminare un altro decreto-legge per non andare incontro ad infrazioni comunitarie. Questo lo dico perché gli adempimenti comunitari non sono un *optional* per il nostro Paese, ma dovrebbero piuttosto rappresentare l'asse portante di un modo di stare in Eu-

ropa secondo cui tanto più siamo affidabili tanto più possiamo diventare credibili anche nel momento in cui si dissente o si vuole essere propositivi magari rispetto ad iniziative e linee politiche non conformi al comune sentire.

Signor Ministro, il problema è che spesso non si riesce a fare né l'una né l'altra cosa. La distrazione europea in questo periodo mi sembra molto forte, ma non perché non vi siano sufficienti vertici. Anzi, mi sembra che siamo talmente presi da una verticite acuta che, a forza di fare vertici con formati assolutamente improbabili, in realtà non c'è neanche più il tempo di capire cosa si dice in certi ambiti. Alla fine è così vero che si è complessivamente poco credibili che non ci credono neanche più i mercati, tant'è vero che il giorno successivo alla conclusione di un vertice quasi sempre la borsa sprofonda.

Tutto ciò sarà probabilmente oggetto, a partire da domani mattina, di discussioni che si terranno su altri temi. Infatti la crisi che sta travolgendo l'economia reale non va sottovalutata e anzi non avrebbe dovuto essere sottovalutata neppure negli ultimi mesi. Il problema non è soltanto che i cittadini devono avere fiducia e continuare a consumare, ma che sono i messaggi di realismo che danno più fiducia e non esattamente linee comunicative e politiche, a mio avviso, di colpevole sottovalutazione.

Quanto però sta accadendo, se non si sta attenti, segue una certa linea politica pericolosa sotto due aspetti: da un lato, non essere considerati partner credibili e affidabili nei tempi e nei contenuti, dall'altro non essere (come invece ritengo dovremmo essere) tutori non tanto dell'Europa che vogliamo, ma quanto meno di quella esistente. Oggi, se si continua a mantenere l'attuale debolezza della Commissione – che va anch'essa in ogni caso riconosciuta – e a prevedere pacchetti di aiuto alla crisi di stampo prettamente nazionale, si rischia di mettere in discussione gli *asset* del nostro sviluppo economico ed umano: il mercato interno e l'euro. Si tratta di due preoccupazioni rilevanti che richiederebbero – e spero che il Ministro in replica vi faccia riferimento – un'iniziativa forte di un Paese fondatore ed europeista (forse per vocazione o magari per necessità, ma non importa), ma sicuramente oggi non c'è soluzione nazionale alla crisi. Anzi, qualunque tentativo di soluzione nazionale risulta semplicemente controproducente, magari buona per i titoli dei giornali ma certamente controproducente a medio termine.

Il secondo aspetto che volevo trattare è già stato affrontato da altre colleghe. Pare che la legge comunitaria di quest'anno sia caratterizzata da un protagonismo al femminile. Non vorrei però che finisse per essere un protagonismo di interventi e una sconfitta di contenuti la strada su cui mi sembra invece ci si stia incamminando.

Molte colleghe sono intervenute sul recepimento della direttiva 2006/54/CE e va riconosciuto all'attività di colleghe di vari Gruppi, a partire da quelle del Partito Democratico, avere sollevato questo problema da molti mesi a questa parte. I colleghi senatori e le colleghe senatrici troveranno questa mattina in casella un simpatico libretto, frutto del convegno al quale molte di voi hanno partecipato, al quale ho voluto dare un titolo

non scherzoso, ma certamente diretto. Si intitola «Pensionata sarà lei», ed è accompagnato da una lettera. L'ho voluto fare non perché gli interventi a quel convegno fossero tutti favorevoli. Al contrario! Ci sono stati interventi da parte sindacale e non solo di grandissima resistenza per quanto riguarda l'equiparazione dell'età pensionabile che, peraltro, è un atto dovuto: dovremo farlo. La cosa fantastica è che – mi sembra di capire – persino la proposta della collega Bonfrisco di una delega al Governo di 18 mesi non sarà accettata, a dimostrazione che questo Governo sarà pure un Governo del fare, ma quando arriviamo alla questione femminile, alla fine, è un Governo del fare poco. Non è particolarmente originale, ma sicuramente è questa la fotografia che emerge.

Il problema è politico, non procedurale. La Commissione bilancio, per esempio, dà parere contrario a tutta una serie di emendamenti, che mi parevano invece di indirizzo molto importante sul recepimento della direttiva n. 54, perché «costano». La delega a 18 mesi non va bene, perché bisogna avere il tempo di pensarci meglio e di fare le dovute consultazioni: non pensate che nei 18 mesi vi era tutto il tempo di consultare?

Avevamo l'opportunità straordinaria di affrontare la questione dell'accesso al mercato del lavoro femminile nel nostro Paese su un binario equilibrato, da una parte, recependo la direttiva n. 54, assicurandoci l'equiparazione dell'accesso al mercato del lavoro, dei salari, delle carriere, una migliore attenzione ai tempi flessibili, persino alla maternità; dall'altra, contestualmente, risolvendo un problema che ci fa notare l'Europa sull'innalzamento dell'età pensionabile, essendo inteso peraltro che, come avvenuto in altri Paesi, quei risparmi dovevano essere dedicati – questo dicevano gli emendamenti – a quel fondo di conciliazione – chiamatelo come volete – per cominciare a risolvere una questione patetica in Italia e che è semplice. La questione è che le donne ed il mondo femminile in Italia sono il surrogato di tutti quei servizi sociali che non ci sono, per cui, a mo' di dea Kali, come se avessero 20 mani, fanno contestualmente la spesa, lavano, stirano, portano i figli a scuola, a casa, si occupano degli anziani (che, poiché è aumentata l'età, sono poi anziani malati), fanno tutto senza alcun tipo di assistenza.

Siamo delle funambole e, ovviamente, questa situazione a molta parte del corpo politico sociale italiano fa grandemente comodo. Tale comodità ha condotto, come risultato, a un non utilizzo, un non sviluppo del potenziale di intelligenza, di energia, determinazione che è il patrimonio di più della metà della popolazione del nostro Paese: il patrimonio al femminile. Quindi, «Pensionata sarà lei», perché non è vero che si può risolvere con un po' di carità pelosa il problema, nel senso che quando le donne ne hanno bisogno, avendo figli e lavoro, non viene dato loro niente, ma alla fine viene permesso loro di andare in pensione qualche anno prima, ovviamente con una pensione inferiore, per fare la *baby sitter* alla figlia, la badante al suocero malato e avanti di questo passo.

È talmente vero che una collega ad un dibattito recente diceva di essere sempre allo stesso punto: quando ero giovane io – diceva – una badante abruzzese ha allevato i miei figli; i figli di mio figlio, che ha adesso

60 anni, li alleva una badante rumena. Però siamo sempre lì, va a finire che in Italia le donne un lavoro non lo cercano neanche. Se al Nord siamo al 60 per cento di occupazione femminile (che è la media europea), al Sud precipitiamo al 30 per cento, con una media del 46 per cento. Ma anche al Nord, quando poi si va a vedere chi c'è nei consigli di amministrazione e nei posti apicali, si constata che tutta quell'occupazione crolla a cifre pari allo «zero virgola». Questa è la società italiana, non è solo la politica. Quante sono le rettrici di università in Italia? Due. Quante sono le direttrici di banca? Zero. Quante le direttrici di giornali quotidiani? Due. E avanti di questo passo. Ma procedendo di questo passo, onorevoli colleghi, c'è una responsabilità in più della politica, che non può essere quella lamentosa e di pura constatazione di una fotografia impietosa (quella l'avevamo già fatta con la Nota aggiuntiva di Lisbona dell'ottobre 2007).

Devo dire, francamente, che nessuno dei Governi ha mai brillato molto sul punto, però i tempi cambiamo e credo che, nella situazione in cui ci troviamo, penalizzare il patrimonio femminile sia una responsabilità grave. Questa era un'occasione che potevamo cogliere insieme, peraltro, ma mi sembra di avere capito che non è più tempo neanche questa volta. Non so quando sarà mai il tempo.

Onorevoli colleghe, sono convinta che nessuno ci farà spazio se non ce lo prendiamo, né qui, né nella società. Mi auguro, invece, e spero ancora che, al di là delle ragioni politiche di scadenze elettorali e quant'altro (mettetela come vi pare), la discussione di questa legge comunitaria così al femminile abbia anche risultati al femminile, perché un'ennesima sconfitta di tanta attività e di tanta presenza di colleghe senatrici non manderebbe sicuramente un buono messaggio alle donne italiane.

Capisco, ci sono le elezioni, ma insomma, in una democrazia si vota ogni anno, se guardiamo alle elezioni non andiamo da nessuna parte. Mi auguro quindi che gli interventi svolti si traducano in posizioni coerenti quando arriveremo alla votazione degli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Castro e De Feo).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI *(PdL)*. Signor Presidente, colleghi, come potete sentire, ho problemi di afonia. Chiedo pertanto alla Presidenza, se possibile, di lasciare agli atti il mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso e le augura di riacquistare presto la voce.

È iscritta a parlare la senatrice Germontani. Ne ha facoltà.

GERMONTANI *(PdL)*. Signor Presidente, con il disegno di legge n. 1078 il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione della legge comunitaria, di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta legge Buttiglione), che reca le norme generali sulla partecipazione

dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, individuando nella legge comunitaria lo strumento normativo cardine diretto ad assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario. Strumento normativo cardine, anche se non esclusivo: infatti, il provvedimento che oggi esaminiamo riproduce in gran parte il contenuto dispositivo del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008 approvato dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio 2008, presentato in Parlamento il successivo 26 febbraio, che ha visto interrompersi il proprio *iter* di approvazione a causa dello scioglimento delle Camere.

Dal testo sono state stralciate le disposizioni che, nelle more della ripresa dell'ordinaria attività parlamentare, hanno trovato collocazione in altri testi normativi. Nello stesso tempo si è provveduto ad aggiornare il contenuto del disegno di legge, sia attraverso l'integrazione degli allegati contenenti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, sia attraverso l'inserimento di nuove disposizioni necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario.

Annualmente il Governo riferisce alle Camere sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, elencando le direttive attuate e da attuare per via amministrativa e quelle da attuare per via regolamentare, giustificando le ragioni dell'avvenuto mancato inserimento di direttive i cui termini di recepimento sono scaduti o in scadenza, fornendo l'elenco degli atti normativi con i quali le singole Regioni e Province autonome hanno dato attuazione alle direttive nella materie di loro competenza.

Il disegno di legge comunitaria 2008 mantiene in gran parte la struttura delle precedenti leggi comunitarie e, al tempo stesso, conferma le importanti novità previste dalla legge comunitaria 2007. Il testo, presentato al Senato, è stato oggetto di una lunga discussione in 14ª Commissione: si pensi che l'*iter* è cominciato nello scorso novembre 2008. Quindi vi è stato un lungo ed ampio dibattito, che ha portato al recepimento di molti emendamenti ed ordini del giorno presentati in Commissione: un aspetto importante, che va sottolineato in questo momento. Di conseguenza, il testo presentato al Senato ha subito ampie modifiche nell'articolato: esso originariamente era di 26 articoli che ora sono diventati 49, mentre nell'elenco vi sono ora 35 direttive, di cui 5 nell'allegato A e 30 nell'allegato B, da recepire con decreto legislativo.

Mi soffermerò anche su altri punti, però non posso esimermi dall'affrontare la questione delle pari opportunità. L'articolo 11 (8 nel testo del Governo) modifica il termine della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, che riguarda l'attuazione del principio di pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, per adeguarlo al termine di riferimento che l'articolo 30-*ter* della direttiva prevede nel caso di difficoltà di attuazione. Il Governo è delegato ad attuare, entro il 15 agosto 2009, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE. Su questo articolo, così come

hanno fatto le colleghe che mi hanno preceduto, è opportuno sviluppare un ragionamento, anche in considerazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati in Commissione e riproposti in Aula.

La direttiva cosiddetta di rifusione concerne la parità di trattamento in materia di remunerazione, di regimi professionali e di sicurezza sociale, di accesso al lavoro, alla promozione ed alla formazione professionale, e di condizioni di lavoro. Le norme in essa contenute riguardano in primo luogo l'adozione da parte degli Stati membri di misure che garantiscano la tutela giurisdizionale e il diritto di parità e di trattamento, nonché forme di risarcimento e di riparazione del danno. In tale ambito, va ripreso il principio dell'onere della prova in base al quale la parte convenuta dovrà provare l'insussistenza della violazione, laddove la parte lesa avrà prodotto elementi sufficienti a far ritenere che si sia verificata una forma di discriminazione.

Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento, gli Stati membri dovranno quindi designare uno più organismi incaricati, tra l'altro, di prestare assistenza alle vittime delle violazioni, per svolgere opportune richieste ed adottare misure in favore del dialogo tra le parti sociali e con le organizzazioni non governative e stabilire norme atte a proteggere i lavoratori da trattamenti sfavorevoli che costituiscono una reazione ad una richiesta di rispetto del principio di parità di trattamento. Dico questo, e sarebbe lunga l'elencazione, perché non volevo soltanto riaffermare quello che hanno sostenuto le colleghe che mi hanno preceduto e che mi trova assolutamente d'accordo, cioè che oggi noi abbiamo un'occasione importante per tutte le donne sulle questioni di pari opportunità di cui dibattiamo da tanti anni.

Sono reduce dall'Assemblea annuale delle Nazioni Unite di New York, alla quale ho avuto l'onore di partecipare in rappresentanza del Senato. Ebbene, i temi trattati alla 63ª Assemblea delle Nazioni Unite, che ha fatto il punto sullo stato della condizione femminile nel mondo, sono state la violenza sulle donne, le questioni della salute collegate ad AIDS e HIV, la questione dell'occupazione. Allora, è evidente che mentre discutiamo della legge comunitaria e nel momento in cui recepiamo questa importante direttiva europea non ci possiamo esimere dal trattare tali argomenti.

Inoltre, non possiamo non tener conto della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha condannato l'Italia per la disparità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la diversa età di accesso alla pensione di vecchiaia. Non credo che tali questioni si possano risolvere oggi, ma credo che se ne possa dibattere ancora una volta.

Il Governo, in Commissione, ha già accolto alcuni miei ordini del giorno come raccomandazioni: il primo riguarda l'occupazione e l'accesso delle donne al mondo del lavoro; un altro impegna il Governo a promuovere l'adozione di iniziative legislative – lo voglio ricordare – finalizzate al riordino della normativa in materia di sistema pensionistico e volte a consentire la cooperazione su un base volontaria dell'età pensionabile tra uomini e donne. Tale ordine del giorno, contestualmente, chiede al Go-

verno che le maggiori entrate derivanti da tali misure vengano utilizzate per la creazione di una rete integrata di servizi necessaria per sostenere le esigenze delle madri lavoratrici e favorire iniziative legislative volte ad inserire detrazioni fiscali per i carichi di famiglia delle lavoratrici e per configurare altri strumenti di politica fiscale specificamente mirati ad incrementare la partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Questo è il contenuto dell'ordine del giorno, ripeto, che è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Credo che il Ministro per le politiche comunitarie, che è presente in Aula e che è sempre stato presente nel corso del dibattito in Commissione, abbia dimostrato una certa sensibilità e penso che oggi, quando esamineremo gli emendamenti e gli ordini del giorno, potremo registrare una sua apertura.

Voglio anche ricordare che in sede internazionale non si parla più di pari opportunità. Nell'Assemblea annuale di New York, infatti, si è parlato di promozione della uguale distribuzione di responsabilità tra uomini e donne, anche alla luce della crisi finanziaria e delle ricadute della crisi sui due sessi. Credo che questa sia una novità importante; per questo voglio puntualizzare che parlare di condivisione di responsabilità tra uomini e donne e non solo di pari opportunità è il vero cambiamento, perché quella delle pari opportunità è una questione ben conosciuta dalla pubblica opinione e ormai radicata nella struttura sociale dei Paesi democratici. Ritengo che tutto quello che è stato fatto in questi anni da tutte le colleghe che sono in quest'Aula e fuori abbia accompagnato un importante cambiamento culturale, che per ora è stato recepito. Adesso dovremo adottare misure concrete.

Infine desidero ricordare che nel disegno di legge è previsto il recepimento della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di taluni diritti degli azionisti di società quotate. Al riguardo, voglio ricordare che la disciplina, palesemente modellata sulle società di capitali quotate, è totalmente incompatibile con le attuali caratteristiche delle società cooperative. Dunque, è molto importante il recepimento da parte del Governo dell'emendamento con il quale si è introdotto, all'articolo 30, uno specifico criterio di delega relativo all'attuazione della suddetta direttiva, con il quale si prevede espressamente che le disposizioni non si applicano alle società cooperative. Si salvaguarda in tal modo il modello funzionale e organizzativo delle società cooperative esercenti attività bancaria, come le banche di credito cooperativo e quelle popolari, preservandone i caratteri strutturali come il voto capitario, eliminando il numero delle deleghe che possono essere rilasciate, e l'operatività a sostegno dello sviluppo delle autonomie locali, tanto più necessaria alla luce dell'attuale scenario macroeconomico.

In conclusione, il provvedimento è di grande rilievo per la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione comunitaria. È quindi importante che quest'Aula si renda conto che la materia comunitaria costituisce ormai un pilastro dell'assetto costituzionale del nostro Paese. Questa convinzione ci deve muovere nell'approvazione di questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Signor Presidente, caro Ministro, onorevoli colleghi, vorrei articolare la mia riflessione sulle seguenti questioni: se la legge comunitaria, così com'è, sia utile e a quali condizioni; se la 14ª Commissione del Senato, così com'è, sia utile in riferimento alle questioni che solleviamo con la legge comunitaria e a quali condizioni; in ultimo, una riflessione che, partendo dalla legge comunitaria, passi alle elezioni europee e in cui si parli d'Europa e non di questioni interne del nostro Paese.

In primo luogo, la legge comunitaria è uno strumento ancora utile? Credo che lo sia – condivido quanto è stato affermato dalle relatrici – se abbiamo il coraggio, caro Ministro, caro Presidente e colleghi, di disporre che sia dibattuta in tempi certi che possano essere stabiliti dall'Assemblea legislativa e, dall'altro lato, se separiamo il suo esame da quello della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Ciò permetterebbe, ad esempio, anticipando l'esame della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea a novembre, di discutere congiuntamente nell'anno successivo delle linee indicative della Commissione per le politiche dell'Unione europea e consentirebbe, oltretutto, di discutere due volte l'anno su questioni inerenti l'Unione europea, questioni che sono oggi, a mio avviso, tanto cogenti quanto quelle evidenziate in quest'Aula dalla 5ª Commissione.

È questo il secondo aspetto che vorrei richiamare. In Senato è accaduto, signor Presidente, di avere all'ordine del giorno dell'Assemblea l'esame di un provvedimento che, come recitava il titolo, recava norme di adeguamento comunitario per il gioco, le scommesse e le lotterie e che quelle stesse norme siano passate in Aula senza il parere della 14ª Commissione. Dal momento che, rispetto al ruolo che deve avere l'Unione europea, sono convinto che il 95 per cento della nostra legislazione dovrebbe ottenere sia il parere della 5ª Commissione che quello della 14ª, credo che quest'Aula, in sede di riforma del Regolamento del Senato, debba prendere in considerazione la particolarità che i membri della 14ª Commissione sono al contempo membri di altre Commissioni e utilizzare al meglio tale opportunità, lasciando spazio alle decisioni che in tutta la legislazione tengano conto della questione di bilancio, ma anche della rispondenza ai criteri europei che abbiamo scelto di adottare. Deve essere quindi riconosciuto un peso maggiore alla 14ª Commissione, non quale rivendicazione patriottarda, ma perché ciò ha senso rispetto al ruolo che svolgiamo in Europa.

Inoltre, la legge comunitaria pone al nostro esame alcune questioni con riferimento agli emendamenti, alcune delle quali sono già state accennate. Per quanto riguarda la parità tra uomini e donne in materia di pensionamento, credo che dobbiamo tener conto di ciò che la direttiva propone, ma anche anticipare le direttive che, per certi versi, non avrebbero nemmeno più bisogno di una legge comunitaria. Questa è uno strumento

che adottiamo per fare in modo che certe norme calino nella nostra realtà, ma al riguardo, come su altri temi, mi chiedo se non valga la pena di riflettere sulla necessità di provvedimenti specifici che abbiano il parere della 5ª Commissione, per quanto riguarda la copertura, e quello della 14ª Commissione.

Su questo e su altri temi, caro Ministro, dinanzi ad una legge che è passata da 26 a 49 articoli e che certamente è importante e dobbiamo valorizzare, vorrei attenermi a quanto affermò nella scorsa legislatura il senatore Vegas (oggi Sottosegretario al super Ministero dell'economia, dal quale destra e sinistra, unite nella lotta, cercano di ottenere soldi, talvolta inutilmente, anche per il Dipartimento per le politiche europee) in sede di esame della legge comunitaria: «È un peccato che la legge comunitaria sia diventata un treno su cui sono caricati vagoncini alquanto spuri».

Effettivamente egli ha ragione, perché in questo caso, ad esempio, se tenendo conto della parità con emendamenti che si collegano alla legislazione comunitaria adeguassimo le pensioni, avremmo un vagoncino alquanto spurio attaccato ad una legge che ha altre funzioni.

Aggiungo che nel provvedimento al nostro esame vi sono tre questioni importanti. Non mi soffermo su un emendamento, che è stato ritenuto inammissibile per troppa ammissibilità, ovvero quello che riguarda gli accordi con il Marocco, che dimostra come il diritto comunitario non sia soltanto diritto internazionale, ma abbia una sua valenza specifica. *(Applausi del senatore Perduca).* Infatti, per attuare l'accordo del 2000 tra la Comunità europea e il regno del Marocco non è necessario passare attraverso una legge; si tratta di un fatto molto importante che mostra la prevalenza del diritto comunitario come diritto interno dell'Unione europea.

La seconda questione riguarda le televisioni. Al riguardo riferiranno altri colleghi, come il senatore Vita, con cui da molto tempo ci occupiamo di questi temi.

VITA *(PD)*. Ce ne occupiamo con alterne sorti!

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Infatti, con alterne sorti e vicende. Mi preme soltanto evidenziare che personalmente sono sulla linea indicata dal ministro Ronchi. Egli, nel dibattito svolto in Commissione, ha affermato che la tutela dei minori rappresenta una questione pre-politica e di natura morale. Condivido tale affermazione e mi aspetto, quindi, che venga approvato un emendamento in merito o quanto meno un ordine del giorno. Tengo molto a questa dichiarazione del ministro Ronchi, che non voglio mettere in difficoltà rispetto alla sua maggioranza.

In ultimo, rispetto al tema dei servizi (mi rivolgo anche ai colleghi che si occupano di amministrazione locale), credo faremmo un errore se, in assenza di una direttiva sui servizi pubblici locali, utilizzassimo la direttiva 2006/123/CE senza specificare che non è accettabile che gli amministratori locali vengano sottoposti a regole di mercato, come se fosse un mercato davvero esistente, come se le società *in house* non esistessero e le municipalizzate non rispondessero ai pubblici desideri dei cittadini, di

qualunque colore essi siano. Peraltro, la Commissione europea sta già cercando di risolvere tale errore (la stiamo quindi anticipando) attraverso una specifica direttiva sui servizi pubblici locali di interesse pubblico. Credo, dunque, che dovrebbe essere approvato un emendamento o un ordine del giorno con cui vengano stabiliti i criteri.

Signor Presidente, signor Ministro, spero che la legge comunitaria divenga la base di un dibattito sulle elezioni europee, sul fatto che i partiti europei debbano essere trasparenti e proporre una Presidenza che duri due anni e mezzo; sul fatto che la Presidenza Obama ha cambiato le condizioni, indipendentemente dai colori politici, perché chiede all'Europa una maggiore presenza. Ritengo che, al riguardo, si debba intervenire in sede di legge comunitaria per renderla viva e non solo un mero atto amministrativo, diventando quindi la base di un dibattito su tali tematiche. Spero vivamente che, nel merito, ci si voglia confrontare quando arriveremo al momento delle elezioni europee e, possibilmente, avendo già in previsione il cambiamento e la possibilità di discutere di quello che accadrà il prossimo anno, alla fine di quello in corso, a novembre. Allora la legge comunitaria – e concludo veramente, signor Presidente – sarà divenuta un atto non di mera riproposizione di quello che dovremmo fare e che, forse, potremmo fare anche senza la stessa legge comunitaria. Trasformiamo tutto ciò in un'opportunità. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blazina. Ne ha facoltà.

BLAZINA *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, i temi trattati nel disegno di legge n. 1078 sono tanti e tutti meritevoli di una maggiore attenzione da parte di quest'Assemblea. Essi riguardano diversi settori del nostro vivere quotidiano ed incidono significativamente sul tessuto sociale del Paese. Cito, ad esempio, i temi dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'esercizio delle attività televisive e della parità di genere in materia di lavoro. Al riguardo, si sono dilungate altre colleghe e, quindi, io rinuncio a farlo, rilevando però che non si può costruire la parità partendo dalle pensioni. Sono necessari interventi anteposti a questo.

Il concetto di carattere generale che vorrei sottolineare è la necessità che ci sia una maggiore consapevolezza nella gente, ma soprattutto nella classe politica, rispetto alla nostra appartenenza europea, con tutto ciò che ne consegue. Il recepimento delle direttive europee e l'adempimento degli obblighi comunitari non sono – come già ha detto la senatrice Bonino – degli *optional*, che si prendono se fanno comodo; non sono nemmeno contentini che si danno a qualche burocrate a Bruxelles, come qualcuno ha scritto.

Rappresentano, invece, uno degli elementi del nostro stare insieme in Europa e della politica comune europea, che va rafforzata e valorizzata, tanto più nei momenti di crisi, come quella attuale, ma anche in vista dell'allargamento dell'Unione verso nuovi Stati. Mi piacerebbe che l'azione politica italiana fosse maggiormente contaminata dall'ottica europea, ma

forse – me lo auguro – avremo modo di confrontarci su questi temi nell'imminente campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo.

Con il mio intervento desidero porre l'attenzione su una problematica specifica, inserita nel Capo III del disegno di legge, e cioè l'attuazione del regolamento relativo al cosiddetto GECT (gruppo europeo di cooperazione territoriale). Me ne sono occupata fin dall'approvazione del regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel 2006. Provenendo da una Regione di confine, non posso che esprimere soddisfazione, perché anche nel nostro Paese si concretizza finalmente la possibilità di costituire i GECT, uno strumento di cooperazione a livello comunitario, che aiuterà gli Stati membri nel campo della cooperazione transfrontaliera. L'obiettivo del GECT è quello di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale e rafforzare così la coesione economica e sociale.

Vorrei ricordare, a questo proposito, che la Slovenia ha già approvato il regolamento, che per il Friuli-Venezia Giulia può rappresentare inoltre un supporto nel processo per la creazione dell'euroregione – di cui si parla da anni, ma che negli ultimi tempi appare un'idea un po' sbiadita – intesa come forma di cooperazione stabile e rafforzata tra territori appartenenti a Stati nazionali diversi.

Nonostante quest'attesa, nella Regione Friuli-Venezia Giulia la cooperazione transfrontaliera è una realtà assodata. In questi anni, attraverso i fondi Interreg ed altri fondi europei, sono stati realizzati moltissimi progetti che hanno coinvolto le imprese, i servizi, la salvaguardia del territorio, le infrastrutture, la cultura ed altro. Per una Regione circondata da confini, che fortunatamente di recente sono stati abbattuti, la cooperazione transfrontaliera è come il pane quotidiano: non se ne può fare a meno, attraverso di essa si può progettare un futuro di sviluppo economico e sociale, ma soprattutto di pace.

Attraverso la cooperazione territoriale che il GECT favorirà, in quanto dotato della più ampia capacità giuridica, si riesce a rinsaldare amicizie, a rafforzare la convivenza tra identità, lingue e culture diverse e a guardare con fiducia il proprio futuro nella casa comune europea. I GECT – e mi auguro che non sopravvengano difficoltà o ostacoli vari per la loro autorizzazione – offrono l'opportunità di partire dal basso, dalle piccole cose e da piccoli progetti, che coinvolgano soggetti pubblici altrimenti in difficoltà ad utilizzare i fondi europei. Si dovrà fare attenzione perché non si sovrappongano ad altri enti e non diventino l'ennesimo organismo pletorico. A me sembra che, proprio sul confine orientale, la creazione dei GECT transnazionali possa contribuire anche a rimuovere i rancori del passato, che purtroppo ogni tanto riemergono dolorosamente, come abbiamo potuto constatare recentemente.

Alcune positive esperienze di GECT ci sono già nei diversi Stati membri: anche nel Friuli-Venezia Giulia vi sono alcune idee e progetti: spero che, con l'approvazione di questo disegno di legge, possano realizzarsi in tempi brevi e, nello stesso tempo, mi auguro che possano rappresentare il passo decisivo per la costituzione della nostra Euroregione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(PdL)*. Signor Presidente, desidero innanzitutto esprimere tutto il mio sincero apprezzamento per il lavoro svolto dalla 14ª Commissione, in particolare dalla Presidente, nonché relatrice sulla legge comunitaria, senatrice Boldi, dalla relatrice sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, senatrice Licastro Scardino, e, prima ancora, per il lavoro fatto dal Governo, nella persona del ministro Ronchi, e dagli altri uffici dell'Esecutivo, che hanno contribuito a produrre queste norme di recepimento della normativa europea. Si tratta di un lavoro importante, perché senza questi interventi il nostro Paese andrebbe incontro a sanzioni, sia di carattere morale che economico, da parte dell'Unione europea.

Le prime consisterebbero in una serie di procedure che indicherebbero che il nostro Paese non ha adempiuto a questa o a quella norma europea. Ma ciò che ci tocca anche più concretamente sarebbero le sanzioni molto pesanti di carattere finanziario a cui saremmo sottoposti, per cui il lavoro che viene svolto oggi, e che si è svolto in precedenza, è – ripeto – estremamente importante.

Esaminando però questo provvedimento mi viene in mente un'ulteriore riflessione. Solo quest'anno – perché abbiamo una legge comunitaria tutti gli anni e molte norme europee vengono recepite in altri provvedimenti, non necessariamente nella legge comunitaria, che ne accoglie soltanto la maggior parte – vi sono ben 125 pagine di testo. Molti degli articoli sono rappresentati da deleghe che, dunque, daranno vita a decreti legislativi, a decreti ministeriali, a regolamenti e a tutta una serie di norme, di cui l'articolato rappresenta solo l'inizio.

In altri termini, a cascata, ci sarà la produzione di una vasta normativa. Solo l'articolo 24 – chiedo cortesemente al Presidente di concedermi qualche minuto in più – recante «Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie» consta di ben 28 pagine, mentre l'articolo 37 contiene quattro pagine di disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti del Consiglio e della Commissione per quanto riguarda la commercializzazione delle uova.

Allora credo che, accanto alla giusta attenzione sui singoli problemi, vada fatta una riflessione di carattere più generale. In sostanza, occorre chiedersi se questa normativa comunitaria che – ripeto – dobbiamo necessariamente accogliere, sia tutta necessaria e se sia veramente indispensabile che l'Unione europea inondi gli Stati membri, i Governi e – ciò che più conta – le imprese e i cittadini, con tutte queste norme.

Credo che tutto lo sforzo di semplificazione che stiamo facendo all'interno del nostro Paese e delle nostre istituzioni vada portato – so che il Governo sta lavorando in tal senso – anche in quelle europee perché – ripeto – sono i cittadini che devono rispettarle. E forse non è del tutto casuale il fatto che l'Unione europea accusi da molto tempo una crescita inferiore a quella di altri Paesi, che trovandosi liberi dalle norme imposte dall'Unione – sia da quelle giuste, che da quelle anche un po' superflue –

possono procedere più speditamente rispetto a noi che, invece, dobbiamo investire energie enormi per rispettare tutte queste regole.

È vero che è difficile aspettarsi questo da istituzioni europee un po' complicate. Noi, ad esempio, stiamo discutendo di differenziare i ruoli delle nostre due Camere, che spesso compiono lo stesso lavoro, ma le istituzioni europee riescono nel capolavoro di avere una sola Camera, con due sedi, perché bisogna ricordare le ambizioni della piccola città di Strasburgo, che vuol essere al contempo capitale europea, ma poi non lascia costruire un aeroporto di degne dimensioni per cui risulta difficilissima da raggiungere.

Allora, se è vero che è difficile aspettarselo, è anche vero che dobbiamo davvero chiederlo, e impegnarci veramente, giacché non si tratta di un fatto di facciata bensì di sostanza, che pesa ogni giorno nella vita dei nostri concittadini e delle nostre imprese. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Boldi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, voglio innanzitutto esprimere soddisfazione per essere finalmente arrivati alla discussione in Assemblea della legge comunitaria per il 2008. Questa legge comunitaria è frutto di un lavoro condiviso tra maggioranza ed opposizione, come ho potuto constatare dal momento che il testo che abbiamo analizzato è stato inizialmente redatto dal Governo precedente e poi ripresentato all'esame parlamentare in Commissione. Come Italia dei Valori, abbiamo accolto con favore alcune proposte del relatore e del Governo e, allo stesso modo, alcuni nostri emendamenti sono stati recepiti, mentre altri sono stati ripresentati in Aula, nella speranza che, considerato il portato costruttivo e non ostruzionistico degli stessi, possano essere oggi approvati (lo spero vivamente e a tal fine mi rivolgo anche ai colleghi del centrodestra).

L'importanza della legge comunitaria si intuisce immediatamente dalla lettura dell'oggetto che reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee». Tale oggetto ricorda come il nostro ordinamento sia gerarchicamente vincolato alle disposizioni comunitarie, in virtù dell'articolo 11 della nostra Costituzione e di tanta recente giurisprudenza, la quale ha sancito il primato delle norme europee su quelle ordinarie nazionali.

Lo strumento della legge comunitaria dovrebbe pertanto rappresentare, per il nostro Paese, una sorta di finanziaria europea, ossia lo strumento principale con cui programmare un anno di interventi normativi. Interventi da effettuarsi tramite le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive e delle decisioni quadro comunitarie, nonché attraverso l'adeguamento del nostro sistema giuridico sulla base delle sentenze della Corte di giustizia europea e, infine, mediante l'accoglimento sia delle raccomandazioni della Commissione che degli indirizzi del Consiglio e del Parlamento europeo, tramite la trasformazione di questi in politiche nazionali concrete.

Come natura, la legge comunitaria apparterrebbe all'area delle leggi a contenuto vincolato, una delle materie che non può essere oggetto di *referendum ex* articolo 75 del testo costituzionale, come le leggi di bilancio o le ratifiche di trattati internazionali. Tuttavia, ancora, nella nostra cultura politica, essa non riceve l'attenzione che merita, in quanto la sua discussione è spesso compressa da altre esigenze interne e l'oggetto proprio della legge viene sovente usato strumentalmente come contenitore per procedere a riforme che sono interesse della maggioranza del momento.

In merito ai tempi parlamentari, vorrei ricordare che il processo di approvazione del provvedimento in esame è stato davvero lungo, considerando che il Ministro per le politiche europee, sulla base degli atti emanati dalle istituzioni comunitarie e della verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno a quello comunitario, in collaborazione con le amministrazioni interessate, sarebbe tenuto a predisporre il disegno di legge e a presentarlo al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno. Invece, la comunitaria 2008 è stata per la prima volta discussa in 14ª Commissione il 22 ottobre 2008 e solo oggi approda in Aula, quando la nuova legge comunitaria 2009 è già stata licenziata dal Consiglio dei ministri e sarà a breve sottoposta alla lettura delle Camere.

Mi auguro si arrivi a votare la legge comunitaria 2009 in tempi brevi e, al riguardo, ringrazio la Presidente della 14ª Commissione per aver stimolato una maggiore dinamicità dei lavori della Commissione, con un maggior confronto e una maggiore celerità rispetto all'attività delle passate legislature.

Un ritardo di più di un anno per l'entrata in vigore non è un buon segno dell'efficienza del processo parlamentare, anche se è chiaro, come ha ricordato la Presidente della Commissione, che tale ritardo è stato aggravato dal cambio di legislatura. Per questo auspico che nel futuro si possa procedere con maggiore celerità e nel rispetto dei tempi fissati dalla legge La Pergola e poi dalla legge Buttiglione.

L'Italia dei Valori è un partito profondamente europeista, che vede nella Comunità una risorsa e un'opportunità preziosissima per lo sviluppo del nostro Paese, e che tiene a garantire il nostro impegno nel progetto federale del quale facciamo parte sin dal Trattato di Roma del 1957 e sin dalle proposte costruttive di Altiero Spinelli. Pertanto, verso la legge comunitaria abbiamo mostrato un atteggiamento pienamente collaborativo.

Tuttavia, non potevo esimermi dal fare queste considerazioni sui tempi di approvazione, come non posso non portare alla vostra attenzione, cari colleghi, che anche in merito al contenuto della legge diversi aspetti appaiono a noi molto critici: sia perché diverse disposizioni introdotte in via emendativa risultano estranee alla materia della legge, sia perché in altri punti, anche su materie sensibili, si è delegato il Governo a legiferare con eccessiva genericità, sia, infine, per l'atteggiamento discrezionale con cui la maggioranza ha deciso quali sentenze dell'Unione europea recepire e quali no.

Si sa, la legge comunitaria è comunque fatta da un Governo nazionale, e viene discussa e approvata da un Parlamento nazionale, pertanto

siamo consci che di riflessi nazionali si vestano i criteri con cui si selezionano le priorità, e a tal proposito mi rivolgo al Governo con uno spirito di criticità. Esempio di tale influenza è stata la scelta di recepire la decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze penali fra Stati membri dell'Unione europea, contenuta nell'articolo 49 del disegno di legge n. 1078.

Nella relazione illustrativa all'emendamento che accelera di un anno l'attuazione inizialmente prevista per il 2011, il Governo spiega come l'urgenza di recepire sia stata posta dai recenti fatti di cronaca e dai dati emergenti circa il numero di cittadini comunitari detenuti nelle carceri italiane, che ammontano ad oggi a 4.000 unità. Come Italia dei Valori abbiamo riconosciuto il merito di tale decisione quadro e la correttezza di procedere ad una rapida attuazione, poiché lo strumento, da un lato, permette di diminuire il numero di detenuti per il nostro sistema carcerario, e, dall'altro, permette ai condannati di scontare la pena detentiva in condizioni più favorevoli, ossia vicino alla famiglia e in un Paese dove mantengono i più forti legami affettivi, sociali, economici e culturali.

Tuttavia – e approfitto dell'occasione offertami dalla discussione generale – vorrei formalmente chiedere al Ministro, oggi presente in Aula, una delucidazione sullo stato di attuazione dello strumento. Infatti, caro Ministro, se la legge quadro non viene ugualmente recepita dagli altri Stati membri, perde ogni operatività, poiché l'efficacia si basa sulla cooperazione fra autorità giudiziarie, e rimane soltanto un atto normativo vuoto con una valenza più demagogica e politica che altro. Pertanto, sarebbe utile sapere quali Stati abbiano provveduto al recepimento della decisione e quali altri siano in procinto di farlo. Nello specifico, vorrei sapere quale è lo stato dell'*iter* di recepimento della Romania, poiché proprio a tale Paese ci si riferisce quando il Governo parla di attualità e dati, se si considera che il 73 per cento dei detenuti comunitari nelle carceri italiane è romeno, come si evince dalla relazione del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria.

Se davvero lo strumento divenisse operativo entro un anno, l'Italia dei Valori non potrebbe che considerarlo positivamente, poiché la decisione è in linea con la politica che da sempre perseguiamo, ossia il contemperamento fra libertà e solidarietà.

Tuttavia, non si può dire lo stesso per altre disposizioni contenute nell'articolato del disegno di legge n. 1078. Appare controversa, ad esempio, l'operazione fatta dal Governo all'articolo 24, ove, con un emendamento di ben 29 pagine, che titola «Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie», si va a modificare estensivamente l'intera disciplina tributaria e, sotto il profilo contenutistico, si regolano aspetti assai distanti fra loro come, ad esempio, il regime sui dividendi, la revisione in materia di tabacchi o, ancora, la disciplina dei giochi pubblici. Oltretutto a tale norma si trova la copertura economica necessaria sulla base di previsioni assolutamente aleatorie circa l'emersione del gioco illegale, procedendo pertanto ad una delle solite norme che stabiliscono il «cosa», ma non definiscono il «come».

Altro punto che deve necessariamente essere messo in luce come errato utilizzo dello strumento comunitario è l'aver inserito nell'allegato B, fra le direttive da recepire, la n. 115 del 2008, ossia la cosiddetta direttiva rimpatri, senza che venga esplicitato nessun tipo di criterio o principio di delega.

Cari colleghi, la semplice inclusione in allegato di una norma comunitaria da recepire può avvenire solo qualora la sua applicabilità sia praticamente diretta, non necessiti di modifiche al nostro ordinamento interno e non presupponga una interpretazione del testo. La direttiva rimpatri non fa certo parte di questa categoria di norme, anzi, è una disposizione controversa, assai osteggiata dal PSE, dai Verdi e dall'ALDE in fase di dibattito al Parlamento europeo, ed è stata formulata come una sorta di pacchetto di compromesso che lascia amplissima discrezionalità agli Stati membri per scegliere come e cosa applicare di quanto dispone in materia di ritorno volontario degli immigrati illegali, durata e condizioni di detenzione temporanea, trattamento dei minori non accompagnati, divieto di reingresso. Ad esempio, fissa la permanenza degli immigrati nei CPT (centri di permanenza temporanea) per un massimo di sei mesi, ma lascia liberi gli Stati membri di prolungarlo di altri dodici.

Il Governo cosa ha fatto? Da una parte ha anticipato alcune disposizioni come quella sui CPT nel decreto Maroni, dall'altra ha drasticamente inserito la direttiva nell'allegato B e lo ha fatto tramite un emendamento sul quale io ed i colleghi non abbiamo avuto modo di discutere, con un gesto che ha esautorato di fatto il nostro Parlamento.

Ancora, vorrei far presente che da una parte si è tenuto il rigore e si sono accelerati i tempi, ma dall'altra si è optato per l'estrema discrezionalità nel selezionare quali sentenze della Corte di giustizia recepire (parleremo anche di Europa 7).

PRESIDENTE. Senatore Pedica, mi scusi ma deve concludere il suo intervento. Le ho già concesso tre minuti oltre il tempo a sua disposizione. Può allegare il testo, se vuole.

PEDICA *(IdV)*. Mi avvio alla conclusione, Presidente.

Colleghi, vorrei farvi presente che è stata disattesa la pronuncia della Corte di giustizia con la quale la giurisprudenza europea ha sancito l'illegalità della penalizzazione fatta a Europa 7 per privilegiare Rete 4 nella distribuzione delle frequenze televisive. Spero pertanto che, ora che andremo ad analizzare i nostri emendamenti e i nostri ordini del giorno, questi vengano interpretati nel giusto spirito costruttivo con il quale sono formulati, ossia per armonizzare virtuosamente le leggi italiane con quelle europee, anche laddove queste vadano ad inficiare gli interessi del Governo.

Vorrei concludere condividendo quanto ha detto la presidente Bonino; il discorso in 14ª Commissione riferito alla direttiva 2006/54/CE e alla sentenza della Corte di giustizia è stato fatto – credo sia contenta anche la senatrice Bonino – non solo da lei, ma anche dal sottoscritto in data

19 novembre 2008, nella 20ª seduta. Quindi partecipo con soddisfazione a quanto si è affrontato nel dibattito con una riflessione anche del mio Gruppo.

Ho ascoltato poi la senatrice Germontani, che dice che le pari opportunità sono questioni ben conosciute. Ella tuttavia ha omesso di dire che sono anche male applicate, mentre alla collega Bonfrisco, che ha detto che nel settore pubblico c'è parità, rispondo che si tratta di una parità formale, signor Presidente e colleghi: serve una parità sostanziale, una parità diversa da quella attuale, che preveda anche i lavori che non danno la parità, e mi riferisco alla famiglia e al quotidiano vivere.

Quindi, il nostro ordine del giorno su questo argomento, che sarà discusso nel pomeriggio, deve essere letto e valorizzato. Lo dico ai colleghi del centrodestra affinché esaminino attentamente l'ordine del giorno che abbiamo presentato, perché riguarda sicuramente il problema delle donne che vivono nel quotidiano e invito le colleghe a mettersi una mano sulla coscienza, non come partito ma come donne, affinché, qualora l'ordine del giorno venisse posto ai voti, si esprimano favorevolmente senza indugio alcuno. *(Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Biondelli).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Marinaro, la quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche la proposta di risoluzione n. 2. Ne ha facoltà.

MARINARO *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto le colleghe Boldi e Licastro Scardino per le relazioni che hanno illustrato. Nel corso del mio intervento mi soffermerò soltanto sulla relazione relativa all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Altri colleghi hanno avuto modo di intervenire sulla Legge comunitaria e di sottolineare le priorità di carattere politico relative a questo strumento che non deve creare situazioni di «sofferenza» rispetto al diritto comunitario. Probabilmente la sofferenza va verificata rispetto ad un modo di essere delle nostre istituzioni che probabilmente non corrisponde più alle esigenze e necessità del nostro stare e vivere in Europa.

A questo proposito voglio sottolineare l'eccellente lavoro fatto dalla ex ministro Bonino, che ha permesso al nostro Paese – non ad una parte politica – di recuperare credibilità nei confronti delle istituzioni europee con riferimento all'intera partita delle infrazioni e anche in materia di ottemperanza rispetto all'ordinamento europeo. Credo che sia un risultato importante per l'immagine del Paese e per le istituzioni italiane, che non va sprecato o comunque non va fatto oggetto delle contrapposizioni tra maggioranza e opposizione. Così come è avvenuto anche nell'ambito della Commissione per le politiche dell'Unione europea, credo che sul tema dell'Europa e soprattutto dell'ordinamento europeo vada posta la massima attenzione.

Vorrei ricordare a qualche collega della maggioranza – e non bisogna mai dimenticarlo – che l'Europa si fonda sulla volontà politica dei Governi nazionali e sulle codecisioni assunte dal Parlamento europeo in

cui siedono tutti i rappresentanti dei partiti nazionali, con un processo complesso che poi si cala, attraverso gli strumenti legislativi europei, nel diritto nazionale.

Se il procedimento è abbastanza macchinoso, lungo e complesso, a livello nazionale ciò è dovuto soltanto al nostro ordinamento nazionale e al modo in cui si concepisce il rapporto con l'Europa.

Prendo positivamente atto che le due relatrici hanno evidenziato nelle loro relazioni quelli che sono stati anche i nostri auspici e le nostre proposte, cioè creare innanzitutto due momenti importanti, essenziali nella vita del Parlamento, di discussione e confronto sulla politica e sulla legislazione europea, scindendo la Relazione annuale sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea dalla legge comunitaria. Sono due momenti importanti che tendono a responsabilizzare sempre di più le Assemblee nazionali e soprattutto a dare una giusta valenza ai progressi derivanti dal Trattato di Lisbona in cui si prevede di associare in misura sempre maggiore i Parlamenti nazionali nella costruzione della decisione europea.

Queste sono in sostanza le questioni e i propositi che mettiamo in rilievo nella proposta di risoluzione n. 2, con particolare riferimento anche a due questioni cruciali per il Parlamento. Intendo fare riferimento all'utilizzo dei fondi europei, rispetto ai quali si auspica un coinvolgimento maggiore in termini di controllo e verifica da parte del Parlamento, considerato che si è in presenza di strumenti finanziari di particolare importanza soprattutto in questo periodo di crisi politica.

In conclusione – anche perché si avrà occasione poi di ritornare sulle varie questioni in sede di discussione degli emendamenti – pongo un altro argomento di riflessione a lei, Presidente, ma anche al rappresentante del Governo.

Credo che nella fase di recepimento del diritto comunitario, come adesso, prevedere la copertura finanziaria non corrisponda più alle esigenze attuali. Mi sembra un uso abbastanza distorto della questione: nella fase del recepimento dobbiamo soltanto, così come stabilisce la nostra legislazione, dare indicazioni al Governo e, nella misura in cui non siano state già fatte a monte dal Governo le valutazioni circa la spesa rispetto alla direttiva o ad altro provvedimento europeo, diventa anche difficile, nella fase emendativa, trovare la copertura finanziaria. Mi permetto, quindi, di sottolineare che probabilmente va rivisto questo aspetto della questione per un recepimento più concreto, più celere e più rispondente alle necessità di coinvolgimento e di partecipazione del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Boldi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Possa. Ne ha facoltà.

POSSA *(PdL)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, vorrei fare innanzitutto una osservazione al riguardo dell'articolo 41 della legge comunitaria 2008 alla nostra considerazione, che conferisce al Governo delega per l'attuazione dell'importantissima direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mer-

cato interno. Mi chiedo se i criteri e princìpi direttivi indicati tutelino a sufficienza il cittadino italiano. Per essere più chiaro, mi riferirò al caso dei servizi di ingegneria, che conosco.

Coloro che nel nostro Paese fruiscono di questi servizi, quali la progettazione strutturale di un ponte o di un edificio, la direzione dei lavori o il collaudo di opere civili, servizi, per inciso, di elevata qualità intellettuale, servizi per cui la legge prescrive la firma di un ingegnere iscritto ad albo professionale con adeguate qualifiche (tra cui il superamento dell'esame di Stato), sono stati finora ben tutelati nel nostro Paese, sia sotto il profilo della qualità della prestazione professionale, sia sotto il profilo delle norme deontologiche a cui l'ingegnere deve conformare il suo comportamento. In particolare, mi sembra che il testo del principio e criterio direttivo *f)* dell'articolo 41, che consente allo Stato di imporre requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi in presenza di giustificati motivi, signor Ministro, non preveda tra questi l'esigenza della sicurezza delle strutture e dei manufatti, che pure costituisce un interesse primario della società.

Inoltre, non mi pare sufficientemente preciso il criterio direttivo *s).* Il principio di garantire una effettiva parità ai cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea è sacrosanto. Ma come ottenere questa parità? Il criterio direttivo *s)* al riguardo non precisa nulla. A mio avviso sarebbe invece stato opportuno richiamarsi all'interesse primario dei cittadini, fruitori dei servizi. In base a tale interesse primario la prescritta equiparazione in molti casi dovrebbe essere attuata non rendendo meno restrittiva la disciplina per i cittadini italiani prestatori di servizio, ma vincolando a più severi requisiti i cittadini di altri Paesi dell'Unione europea che intendono svolgere servizi in Italia.

Per quanto riguarda la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007, un testo di 395 pagine, presentato al Parlamento dal ministro per le politiche europee Emma Bonino il 31 gennaio 2008, mi limiterò a due osservazioni.

La prima osservazione riguarda le gravi carenze della Relazione. Prima di tutto, in essa risulta assai difficile orientarsi, data l'assenza di adeguati inquadramenti storici, che forniscano sui vari argomenti almeno alcuni cenni su quanto fatto o impostato negli anni precedenti. Altro cospicuo suo difetto è di essere praticamente priva di considerazioni critiche. I fatti, le azioni, le iniziative, eccetera, vengono presentate senza che su di esse vengano espresse valutazioni e giudizi. Ciò è veramente singolare in una sede di valutazione politica come quella della Relazione.

Il sentimento prevalente nella Relazione è quello di un apprezzamento tacito e generale di tutte le azioni intraprese dalla Commissione e dall'Unione europea, un sentimento sostanzialmente enfatico. Domande del tipo: «Conviene all'Italia?», oppure: «L'Italia risulta svantaggiata?», non vengono mai poste su nessuna iniziativa.

La Relazione presenta inoltre vistose mancanze. Ad esempio, nel settore della ricerca e dell'innovazione, la Relazione non informa sull'avanzamento del VII Programma quadro di ricerca (e in particolare sulla par-

tecipazione italiana a tale programma), non dice nulla sul programma di ricerca nel settore della fusione nucleare, non menziona le azioni fatte in campo spaziale.

Sorprende la mancanza di raccordo tra questa Relazione e le precedenti. Ad esempio, la Relazione non menziona in nessun modo né il programma di cooperazione culturale pluriennale denominato «Cultura 2007» (citato come importante nella Relazione per l'anno 2004), né il Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, denominato PICO, per cui addirittura, nella Relazione per l'anno 2005, si diceva che i Governi sono tenuti a fornire rapporti annuali sullo stato di attuazione.

La ragione di questi disequilibri della Relazione, di queste omissioni, della mancanza di valutazioni critiche, eccetera è dovuta alla sua frettolosa modalità di redazione, risultante dalla giustapposizione *tout court* delle relazioni dei Ministeri, a loro volta assemblate semplicemente come collazione degli *output* dei direttori generali, i quali certamente non si dilungano su quello che la loro direzione non ha fatto (e avrebbe dovuto fare) e non si preoccupano affatto di inquadrare le loro azioni dal punto di vista storico; men che meno si azzardano ad esprimere valutazioni critiche. Speriamo che la Relazione dell'anno prossimo non presenti più tali anomalie.

Una seconda osservazione riguarda la politica dell'energia. Per questa politica l'anno 2007 è certamente stato di estrema rilevanza. Il Consiglio europeo di primavera, l'8-9 marzo 2007, ha infatti approvato all'unanimità il noto pacchetto «energia-ambiente 20-20-20», proposto dalla Commissione europea. Al contrario di quanto si legge nella Relazione, a pagina 277, il suddetto pacchetto «20-20-20» non deriva affatto dal Libro verde «Una strategia europea per una energia sostenibile competitiva e sicura», presentato nel marzo 2006. Questo Libro verde, infatti, non prevedeva nessun obiettivo vincolante, si ispirava alla consueta filosofia europea di un equilibrato gradualismo e postulava interventi per far fronte ai cambiamenti climatici solo in termini generici. Nel gennaio 2007 compare invece un documento della Commissione che contiene una proposta che non è esagerato definire rivoluzionaria, con la configurazione dei noti, estremamente ambiziosi, obiettivi vincolanti, da conseguire entro il 2020. A proposito di questa radicalizzazione della politica energetica europea, dispiace che tra il momento del suo annuncio, come proposta della Commissione europea, effettuato nel gennaio 2007, e la sua deliberazione nel Consiglio europeo di primavera, siano intercorsi a stento quaranta giorni. Non c'è stato quindi tempo per i Parlamenti nazionali di esprimere al riguardo una qualche opinione. Una tale modalità di formulazione di obiettivi vincolanti per l'Unione europea è lesiva di fondamentali diritti dei cittadini e dei Parlamenti nazionali; per decisioni così rilevanti non è ammissibile la politica del blitz.

Questa radicale e costosa innovazione della politica energetica comunitaria è stata presentata come urgentemente necessaria per rallentare il riscaldamento globale in atto, attribuito in gran parte all'anidride carbonica prodotta nei processi di combustione dei combustibili fossili. Ma tale at-

tribuzione non è condivisa da una parte consistente di climatologi, che ritengono importanti anche altre cause, tra cui cause naturali, come le variazioni dell'attività del sole e l'influenza di attività umane, quali l'agricoltura, l'estesa urbanizzazione, la deforestazione e l'inquinamento dell'atmosfera con fumi ed incendi.

L'anidride carbonica non è un gas inquinante dell'atmosfera: è per suo merito che esiste la vita sulla terra. L'effetto serra prodotto dall'anidride carbonica è pari solo ad un terzo di quello, nettamente prevalente, del vapore acqueo e delle nuvole, ed è già abbastanza in saturazione, come effetto serra, alle concentrazioni attuali.

Tra i tre obiettivi vincolanti, quello nettamente più gravoso riguarda il conseguimento entro il 2020 di una quota di consumi energetici finali da fonti rinnovabili non inferiore al 20 cento dei consumi energetici finali complessivi. Per l'Italia, come sappiamo, tale obiettivo è stato poi ridotto al 17 per cento nel *burden sharing agreement* dello scorso dicembre. Si tratta sempre, tuttavia, di un obiettivo pressoché irraggiungibile.

La poderosa incentivazione pubblica di alcuni comparti industriali interessati alla produzione delle energie da fonti rinnovabili determinerà lo sviluppo in Italia di un settore industriale di una certa importanza, la cui vita non dipende da una reale richiesta di mercato, ma dalla sua incentivazione. La decisione dell'Unione europea sta cosi determinando lo sviluppo di un settore industriale assistito, che ovviamente peserà in futuro sui decisori pubblici per continuare a godere di condizioni di favore.

Questa forte incentivazione delle energie rinnovabili, il cui onere è valutato per l'Italia in svariati miliardi di euro all'anno per il periodo 2013-2020, sarà a carico della bolletta elettrica. Il prezzo del chilowattora è quindi destinato ad aumentare in futuro, e non poco. Tale aumento sarà diverso per ogni Paese dell'Unione europea, a seconda della particolare incentivazione a carico della bolletta elettrica che verrà decisa in quel Paese. La disposizione in questione determinerà, quindi, una rilevante distorsione delle economie dei vari Paesi e della relativa competitività.

L'aumento del prezzo del chilowattora sarà particolarmente elevato nel nostro Paese per le intrinseche maggiori difficoltà a ricorrere alle energie rinnovabili che esso ha rispetto agli altri Paesi europei. Si determinerà così in Italia una minore competitività del sistema produttivo e quindi la perdita di posti di lavoro.

La decisione del pacchetto clima-energia assunta dal Consiglio europeo di primavera, nel marzo 2007, causerà quindi per il nostro Paese varie conseguenze negative, quali un considerevole aumento del prezzo del chilowattora, la creazione di un settore industriale assistito, una rilevante perdita di competitività, anche nei riguardi degli altri Paesi europei, la perdita dì posti di lavoro. Il tutto senza che vi sia sufficiente motivazione per assoggettarci a simili privazioni. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Rinvio il seguito della discussione congiunta del disegno di legge e del documento in titolo ad altra seduta.

Sulle persecuzioni religiose in Africa

LEONI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI *(LNP)*. Signor Presidente, anche oggi i giornali riferiscono di tre sacerdoti uccisi in dieci giorni in Africa. Credo che il nostro Governo dovrebbe fare qualcosa in relazione a questa sorta di caccia ai sacerdoti cristiani in giro per il mondo. Ho già formulato questo appello alcune settimane fa, ma è bene che lo rafforzi perché diventa sempre più scandaloso che i nostri sacerdoti cattolici in giro per il mondo diventino un bersaglio mobile per molte persone.

PRESIDENTE. La Presidenza farà presente la sua richiesta, senatore Leoni. A tale riguardo, ovviamente, si può sempre presentare un'interrogazione. Sarà cura del ministro Ronchi, che è stato così attento al suo intervento, trasmettere la sua richiesta al Presidente del Consiglio.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,41)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (1078)

DOCUMENTO

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007 (*Doc.* LXXXVII, n. 1)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00012) n. 1 (10 marzo 2009)

BOLDI, LICASTRO SCARDINO

Il Senato della Repubblica,

esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc.* LXXXVII, n. 1), la approva.

(6-00013) n. 2 (10 marzo 2009)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI.

Il Senato,

premesso che:

la Relazione annuale, come prevista dalla legge n. 11 del 2005, è un istituto volto a fornire un quadro esaustivo delle attività svolte dal Governo e dalle amministrazioni periferiche nell'ambito delle politiche dell'Unione europea per l'anno di riferimento, nonché ad indicare le linee di azione relative all'anno successivo;

per sua natura, la Relazione annuale rileva i contributi delle varie amministrazioni e li collega in modo coerente e coordinato nel quadro globale dell'azione del Governo in seno all'Unione europea, illustrando le linee guida specifiche dei singoli dicasteri:

considerato che:

con riferimento alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008, deve ritenersi apprezzabile l'impianto innovativo della stessa, la cui strutturazione permette un puntuale raffronto tra le azioni programmatiche del Governo e i risultati raggiunti, offrendo in tal senso un'occasione di riflessione, non solo sul bilancio della politica europea per l'Italia, ma anche sull'agenda della politica italiana in sede comunitaria per il 2008;

nel merito, si valutano positivamente i risultati raggiunti sui due difficili fronti del recepimento delle direttive comunitarie e dell'adeguamento alle prescrizioni enunciate nell'ambito delle procedure di infrazione. Essi infatti hanno consentito al nostro Paese di realizzare la migliore *performance* degli ultimi dieci anni e di riportare gli indicatori di ottemperanza all'ordinamento comunitario in linea con la media;

per altro verso, si giudicano censurabili il ritardo e la compressione subìti dal dibattito sulla Relazione rispetto al calendario, tali da rischiare di inficiare gli stessi elementi di innovazione e valutazione pure presenti nel documento,

impegna il Governo:

a consolidare i positivi risultati conseguiti a partire dalla XV legislatura in termini di riduzione sia del numero di procedure di infrazione, sia del *deficit* di trasposizione delle direttive comunitarie;

in particolare, a proseguire l'attività di messa a punto di nuove soluzioni sistematiche per il rapido adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, valutando anche l'adozione di strumenti innovativi assimilabili all'«ordine di esecuzione» per le direttive cosiddette «*self executing*»;

a rivedere la disciplina di presentazione e discussione in Parlamento del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, al fine di superare il vincolo di esame congiunto dei due testi, con ciò consentendo, per un verso, di dedicare una più ampia e approfondita sessione parlamentare di valutazione della Relazione e, per altro verso, di alleggerire l'*iter* di approvazione del disegno di legge comunitaria da parte delle Camere;

ad adottare iniziative volte ad assicurare un più ampio coordinamento degli strumenti di controllo sull'utilizzazione delle risorse di provenienza comunitaria, armonizzando le azioni di indirizzo e di controllo già poste in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'AGEA, con gli strumenti che il Governo riterrà di individuare;

in definitiva, a rafforzare le prerogative di informazione e vigilanza del Parlamento circa l'utilizzazione delle risorse comunitarie e gli esiti dei

controlli effettuati sui sistemi regionali locali e settoriali, in tal modo coinvolgendo le Camere nella valutazione dell'efficacia e della legalità delle procedure di spesa dei fondi comunitari.

Allegato B

Intervento della senatrice Spadoni Urbani nella discussione generale congiunta del disegno di legge n. 1078 e del Documento LXXXVII, n. 1

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, l'attuazione del principio contenuto nell'articolo 10 della Carta costituzionale è diventato oggi uno dei principali motori per lo sviluppo e l'armonizzazione della legislazione alle mutate condizioni sociali ed economiche.

Il risultato di tale lavoro costituisce un beneficio per i cittadini – come è stato riconosciuto anche nei lavori preparatori in Commissione – non solo se si considera il costo economico del mancato adeguamento, ma anche e soprattutto per la qualificazione che l'ordinamento giuridico nazionale riceve da quello comunitario.

La raccomandazione che mi sento di fare in premessa all'atto in oggetto è se non si ritenga opportuno addivenire ad una sostanziale modificazione dell'attuale assetto ordinamentale che regge il recepimento delle norme comunitarie nel diritto italiano. Ritengo, infatti, necessario un intervento ed un ruolo diverso da parte dei Parlamenti nazionali nella fase di formazione della legislazione comunitaria, perché, quando si va a recepire la normativa comunitaria, i margini propositivi sono ormai modesti.

È nella fase cosiddetta ascendente della normativa dell'Unione che bisognerebbe svolgere un ruolo quanto meno interlocutorio con le istituzioni comunitarie; penso sia auspicabile un nuovo ruolo dei Parlamenti nazionali, e non solo di comitati governativi ristretti, come già previsto dal Trattato di Lisbona ancora in fase di ratifica in vari Paesi.

Concordo, inoltre, con chi ritiene utile che il Governo – in via permanente e prescindendo dalla maggioranza politica dei momento – possa realizzare un effettivo ed aggiornato monitoraggio nelle varie fasi di concretizzazione di ciascuna direttiva che l'Italia deve introdurre nella propria legislazione.

L'articolazione e gli effetti anche sulle legislazioni regionali, oltre che sull'ordinamento propriamente statale, sono innumerevoli e diventa sempre più complesso adeguare a posteriori realtà normative già stratificate.

Si veda, nel contesto dell'atto in parola, quanto accade per il recepimento della nuova direttiva sulla qualità dell'aria e dell'ambiente. Tale recepimento imporrà un articolato intervento di revisione di numerose disposizioni legislative e regolamentari che, nel corso degli ultimi anni, sono state introdotte nell'ordinamento interno.

Entrando nel merito politico delle scelte contenute nella legge, mi soffermo solo su due degli innumerevoli punti in essa affrontati.

A proposito della normativa ambientale, vorrei osservare che essa appare il nuovo orientamento prioritario dell'Unione europea. Esso comprende anche le questioni energetiche, a testimoniare come la strategia di Lisbona e lo sviluppo sostenibile siano due ambiti complementari in grado di rafforzarsi vicendevolmente.

In tema di politica energetica e ambientale, il contributo italiano al processo normativo comunitario ha fatto registrare uno sforzo significativo attorno ai tre nuclei concettuali: la lotta ai cambiamenti climatici, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e la necessità di promuovere la crescita economica e l'occupazione.

Il decreto legislativo che il Governo sarà chiamato ad emanare dovrà prevedere strumenti per il coordinamento delle competenze fra Stato e Regioni nella gestione della qualità dell'aria e per la risoluzione di casi di inadempimento.

La frammentazione delle competenze nel nostro Paese genera difficoltà maggiori che altrove anche per conseguire l'obiettivo previsto della riduzione del 20 per cento nella concentrazione delle particene sottili nelle aree urbane entro il 2020 rispetto ai valori del 2010. Credo che le direttive dell'Unione debbano essere una occasione per ridisegnare e riflettere sulla nostra organizzazione interna in tema di tutela ambientale.

Una seconda tematica che mi sta a cuore in questa legge è quella della parità tra uomini e donne in tema di lavoro.

Sappiamo, ce lo dicono le statistiche, che il rischio di povertà è maggiore per le donne rispetto agli uomini in quanto esse rischiano interruzioni di carriera, con la conseguenza di avere stipendi più bassi e di accumulare meno diritti. Per esempio: i sistemi di protezione sociale non sempre consentono alle donne di accumulare adeguati diritti pensionistici.

L'articolo 8 del testo di Governo reca un nuovo termine – il 15 agosto del 2009 – per la delega del Governo riguardante l'attuazione della direttiva 2006/54. In essa si afferma il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego con particolare riguardo alla retribuzione. In Europa si rileva uno scarto retributivo del 15 per cento in media tra uomini e donne a parità di lavoro.

Nel diritto comunitario la tutela antidiscriminatoria ha da sempre costituito un architrave del sistema di principi alla base della politica sociale europea. Già il Trattato di Amsterdam del 1998 ha segnato un salto di qualità nella tutela del lavoro femminile erigendo il principio antidiscriminatorio a principio fondamentale dell'ordinamento giuridico comunitario.

La promozione della parità tra uomini e donne ormai non costituisce soltanto uno degli obiettivi espressi della Comunità ma, in termini ancor più qualificanti, un canone informatore dell'azione comunitaria nel suo complesso: si creano così le premesse a livello comunitario per quella politica che si basa sull'integrazione orizzontale delle pari opportunità.

La direttiva europea da recepire si innesta in questo contesto. Essa concerne la parità di trattamento in materia di remunerazione, di regimi

professionali di sicurezza sociale, di accesso al lavoro e alla formazione professionale e di condizioni di lavoro in genere.

Vorrei qui ricordare, in relazione alle politiche del lavoro, che purtroppo si attendono ancora gli effetti della direttiva 2002/73, nella quale era contenuta l'inedita affermazione del divieto di molestie e di molestie sessuali sui luoghi di lavoro che venne a colmare una lacuna dell'ordinamento sia comunitario che interno. Mi auguro che un sostegno alle donne giunga ora dal recepimento di quella parte della direttiva relativa alla parità di trattamento in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro.

So bene che i criteri di selezione per l'accesso ad un impiego, le condizioni di lavoro, di licenziamento e la retribuzione penalizzano spesso le donne. E se parlo di donne non penso solo alle difficoltà di chi ha un lavoro subordinato: le donne costituiscono in media il 30 per cento degli imprenditori nell'Unione europea. Esse però si trovano spesso a far fronte a maggiori difficoltà nell'accesso ai finanziamenti e alla formazione.

È contro questa realtà che occorre compiere insieme un salto di qualità per rendere più veloce e immediatamente efficace la legislazione comunitaria in Italia. Per questo ritengo che il Governo dovrà impegnarsi seriamente, perché lo stupro di una donna può avvenire con mille sottigliezze giuridiche oltre che con la forza bruta.

L'occasione della legge che andiamo ad approvare, con la delega che contiene, non deve passare inosservata. Almeno tra le donne.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amato, Boscetto, Caliendo, Carrara, Caselli, Ciampi, Davico, De Gregorio, Dell'Utri, Di Girolamo Nicola Paolo, Fluttero, Franco Paolo, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Mugnai, Musso, Palma, Papania, Pera e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giaretta e Santini, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; Gamba, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Nessa e Russo, per attività dell'Unione dell'Europa occidentale; Amoruso, per attività dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Zanetta Valter

Disposizioni per promuovere la formazione, l'occupazione, la permanenza al lavoro ed il reinserimento professionale dei lavoratori ultraquarantenni (1441)

(presentato in data 11/3/2009).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 marzo 2009, ha inviato un documento contenente le Note preliminari agli stati di previsione del bilancio dello Stato per l'anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 152).

Mozioni

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BRUNO, BUBBICO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CERUTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, D'AMBROSIO, DE CASTRO, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DI GIROLAMO Leopoldo, DONAGGIO, D'UBALDO, FILIPPI Marco, FIORONI, FISTAROL, FOLLINI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA, GASBARRI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, GUSTAVINO, ICHINO, INCOSTANTE, LEDDI, LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINI, MARINO Ignazio, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MILANA, MOLINARI, MONGIELLO, MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PROCACCI, RANDAZZO, RANUCCI, ROILO, ROSSI Nicola, ROSSI Paolo, RUSCONI, RUTELLI, SANGALLI, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VERONESI, VIMERCATI, VITA, VITALI, ZAVOLI. – Il Senato,

premesso che:

i Comuni e le Province versano in una situazione di grave crisi economico-finanziaria, dovuta a scelte quali l'inadeguata copertura del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa, il blocco dell'autonomia impositiva degli enti territoriali, il taglio dei trasferimenti erariali e dei fondi destinati alle politiche sociali e le regole fortemente restrittive del patto di stabilità interno;

dopo il significativo apporto reso dall'intero comparto al riequilibrio della finanza pubblica (secondo i dati Istat tra il 2004 e il 2007 i Comuni sono passati da un *deficit* di 3.689 milioni di euro ad un avanzo di 325 milioni, mentre le Province hanno migliorato il loro *deficit* da 1.968 a 1.270 milioni), il decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, all'articolo 77 ha imposto agli enti lo-

cali un contributo alla manovra finanziaria di 1.650 milioni nel 2009 (di cui 1.340 a carico dei Comuni e 310 delle Province), 2.900 milioni nel 2010 e 5.140 milioni nel 2011;

si tratta di un obiettivo che, se non sarà riconsiderato, determinerà per molti enti l'oggettiva impossibilità di rispettare il Patto di stabilità interno, un'ulteriore contrazione della spesa per investimenti e l'assenza di sostegno all'economia a fronte della crescente stagnazione produttiva;

con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2008 (articolo 1, comma 5 dalla legge n. 244 del 2007) e, successivamente, con l'approvazione del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, l'abitazione principale è stata esentata dal pagamento dell'ICI, con l'eccezione di una piccola minoranza di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli);

il Governo, nel DPEF 2009-2013, ha assicurato l'integrale copertura finanziaria del minor gettito ICI ai Comuni a partire dall'anno 2008; tale impegno è stato ribadito dal Governo al Senato con l'accoglimento dell'ordine del giorno G2.345 presentato dal gruppo Partito democratico nella seduta dell'11 dicembre 2009 durante l'esame della legge finanziaria per il 2009;

in realtà, i trasferimenti compensativi per minori entrate ICI sull'abitazione principale previsti per l'anno 2009 nel bilancio dello Stato ammontano a 2.604 milioni di euro e, a legislazione vigente, coprono una percentuale pari a circa l'86 per cento del complessivo gettito attestato dai Comuni nel corso del 2008. Appare tuttavia verosimile ritenere che l'importo che verrà certificato dai Comuni entro il prossimo 30 aprile, in esecuzione del comma 32 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, supererà addirittura quanto certificato nel 2008, perché, tenendo conto delle stime del gettito ICI sull'abitazione principale di fonte ISTAT (3.831 milioni di euro), ANCI (3.200 milioni di euro) e del Servizio del bilancio del Senato (3.738 milioni di euro), la copertura finanziaria per la compensazione del minor gettito ICI ai Comuni è da ritenersi ampiamente insufficiente, specie a fronte dell'emergere di fenomeni di cambiamenti di residenza o di separazioni fra coniugi fittizie, che provocano un restringimento della base imponibile e una riduzione del gettito;

il combinato disposto della legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 31) e del decreto-legge n. 112 del 2008 (articolo 61, comma 11) impone un taglio dei trasferimenti per gli enti locali pari a 563 milioni di euro: 313 milioni (di cui 251 milioni a carico dei Comuni e 62 a carico delle Province) in relazione alla riduzione dei costi della politica (a fronte di risparmi effettivi conseguiti assai inferiori alle stime del Governo) e 250 milioni sotto forma di riduzione del fondo ordinario destinato ai Comuni (200 milioni) e alle Province (50 milioni);

per quanto riguarda le Province, il fronte del calo delle entrate, principalmente collegate a tributi relativi al mercato dei veicoli, sta determinando evidenti difficoltà a gestire i bilanci per l'anno 2009, inasprendo ulteriormente i già pesanti vincoli. Dalle rilevazioni effettuate dalle Pro-

vince, infatti emerge che per quanto concerne l'imposta provinciale di trascrizione, gli incassi 2008 fanno registrare un calo dell'8 per cento rispetto all'anno precedente, mentre il dato di gennaio 2009 è addirittura inferiore del 25 per cento rispetto allo stesso mese del 2008; ancor meno confortante è il dato relativo al gettito dell'imposta RC Auto, che per il 2008 ha è stato registrato un calo del 5 per cento e la differenza tra gennaio 2009 e gennaio 2008 è addirittura del 14 per cento;

il comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per il 2009), dispone che le risorse originate da una serie di operazioni di carattere straordinario (cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e vendita del patrimonio immobiliare) non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;

con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 sul patto di stabilità interno per il 2009-2011, la Ragioneria generale dello Stato ha interpretato il dettato letterale del comma 8 in senso fortemente restrittivo, stabilendo che l'esclusione delle suddette risorse deve essere riferita non solo al saldo finanziario preso a base di riferimento, ossia l'anno 2007, ma anche al saldo di gestione degli anni del patto 2009-2011 con il rischio di una vera e propria paralisi degli investimenti degli enti locali (che rappresentano una quota maggioritaria del totale degli investimenti pubblici);

la citata circolare ha evidentemente snaturato la portata della norma, poiché l'esclusione dei proventi di cui al citato comma 8 non solo dalla base di riferimento 2007, ma anche dai saldi utili ai fini del patto di stabilità interno 2009-2011, limita fortemente l'opportunità degli enti locali di destinare ad investimenti le risorse conseguite con dismissioni di azioni, quote di società, vendite di immobili e dividendi e rende difficile la programmazione delle spese in conto capitale, spese da sottoporre a revisione ogni anno del triennio 2009-2011 per la verifica del rispetto del patto;

questo significa cancellare dai bilanci dei Comuni almeno 1.700 milioni di euro di operazioni virtuose, bloccando ulteriormente pagamenti di investimenti già realizzati e l'utilizzo degli avanzi di amministrazione proprio per quei Comuni che più hanno contribuito al patto negli anni scorsi;

al contrario, le analisi evidenziano che le opere medio-piccole producono un effetto moltiplicatore sul sistema economico e sull'occupazione molto più elevato delle grandi infrastrutture e distribuito in modo diffuso sul territorio, da cui le piccole e medie imprese potrebbero avere grande beneficio. Il Governo, invece, ha destinato le risorse (spesso sottratte alle destinazioni originarie, come nel caso dei fondi Fas) per realizzare grandi infrastrutture, che produrranno effetti solo nel lungo periodo: se-

condo la Confindustria, dei 16,6 miliardi di euro stanziati sono effettivamente spendibili, nel 2009, solo 650 milioni e, nel 2010, 3,6 miliardi;

gli enti locali nel 2007 hanno realizzato il 50,9 per cento degli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche (i Comuni il 43 per cento e le Province il 7,9 per cento). Molti enti locali hanno a disposizione risorse economiche libere ed utilizzabili per finanziare opere già progettate, cantierabili immediatamente o già cantierate, ma ferme a causa dei vincoli posti dal patto di stabilità che bloccano gli investimenti locali (pari a circa l'80 per cento del totale della spesa pubblica per investimenti) riducendo gli esigui spazi di bilancio lasciati aperti per attivare nuovi impegni di spesa con le risorse disponibili. Inoltre, impediscono il pagamento dei lavori già eseguiti ovvero il proseguimento delle opere appaltate e in corso di realizzazione (si registra un'impennata nei ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e si stima che molti adempimenti verranno rinviati trasformandosi in situazioni debitorie per i Comuni ma soprattutto di paralisi dell'attività aziendale a causa dell'assenza di liquidità);

in tutti gli altri Paesi dell'Europa e dell'Occidente le misure di politica economica per contrastare la crisi comprendono l'attivazione di programmi infrastrutturali diffusi a valenza locale, a partire dalla manutenzione dei beni pubblici, dall'edilizia popolare, dalle opere di dimensione piccola e media;

andrebbe assegnata una corsia preferenziale all'utilizzo di quelle risorse, peraltro disponibili, che possono essere impegnate nella manutenzione dei beni pubblici, quali ad esempio scuole, reti idriche, strade, ovvero nella realizzazione di progetti già cantierati – ad esempio edilizia residenziale pubblica – e in grado di essere ultimati velocemente, entro il 2010: è stato stimato che un allentamento del patto di stabilità per i Comuni consentirebbe di mettere in moto opere medio-piccole pari a circa 4,5 miliardi di investimento finanziario complessivo, con sicuri effetti sul piano occupazionale in settori, quali quello dell'edilizia e il suo indotto che, secondo stime ANCE, ha già perso in questo inizio 2009 circa 130.000 posti di lavoro;

sarebbe necessario consentire alle amministrazioni locali un'immediata spendibilità di ulteriori risorse che gli stessi enti avrebbero la possibilità di attivare sbloccando una parte dei residui passivi relativi alla spesa in conto capitale ovvero procedendo alla definizione di nuovi apporti finanziari tramite dismissioni o alienazioni patrimoniali per mettere in campo con immediatezza programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria: scuole, verde pubblico, beni artistici e culturali, periferie, edilizia pubblica;

inoltre, sul versante delle politiche di *welfare* sono proprio gli enti locali il primo fronte di lotta alla povertà e di argine alla preoccupante crescita del disagio economico, sociale ed occupazionale,

impegna il Governo:

a definire gli interventi da adottare per ovviare alla grave situazione in cui versano i Comuni e le Province;

a garantire entro tempi certi l'integrale copertura del minor gettito derivante dall'abolizione dell'ICI sulle abitazioni principali;

ad applicare correttamente il comma 8 dell'articolo 77-*bis* del suddetto decreto-legge n. 112 del 2008 nel senso che le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società e dalla vendita del patrimonio immobiliare siano escluse solamente dalla base di calcolo per il 2007;

ad adottare iniziative per consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per la spesa in conto capitale, in particolare per lavori di medio importo realizzabili entro il 2009;

ad adottare iniziative per escludere dai saldi utili del Patto di stabilità interno i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali;

ad incentivare l'utilizzo del patrimonio immobiliare per sostenere la spesa in conto capitale ed abbattere il debito, in particolare eliminando i vincoli che impediscono l'utilizzo dei proventi della vendita del patrimonio per finanziare la spesa per investimenti.

(1-00098 *p. a.*)

Interrogazioni

CECCANTI, GIARETTA, CASSON. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa*. – Premesso che:

il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, all'articolo 6 consente ai Sindaci, previa intesa con il Prefetto, di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale, predisponendo l'iscrizione in un apposito elenco e individuando criteri di priorità, rinviando la concreta disciplina a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione;

che il Questore e il Prefetto di Treviso, nonché i comandanti territoriali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, come riportato dai principali organi di stampa, hanno partecipato a una scuola per aspiranti volontari della sicurezza che risulta essere espressione di una determinata area politica,

si chiede di sapere:

se con riferimento al citato decreto-legge e al successivo emanando decreto del Ministro dell'interno i Ministri in indirizzo intendano intervenire per evitare la partecipazione di personale riconducibile ai loro Ministeri ad iniziative promosse, organizzate o comunque riferibili a partiti politici, che avrebbero, ad avviso degli interroganti, l'effetto di legittimare «ronde di partito» del tutto improprie, indebolendo il ruolo dello Stato

quale detentore del monopolio dell'uso legittimo della forza, nonché assumendo il significato di anomalo e illegittimo riconoscimento preventivo di alcune associazioni a detrimento di altre, solo per vicinanza politica alla maggioranza *pro tempore*;

se ritengano opportuno assumere iniziative per richiamare i citati responsabili istituzionali che hanno partecipato al citato convegno a comportamenti più consoni ai loro doveri istituzionali.

(3-00609)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ARMATO, DE LUCA, INCOSTANTE. – *Ai Ministri della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. – Premesso che:

da oltre 15 anni il servizio di informatizzazione degli uffici giudiziari presenti sull'intero territorio nazionale è affidato a società esterne che, a fronte dell'atavica carenza di personale alle dirette dipendenze del Ministero della giustizia, garantiscono un servizio di assistenza denominato fino al 2008 Assistenza tecnica unificata (ATU) e, successivamente, sdoppiato in due tronconi denominati rispettivamente Sistema pubblico di connettività (SPC) ed Assistenza applicativa;

i lavoratori di tali società appaltatrici vengono impiegati nella gestione di dati sensibili e dei *server*, nell'amministrazione delle reti, nella gestione e manutenzione del parco *hardware* e *software*, nel supporto totale degli utenti, nella formazione ed altro, con ciò rappresentando l'unico punto di riferimento per ogni problema di natura informatica di Tribunali e Procure, in rapporto diretto con magistrati, cancellieri ed operatori;

è ben nota, in quanto più volte segnalata dagli stessi lavoratori e da varie sigle sindacali, la condizione di precarietà in cui versano da anni i suddetti lavoratori, aggravata non solo dai tagli che il Ministero della giustizia ha operato sui capitoli di spesa destinati all'informatica ma anche dal crescente ricorso in tale settore a contratti atipici, licenziamenti improvvisi e blocco delle retribuzioni;

tale situazione risulta ancora più inaccettabile se si considera che tali lavoratori, prestando nella maggior parte dei casi la loro attività da oltre 15 anni nella medesima sede giudiziaria, sono di fatto equiparabili ai pubblici dipendenti;

di recente ha suscitato clamore la notizia apparsa sulla stampa, in particolare quella napoletana, relativa al mancato rinnovo del contratto da parte della Td-Group, società del gruppo Ois.Com, subappaltatori di Telecom Italia del servizio SPC, di uno dei tecnici informatici del personale esterno in servizio presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Napoli, il signor Giuseppe Di Spirito;

la vicenda ha assunto particolare rilevo anche in seguito ad una protesta formale con cui circa 70 magistrati del suddetto Tribunale hanno manifestato, alle autorità preposte ai sistemi informatici competenti, il loro disappunto in merito al mancato rinnovo del contratto al suddetto tecnico

informatico, considerato che lo stesso aveva assunto grazie alla sua professionalità e alla sua affidabilità un ruolo particolarmente delicato all'interno degli uffici giudiziari dove lavorava da anni;

considerato che:

stando a quanto dichiarato dal suddetto lavoratore, il licenziamento da parte della Td-Group sarebbe avvenuto senza alcun preavviso e alcuna motivazione;

a tutt'oggi, la suddetta società non ha ritenuto di dover fornire alcun chiarimento in merito alla decisione assunta nei confronti del lavoratore, né allo stesso né, tanto meno al Tribunale di Napoli;

tale atteggiamento contribuisce ad accrescere gli interrogativi e i disagi tra i magistrati e il personale del Tribunale di Napoli, preoccupati che dall'avvicendamento del signor Di Spirito possa derivare non solo un ulteriore rallentamento o persino la paralisi del sistema gestionale informatico, ma anche e soprattutto che ciò possa compromettere la sicurezza del trattamento dei dati sensibili dello stesso tribunale;

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, in considerazione delle delicate mansioni svolte per anni dal signor Giuseppe Di Spirito presso gli uffici giudiziari del tribunale Napoli , non ritengano opportuno assumere presso la Td-Group tutte le necessarie informazioni al fine di ottenere ogni chiarimento in merito al mancato rinnovo del contratto nei confronti del suddetto lavoratore e verificare se vi sia stata da parte dell'azienda la piena osservanza dei diritti del lavoratore;

se non ritengano necessario, anche nell'interesse della pubblica amministrazione, garantire stabilità occupazionale ai lavoratori attualmente impiegati nelle società appaltatrici di servizi di assistenza informativa presso gli uffici giudiziari presenti su tutto il territorio nazionale prevedendo, a tale fine, la possibilità di un percorso di integrazione dei suddetti lavoratori all'interno dell'amministrazione giudiziaria allo scopo di coniugare l'efficienza ed il risparmio del patrimonio pubblico con la professionalità, l'esperienza e l'affidabilità dei lavoratori attualmente impiegati in tale servizio;

se, a tale scopo, non ritengano opportuno avviare l'apertura di un Tavolo con le rappresentanze sindacali per valutare procedure concorsuali agevolate finalizzate all'assunzione diretta degli attuali tecnici sistemisti impegnati nei vari appalti esternalizzati al fine di garantire in seno agli uffici giudiziari italiani la presenza di personale già formato, affidabile e perfettamente integrato con la struttura preesistente.

(3-00608)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LI GOTTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e degli affari esteri*. – Premesso che:

la promozione delle energie rinnovabili costituisce uno degli obiettivi principali della politica dell'Unione europea nel settore energetico, in

quanto dallo sviluppo del settore delle energie alternative può derivare non solo un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto, ma anche una riduzione della dipendenza dell'Unione europea (UE) dalle importazioni di combustibili fossili;

il principale riferimento normativo comunitario nell'ambito delle fonti rinnovabili è costituito dalla direttiva 2001/77/CE, recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con il quale, come noto, è stata innalzata la quota minima obbligatoria di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili da immettere nella rete nazionale e sono state definite nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti medesime;

per energie da fonti rinnovabili si intendono l'energia eolica, quella solare (termodinamica e fotovoltaica), idraulica, mareomotrice, geotermica e da biomassa;

il solare termodinamico o solare a concentrazione è una tecnologia finalizzata allo sfruttamento dell'energia solare per generare energia elettrica dal calore del sole;

il «progetto Pitagora» è un progetto che prevede la costruzione di una centrale solare a ciclo termodinamico nella città di Crotone, capace di erogare almeno 50 MW di energia;

tale progetto fu presentato dal premio Nobel Carlo Rubbia durante il II Governo Berlusconi, ma solo con l'avvicendamento del successivo Governo Prodi detto progetto cominciò ad essere realmente promosso a livello nazionale e regionale;

il 6 dicembre 2007 è stato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un gruppo di esperti con il compito di dare impulso all'attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili;

detto gruppo, in particolare, aveva il compito di incentivare la diffusione della tecnologia del solare termodinamico a concentrazione e potenziare la presenza strategica nel Paese di tale risorsa. I compiti di tale gruppo erano, nello specifico, quelli di: 1) formulare proposte per lo sviluppo di sistemi innovativi per l'installazione e la diffusione di impianti solari termodinamici a concentrazione; 2) predisporre un piano pluriennale di ricerca e di sviluppo che coinvolga il settore produttivo privato e i centri di ricerca e le Università; 3) effettuare uno studio di mercato sul potenziale a lungo termine delle tecnologie e delle posizioni strategiche tra gli attori mondiali detentori del *know-how*; 4) eseguire analisi delle attività nazionali del settore e previsioni del potenziale sviluppo; 5) elaborare strategie per il potenziamento della posizione delle imprese italiane del solare termodinamico; 6) realizzare lo studio di accordi internazionali tra istituzioni finalizzati alla realizzazione di attività congiunte di sperimentazione di lungo periodo; 7) coordinare le attività previste dai protocolli d'intesa sottoscritti con le Regioni sul solare termodinamico;

parallelamente ai lavori svolti dal gruppo di lavoro sul solare termodinamico, sono stati siglati quattro importanti protocolli di intesa tra il Ministero dell'ambiente e le Regioni Calabria, Lazio, Puglia e Sardegna

con l'obiettivo di attuare un progetto pilota per la produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante cicli termodinamici;

in particolare, in data 6 novembre 2007 si concretizzava l'intesa tra la Regione Calabria ed il Ministero per la realizzazione di un impianto solare termodinamico nella regione. L'Accordo di programma è stato sottoscritto ad Altafiumara di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in occasione della presentazione del Rapporto sullo stato dell'ambiente in Calabria dal Ministro dell'ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, ed il Presidente della Regione, Agazio Loiero;

tale Accordo di programma ha previsto come obiettivo anche la realizzazione di un sistema locale di sviluppo, integrato ed omogeneo con le politiche di crescita delle energie rinnovabili, producendo effetti di induzione e moltiplicazione anche verso le imprese private;

il documento sottoscritto ha una durata triennale e prevedeva per il 2007 che vi fosse un finanziamento ministeriale di un milione di euro, mentre le risorse successive sarebbero arrivate sulla base di fondi disponibili nel bilancio statale. La Regione Calabria si impegnava a finanziare il programma per il 2007 e per gli anni successivi con risorse paritarie;

al fine di indirizzare e definire le azioni da intraprendere e controllare gli interventi da realizzare per ogni regione è stato istituito un Comitato di gestione tecnico e scientifico;

le risorse utilizzabili per tale Accordo di programma corrispondevano a quelle previste dalla legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) per la promozione delle energie rinnovabili;

tra le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 di particolare rilievo sono infatti quelle relative alla nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che riguardano, tra l'altro, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente di un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica (art. 2, comma 322) attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico;

considerato che in Calabria il primo impianto italiano di energia solare termodinamica derivante dall'implementazione del «progetto Pitagora» non è stato ancora realizzato e, per quanto risulta all'interrogante, sembrerebbe addirittura che l'attuale Governo abbia bloccato tre accordi di programma sul solare termodinamico in Calabria, Puglia e Sardegna,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto descritto in premessa e, in tale caso, quali provvedimenti urgenti si intendano assumere al fine di dare seguito in via definitiva alle intese intercorse durante la precedente Legislatura per l'attuazione del cosiddetto «progetto Pitagora» finalizzato alla realizzazione dell'impianto solare termodinamico in Calabria;

se e quali concrete iniziative intenda assumere il Governo al fine di promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici per i possibili sviluppi di tale tecnologia sia a livello nazionale che internazionale, provvedendo alla definizione di ulteriori ed

opportune forme di incentivazione, nonché all'implementazione di quelle già definite;

se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di dare piena attuazione a quanto già previsto dalla legge finanziaria per il 2008 in materia di incremento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

(4-01243)

SANCIU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

da troppi anni la Sardegna attende la realizzazione della strada a quattro corsie Sassari-Olbia, in quanto l'attuale tracciato, circa 100 chilometri in una sola corsia per ogni senso di marcia, è del tutto inadeguato all'intensità del traffico che vi si svolge;

si tratta di una delle più importanti e trafficate arterie sarde che, collegando la città di Sassari e il nord-ovest dell'Isola alla città di Olbia e agli scali aerei e marittimi, alle attività commerciali e turistiche del nord-est, segna punte di traffico molto elevate;

il percorso attuale è inoltre particolarmente pericoloso per la presenza di numerosi incroci a raso e lunghi tratti con poca visibilità e la sede stradale consente sorpassi solo in alcuni e limitati tratti generando «massacranti» tempi di percorrenza che possono indurre in alcuni casi gli automobilisti ad incaute e fatali manovre;

negli ultimi cinque anni sono morte a causa di incedenti stradali lungo questa arteria oltre 50 persone e solo nel 2008 hanno perso la vita 11 persone;

si tratta di un asse viario fondamentale per garantire la sicurezza degli automobilisti e l'investimento avrebbe ricadute anche dal punto di vista economico collegando le due più grandi realtà produttive del nord della Sardegna;

oltre a collegare, infatti, due capoluoghi di provincia quali Sassari ed Olbia, consentirebbe un'efficiente integrazione tra i due aeroporti di Olbia e di Alghero e i porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres;

considerato che:

il Presidente del Consiglio il 29 agosto 2008 firmava un'ordinanza, la n. 3698, con cui si disponeva il finanziamento, per consentire in termini di somma urgenza le opere correlate al G8, anche della Sassari-Olbia;

l'inserimento di questa arteria nelle opere straordinarie previste per il prossimo G8 consentirebbe di accelerare i tempi di realizzazione che con procedura ordinaria sarebbero invece imprevedibili;

nel mese di settembre 2008 la struttura di missione del G8 pubblicava la gara per gli otto lotti della Sassari-Olbia, e 800 società avanzavano la loro candidatura per eseguire i lavori;

con il decreto-legge 23 ottobre 2008 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008, veniva autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla

Presidenza italiana del G8, riferendosi esclusivamente alle opere da eseguire nella città di la Maddalena;

in più occasioni, negli ultimi mesi, è stata ribadita la priorità della realizzazione di questa opera e l'assegnazione dei fondi sarebbe stata oggetto della prossima riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

la realizzazione della strada a quattro corsie Sassari-Olbia è un'esigenza prioritaria per un più incisivo sviluppo economico dell'intera Sardegna, e non è neppure ipotizzabile che la soluzione di questo problema possa essere ulteriormente essere rinviata;

rilevato che tra i 17 miliardi e 800 milioni stanziati dal CIPE nel corso dell'ultima seduta del 6 marzo, la Sassari-Olbia non è stata inserita nelle opere che dovranno essere finanziate e realizzate,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano assumere per la realizzazione della strada a quattro corsie Sassari-Olbia;

quali assicurazioni ed evidenze si possano fornire nell'immediato per disporre di tempi e risorse certe per procedere alla realizzazione dell'opera.

(4-01244)

VITALI, GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – (*Già* 3-00511)

(4-01245)

VITALI, GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI. – *Al Ministro dello sviluppo economico*. – (*Già* 3-00566)

(4-01246)

MERCATALI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

durante lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata alla Camera, n. 3-00206, presentata dall'onorevole Pier Luigi Bersani, svolta il 29 ottobre 2008, riguardo alle misure per il finanziamento della realizzazione dell'autostrada Nuova Romea, venivano ricordati gli impegni assunti dal Governo per la realizzazione dell'opera, visti i ritardi oggettivi rispetto alla fase esecutiva della stessa, considerati i crescenti eventi luttuosi che costellano la percorrenza su questo importante asse stradale, si interpellava il Governo affinché adottasse ogni iniziativa utile a reperire le risorse necessarie per il finanziamento della Nuova Romea;

durante l'interrogazione a risposta immediata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ricordava come la realizzazione della Nuova Romea da Ravenna a Mestre fosse, come noto, già compresa nel primo programma delle infrastrutture strategiche e come fosse stata inserita nel collegato infrastrutture al DPEF per gli anni 2009-2013, confermando quindi in maniera definitiva l'opera tra le priorità identificate dal Governo;

riguardo alle iniziative e all'impegno di ANAS per il tracciato della strada in questione, il Ministro faceva presente che questa era ricompresa nel più vasto progetto Orte-Mestre di cui alla proposta presentata dal promotore, gruppo Gefip Holding SA, è stato dichiarato di pubblico interesse dall'ANAS nel dicembre del 2007;

il Ministro faceva presente che era in atto un contenzioso tra Gefip Holding SA, promotore, ed un aspirante promotore. Tale contenzioso provocava l'arresto della procedura per l'approvazione del progetto preliminare ai fini della necessaria sottoposizione al Comitato interministeriale per la programmazione economica, che delibererà anche in merito al contributo richiesto dal promotore;

recentemente è stato raggiunto un accordo tra le parti,

si chiede di sapere, alla luce di questa novità, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accelerare le procedure di finanziamento per far partire questa opera di fondamentale valore strategico per la mobilità sull'intero territorio nazionale.

(4-01247)

DELLA SETA, CASSON. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. – Premesso che:

la Corte dei conti (sezione centrale di controllo, delibera n. 2/2009) ha esaminato la «storia infinita» del Modulo sperimentale elettromeccanico (Mose), il sistema di dighe mobili che si sta realizzando nella Laguna di Venezia, richiamando una volta di più l'attenzione sui ritardi nell'esecuzione dei lavori, sulla lievitazione dei costi in corso d'opera, sulle improprie procedure di assegnazione diretta degli appalti che hanno già procurato all'Italia procedure d'infrazione da parte dell'Unione europea. In effetti, la progettazione e poi la realizzazione del Mose sono state affidate senza gara, nonostante i principi di parità, proporzionalità e trasparenza fissati dalla Costituzione, dalle norme italiane e dalle regole europee. L'affidamento diretto al Consorzio Venezia Nuova di quasi tutte le funzioni progettuali ed esecutive ha determinato un monopolio ultraventennale, tale da ipotecare anche in futuro la possibilità di trovare un gestore diverso. Sul tema il braccio di ferro con l'Unione europea si è chiuso nel 2002 con un'apertura parziale delle procedure di affidamento delle opere di salvaguardia, mentre rimane irrisolta l'altra grande anomalia legata al Mose: la mancata valutazione positiva d'impatto ambientale per un'opera così imponente e che ricade in un contesto delicato, e già deteriorato, come la Laguna;

in particolare, i magistrati contabili hanno certificato che ad oggi, quando lo stato di avanzamento lavori non è arrivato alla metà, i costi complessivi sostenuti per l'opera hanno toccato i 4,3 miliardi di euro, di cui 3,16 miliardi di euro per i soli lavori, con un aumento pari a tre volte rispetto al progetto di massima del 1992 e di oltre un terzo anche rispetto al progetto definitivo del 2002;

nella stessa delibera, la Corte dei conti pone forti incognite sui tempi effettivi di completamento dell'opera e censura la modalità di affidamento dei lavori al di fuori delle procedure ordinarie, che tuttora persiste: «la consapevolezza della necessità del superamento del regime di monopolio – si legge nella relazione della Magistratura contabile – fu manifestata dal Ministero delle infrastrutture già nel 1999. Né la conclusione dei lavori, prevista per il 2012, sembra destinata a sciogliere l'anomalia delle attribuzioni di funzioni in capo al concessionario senza procedure di evidenza pubblica, dal momento che, recentemente, sono state affidate allo stesso la gestione e la manutenzione dell'opera. È facile prevedere, stante la situazione di monopolio protrattasi per oltre un ventennio, che sarà difficile, in avvenire, trovare un gestore »altro« dallo stesso concessionario»;

in data 20 luglio 2006 la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato aveva approvato una risoluzione che, facendo proprie «osservazioni critiche e preoccupazioni» poste dal Sindaco e dal Consiglio comunale di Venezia, invitava il Governo «ad avviare una verifica tecnica delle proposte di revisione progettuale degli interventi alle bocche di porto, avanzate dal comune di Venezia»;

nelle conclusioni della sua relazione, la Corte dei conti evidenzia che «l'esigenza di affrontare il problema della salvaguardia organicamente – impostando il processo di pianificazione e di programmazione in modo da consentire una verifica di efficacia, congruità e compatibilità di tutti i singoli e progressivi interventi rispetto ad un quadro di obiettivi prefissato, dove le singole azioni siano coerenti e tra loro coordinate – mal si concilia con la drastica riduzione dei finanziamenti della legislazione speciale per Venezia (legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni). Le allocazioni dei fondi per la manutenzione ordinaria della città e della laguna dovrebbero procedere parallelamente alla realizzazione del sistema Mose, al fine di integrare i benefici ottenuti dal controllo delle acque alte eccezionali»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire urgentemente per superare l'anomalia rappresentata dal concessionario unico per ciò che riguarda le opere non ancora realizzate e i servizi di gestione e menautenzione;

se non intendano reperire risorse adeguate per attuare quanto stabilito dalla legislazione speciale per Venezia.

(4-01248)

D'ALIA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. – Premesso che:

gli enormi costi del servizio «118» in Sicilia per il miglioramento del sistema di emergenza/urgenza gravano sul Servizio sanitario regionale per circa 130 milioni di euro all'anno;

tuttavia, nonostante l'ingente spesa, si riscontra una lunga serie di carenze e criticità per quanto riguarda sia il servizio di emergenza sia altri servizi, quale ad esempio il servizio dialisi;

si elencano qui di seguito alcune vicende che hanno caratterizzato, in senso negativo, i servizi di assistenza sanitaria, quali il 118 e il servizio dialisi, per i quali occorre avviare una profonda ristrutturazione, pervenendo ad una loro maggiore efficienza unitamente al contenimento delle relative spese;

in virtù dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza) la Regione Siciliana avviò il servizio di urgenza/emergenza sanitaria 118 (SUES 118), avvalendosi del concorso di enti o associazioni pubbliche e private. Le aziende ospedaliere avviarono così il servizio SUES 118 tramite trattativa privata e gare di appalto;

nel maggio 1999 la Croce rossa italiana (CRI) costituì una società a prevalente capitale pubblico, la Siciliana servizi emergenza S.p.A. (SISE);

al fine di disciplinare il SUES 118 e di garantire l'efficienza nella gestione del servizio, l'Assessore alla sanità della Regione Siciliana programmò di gestire il servizio mediante la costituzione di una società mista (già costituita nel maggio 1999, SISE) a prevalente capitale pubblico, dettando rigorosamente le modalità e i requisiti essenziali per la costituzione, organizzazione e la scelta dei soggetti privati. Infatti, nel giugno 2000, la SISE s.p.a. entrò a tutti gli effetti come gestore del SUES 118. Di fatto, gli enti che fino ad allora avevano svolto il servizio tramite gare di appalto a prezzi irrisori, si videro costrette, per poter proseguire il servizio, a trattare con la SISE S.p.A., e non più con le aziende ospedaliere;

nel 2003 senza motivazione e senza preavviso alcuno, la SISE ha dimesso tutte le prestazioni delle organizzazioni Onlus e delle società private, gestendo direttamente il servizio con mezzi e strutture noleggiate da altre società e con personale non proprio, ma fornito da altri enti;

tutto ciò di certo ha creato gravi danni economici per le organizzazioni estromesse in quanto dopo tanti anni di lavoro svolto con grande professionalità, si ritrovarono impossibilitate a svolgere un servizio a fronte dei notevoli investimenti per l'acquisto di attrezzature e mezzi. Il personale, inoltre, dopo tanti anni di esperienza, si è ritrovato ad incrementare il tasso già altissimo di disoccupati in Sicilia;

diverse sono state le richieste di chiarimenti e di intervento presso gli organi competenti, e sono state denunciate azioni poco limpide poste in essere da parte della CRI e della SISE, ma nulla è cambiato fino ad oggi;

in particolare la stampa (si veda il «Giornale di Sicilia» del 29 gennaio 2008) ha dato ampia informativa di un'accurata indagine della Corte dei conti – Sezione Sicilia che ha rilevato numerose irregolarità nell'amministrazione del servizio di parte della SISE. Si fa espresso riferimento nelle conclusioni della magistratura contabile ad un ingiustificato aumento del numero delle ambulanze, ad assunzioni spropositate senza al-

cuna procedura selettiva, anche in relazione ad altre indagini del Ministero dell'economia e delle finanze, ad acquisti effettuati senza corretti criteri di scelta sulle modalità di acquisizione dei beni strumentali ed in genere ad una complessiva genericità e lacunosità della convenzione tra Regione Siciliana e SISE finalizzata a controllare i costi che hanno determinato un aumento della spesa difficilmente sostenibile;

per quanto riguarda il servizio dialisi, il trasporto emodializzati è regolato dalla legge regionale n. 40 del 1984, che prevede un aggiornamento annuale al costo della vita. Così è stato fino al 2002. Essendo ferme da sei anni le tariffe del trasporto, con un'inflazione oltre il 26 per cento, le associazioni di volontariato ed altri enti addetti hanno insistentemente chiesto l'aumento a far data dal 2006 fino al 2008. Nel 2006 è stato costituito un tavolo tecnico-regionale, che ha trattato con competenza gli argomenti, ma non è stato tenuto in alcuna considerazione. Addirittura, il 17 ottobre 2008 è stato varato un decreto (n. 02597108) che ha peggiorato ancora di più la situazione, determinando un aggravio di spese e maggiori difficoltà per i pazienti sottoposti al trattamento di emodialisi;

a fronte di queste situazioni che, oltre ad essere poco trasparenti, hanno anche fatto lievitare i costi dei servizi, alcune organizzazioni siciliane di categoria hanno avanzato proposte di riorganizzazione del sistema di gestione del 118, per renderlo più efficiente e garantire un risparmio economico-finanziario per la Regione Siciliana;

il 31 luglio 2007, a Roma è stato sottoscritto, dal Presidente della Regione Siciliana, dal Ministro della sanità e dal Ministro dell'economia, il cosiddetto piano di rientro, che si inserisce, in maniera sostanziale, nell'ottica della complessiva rifunzionalizzazione del sistema sanitario regionale. Si è trattato di un importante adempimento, voluto dalle previsioni del nuovo patto per la salute, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e dalle successive determinazioni della legge finanziaria nazionale che impone la correzione dei disavanzi sanitari. Attraverso il piano di rientro, il Governo regionale è chiamato a precisi e puntuali adempimenti che vengono periodicamente verificati a livello centrale. Il Governo nazionale può esercitare interventi correttivi del sistema sanitario regionale, attraverso la razionalizzazione dei servizi ed assicurando comunque l'equilibrio economico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi – nell'ambito delle sue prerogative e alla luce del ruolo attivo svolto dal Governo nell'attuazione del piano sanitario della Regione Siciliana ha – per favorire la predisposizione di quei provvedimenti non più procrastinabili finalizzati ad assicurare finalmente la fine dello stato di criticità e la regolarità dei servizi di urgenza/emergenza, del servizio dialisi e di tutti gli altri servizi sanitari in Sicilia;

se intenda adoperarsi affinché, nell'ambito delle politiche di attuazione del piano sanitario regionale, sia ricompresa la definizione di procedure condivise finalizzate a dare soluzione e stabilizzazione ai servizi sanitari di emergenza ed assistenza.

(4-01249)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

170ª seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 11 marzo 2009

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del presidente Schifani

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* VII-XXI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-62

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 63-189

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 191-225

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1078) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

e del Documento:

(*Doc*. LXXXVII, n. 1) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2007):***

BOLDI *(PdL), relatrice* 2
LICASTRO SCARDINO *(PdL), relatrice* 4
RONCHI, *ministro per le politiche europee* . . . 4, 5

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 9

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del Documento LXXXVII, n. 1:

INCOSTANTE *(PD)* . . . . . .9, 14, 16 e *passim*
MARINARO *(PD)* 10, 20
BOLDI *(PdL), relatrice* . . . . . .10, 12, 14 e *passim*
RONCHI, *ministro per le politiche europee* . . . 10, 12, 16 e *passim*
ADAMO *(PD)* 11, 13, 15
VICARI *(PdL)* 17, 18
FIORONI *(PD)* 17
PEDICA *(IdV)* 20
GHEDINI *(PD)* . . . . . *Pag. 21*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 14, 16, 19 e *passim*

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 23

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del Documento LXXXVII, n. 1:

PRESIDENTE . . . . . .23, 28, 29 e *passim*
GERMONTANI *(PdL)* 23, 36
PORETTI *(PD)* 25, 37
D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)* 26, 37
PETERLINI *(UDC-SVP-Aut)* 27
BOLDI *(LNP), relatrice* 28
BUGNANO *(IdV)* 29
VICARI *(PdL)* 30
GALLONE *(PdL)* 31, 32
RONCHI, *ministro per le politiche europee* . . . 32
MARINARO *(PD)* 32
PEDICA *(IdV)* 33, 40, 41
DE SENA *(PD)* 34
FRANCO Vittoria *(PD)* 34
ANTEZZA *(PD)* 36
BONFRISCO *(PdL)* 38
PETERLINI *(UDC-SVP-Aut)* 39
BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali* 40, 41

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 37

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-*bis* Reg.) 36

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 41

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del Documento LXXXVII, n. 1:

DI NARDO *(IdV)* . . . . . *Pag.* 41
BOLDI *(LNP), relatrice* 42, 47, 48
BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali* 42, 43
LUSI *(PD)* 42
LANNUTTI *(IdV)* . . . . . 44, 52, 53 e *passim*
GERMONTANI *(PdL)* 45
BARBOLINI *(PD)* 45
RONCHI, *ministro per le politiche europee* . . . 48
MUSI *(PD)* 48
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 49, 50, 51 e *passim*
PEGORER *(PD)* 56
LEGNINI *(PD)* 58
FERRARA *(PdL)* 42, 58

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 50, 52, 53 e *passim*

Verifiche del numero legale 56

SUI LAVORI DEL SENATO. COMMISSIONI PERMANENTI, AUTORIZZAZIONE ALLA CONVOCAZIONE

PRESIDENTE 59

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del Documento LXXXVII, n. 1:

PEDICA *(IdV)* 59
GARAVAGLIA Mariapia *(PD)* 59

SULLA PROTESTA MESSA IN ATTO DAI RADICALI CONTRO IL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE

PRESIDENTE 60
PORETTI *(PD)* 60

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 12 MARZO 2009 61

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1078:

Articolo 1, allegati A e B ed emendamenti . 63
Articoli 2 e 3 ed emendamento 70
Articoli 4 e 5 ed emendamento 73
Articolo 6 74
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 75
Articoli 7 e 8 75
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8 . . . . . *Pag.* 76
Articolo 9 ed emendamenti 78
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9 81
Articolo 10 ed emendamenti 82
Articolo 11, emendamenti e ordini del giorno 85
Articoli 12, 13, 14 e 15 ed emendamenti . . . 95
Articoli 16, 17, 18, 19 e 20 99
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 20 103
Articoli 21, 22, 23 e 24, emendamenti e ordine del giorno 103
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 24 131
Articolo 25 ed emendamenti 132
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 25 135
Articoli 26, 27, 28 e 29 136
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 29 140
Articolo 30 ed emendamenti 141
Articolo 31 ed emendamento 144
Articolo 32 ed emendamenti 146
Articolo 33, 34, 35 e 36 ed emendamenti . . 151
Articoli 37, 38 e 39 ed emendamenti 155
Articoli 40 e 41, emendamenti e ordine del giorno 159
Articoli 42 e 43 ed emendamento 168
Articolo 44 ed emendamento 171
Articoli 45 e 46, emendamento e ordine del giorno 173
Articolo 47 ed emendamento 177
Articolo 48 ed emendamento 181
Articolo 49 ed emendamenti 183

***Doc.* LXXXVII, n. 1**

Proposte di risoluzione nn. 1 e 2 188

ALLEGATO B

INTERVENTI

Intervento del senatore Pedica in sede di illustrazione dell'emendamento 25.200 riferito all'articolo 25 del disegno di legge n. 1078 (Legge comunitaria 2008) 191

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 192

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 202

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI CUI HA PRESO PARTE UN SENATORE

Deferimento 202

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 202

Annunzio di presentazione 203

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Trasmissione di atti . . . . . *Pag.* 203

PETIZIONI

Annunzio 204

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 61

Mozioni 204

Interrogazioni 217

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 225

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1078) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

e del documento:

(*Doc*. LXXXVII, n. 1) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2007)***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana le relatrici hanno svolto le relazioni ed ha avuto luogo la discussione generale congiunta.

BOLDI, *relatrice.* Il dibattito sul recepimento della direttiva sulle pari opportunità ha riproposto un quadro sconfortante in materia di occupazione femminile, un mutamento del quale presuppone una maturazione culturale collettiva, che ponga al centro dell'interesse della società i temi e i problemi legati alla maternità. Pur riconoscendo la necessità di dare attuazione ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee circa l'equiparazione dell'età minima per l'accesso delle lavoratrici alla pensione di vecchiaia, tale questione va affrontata attraverso un ampio dibattito che veda coinvolte le parti sociali, in modo da pervenire ad una proposta condivisa. In ogni caso, per il ruolo che svolgono in famiglia e nella società, le donne non devono essere penalizzate, specie nell'attuale fase di crisi e insicurezza: pertanto è auspicabile che non si ricerchi una soluzione affrettata al tema dell'età pensionabile femminile all'interno del provvedimento in esame. Merita attenzione la proposta di revisione dei Regolamenti parlamentari che dispongono l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione annuale dell'Italia all'Unione Europea; allo stesso modo è opportuna una discussione rispetto alla necessità di indicare nella legge comunitaria specifiche coperture finanziarie quando il recepimento avviene attraverso delega al Governo. Affinché i cittadini non percepiscano l'Europa come un'entità distante, bisogna procedere ad una semplificazione del diritto comunitario, che può essere attuata con una partecipazione più attiva dei Parlamenti alla fase ascendente della formazione delle norme europee. La decisione quadro per il riconoscimento delle sentenze di condanna definitive rappresenta uno strumento indispensabile a patto che sia recepita anche dagli altri Paesi: a questo proposito è auspicabile che la Romania ponga maggior attenzione nell'attuazione di un accordo quadro già esistente che risale al 2003. Per quanto riguarda alcune delle varie e importanti questioni affrontate nel dibattito, precisa che l'Italia non è oggetto di una procedura di infrazione sulla vicenda relativa a Rete4 e che il recepimento della direttiva sui rimpatri attraverso una delega al Governo richiede, per la sua complessità, una puntuale definizione dei criteri e dei principi cui l'Esecutivo si dovrà attenere. La preoccupazione manifestata rispetto alla direttiva servizi (che rappresenterà una rivoluzione) è condivisibile ma la direttiva esclude espressamente che si possa porre come condizione la reciprocità. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

LICASTRO SCARDINO, *relatrice*. Dà lettura della proposta di risoluzione n. 1, che approva la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Lo scioglimento anticipato delle Camere ha determinato l'*iter* travagliato della legge comunitaria per il 2008, accentuando per altri versi lo sfasamento tra l'esame parlamentare della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e il contenuto cui la stessa si riferisce. Certamente la separazione dell'esame dei due atti consentirebbe di individuare maggiori spazi per di-

scutere delle problematiche connesse all'integrazione europea. È necessario uno sforzo comune teso a ridisegnare le istituzioni europee, considerate dai cittadini entità fredde e distanti. Per ovviare a tale percezione, l'Europa dovrebbe occuparsi di temi più vicini alle problematiche quotidiane degli europei, come la crisi economica, e per questo occorre dedicare maggior importanza alla fase ascendente di formazione del diritto comunitario. Passando al merito del provvedimento, l'attenzione è stata posta sulle tematiche connesse alla parità tra uomo e donna in tema di occupazione. In questo senso, pur impegnandosi ad ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'età minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il Governo intende confrontarsi con l'opposizione e le parti sociali sull'insieme delle politiche per la famiglia per giungere a soluzioni condivise. Il recepimento della decisione quadro, in base alla quale le sentenze di condanna pronunciate da uno Stato membro nei confronti di un cittadino di un altro Stato potranno essere scontate nel Paese d'origine, rappresenta uno strumento utile per restituire ai cittadini italiani la percezione della sicurezza ed accompagnare l'accoglienza degli stranieri all'intransigente applicazione dei principi di legalità. La direttiva servizi rappresenterà un'occasione di apertura del mercato interno e di semplificazione amministrativa. Il Governo si impegna a non consentire che si transiga sulla tutela dell'infanzia, anche attraverso la creazione di specifici strumenti di controllo del mercato televisivo. Infine, dà parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 1. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Avverte della decorrenza del termine di un'ora per la presentazione di emendamenti alla proposta di risoluzione n. 1.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta una rappresentanza di studenti dell'istituto comprensivo «Nicola Nicolini» di Tollo in provincia di Chieti, presente in tribuna. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passa all'esame del disegno di legge comunitaria. Avverte che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, commi 4 e 5, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 9.202 (testo 2), 9.203, 9.0.200, 25.0.200, 30.201, 43.200, 20.0.400 e 24.0.200.

BAIO, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame. *(v. Resoconto stenografico).*

INCOSTANTE *(PD)*. Richiama l'attenzione della relatrice e del rappresentante del Governo sul parere della Commissione affari costituzionali che condiziona il nulla osta alla modifica di alcune norme che sono lesive delle competenze regionali, definite dall'articolo 117 della Costituzione.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Procede all'esame dell'articolo 1, con gli annessi allegati, e dei relativi emendamenti.

MARINARO *(PD)*. Illustra l'emendamento 1.3 che sopprime all'allegato B una direttiva che figura anche nell'allegato A.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.3 e favorevole sull'emendamento 1.400 del Governo. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 1.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. È favorevole all'emendamento 1.200 della relatrice e contrario all'emendamento 1.3. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 1.400.

Con distinte votazioni il Senato respinge l'emendamento 1.3 e approva gli emendamenti 1.200 e 1.400. Sono quindi approvati l'articolo 1 con gli annessi allegati, nel testo emendato, e l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

ADAMO *(PD)*. L'emendamento 3.2 sancisce il principio dell'introduzione di strumenti amministrativi idonei a garantire il sicuro e tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti e direttive comunitarie autoesecutive.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.2.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Condivide il parere della relatrice.

Il Senato respinge l'emendamento 3.2 e approva gli articoli 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e del relativo emendamento interamente soppressivo.

BOLDI, *relatrice*. È favorevole all'emendamento del Governo 5.200.

Il Senato respinge il mantenimento dell'articolo 5 e approva l'articolo 6.

ADAMO *(PD)*. Illustra l'emendamento 6.0.100 che disgiunge l'esame della relazione sulla partecipazione italiana all'integrazione europea dalla discussione della legge comunitaria per esaltare la funzione parlamentare di indirizzo nella fase ascendente del processo normativo europeo. *(Applausi della senatrice Marinaro).*

BOLDI, *relatrice*. Pur condividendo lo spirito dell'emendamento, esprime parere contrario perché, in assenza di una contestuale modifica dei Regolamenti parlamentari, la modifica avrebbe effetti controproducenti.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Condivide il parere della relatrice. La questione sarà affrontata nell'ambito della revisione della legge Buttiglione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è respinto l'emendamento 6.0.100. Il Senato approva gli articoli 7 e 8.

ADAMO *(PD)*. Dopo aver lamentato la scarsa volontà interlocutoria della relatrice e del rappresentante del Governo, illustra l'emendamento 8.0.100 che, garantendo un'informazione più puntuale sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia, mira a rafforzare le funzioni di controllo e di indirizzo parlamentare. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Condivide il parere della relatrice.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 8.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, ricordando che sull'emendamento 9.0.200, già dichiarato inammissibile dalla Presidenza, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VICARI *(PdL)*. Illustra l'emendamento 9.200 (testo 2) che, in conformità ai criteri di flessibilità riconosciuti dal Regolamento CE n. 852 del 2004, mira a reintrodurre le procedure di autocontrollo applicate nelle piccole imprese che operano nel settore alimentare.

FIORONI *(PD)*. Illustra gli emendamenti 9.201, analogo all'emendamento 9.200 (testo 2), e 9.203, che mirano a facilitare la vita alle piccole imprese, responsabilizzando gli operatori rispetto alle procedure di controllo della sicurezza alimentare. *(Applausi della senatrice Biondelli).*

BOLDI, *relatrice*. Dà lettura dell'emendamento 9.204. Si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 9.200 (testo 2) e 9.201.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. È favorevole all'emendamento 9.204, si rimette all'Aula sugli emendamenti 9.200 (testo 2) e 9.201.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD, il Senato approva gli emendamento 9.200 (testo 2, con conseguente assorbimento dell'emendamento 9.201) e 9.204 e l'articolo 9, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti, avvertendo che l'emendamento 10.200 è stato ritirato.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 10.201.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Condivide il parere della relatrice.

Il Senato respinge l'emendamento 10.201 e approva l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11.102, 11.104, 11.103 e 11.106.

MARINARO *(PD)*. Illustra l'emendamento 11.101 che prevede il termine del 15 agosto 2009 per emanare il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva sulle pari opportunità in materia di occupazione.

PEDICA *(IdV)*. Illustra l'emendamento 11.200 che individua un termine per l'emanazione del decreto di attuazione della direttiva comunitaria, tenuto conto che l'Italia si è già avvalsa di una proroga annuale.

GHEDINI *(PD)*. Illustra l'emendamento 11.102 che, al fine attuare tramite impegni precisi la direttiva comunitaria n. 54, prevede la costituzione di un Fondo speciale con un'adeguata dotazione finanziaria. Le relative risorse andranno destinate a misure di carattere fiscale che incentivino il lavoro femminile; ad azioni finalizzate a superare gli svantaggi di carriera; all'ampliamento degli strumenti di sostegno alla maternità; all'attuazione di un piano straordinario di servizi per l'infanzia e per la cura; al ripristino delle norme che contrastano il fenomeno delle dimissioni in bianco; all'individuazione di organismi per promuovere la parità di trattamento. L'equiparazione del trattamento previdenziale tra uomini e donne deve essere considerato come il punto di arrivo di un processo atto a pro-

durre nuova occupazione femminile, la quale può contribuire ad una crescita non trascurabile del prodotto interno lordo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolge un saluto ad un gruppo di studenti dell'istituto di istruzione secondaria superiore «Pier Luigi Nervi» di Lentini, in provincia di Siracusa, presenti in tribuna. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

GERMONTANI *(PdL)*. L'emendamento 11.104 dispone incentivi e sgravi contributivi finalizzati a favorire l'occupazione femminile e a sostenere regimi di orari flessibili utili alla conciliazione dell'attività lavorativa e familiare. L'emendamento 11.103 prevede invece incentivi e sgravi contributivi per favorire direttamente le lavoratrici con figli e familiari a carico. L'emendamento 11.105 propone azioni tese a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne, prevedendo così per le libere professioniste trattamenti analoghi a quelli riservati alle imprenditrici. L'emendamento 11.106, infine, parte dal presupposto che la carenza di servizi alla persona condiziona negativamente il tasso di occupazione femminile e pertanto prevede il potenziamento degli asili nido e dei servizi pubblici di cura e assistenza per le persone anziane e non autosufficienti.

PORETTI *(PD)*. L'attuazione della direttiva riguardante il principio della pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego costituisce una buona occasione per discutere della difficile condizione della donna nel mercato del lavoro italiano e delle differenze salariali e di carriera legate al genere. In particolare, la richiesta equiparazione dell'età pensionabile costituisce un'opportunità per le lavoratrici italiane, tanto più che le risorse rinvenienti potrebbero essere utilizzate per finanziare i servizi alla persona, la cui mancanza costituisce un forte limite al pieno sviluppo del potenziale femminile nel mondo del lavoro. Per tali ragioni invita ad approvare l'emendamento 11.202, che dispone il recepimento delle sentenze europee in materia e prevede interventi mirati a favorire un'effettiva parità di trattamento. *(Applausi della senatrice Bonfrisco).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Il delicato e complesso tema dell'equiparazione dell'età pensionabile delle donne e più in generale il problema della sostenibilità del sistema pensionistico richiedono posizioni chiare e decise, mentre il Governo non ha mostrato in proposito una visione autorevole e univoca. L'emendamento 11.201 prevede dunque una progressiva equipa-

razione dell'età pensionabile delle donne, che tenga però in debita considerazione anche l'attività di cura di cui si fanno carico, disponendo che l'ulteriore permanenza sul posto di lavoro delle lavoratrici che hanno impegni di cura dei figli, di altri congiunti e degli anziani avvenga su base volontaria. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).*

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut)*. L'ordine del giorno G11.201 offre importanti indirizzi al Governo per l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne che, oltre a rappresentare un obbligo alla luce della normativa comunitaria, appare particolarmente opportuna considerando gli effetti del basso tasso di natalità italiano sulla sostenibilità del sistema pensionistico. L'ordine del giorno, dunque, impegna il Governo a prevedere che le risorse recuperate siano utilizzate per promuovere misure che rendano più compatibile l'attività lavorativa con il compito di cura usualmente assolto dalla donna, per favorire la maternità attraverso incentivi economici e il prolungamento del periodo di astensione retribuita dal lavoro e per rendere più cospicua la riduzione dell'età pensionabile prevista per ogni figlio. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Oliva).*

BUGNANO *(IdV)*. Il Gruppo è favorevole all'equiparazione dell'età pensionabile delle donne, ma attraverso l'ordine del giorno G11.202 (testo corretto) evidenzia il peso dell'attività familiare e di cura che grava in gran parte su di loro e la peculiare difficoltà delle donne ad accedere al mercato del lavoro e a ricevere un trattamento equo. L'ordine del giorno impegna dunque il Governo a incidere sui fattori che creano condizioni di disparità salariale e di trattamento, a stabilire incentivi da destinare alle imprese che assumono lavoratrici, a promuovere la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e gestionali più elevati e a potenziare il sistema dei servizi socio-educativi per l'infanzia e gli anziani. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

VICARI *(PdL)*. Illustra l'ordine del giorno G11.200, che impegna il Governo ad attivarsi per recepire al più presto la direttiva 2006/54/CE riguardante la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego, ad adottare adeguati strumenti legislativi per raggiungere una soglia di posti disponibili negli asili nido pari al 33 per cento della richiesta, secondo quanto previsto dall'Agenda di Lisbona, a prevedere l'esclusione dei lavori usuranti femminili dalla nuova normativa per il pensionamento e a creare un apposito fondo per il potenziamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia. La stessa Agenda di Lisbona fissa l'obiettivo del 60 per cento di occupazione femminile negli Stati membri e il lavoro delle donne rappresenta un potenziale inespresso che potrebbe incidere positivamente e in misura considerevole sulla crescita del PIL. *(Applausi del senatore Scarpa Bonazza Buora).*

GALLONE *(PdL)*. Invita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G11.200, sottolineando l'importanza del potenziamento dei servizi socio-

educativi per l'infanzia al fine di consentire alle donne di poter meglio conciliare il lavoro con gli impegni familiari ed auspicando un sollecito recepimento della direttiva 2006/54/CE. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

BOLDI, *relatrice.* Si rimette al Governo sull'emendamento 11.101 ed invita al ritiro degli emendamenti 11.105, 11.201 e 11.300. Esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

Esprime parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G11.200 e si rimette al Governo sugli ordini del giorno G11.201 e G11.202.

RONCHI, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.101, a condizione che venga apportata una modifica al testo *(v. Resoconto stenografico)*, invita a ritirare l'emendamento 11.300 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Accoglie inoltre l'ordine del giorno G11.200, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G11.201 ed esprime parere contrario sull'ordine del giorno G11.202.

MARINARO *(PD).* Riformula l'emendamento 11.101 secondo la proposta del relatore. *(v. testo 2 nell'Allegato A).*

Il Senato approva l'emendamento 11.101 (testo 2).

PEDICA *(IdV).* Chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di modificare il parere contrario espresso sull'emendamento 11.200.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEDICA (IdV), il Senato respinge l'emendamento 11.200.

DE SENA *(PD).* Segnala di aver espresso per errore un voto contrario nella precedente votazione.

FRANCO Vittoria *(PD).* Auspica l'approvazione dell'emendamento 11.102, che prevede una serie di interventi volti a dare soluzione al problema della disparità di trattamento tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Osserva in proposito che le donne, pur essendo mediamente più istruite degli uomini, hanno minore facilità di accesso nel mondo del lavoro, sono più esposte alla precarietà, ricevono retribuzioni minori e subiscono le conseguenze della scarsità di servizi a sostegno della maternità. In tal modo il Paese si priva di un vasto patrimonio di conoscenze, abilità ed esperienze che, se adeguatamente valorizzate ed impiegate, avrebbero positive ricadute sulla crescita economica e sul benessere dei cittadini e favorirebbero un aumento della natalità. Il Governo finora non ha fatto nulla per favorire un'effettiva uguaglianza di genere o addirittura si è mosso in direzione contraria. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).*

ANTEZZA *(PD).* Chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 11.102.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice Vittoria FRANCO (PD) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 11.102.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.104, 11.103 e 11.106 sono improcedibili.

GERMONTANI *(PdL).* Ritira l'emendamento 11.105.

PORETTI *(PD).* Invita l'Aula ad approvare l'emendamento 11.202, con il quale, tra l'altro, si prevede di destinare il risparmio di spesa previdenziale conseguito con l'innalzamento dell'età pensionabile femminile nel pubblico impiego all'adozione di interventi volti a favorire una effettiva parità di trattamento tra uomini e donne.

Il Senato respinge l'emendamento 11.202. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge l'emendamento 11.201.

BONFRISCO *(PdL).* Accetta l'invito della relatrice e del ministro Ronchi e ritira l'emendamento 11.300, nella consapevolezza che il Governo saprà adottare le scelte più opportune per dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia europea relativa alla causa C-46/07, fissando un'unica età pensionabile per uomini e donne nel settore pubblico. Tale misura, cui l'Italia è obbligata se non vuole incorrere in una procedura sanzionatoria a livello comunitario, non va contro gli interessi delle donne, ma anzi consentirà loro, in regime pensionistico contributivo, di raggiungere un più elevato montante di contributi versati e quindi di ricevere una pensione più consistente, sanando in tal modo una delle numerose disparità di trattamento di cui le donne ancora soffrono nel mondo del lavoro. *(Applausi dai Gruppi PdL e UDC-SVP-Aut. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.200 non verrà posto ai voti. Essendo stato accolto dal Governo come raccomandazione e non insistendo il presentatore per la votazione, l'ordine del giorno G11.201 non verrà posto ai voti.

PEDICA *(IdV).* Invita il rappresentante del Governo a valutare positivamente l'accoglimento dell'ordine del giorno G11.202, che, come gli altri due ordini del giorno già accolti, impegna il Governo a destinare il risparmio di spesa pensionistica conseguito con l'innalzamento dell'età pensionabile femminile nel pubblico impiego all'attuazione di politiche ed interventi a favore delle donne.

BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G11.202.

PEDICA *(IdV)*. Non insiste per la votazione.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolge un saluto ad una rappresentanza di studenti della scuola media «Cappella-Curzi» di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, presenti in tribuna. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

Il Senato approva gli articoli 11, nel testo emendato, 12, 13 e 14.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti.

DI NARDO *(IdV)*. Illustra l'emendamento 15.201, il quale prevede che la somma da versare in caso di regolarizzazione delle superfici coltivate a viti venga stabilita parametrandola al valore medio del corrispondente diritto di impianto nella Regione di cui trattasi, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 15.202 e parere contrario sugli emendamenti 15.200 e 15.201. Illustra inoltre l'emendamento 15.950, volto a recepire il parere espresso dalla 1ª Commissione permanente.

BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Concorda con la relatrice.

LUSI *(PD)*. Se il riferimento testé effettuato dal senatore Di Nardo alla normativa comunitaria è corretto, il parere di semplice contrarietà formulato dalla 5ª Commissione sugli emendamenti 15.200 e 15.201 è basato su un presupposto errato. Auspica pertanto ulteriori e più approfondite verifiche sull'argomento.

BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Alla luce della richiesta del senatore Lusi, chiede l'accantonamento dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti.

Il Senato approva gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno, ricordando che sull'emendamento 24.202 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LANNUTTI *(IdV)*. L'emendamento 24.200 è volto a sopprimere l'articolo 24, in quanto la disciplina del settore dei giochi, oltre ad essere estranea alla materia della legge comunitaria, richiederebbe per la sua ampiezza un intervento legislativo organico ed autonomo. Inoltre, secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, entrate aleatorie derivanti dal settore dei giochi vengono destinate a copertura di un intervento a sostegno dei redditi delle famiglie meno abbienti, facendo nascere il sospetto che si tratti ancora una volta di una misura puramente propagandistica. Gli emendamenti 24.201 e 24.203 sono volti ad evitare un indebolimento dell'azione di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale. Gli emendamenti 24.205, 24.206, 24.207, 24.208 e 24.209 inaspriscono le sanzioni per chi organizza, esercita e raccoglie illecitamente giochi *on line*. L'ordine del giorno G24.200, infine, impegna il Governo a modificare le norme contenute nell'articolo 24 del disegno di legge in esame, al fine di evitare che coloro che rimangono vittime inconsapevoli di giochi organizzati *on line* su siti illeciti subiscano le medesime sanzioni previste per coloro che indebitamente organizzano, esercitano e raccolgono a distanza tali giochi. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

GERMONTANI *(PdL)*. Ritira gli emendamenti 24.101, 24.102 e 24.150.

BARBOLINI *(PD)*. Il Partito Democratico deve esprimere il proprio disappunto per il fatto che il Governo, con un comportamento già adottato in passato, ha inserito all'interno disegno di legge comunitaria una normativa di dettaglio sul delicato tema dei giochi *on line*, evitando il coinvolgimento diretto della 6ª Commissione, competente per materia; un coinvolgimento che sarebbe stato auspicabile nell'interesse dell'Erario e al fine di tutelare i cittadini. Gli emendamenti 24.104 e 24.108 richiedono la fissazione di regole precise su questa materia particolarmente delicata, insistono sulla necessità di pretendere requisiti di garanzia e affidabilità dei concessionari e sono tese ad evitare che eventuali smagliature nelle procedure connesse al disbrigo degli adempimenti consentano a qualche soggetto di mettere in atto comportamenti non ortodossi. Si interviene inoltre nell'ambito delle ludopatie, perché è grave che lo Stato, intervenendo in un settore tanto sensibile quale quello dei giochi, per di più in un momento di crisi economica, non si adoperi per promuovere l'educazione rispetto ai rischi connessi al gioco d'azzardo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BOLDI, *relatrice*. Invita all'approvazione dell'emendamento 24.210 e al ritiro dell'emendamento 24.103; si rimette al Governo sull'emendamento 24.204. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti, nonché sull'ordine del giorno G24.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 24.204; invita a ritirare l'emendamento 24.210; esprime parere contrario sui restanti emendamenti e non accoglie l'ordine del giorno G24.200.

BOLDI, *relatrice*. Ritira l'emendamento 24.210.

Il Senato respinge gli emendamenti 24.200 e 24.201.

MUSI *(PD)*. Suscita forte perplessità il parere contrario del Governo sull'emendamento 24.100 perché non consente di avere certezza del diritto nel campo della stima del valore degli immobili nella compravendita tra società. Con l'emendamento, secondo il quale il valore dell'immobile oggetto di compravendita non deve essere inferiore all'ammontare del mutuo, si fornisce un riferimento all'amministrazione in modo tale da non lasciare il contribuente e le società coinvolte in balia delle stima e operate dall'amministrazione stessa. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Presidenza del presidente SCHIFANI

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e LUNNUTTI (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 24.100, 24.103, 24.106, 24.205, 24.206, 24.207, 24.208, 24.209, 24.108 e 24.112. Il Senato respinge gli emendamenti 24.203, 24.104, 24.105, 24.107, 24.110 e 24.111. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), viene respinto anche l'emendamento 24.109.

Il Senato approva l'emendamento 24.204.

(Proteste dai banchi dell'opposizione sulla regolarità delle operazioni di voto. Il Presidente da disposizioni affinché alcune schede non corrispondenti a senatori votanti vengano ritirate).

PRESIDENTE. L'emendamento 24.202 è improcedibile.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LANNUTTI (IdV), il Senato respinge l'ordine del giorno G24.200. È quindi approvato l'articolo 24, nel testo emendato.

LEGNINI *(PD)*. Propone di rinviare le votazioni ad altra seduta e di utilizzare il tempo residuo per illustrare gli emendamenti.

FERRARA *(PdL)*. Condivide la proposta del senatore Legnini.

Sui lavori del Senato
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. A parziale rettifica di quanto comunicato nella seduta antimeridiana, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge sul testamento biologico è fissato alle ore 15 del 16 marzo. La Commissione sanità è autorizzata a convocarsi domani pomeriggio.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passa all'esame dei restanti articoli e dei relativi emendamenti e ordini del giorno. Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sull'emendamento 41.207 e parere condizionato sull'emendamento 43.200.

PEDICA *(IdV)*. Chiede sia pubblicato in allegato ai Resoconti il testo dell'illustrazione dell'emendamento 25.200. *(v. Allegato B)*

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Aggiunge la firma agli emendamenti 25.100 e 25.102.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri interventi in illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge e del documento in titolo ad altra seduta.

Presidenza della vice presidente MAURO

Sulla protesta messa in atto dai radicali contro il sistema dell'informazione

PORETTI *(PD)*. Dalle ore 14 di oggi è in corso una manifestazione pacifica dei radicali davanti al palazzo ove ha sede la Commissione di vigilanza RAI per chiedere il rispetto della legge e l'attuazione delle delibere dell'Autorità garante per le telecomunicazioni in materia di informazione, che invece continua ad essere lottizzata e utilizzata a proprio vantaggio dalla partitocrazia.

PRESIDENTE. Riferirà al Presidente del Senato.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 12 marzo.

La seduta termina alle ore 19,38.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34).*
Si dia lettura del processo verbale.

BUTTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36).*

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1078) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

e del documento:

(*Doc*. LXXXVII, n. 1) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2007)*** **(ore 16,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1.

Ricordo che nella seduta antimeridiana le relatrici hanno svolto le relazioni ed ha avuto luogo la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare la senatrice Boldi, relatrice sul disegno di legge n. 1078.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, ringrazio tutte le senatrici ed i senatori intervenuti. Mi piace citare una ad una le senatrici Bianconi, Granaiola, Bonfrisco, Bonino, Spadoni Urbani, Germontani, Blazina, Marinaro ed i senatori, un po' meno numerosi a dire il vero, Di Giovan Paolo, Malan, Pedica e Possa. Mi scuso anticipatamente se la mia replica non sarà esaustiva né completamente organica, ma le questioni poste sono molte, anche molto differenti tra loro, e tutte egualmente importanti e meritevoli almeno di un tentativo di risposta.

I primi interventi sono stati tutti focalizzati sulle politiche di parità e sul recepimento della direttiva n. 54 del 2006. I dati già elencati dalla senatrice Bianconi in materia di occupazione femminile sono effettivamente sconfortanti. Questa è veramente l'ennesima direttiva sulla parità e le pari opportunità che ci apprestiamo a recepire e credo di poter condividere appieno molte delle cose dette dalle senatrici intervenute.

Già moltissime volte in quest'Aula abbiamo discusso di parità, di politiche di conciliazione, di reale possibilità per le donne, che sono una risorsa fondamentale per lo sviluppo di ogni Paese, di fare pienamente la loro parte. Credo ci sia soprattutto un problema di base, e cioè la maternità – quell'aspetto che fa la vera differenza positiva tra uomo e donna – paradossalmente rischia, all'interno della nostra società, di diventare il limite della nostra azione. La nostra società deve cambiare culturalmente e capire che i problemi delle donne non sono solo delle donne, ma sono delle donne e degli uomini, che insieme devono trovare le soluzioni.

Riguardo all'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego – questione che ha stimolato moltissimi interventi e, già nella discussione in Commissione, la presentazione di moltissimi emendamenti e ordini del giorno – sono conscia che esiste una sentenza della Corte europea, ma sono convinta che si tratti di un tema sul quale debba esserci ampio confronto da parte del Governo, di tutti i Ministri interessati, con le parti so-

ciali e con l'Europa, come sta avvenendo, per sapere quali siano i criteri che possono essere accettati in quella sede.

Certo è che per le donne non deve derivare alcuna penalizzazione dall'adempimento della sentenza: giusto parlare del problema, ma questo non deve destabilizzare e rendere ancora meno sicure le donne, e in generale le persone, del loro futuro, specialmente in un momento di crisi e di insicurezza come questo. Ritengo pertanto auspicabile e preferibile non cercare ora soluzioni affrettate all'interno di questo provvedimento.

Ringrazio il senatore Di Giovan Paolo, che sul trattato con il Marocco ha fatto molto lavorare il Servizio studi del Senato, per aver rimarcato, come pure la senatrice Marinaro, la necessità di modificare il Regolamento del Senato in modo tale da poter esaminare la legge comunitaria in un momento distinto dalla Relazione.

La senatrice Marinaro ha fatto poi un accenno all'utilizzo dei fondi europei, argomento cruciale sul quale la 14ª Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva, che credo sarà completata per l'estate e che potrà essere una base di discussione importante. La senatrice Marinaro ha anche sollevato il problema della necessità di copertura quando il recepimento delle direttive comunitarie avviene per delega; è un argomento interessante che penso sia degno di essere seriamente discusso all'interno della Commissione bilancio.

Senatore Malan, è vero, il diritto comunitario sta diventando veramente pletorico e si dovrebbe tendere alla semplificazione per non appesantire i cittadini europei e renderli sempre più insofferenti verso un'entità che spesso percepiscono solo come un peso burocratico. Mi viene spesso da domandare se veramente il principio di sussidiarietà sia applicato nelle direttive e penso che dobbiamo, come ho già detto nella relazione iniziale, lavorare molto di più nella fase ascendente dei provvedimenti.

Senatore Pedica, che siano entrate disposizioni estranee non lo credo possibile, data la severità delle norme regolamentari con cui viene gestita la comunitaria; è chiaro che le priorità sono dettate da valutazioni politiche, ci mancherebbe altro.

Riguardo alla decisione quadro per il riconoscimento delle sentenze di condanna definitive, la ritengo veramente uno strumento indispensabile, certo dovrà essere recepita dagli altri Paesi.

Voglio fare però una precisazione: in particolare con la Romania, esiste un accordo quadro bilaterale, già dal 2003. Lei sa che proprio ad una delegazione di parlamentari romeni che è venuta in Commissione abbiamo fatto notare che non si stanno dando molto da fare per applicare quella decisione quadro; spero dunque che siano più veloci nel recepire la direttiva, in maniera tale da poter lavorare al meglio.

Riguardo a Rete 4, senatore Pedica, come saprà, il professor Adam, che cura le infrazioni comunitarie per il nostro Governo, ascoltato in audizione – come regolarmente fa presso la Commissione – ha chiarito che la questione di Rete4 non è oggetto di procedura d'infrazione. La sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 31 gennaio 2008 si inquadra, invece, in un procedimento pregiudiziale, in cui il Consiglio di Stato ha chiesto alla

Corte una sentenza di interpretazione di una norma comunitaria in materia di risarcimento. Se poi la Commissione europea dovesse ritenere che tale sentenza non sia stata adempiuta, potrebbe allora decidere di aprire una procedura d'infrazione, che però, per il momento, non esiste.

Riguardo alla direttiva sui rimpatri, forse avrà notato che ho presentato a mio nome un emendamento soppressivo, proprio perché si tratta di una direttiva molto complicata: così com'è, non sono stati specificati principi e criteri di delega, richiede il concerto di numerose amministrazioni dello Stato, quindi è preferibile non rimandarla chissà di quanto, bensì corredarla appunto dei criteri e principi di delega.

Senatore Possa, sono anch'io molto preoccupata per la direttiva servizi, perché credo che sarà una rivoluzione, per come siamo abituati noi e per com'è abituata a lavorare la pubblica amministrazione. Condivido tutte le sue osservazioni riguardo la sicurezza, la qualità dei manufatti e così via: purtroppo, però, tra gli aspetti che prevede la direttiva c'è proprio quello di non poter richiedere come requisito la reciprocità; quindi, questo purtroppo non si può fare. Credo che bisognerà seguire molto da vicino l'emanazione del decreto legislativo corrispondente, in maniera tale da lavorare al meglio.

Ringrazio ancora tutti i membri della Commissione, la senatrice Licastro Scardino, relatrice sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, e tutti coloro che hanno frequentato assiduamente la Commissione e hanno concorso alla predisposizione del testo che proponiamo oggi all'Aula.

Ringrazio il Governo e, anticipatamente, ma lo farò di nuovo anche alla fine dell'*iter*, tutti i funzionari della Commissione e dei Servizi Studi e Affari internazionali del Senato, che ci danno sempre un aiuto indispensabile. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Licastro Scardino, relatrice sul documento LXXXVII, n. 1.

LICASTRO SCARDINO, *relatrice*. Signora Presidente, vorrei soltanto dar lettura della proposta di risoluzione n. 1, da me presentata insieme alla senatrice Boldi: «Il Senato della Repubblica, esaminata la Relazione annuale della partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc.* LXXXVII, n. 1), la approva».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intende accettare.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, onorevoli relatrici, onorevoli senatori, la legge comunitaria 2008 giunge all'esame dell'Aula dopo un *iter* – abbiamo avuto modo più volte di parlarne in Commissione – abbastanza travagliato, in primo luogo, a causa all'in-

terruzione anticipata della legislatura e alla conseguente necessità, da parte del nostro Governo, di ripresentare e riproporre questo disegno di legge.

Questo inevitabile ritardo ha finito per mettere in luce lo sfasamento esistente tra i dati contenuti nella Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferiti al 2007 e quelli riferiti all'epoca in cui essi vengono all'esame di questo Parlamento. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Vorrei chiedere la cortesia ai colleghi di lasciar svolgere l'intervento al rappresentante del Governo.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. La ringrazio, signora Presidente. Su questo punto devo dire che condivido le preoccupazioni della relatrice, senatrice Licastro Scardino: abbiamo infatti allo studio la possibilità di separare nei tempi la discussione della Relazione dalla presentazione del disegno di legge comunitaria annuale. Questa separazione temporale potrà costituire, secondo noi, l'occasione per confrontarsi più volte all'anno sulla partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e sulla opportunità profonda che si possano aprire in questo contesto importanti spazi per gli interessi nazionali.

Credo sia necessario, voglio ricordarlo con l'amico senatore Di Giovan Paolo, proprio in quest'anno in cui andiamo verso le elezioni europee (si voterà tra qualche settimana), uno sforzo comune di tutte le istituzioni affinché l'Europa sia percepita dai cittadini non solo come un fastidioso vincolo, ma soprattutto come un'occasione di sviluppo e di crescita democratica.

Colleghi senatori, vorrei, a margine di questo mio intervento, fare una considerazione: credo che lo sforzo di tutti sia quello di lavorare per disegnare una nuova concezione di Europa; quando i cittadini europei sono chiamati a votare per l'Europa, finiscono per respingerla, perché di fronte a noi c'è un'Europa fredda, un'Europa burocratica, un'Europa lontana, che costringe a parlare soltanto di bollini e argomenti simili, mentre in questo momento l'Europa ha bisogno di anima, ha bisogno di una partecipazione forte, ha bisogno di occuparsi dei grandi problemi, come la grande crisi economica, la sicurezza, il lavoro, l'aiuto ai più poveri, secondo un concetto di solidarietà e di sussidiarietà.

Questa è l'Europa che tutti noi, anche con leggi che sembrano lontane, dobbiamo contribuire a costruire. Per questo è necessario che la prossima consultazione del Parlamento europeo non sia soltanto un momento di confronto-scontro tra le parti, ma sia veramente l'occasione di ridisegnare un'Europa delle anime, dei popoli, delle identità. In questo modo si potrà svolgere non soltanto una qualsiasi elezione elettorale, ma si potrà contribuire ad avvicinare a tutti noi il concetto di Europa, che per ora è ancora molto lontana e fredda.

In questo quadro, ritengo che un'azione particolare debba essere riservata alla fase cosiddetta discendente, proprio in vista della tutela degli interessi nazionali nella fase ascendente. Sono persuaso che la rafforzata partecipazione a questa fase da parte del Parlamento italiano e dei Parla-

menti nazionali contribuirà notevolmente a fare emergere la nostra idea di Europa, alla quale facevo prima riferimento.

Venendo al merito del disegno di legge, desidero innanzitutto ringraziare la presidente Boldi e tutti gli amici senatori della 14ª Commissione con i quali abbiamo lavorato, anche se molte volte non ci siamo trovati d'accordo; l'amico senatore Pedica, tra gli altri, con il quale abbiamo lavorato proficuamente in queste settimane e in questi mesi, proprio per cercare di fare al meglio una legge comunitaria che è soltanto il primo approccio ad un grande ragionamento che tutti insieme dobbiamo fare sull'Europa.

Nel corso della discussione generale, molti sono stati gli interventi di senatrici che hanno posto l'attenzione sul tema della parità tra uomo e donna nell'accesso al lavoro, oggetto di una delle direttive contenute nella legge comunitaria, e hanno richiamato il Governo all'impegno per dare attuazione alla ormai tanto declamata e famosa recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di età minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Vorrei ribadire a tutti i colleghi, senatrici e senatori, se mi permettete, l'impegno del Governo ad andare in questa direzione. Lavorando con la Commissione europea, abbiamo due o tre mesi per poter fare un grande sforzo su questo argomento, per pensare all'innalzamento dell'età pensionabile non soltanto come una data, ma perché sia per la prima volta un grande impegno per ripensare una politica per la donna, per la famiglia, per la società, sempre con uno sguardo attento ad una grande crisi economica che, in queste ore e in questi mesi, sta colpendo le fasce più povere e più deboli della nostra società. Non è ancora maturata una decisione sullo strumento legislativo che dovremo utilizzare, né sui tempi dell'intervento; per questa ragione non posso impegnare, alla luce anche di quello che ho appena detto, il Governo rispetto a scelte che dovranno essere assunte collegialmente.

Voglio ribadire che l'impegno del Governo su questo tema, ne abbiamo parlato più volte, è quello di aprire una larga consultazione con le parti sociali, con i sindacati, con tutte quelle forze economiche e produttive del Paese che, senza pregiudizio ideologico, vorranno su questo tema aiutare il Governo e le parti sociali non soltanto a rispondere ad una richiesta dell'Europa, ma, come ho detto prima, ad invertire una rotta e far sì che questa sia un'occasione per riscrivere una vera, seria, grande politica per la famiglia.

Voglio, quindi, ringraziare le senatrici Bonfrisco, Bonino, Germontani e Marinaro, per l'alto livello del contributo dato su questo argomento.

Sono poi grato alla presidente Boldi per aver ricordato l'emendamento del Governo volto ad anticipare il recepimento di quella famosa ed importante decisione quadro, adottata il 27 novembre dello scorso anno, in base alla quale le sentenze di condanna pronunciate da uno Stato membro nei confronti di un cittadino di un altro Stato, potranno essere scontate nel Paese d'origine. Se vogliamo restituire la percezione della sicurezza ai nostri cittadini ed evitare che nascano orribili spinte xenofobe o

razziste nel nostro continente e nella nostra Nazione, sono convinto che l'accoglienza debba essere accompagnata da una dura ed intransigente applicazione dei princìpi di legalità e del concetto di sicurezza: a mio avviso – e ad avviso del Governo – vanno in questa direzione strumenti come la decisione quadro sull'esecuzione delle sentenze di condanna.

All'amico senatore Pedica voglio ricordare, come ho già detto in Commissione, che la decisione di anticipare il recepimento è stata accompagnata da iniziative diplomatiche in tal senso. Ricordo all'Assemblea che, tra qualche giorno, ci recheremo in Romania, proprio per rafforzare la nostra collaborazione con quel Governo, in modo che il recepimento di questa iniziativa venga realizzato quanto prima ed in modo tale che, quanto prima, coloro che sono stati condannati in maniera definitiva, possano andare a scontare la loro giusta pena nelle loro prigioni.

Quanto alla restante parte dell'articolato, mi limito per brevità a citare la direttiva servizi che, come è stato ricordato, sarà una fondamentale occasione di apertura del mercato interno e di semplificazione amministrativa.

Sono d'accordo poi con quanto detto dal senatore Di Giovan Paolo, che ha auspicato un sempre maggior coinvolgimento della 14ª Commissione nei lavori del Senato, perché l'esperienza di questi giorni ci dimostra che problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario si pongono pressoché per tutti i provvedimenti esaminati dalle Camere, e non solo per quelli che costituiscono diretta attuazione del diritto comunitario.

Infine, non voglio sottrarmi alla polemica sollevata in questi giorni, nei confronti del Governo, dall'amico senatore Di Giovan Paolo e dall'opposizione sul cosiddetto regolamento della TV dei minori. Preannuncio che noi respingeremo qualsiasi tipo di ragionamento, ma voglio impegnarmi, a nome del Governo e non solo personalmente, perché chi vi parla, così come l'intero Governo, sarà attentissimo e non consentirà alcun tipo di transizione su un tema che ci vede impegnati moralmente, prima che politicamente, quello cioè della difesa dei minori e della tutela dell'infanzia, rispetto ad un mercato televisivo particolarmente aggressivo e violento, soprattutto nelle immagini e nei messaggi. Sarà compito del mio Ministero – e lo stiamo studiando proprio in queste settimane – creare tutte quelle strutture di monitoraggio e di controllo per denunciare in tempo reale qualsiasi tipo di abuso.

Ringrazio ancora una volta la senatrice Boldi, nonché i colleghi della maggioranza e dell'opposizione.

Il Governo accoglie dunque la proposta di risoluzione n. 1, presentata dalle senatrici Boldi e Licastro Scardino. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 1, decorre da questo momento il termine di un'ora per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 144-*bis,* commi 4 e 5, del Regolamento, sono inammissibili emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, ovvero che non siano

stati respinti in sede di Commissione o non si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

Pertanto, ai sensi delle richiamate norme regolamentari, dichiaro inammissibili i seguenti emendamenti: 9.202 (testo 2) Vicari, 9.203 Fioroni, 9.0.200 Vicari, 25.0.200 Pedica, 30.201 Izzo, 43.200 Fosson, nonché 20.0.400 e 24.0.200 del Governo.

Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BAIO, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

– all'articolo 9, recante delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi, al comma 5, si escluda che gli adempimenti previsti siano a carico anche delle amministrazioni regionali, considerando peraltro che la disposizione in esame reca una delega legislativa;

– all'articolo 15, la clausola di salvaguardia, di cui al comma 13, non contenga norme di carattere imperativo dirette alle Regioni e alle Province autonome;

– all'articolo 18, si escluda l'obbligo, anche in capo alle Regioni e alle Province autonome, di adoperarsi per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli selvatici a livelli corrispondenti alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, potendo ciò rappresentare una limitazione dell'autonomia regionale e locale.

Quanto all'articolo 12, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria, si osserva che la disposizione abrogatrice, di cui al comma 1, lettera *d)*, potrà essere attuata nel presupposto che le fonti interne che hanno dato attuazione alle direttive siano disposizioni di legge statale, dal momento che, qualora alcune direttive fossero state recepite con legge regionale, lo Stato non potrebbe intervenire.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli identici emendamenti 9.200 e 9.201, nonché sugli identici emendamenti 9.202 e 9.203, parere non ostativo, osservando che le disposizioni ivi previste possono comportare una violazione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni e agli enti locali in materia di micro e piccole imprese, anche in riferimento ai procedimenti amministrativi per l'avvio dell'esercizio dell'attività imprenditoriale;

– sull'emendamento 11.202, parere non ostativo, osservando che il criterio di delega di cui al capoverso 1-*bis*, lettera *c)*, dal momento che prevede azioni specifiche finalizzate alla diffusione dei servizi per l'infan-

zia e per gli anziani non autosufficienti, potrebbe determinare una indebita limitazione delle competenze regionali e locali in materia;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Esprime poi parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 9.0.200, 41.207, 11.104, 11.103, 11.106, 24.202 e 11.102, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e delle proposte 11.202, 15.200 e 15.201, sulle quali il parere è di contrarietà semplice.

Esprime, infine, parere di nulla osta sull'emendamento 43.200, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 5 sia sostituito dal seguente: "5. Alle attività connesse all'istituzione e tenuta del registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che sta assistendo ai nostri lavori una rappresentanza di studenti dell'Istituto comprensivo «Nicola Nicolini» di Tollo, in provincia di Chieti, alla quale diamo il benvenuto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1 (ore 17,04)

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signora Presidente, relativamente ai pareri testé letti, volevo sottolineare all'attenzione del Governo e della relatrice che c'è un parere della Commissione affari costituzionali abbastanza puntuale e condizionato. Infatti, la 1ª Commissione non esprime parere favorevole, se non saranno modificate alcune parti del testo; naturalmente, si tratta di lievissime modifiche, che sono però lesive delle competenze regionali. Si tratta di due o tre punti.

Siccome c'è una discussione in corso sugli emendamenti, chiedo sia alla relatrice che al Governo se hanno intenzione di assumere questo parere e di modificare in corso d'opera queste parti che contrastano con l'articolo 117 della Costituzione per quanto riguarda i poteri statali e regionali, così come previsto dalla nostra Carta costituzionale.

PRESIDENTE. È stata data lettura del parere della 1ª Commissione in modo che sia la relatrice che il Governo possano prendere atto delle osservazioni in esso contenute e dare una risposta.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, con gli annessi allegati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARINARO *(PD)*. Signora Presidente, c'è un contenzioso aperto che riguarda la questione appena trattata. C'è il parere della 1ª Commissione che pone dei criteri precisi sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali. Non basta, quindi, la sua risposta.

PRESIDENTE. Senatrice, l'Assemblea ne è conoscenza come lo sono la relatrice e il Governo. Quando arriveremo al punto, affronteremo la questione.

MARINARO *(PD)*. D'accordo, procedo allora all'illustrazione dell'emendamento 1.3. Esso tratta di una questione prettamente tecnica, che non capisco come mai non sia stata approvata in Commissione. Essendoci negli allegati A e B la stessa dicitura e la stessa direttiva, chiediamo soltanto di togliere il riferimento dall'allegato B e di lasciare soltanto quello all'allegato A. È soltanto un contributo alla comprensione dei testi, così confusi, che abbiamo all'esame.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.3, anche perché il problema della doppia delega è già stato risolto in un altro articolo.

Il parere sull'emendamento 1.200 è favorevole e nella replica ne ho già illustrato le motivazioni. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 1.400.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, il parere del Governo è contrario all'emendamento 1.3 e favorevole agli emendamenti 1.200 e 1.400.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.400, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, con gli annessi allegati, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

ADAMO *(PD)*. Signora Presidente, con l'emendamento 3.2 ci proponiamo di ricordare la necessità di ottemperare, nell'esecuzione della delega, anche al principio di sicuro e tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti e alle direttive comunitarie autoesecutive.

L'emendamento interviene sul comma 1 dell'articolo 3, che contiene delega al Governo per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni per chi non si adegui alle direttive comunitarie.

Ricordo inoltre che, secondo il comma 2 dello stesso articolo, i decreti legislativi con cui si esercita la delega si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

Vogliamo sottolineare in questa sede che siamo di fronte ad un numero molto alto di infrazioni e di contenziosi, che trovano la loro origine spesso nel fatto che per un periodo indefinito restano vive, soprattutto nel caso di direttive autoapplicative... *(Brusìo)*.

Signora Presidente, questa non è un'Aula in cui si riesce a lavorare.

PRESIDENTE. Colleghi senatori, onde evitare di chiedere ogni due minuti la vostra attenzione, vi prego, se non siete interessati alla discussione, di continuare le vostre conversazioni fuori dall'Aula. Diventa anche antipatico per il vice Presidente di turno continuare a scampanellare. Prego, senatrice Adamo, prosegua pure il suo intervento.

ADAMO *(PD)*. Dicevo che ci troviamo di fronte ad un numero molto alto di infrazioni e di contenziosi che derivano dal fatto che, soprattutto nel caso delle direttive autoesecutive, sussistono per un periodo indeterminato normative o regolamenti nazionali o regionali in contrasto con le direttive europee. Quindi, anche la predisposizione delle necessarie regolamentazioni delle misure di infrazione e di pene amministrative pecuniarie e quant'altro deve prevedere da parte delle istituzioni della Repubblica, siano esse quelle nazionali o quelle locali, una procedura di adeguamento chiara, trasparente e tempestiva.

Questo permetterebbe un miglior funzionamento delle istituzioni del nostro Paese e garantirebbe ai cittadini la certezza del diritto e la trasparenza delle disposizioni, con conseguente ricaduta importante al fine di evitare, sia sanzioni, che poi devono essere ritirate perché la persona interessata dimostra la contraddittorietà della norma, sia il contenzioso.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario perché non è ben chiaro a quali strumenti amministrativi ci si riferisca: se sanzionatori, essi sono già previsti dal comma 1 dell'articolo 3; se attuativi, non è questa la sede idonea perché l'articolo 3 tratta di disposizioni sanzionatorie.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 5.200, soppressivo dell'articolo, perché l'articolo 5 è stato già recepito in altro provvedimento.

Siccome all'articolo 5 è stato presentato solo questo emendamento e si vota il mantenimento dell'articolo, volevo avvertire i colleghi che, a questo punto, chi vuole votare a favore di questo emendamento deve esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Boldi, la Presidenza conosce la procedura.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 5 altri emendamenti oltre quello soppressivo 5.200, presentato dal Governo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6, che invito i presentatori ad illustrare.

ADAMO *(PD)*. Signora Presidente, l'emendamento 6.0.100 è un emendamento aggiuntivo. Pregherei i colleghi di prestare attenzione perché quest'emendamento non entra nel merito di singole politiche o di aspetti particolari, pure importanti, ma riguarda la procedura che noi seguiamo per approvare la legge comunitaria.

Come i colleghi sanno, noi votiamo, affrontiamo e discutiamo contemporaneamente la relazione del Governo e la legge comunitaria. Avendo davanti a noi la legge comunitaria che richiede la maggioranza qualificata, ciò comporta che l'attenzione di ciascuno di noi (di noi stessi membri dell'opposizione e di me stessa che vi parlo, perché questa non è una colpa imputabile necessariamente ai membri della maggioranza) è tutta concentrata sulla legge comunitaria.

Di conseguenza, il Parlamento non discute quell'atto che sarebbe il più qualificante per lo svolgimento del proprio ruolo, cioè la relazione. Essa è allo stesso tempo il consuntivo dell'anno precedente ma anche l'individuazione di punti critici e di proposte che vengono, o dovrebbero, essere indirizzate sia al Governo che alla Commissione e agli altri organi comunitari.

Quale altro momento, infatti, ha il Parlamento per interloquire direttamente con gli organi comunitari? Quale altro momento ha il Parlamento per esercitare la sua funzione principale in questa materia, che è quella di indirizzo o, per usare un'espressione comunitaria ed europea, per intervenire nella fase ascendente, contribuendo quindi al formarsi delle normative comunitarie?

È inutile poi che tutti ci lamentiamo quando giunge la direttiva, che viene vissuta in qualche modo come estranea, come un elemento che si sovrappone in modo estraneo alla normativa nazionale, se noi stessi non esercitiamo la nostra funzione, indirizzando nella fase ascendente, prima che si determinino, le decisioni medesime verso il Governo, ma anche verso la Commissione.

Questo emendamento, banalmente, attraverso le date, propone di separare i due momenti per esaltare e dare concreta possibilità al Parlamento di esercitare il suo ruolo. *(Applausi della senatrice Marinaro).*

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, condivido praticamente tutto ciò che la senatrice Adamo ha detto. Se l'emendamento è fatto per incoraggiare la revisione del Regolamento del Senato – come abbiamo detto tutti stamattina – è sicuramente condivisibile, ma se fosse approvato così com'è, si otterrebbe l'effetto perverso che, nel caso la modifica del Regolamento del Senato non passasse celermente, l'esame della relazione annuale sostanzialmente non sarebbe possibile prima del 31 marzo. Determinerebbe cioè un effetto contrario a quello che si propone. Pertanto, il parere è contrario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, anche per il Governo il parere è contrario.

Tra l'altro voglio ricordare alla senatrice Adamo che questa stessa questione sarà affrontata nell'ambito di un disegno generale di revisione della legge cosiddetta Buttiglione. Ci stiamo già lavorando, quindi concordo con la relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.100.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.100, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, che invito i presentatori ad illustrare.

ADAMO *(PD)*. Signora Presidente, mi permetta di chiosare brevemente l'opinione espressa sia dalla relatrice che dal Ministro.

Quando si apprezza così tanto il contributo di un senatore di opposizione si cerca di accoglierlo. Il relatore ha detto che concorda, ma che forse la formulazione andrebbe rivista, il Ministro ha invece detto che ci si sta già pensando. Per garbo istituzionale, oltre a dichiarare il proprio consenso, bisognerebbe accoglierlo. Mi permetto di formulare questo suggerimento per migliorare i nostri rapporti, come stile d'Aula. Può infatti risultare beffardo continuare a sentirsi dire che si concorda con quanto l'opposizione propone senza accoglierlo mai; sembra che ci sia una sorta di riserva per cui se la proposta viene dall'opposizione, anche se è condivisa al cento per cento, non può essere accolta.

BOLDI, *relatrice*. Non è così.

ADAMO *(PD)*. Magari si trovi una formulazione, mi si inviti a trasformarlo in un ordine del giorno, si dia un segno d'interesse per il fatto che ho sollevato, anzi, che abbiamo sollevato una questione importante e condivisa. Chiudo la parentesi.

Collegato al precedente discorso è anche l'articolo 8-*bis* che riguarda la trasmissione per settore e per materia delle infrazioni. Anche in questo caso vorrei che i colleghi parlamentari senatori ascoltassero con attenzione.

Noi riceviamo dal Governo l'elenco dei titoli delle infrazioni. Per avere l'elenco dettagliato bisogna inoltrare la richiesta come se si trattasse di atti del Governo riservati. Cosa c'è scritto nelle procedure di infrazione? I motivi, cosa sta facendo il Governo, come ha risposto. Quindi, in realtà, non siamo correttamente informati e tutte le volte dobbiamo utilizzare gli strumenti regolamentari a nostra disposizione per accedere agli atti del Governo al fine di avere accesso a questa documentazione.

Ciò ci impedisce di svolgere le funzioni cui ho accennato: da un lato, il controllo sull'attività del Governo; dall'altro, in particolare, la capacità programmatoria, propositiva e d'indirizzo nei confronti del nostro Governo, che magari giustamente si è opposto in qualche modo ed ha subito un'infrazione, ma il conforto del Parlamento non può essere *a posteriori*, ci deve essere un coinvolgimento immediato nella formazione dell'opi-

nione del Parlamento stesso e quindi dell'indirizzo su come e se ci si deve opporre ad un'infrazione. Ad esempio, per l'infrazione sul pensionamento non abbiamo visto un'opposizione del Governo così forte come l'abbiamo vista invece in settori che riguardavano il sistema radiotelevisivo italiano. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

Invito altresì i colleghi, per l'ennesima volta, a prendere posto e ad evitare capannelli davanti al banco delle relatrici. Se avete bisogno di una sospensione posso anche concederla.

BOLDI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.0.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.100.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.100, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VICARI *(PdL)*. Signora Presidente, l'emendamento 9.200 (testo 2) è motivato dalla necessità di riordinare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 193 del 2007, di attuazione della direttiva comunitaria 2004/41/CE, relativa al regime sanzionatorio sui controlli in materia di sicurezza alimentare. Nel disposto non si tiene conto che il regolamento (CE) 852/2004 prevede una certa flessibilità nelle procedure di autocontrollo per le micro e piccole imprese, riconfermata nelle linee guida comunitarie sulla semplificazione dell'attuazione dei principi del sistema HACCP.

In queste imprese, infatti, il regolamento sopra accennato stabilisce che non sempre è possibile identificare i punti critici di controllo e la buona prassi può sostituire la sorveglianza dei punti critici. I documenti e le registrazioni sono adeguati alla natura e alla dimensione dell'impresa ed è possibile derogare all'allegato secondo il regolamento.

L'atteggiamento del legislatore, invece, è stato quello di reintrodurre il principio della sanzione preventiva, con aggravamento dei livelli sanzionatori a discapito della prescrizione *a priori* che era stata prevista quale criterio fondamentale nei principi dell'autocontrollo dal precedente decreto legislativo n. 155 del 1997, poi abrogato all'articolo 3 del decreto legislativo n. 193 del 2007, che ha garantito, fin dalla sua introduzione, una maggiore consapevolezza degli operatori alla collaborazione con le autorità di controllo, contribuendo al miglioramento dei livelli di sicurezza delle produzioni alimentari, con forti riduzioni, se non la quasi scomparsa, di casi di tossinfezioni.

FIORONI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, non posso far altro che rafforzare il contenuto di quanto appena dichiarato dalla collega Vicari.

L'emendamento 9.201 è analogo al 9.200 (testo 2) e tende sostanzialmente a facilitare la vita al mondo delle piccole e medie imprese che operano nel settore alimentare, tenendo conto del fatto che la normativa comunitaria, così come introdotta dalla direttiva europea 2004/41/CE è stata recepita dal decreto legislativo n. 193 del 2007 in maniera disarticolata rispetto al contenuto del cosiddetto pacchetto igiene che è composto da una serie di regolamenti comunitari immediatamente applicabili nel nostro ordinamento e di cui si parla all'articolo 9. Questi regolamenti hanno introdotto un principio fondamentale che è quello dell'autocontrollo dell'operatore del settore alimentare, che si responsabilizza nel porre in essere una serie di pratiche consistenti nel raggiungere l'obiettivo della sicurezza alimentare.

Per ciò che concerne il decreto legislativo n. 193 del 2007, avente ad oggetto invece la modalità sanzionatoria dei suddetti comportamenti, esso interpreta in maniera difforme il contenuto della normativa rispetto a quanto è contenuto nel regolamento (CE) 852/2004 riguardante l'igiene e l'autocontrollo nella produzione alimentare, in quanto, anziché rafforzare il concetto di autoresponsabilizzazione dell'operatore alimentare, con esso si ritiene di dover provvedere con controlli preventivi e con un meccanismo sanzionatorio che ne impedisce una corretta modalità di

svolgimento in conformità alla normativa comunitaria. *(Applausi della senatrice Biondelli).*

VICARI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICARI *(PdL)*. Signora Presidente, vorrei ricevere rassicurazioni dalla Presidenza sull'effettivo inserimento nel fascicolo degli emendamenti della riformulazione dell'emendamento 9.200, presentata questa mattina ai fini di una migliore comprensione del testo stesso della proposta.

PRESIDENTE. Gli Uffici confermano che è stato inserito agli atti l'emendamento 9.200 (testo 2).

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, l'emendamento 9.204, a mia firma, recepisce le osservazioni formulate dalla 1ª Commissione permanente. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, prestate un attimo di attenzione. La relatrice sta fornendo una chiarimento ad una richiesta formulata.

BOLDI, *relatrice*. Il testo dell'emendamento recita: «*All'articolo 9, comma 5, dopo le parole:* «amministrazioni statali»*, sopprimere le seguenti:* «e regionali».

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 9.200 (testo 2), così come per l'emendamento 9.201, praticamente di uguale contenuto, mi rimetto all'Aula. Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 9.204, che rappresenta, ripeto, un adeguamento al parere della 1ª Commissione.

Gli emendamenti 9.202 (testo 2) e 9.203 sono inammissibili.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, in considerazione delle parole della relatrice, anche il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.200 (testo 2).

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.200 (testo 2), presentato dalla senatrice Vicari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 9.201.

Gli emendamenti 9.202 (testo 2) e 9.203 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 9.204, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 9.0.200 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, *relatrice*. L'emendamento 10.200 mi risulta essere stato ritirato; esprimo invece parere contrario sull'emendamento 10.201.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.200 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 10.201, presentato dai senatori Fioroni e Sangalli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MARINARO *(PD)*. Signora Presidente, vorrei che il ministro Ronchi avesse l'accortezza di ascoltarmi, almeno spero si tratti di questioni urgenti!

PRESIDENTE. Invito il Ministro ad ascoltare il dibattito ed i colleghi ad abbassare il volume della voce.

MARINARO *(PD)*. Credo che stiamo entrando, signor Ministro, nella zona che più ci interessa. L'emendamento 11.101 vuole mettere alla prova quello che lei ha testé dichiarato con molta retorica e passione, cioè l'impegno del Governo per quanto riguarda le pari opportunità e le donne.

Siamo in presenza di una direttiva che procede ad una fusione delle sette direttive precedenti, adottate in anni diversi, che però, a livello italiano, riscontrano delle difficoltà di piena applicazione.

Con questo emendamento vogliamo soltanto verificare e soprattutto impegnare il Governo a procedere alla emanazione del decreto, non all'adozione, entro il 15 agosto 2009. Così credo che possiamo verificare, tenendo conto della situazione particolare del nostro Paese, una crisi così profonda che tocca in particolar modo le donne, quale è il grado di impegno del Governo a fare in modo che il decreto applicativo di questa direttiva sia emanato entro il 15 agosto 2009.

PEDICA *(IdV)*. Signora Presidente, illustro l'emendamento 11.200.

All'articolo 11 la data del 15 agosto 2009 è posta con riferimento all'adozione del decreto legislativo, mentre la direttiva 2006/54/CE stabilisce il termine ultimo del 15 agosto per l'entrata in vigore dell'atto di recepimento. Con questo emendamento proposto si vuole sanare una potenziale inadempienza da parte dello Stato italiano in quanto, data la tempistica che intercorre tra l'adozione del decreto e l'emanazione dello stesso, il decreto potrebbe non entrare in vigore nei tempi stabiliti dalla direttiva. Si ritiene invece doveroso adempiere al recepimento nei tempi fissati dal provvedimento comunitario, considerando che l'Italia si è già avvalsa della proroga di un anno concessa all'articolo 33 della direttiva.

Ricordo a tutti che la proroga è concessa a quei Paesi che, come afferma la direttiva, presentino particolari difficoltà nel garantire la parità fra uomini e donne, e certo non è un messaggio positivo avvalersi della proroga per tutte quelle donne italiane che, ad oggi, subiscono discriminazioni sociali ed economiche nel mercato del lavoro, un livello di occupazione bassissimo rispetto alla media dell'Unione europea e il gravame delle cure familiari a loro carico.

L'anno di proroga, colleghi e signor Ministro, potrebbe essere impiegato in maniera fattiva e propositiva, adoperandosi per produrre ricerche di settore specifiche sulla condizione femminile, le quali al momento mancano totalmente, al fine di individuare quali azioni concrete, oltre l'enunciazione del principio delle pari opportunità, possano essere intraprese per rendere davvero sostanziale il diritto alla parità del trattamento.

Questa proposta è contenuta nell'ordine del giorno a firma dei componenti del Gruppo dell'Italia dei Valori, il G11.202 (che sarà illustrato dalla senatrice Bugnano), ed è collegata anche alla riforma del sistema pensionistico; ma già con questo emendamento si impone al Governo di rispettare almeno il termine di un anno della proroga senza rischiare di oltrepassare anche questo.

GHEDINI *(PD)*. Signora Presidente, colleghi e colleghe, con la presentazione dell'emendamento 11.102 riteniamo di dover indicare fin da subito, nell'affidare la delega al Governo per l'emanazione del decreto di recepimento della direttiva in materia di pari opportunità e di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, alcuni impegni precisi in termini di azioni e di risorse che il Governo deve mettere in campo per realizzare effettive condizioni di parità nel nostro Paese fra gli uomini e le donne. Proponiamo quindi, fin da subito, l'indicazione dell'adozione di un fondo speciale di investimento finalizzato a queste azioni positive. Riteniamo che la parità costi e che sulla parità si debba investire. Il fondo deve essere finalizzato a garantire innanzi tutto misure incentivanti per il lavoro, anche di natura fiscale.

Stamattina la collega Bianconi ha ben richiamato i dati sul *gap* occupazionale che riguarda il nostro Paese*,* un *gap* di genere. Voglio ricordare il fatto che questi dati così sconfortanti rischiano di essere pesantemente peggiorati dalla crisi in atto. I dati resi una settimana fa dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) dicono che le donne pagheranno la crisi con un peggioramento della propria condizione occupazionale di almeno dieci punti superiore a quello degli uomini.

Inoltre, riteniamo che debbano essere destinate risorse specifiche a superare gli svantaggi di carriera, intesi come accesso ai posti di lavoro maggiormente qualificati e come accesso alla rappresentanza. Ricordo che in Italia le donne ai vertici aziendali sono solo il 4 per cento del totale dei rappresentanti dei *board* aziendali e che anche in questo Parlamento il differenziale di rappresentanza è pesantissimo: abbiamo solo il 18 per cento di parlamentari donne, a fronte del 21,7 per cento, pur basso, dell'Unione europea.

Ancora, crediamo si debbano destinare risorse specifiche per garantire l'ampliamento degli interventi a sostegno della maternità, sia in termini di reddito che di previdenza (parliamo in questo caso di contribuzione figurativa), di congedi, di flessibilità organizzativa del lavoro e di reimpiego delle donne che rientrano da periodi di cura, come elemento di diritto, di prevenzione di ogni discriminazione, come condizione essenziale per l'esercizio effettivo della parità lavorativa, ma anche come soste-

gno alla natalità del nostro Paese. Ricordo che il 15 per cento delle donne già occupate subisce pesanti peggioramenti della propria condizione lavorativa o perde il lavoro a seguito dell'assenza per maternità.

Chiediamo poi di finalizzare risorse all'attuazione di un piano straordinario di servizi di cura, rivolti all'infanzia e alla non autosufficienza, condizioni che caratterizzano soggetti che sono al centro degli impegni di cura di tutte le donne nel corso della propria vita. Vale ricordare un dato purtroppo noto: i servizi all'infanzia in Italia si fermano ad un'offerta del 12.3 per cento, a fronte del 33 per cento fissato dalla strategia di Lisbona; e manca ancora la determinazione dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni per le persone non autosufficienti, previsti dalla legge n. 328 del 2000; non è infine stato adeguato il Fondo nazionale per la non autosufficienza. Tutti questi investimenti sono indispensabili per garantire che le energie delle donne possano essere destinate al lavoro retribuito e non prioritariamente a quello di cura.

Infine, voglio richiamare il fatto che – in coerenza con il dettato dell'articolo 141 del Trattato di Lisbona, richiamato dall'articolo 14 della direttiva di cui con quest'articolo 11 richiamiamo l'attuazione – è assolutamente necessario ripristinare le norme abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 dello stesso anno, in materia di risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, che purtroppo – com'è noto – danno luogo all'inqualificabile fenomeno delle dimissioni in bianco.

Da ultimo, con lo scopo che effettivamente non avvengano discriminazioni ed organismi pubblici possano vigilare in maniera efficace sull'eliminazione delle discriminazioni di genere, chiediamo che alle commissioni regionali di parità vengano affidate tutte le funzioni previste dall'articolo 20 della direttiva.

A queste richieste finalizziamo una dotazione di risorse importante, ma che riteniamo minima e indispensabile per ottenere gli obiettivi di parità richiamati: parliamo di 1,2 miliardi di euro all'anno per tre anni, che potranno migliorare le condizioni di lavoro di milioni di donne e produrre nuova occupazione, migliorando anche gli indici economici del nostro Paese. Ricordo che per 100.000 nuovi posti di lavoro destinati alle donne, si aumenta un quarto di punto del PIL: questo dà, di per sé, precisa idea del fatto che l'investimento operato in materia di parità occupazionale e di pari opportunità di genere rientra in termini di miglioramento della *performance* economica del Paese.

La realizzazione delle condizioni alle quali finalizziamo questo investimento costituisce quindi presupposto di base preliminare per il raggiungimento della parità effettiva. Il loro soddisfacimento è, a nostro modo di vedere, condizione preliminare per l'esercizio della parità in ogni momento della vita lavorativa delle donne. Solo la preventiva e contestuale soddisfazione di queste condizioni potrà consentire di avviare un discorso più complessivo sulle condizioni di parità lavorativa fra i generi, ivi comprese le questioni che riguardano il trattamento previdenziale e l'età di ac-

cesso alla pensione, che deve essere il punto di arrivo, e non di partenza, del percorso della parità. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Informo i colleghi che sta assistendo ai nostri lavori una rappresentanza di studenti dell'Istituto statale di istruzione secondaria superiore «Pier Luigi Nervi» di Lentini, in provincia di Siracusa, ai quali diamo il benvenuto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1 (ore 17,46)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 11. Invito i colleghi a prestare attenzione agli interventi che si stanno svolgendo.

GERMONTANI *(PdL)*. Signora Presidente, illustro brevemente gli emendamenti 11.104, 11.103, 11.105 e 11.106, che sono tutti dello stesso tenore, seppure differenti.

Infatti, i primi due riguardano un riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alla necessità di coniugare la vita familiare con il lavoro e quindi di favorire le donne che lavorano con figli e familiari a carico.

L'emendamento 11.105 riguarda il riordino della normativa in materia di occupazione femminile per prevedere azioni tese a favorire l'avviamento di studi professionali da parte delle donne; l'emendamento 11.106 riguarda il potenziamento di asili nido e servizi pubblici di cura ed assistenza per le persone anziane non autosufficienti. Dicevo questa mattina, in occasione del mio intervento in discussione generale, che già in Commissione il Governo ha accolto due ordini del giorno, purtroppo soltanto come raccomandazione, il primo dei quali riguardava l'occupazione femminile, mentre il secondo riguardava un impegno anche collegato alla questione dell'equiparazione pensionistica tra uomini e donne.

Ho ripresentato questi emendamenti in quanto volevo riproporre in Aula la questione dell'occupazione femminile, con particolare riferimento all'esigenza di coniugare la vita familiare con la vita lavorativa. Per quanto riguarda i primi due emendamenti, occorre considerare il fatto che esiste un grande differenziale retributivo tra uomo e donna, che si attesta su una media del 23 per cento, con una oscillazione che va da un minimo del 15 per cento ad oltre il 40 per cento per le libere professioni ed i ruoli dirigenziali di alta responsabilità; oltretutto questa differenza varia evidentemente a seconda delle varie aree geografiche e si traduce in circa 3.800 euro all'anno in meno nella busta paga di una lavoratrice di-

pendente a tempo indeterminato ed in circa 10.000 per una lavoratrice autonoma.

Tutto ciò considerato, credo che occorrano delle iniziative legislative che affrontino il problema in termini nuovi: è necessario, a mio giudizio, affrontare il problema secondo un'ottica nuova, prevedendo agevolazioni fiscali per le donne che lavorano con familiari a carico (questo è il tenore dell'emendamento 11.103), ma la novità consiste nel fatto che gli interventi non devono riguardare la domanda, attraverso detrazioni per le imprese che assumono giovani donne, ma devono incidere sull'offerta del lavoro.

L'esigenza di intervenire in materia nasce dalla considerazione secondo la quale l'insoddisfacente livello di occupazione femminile costituisce uno degli elementi di criticità del mercato del lavoro. In questo contesto, quindi, il perdurare dello scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro legale è motivato dalla necessità di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di una attività lavorativa stabile e continuativa. Tale esigenza si fa particolarmente pressante in questo momento di crisi economica nazionale ed internazionale, laddove si è appurato che questa situazione grava in modo particolare sulle fasce più deboli, cioè sui giovani e sulle donne.

L'emendamento 11.105 tende a favorire l'avviamento degli studi professionali da parte delle donne, considerato il gran numero di donne professioniste e tenuto conto di due particolari tappe: il 13 marzo 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione relativa alla «Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010», che prevede in successione il superamento delle discriminazioni di genere tuttora esistenti, mentre nel marzo 2006 il Consiglio europeo ha approvato il «Patto europeo per la parità di genere»; entrambi questi documenti considerano prioritarie le politiche per conciliare lavoro e vita familiare. Di conseguenza, riteniamo che, così come si prevedono facilitazioni per le donne imprenditrici in base alla legge sull'imprenditoria femminile, è anche giusto che si tenga conto di coloro che avviano studi professionali e che quindi hanno dei grandi costi di avviamento.

L'emendamento 11.106, infine, riguarda il potenziamento degli asili nido e dei servizi pubblici di cura e assistenza per le persone anziane non autosufficienti, il cui carico affettivo, ma purtroppo non solo, grava in particolare sul mondo femminile.

Dobbiamo ricordare che l'offerta di asili nido, commisurata al numero di bambini di età inferiore a tre anni, mostra rilevanti differenze nel livello di attivazione territoriale del servizio. La carenza, soprattutto al Sud e nelle Isole, condiziona decisamente il rapporto delle donne con il lavoro, al punto tale che 564.000 donne inattive hanno dichiarato che sarebbero disponibili a lavorare e a cercare lavoro in presenza di servizi sociali adeguati. Tra le donne occupate, poi, 160.000 passerebbero volentieri da un regime orario *part time* a *full time.*

Per tutte queste considerazioni mi auguro che questi emendamenti trovino attenzione da parte del Governo.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli senatori e senatrici, le colleghe che mi hanno preceduto hanno giustamente ricordato – anche in maniera quasi ossessiva – le differenze esistenti tra l'uomo e la donna nel mercato del lavoro.

Credo che dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE possa essere una buona occasione per parlare di stipendi, di possibilità di accesso e di permanenza nel mercato del lavoro e, perché no, anche di pensioni e di equiparazione dell'età pensionabile. È a questo che fa riferimento l'emendamento 11.202, presentato dalla senatrice Bonino, del senatore Perduca e da chi vi parla, che coglie l'occasione della sentenza della Corte di giustizia per affrontare il tema dell'equiparazione dell'età pensionabile, vincolando le risorse che così si otterrebbero ad interventi utili in relazione a tutti quei servizi e a quelle difficoltà che finora sono state ricordate dalle senatrici sia del Partito Democratico che del Popolo della Libertà.

È difficile per una donna entrare nel mercato del lavoro e i dati testimoniano che l'Italia è la pecora nera a livello europeo; nel nostro Paese si registrano inoltre differenze sostanziali tra Nord e Sud che, ovviamente, gravano comunque e sempre sulla donna. È difficile per una donna restare nel mercato del lavoro: pensiamo ad esempio a situazioni come la maternità o la cura degli anziani che, come sappiamo, si ripercuotono sul lavoro femminile e sulla fuoriuscita delle donne dal mercato del lavoro. È difficile per una donna fare carriera: pensiamo ai dati relativi al numero delle donne dirigenti, ad esempio, nonché a quello delle parlamentari o, più in generale, alle donne presenti ai massimi livelli delle istituzioni, così come del Governo.

È facile invece per una donna avere stipendi minori, che tra l'altro diventano anche pensioni minori, perché si va in pensione con una quota di contribuzione più bassa, per cui va da sé che, nell'evoluzione del mercato previdenziale, quelle pensioni saranno sempre più modeste. È impossibile poi trovare servizi di supporto per la cura degli anziani o dei bambini, il che ricade ovviamente sulle donne, anche perché, a parità di lavoro tra il padre e la madre, se lo stipendio della donna è inferiore, ne consegue che il lavoro cui si rinuncia è comunque quello femminile.

Tutto ciò ha un costo economico, tanto più in un momento di grave crisi internazionale. La parità che viene sancita dalla direttiva 2006/54/CE attiene anche alla possibilità di andare in pensione nello stesso momento, negli stessi anni; si è forse disposti ad essere meno protetti a patto di avere maggiori opportunità. È su tali questioni che ci siamo concentrati come radicali, in particolare con l'ausilio della vice presidente del Senato Emma Bonino, che tra l'altro a dicembre ha organizzato un convegno presso l'ex Hotel Bologna, al quale molte senatrici e parlamentari hanno partecipato. Tutte avevano l'idea che la sentenza della Corte di giustizia, che chiede l'equiparazione dell'età pensionistica per i lavoratori del pubblico impiego, può essere un'occasione da non perdere, un'opportunità da cogliere.

Pertanto, invito l'Aula non soltanto ad esprimere un voto favorevole su questo emendamento, proprio per le ragioni che hanno espresso anche

le colleghe di maggioranza ed opposizione che mi hanno preceduto, ma anche a trovare quei soldi con l'equiparazione dell'età pensionistica. Infine, vi invito a leggere una pubblicazione riferita al suddetto convegno che dava tante spiegazioni sul perché è utile cogliere tale opportunità. *(Applausi della senatrice Bonfrisco).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signora Presidente, l'Europa ci impone di affrontare un tema delicato e complesso come quello dell'innalzamento e dell'equiparazione dei limiti di età ai fini del pensionamento previsti per le donne a quelli degli uomini, anche se con riferimento solo alla realtà del pubblico impiego.

Non so se la soluzione che la maggioranza ha individuato in Commissione, di prevedere un *escamotage* formale per cui si parla della predisposizione di un decreto legislativo volto a recepire tale normativa, di fatto modificando la norma che prevedeva il termine per l'esercizio di una deroga rispetto al recepimento della direttiva comunitaria del 2006 in una norma procedurale che richiede l'acquisizione del parere anche da parte delle Regioni e delle Province autonome, sia la più giusta ed opportuna. In ogni caso è un tema che esiste e che va affrontato proprio perché oggi vi è l'esigenza, anche per ragioni di carattere più generale, di intervenire su questa materia.

L'unica cosa che non si può fare è lanciare prima l'annuncio sui giornali, come hanno fatto il Governo e la maggioranza, sostenendo che l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego avrebbe rappresentato la panacea di tutti i mali e poi, nel momento in cui sono stati fatti conti più approfonditi sull'incidenza di tale operazione nel breve, medio e lungo periodo sui conti dello Stato, rendersi conto che si stava parlando di alcune centinaia di milioni, che hanno un'incidenza marginale rispetto al problema che la riforma delle pensioni pone. Quindi, credo che obiettivamente ci si trovi di fronte alla necessità di affrontare un tema più ampio a fronte di una strettoia che è data dalle indicazioni dell'Unione europea e con l'aggravante dell'assoluta indecisione del Governo e della sua maggioranza, che su questo tema hanno deciso di non decidere.

Ora, l'emendamento 11.201 da me presentato tende ad affermare da un lato il principio in forza del quale è giusto che le donne e gli uomini lavorino per lo stesso periodo e quindi che l'età pensionabile sia uguale per uomini e donne, ma di tenere conto anche che, oltre al suo lavoro, la donna è chiamata a svolgere una serie di attività nell'ambito della famiglia. Solo in questo caso la norma può risultare equa e tale da garantire realmente la parità di trattamento, anche in termini previdenziali, tra uomo e donna.

Vi è quindi l'esigenza che il legislatore, nella definizione del percorso pensionistico femminile all'interno del pubblico impiego, si faccia carico di inserire anche l'elemento della volontarietà con riferimento alle donne che accudiscono i figli, o hanno a carico nella propria famiglia disabili, persone non autosufficienti o anziani e quindi sono soggette ad un

carico familiare molto più importante, che le impegna e che sottrae tempo anche alla prestazione lavorativa svolta nell'ambito del pubblico impiego.

Detto questo, è chiaro che si tratta ovviamente di un ambito ristretto e che rispetto al tema più generale noi avremmo anche il piacere di conoscere, sia per la riforma delle pensioni che per il tema specifico, un'autorevole e univoca opinione del Governo che in questi giorni, sui giornali, si è dilettato attraverso le interviste e dichiarazioni di vari Ministri a dire l'esatto opposto sulla stessa materia.

Se ci fosse un minimo di chiarezza, credo che il Governo farebbe un'opera di bene al Parlamento e lo metterebbe nelle condizioni, su un tema così serio e concreto, di poter decidere nell'interesse del Paese. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).*

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut)*. Signora Presidente, con l'ordine del giorno G11.201 intendiamo praticamente dare un indirizzo al Governo su come comportarsi in relazione all'innalzamento dell'età pensionabile per le donne si avvierà – come sappiamo – dopo un'opportuna consultazione con le forze sociali. In ogni caso, prima o dopo ci si dovrà adeguare, perché la Corte di giustizia europea ha praticamente già ammonito l'Italia perché intervenga. Probabilmente questo innalzamento di età per le donne avverrà, in una prima fase, per il pubblico e, secondariamente, sicuramente anche per il settore privato.

È bene, pertanto, ripensare a come accompagnare una misura praticamente dovuta. Gli aspetti da sottolineare sono due. Il primo riguarda la donna in senso stretto e la famiglia, tenendo conto del fatto che la donna oltre a dare il suo apporto lavorativo (servizio pubblico o privato) svolge anche un lavoro molto importante per la famiglia, per la procreazione dei figli e per la società in generale. Per questo contributo, durante la sua vita lavorativa, ha naturalmente delle assenze, o comunque dei periodi in cui il percorso previdenziale non sempre è perfettamente chiuso e ininterrotto.

Il secondo aspetto di cui dovremmo tenere in conto in questo contesto è molto più generale e molto più rilevante e riguarda lo sviluppo demografico che stiamo vivendo in Italia. Sappiamo tutti che l'Italia si annovera con il Giappone tra i paesi con la più bassa natalità al mondo e tra i paesi, fortunatamente, con la più alta aspettativa di vita. Queste due componenti fanno sì che ci saranno sempre meno lavoratori giovani che entrano nel mercato del lavoro e che questi lavoratori dovranno sostenere un numero sempre crescente di persone anziane che maturano il diritto alla pensione, o si ammalano o perdono la loro autosufficienza. Se proseguiamo su questa strada, nonostante qualche piccolo recupero con gli immigrati – lo dico alla Lega che è qui presente perché tenga conto anche di questo – andremo di fronte a una catastrofe totale, non solo del sistema pensionistico ma anche di quello sociale, perché già adesso ogni giovane porta sulle proprie spalle metà pensionato, ma nel 2020 ne avrà uno intero; successivamente ogni giovane col suo lavoro dovrà praticamente contribuire a mantenerne due sulle proprie spalle.

Questo sistema naturalmente non regge ed è per questo motivo che sono intervenute la legge Dini e le altre leggi di riforma del sistema pensionistico. Tuttavia queste non bastano, perché comunque la generazione che inizia a lavorare è più esigua rispetto a quella che va in pensione. Pertanto, in questo contesto raccomandiamo al Governo di tenere in considerazione il ruolo delle donne nell'ambito sociale ed i relativi aspetti negativi che subiscono, nonché di incentivare in qualsiasi modo le nascite per aumentare il tasso di natalità rispetto agli altri paesi europei e dare così maggiori garanzie ad un sistema pensionistico, sociale e di assistenza completamente in crisi.

Pertanto, con l'ordine del giorno si impegna il Governo intanto a prevedere che le risorse recuperate – effettivamente cospicue – da una posticipazione del pensionamento delle donne siano impegnate per favorire e promuovere misure che rendano più compatibile il lavoro con il compito della donna nella famiglia nell'educazione dei figli e nella cura delle persone anziane. Poi a favorire la maternità con incentivi economici e a prolungare (per accompagnare e curare in modo adeguato i figli) per la donna lavoratrice il periodo di astensione retribuita agevolando, per le madri che vogliono proseguire l'astensione dal lavoro (sono previsti attualmente sei mesi tra prima e dopo il parto per il settore privato, nel pubblico ci sono varie regolamentazioni più favorevoli, ma sempre brevi, al massimo 11 mesi) l'utilizzo del congedo parentale ed aumentando la percentuale di stipendio, che al momento, dopo il periodo obbligatorio di astensione dal lavoro, si aggira al 30 per cento e naturalmente non per tutte è sufficiente.

Infine, si impegna il Governo, riprendendo un concetto già presente nella legge pensionistica n. 335 del 1995, nella quale era previsto uno sconto sull'età pensionistica per ogni figlio che nasce (che al momento è di quattro mesi, poco adeguato per il contributo che la donna reca alla nostra società), prevedendo una maggiore riduzione dell'età pensionabile della donna spettante per ogni figlio. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Oliva).*

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, sull'emendamento 11.101, che – secondo me – è privo di portata modificativa, mi rimetto al Governo. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.200. Sugli emendamenti 11.102, 11.104 e 11.103 c'è il parere contrario della 5ª Commissione.

Sull'emendamento 11.105 invito al ritiro. Sugli emendamenti 11.106 e 11.202 c'è il parere contrario della 5ª Commissione. Sull'emendamento 11.201 invito al ritiro, altrimenti parere contrario. Anche per l'emendamento 11.300, invito al ritiro.

L'ordine del giorno G11.200 potrebbe essere accolto come raccomandazione, mentre sugli ordini del giorno G11.201 e G11.202 (testo corretto) mi rimetto al Governo.

BUGNANO *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO *(IdV)*. Signora Presidente, mi sembra che lei non abbia chiamato l'ordine del giorno G11.202 (testo corretto). Io avrei voluto illustrarlo. Chiedo scusa, ma forse, nella confusione generale, non l'ho sentito chiamare.

PRESIDENTE. Senatrice Bugnano, se desidera può senz'altro illustrare quest'ordine del giorno, ma la Presidenza lo ha chiamato.

BUGNANO *(IdV)*. Signora Presidente, ho sentito finire l'illustrazione da parte del senatore Peterlini, ma poi non ho sentito chiamare l'ordine del giorno G11.202.

PRESIDENTE. Io ho invitato il senatore Pedica ad illustrarlo, essendo lui il primo firmatario. Non vi è però alcun problema; se vuole illustrare l'ordine del giorno in questione, ne ha facoltà.

BUGNANO *(IdV)*. Signora Presidente, illustro molto brevemente perché, in realtà, molti degli interventi che mi hanno preceduto hanno già esposto in modo molto articolato e preciso come il provvedimento di cui oggi si va a discutere, cioè l'adeguamento dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini nell'ambito del pubblico impiego, in ottemperanza peraltro a una sentenza della Corte di giustizia europea, sia in realtà il problema finale.

Stiamo parlando del momento in cui le donne si pensionano.... *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Senatrice Bugnano, più che continuare ad invitare i colleghi, per cortesia, ad abbassare il volume della voce non posso fare. Mi resta solo di sospendere la seduta.

Colleghi, vi chiedo quindi cortesemente, se volete assistere ai lavori d'Aula, di farlo in silenzio. Altrimenti, accomodatevi fuori. Se non prestate attenzione, infatti, succede esattamente quanto si sta verificando adesso; ho invitato tutti i senatori e le senatrici ad illustrare emendamenti e ordini del giorno, adesso interverrà per illustrare l'ordine del giorno G11.200 la senatrice Vicari ed anche lei era stata invitata ad intervenire. Cortesemente, vi prego di prestare attenzione alla seduta.

Senatrice Bugnano, la invito a proseguire.

BUGNANO *(IdV)*. Come stavo dicendo, stiamo parlando del momento in cui cessa l'attività lavorativa e dunque della fine del percorso lavorativo delle donne. Il problema non è tanto se si è d'accordo che l'età pensionabile delle donne sia equiparata a quella degli uomini; peraltro, rispetto a questo punto il Gruppo dell'Italia dei Valori è assolutamente d'ac-

cordo. Si tratta di capire come la donna, nel suo percorso lavorativo, debba arrivare a un'età pensionabile nelle stesse condizioni psico-fisiche di un uomo.

Voglio ricordare, infatti, un dato che emerge da tutte le ricerche effettuate in questi anni. Le donne italiane lavorano in media 7 ore e 26 minuti al giorno in termini di attività lavorativa professionale e 5 ore e 20 minuti in famiglia. Gli uomini, invece, dedicano di regola all'attività domestica e di cura soltanto 1 ora e 35 minuti. Quindi, voi capite bene che il lavoro delle donne non è solo quello svolto in fabbrica, in azienda e nell'attività professionale, ma è anche un importante lavoro di cura che, ovviamente, anche da questo punto di vista è un lavoro usurante. Esso, infatti, richiede un impegno fisico e psichico della donna nella sua giornata lavorativa.

Quindi, è evidente che chiedersi se sia giusto o meno che vi sia un'equiparazione dell'età pensionabile fra uomini e donne è un falso problema. Il problema vero è quello di adottare misure che, durante il percorso lavorativo della donna, la aiutino a poter contemperare in modo adeguato e proficuo sia l'attività lavorativa che l'attività di cura.

Da qui nasce il nostro ordine del giorno G11.202 (testo corretto), con il quale impegniamo il Governo a destinare le risorse aggiuntive che certamente deriveranno dall'adeguamento dell'età pensionabile tra uomini e donne a sostenere una serie di misure che facilitino il percorso che ho prima enunciato e quindi, a titolo di esempio, che favoriscano l'ingresso nel mondo del lavoro e l'avanzamento in posizioni dirigenziali della donna, che favoriscano il sostegno all'imprenditoria femminile e che promuovano all'interno delle aziende – anche attraverso percorsi formativi – la presenza delle donne anche e soprattutto nei livelli dirigenziali e gestionali più elevati.

Noi crediamo che le risorse che verranno liberate debbano poi essere destinate a sostenere la donna nelle cure familiari a cui la stessa è dedicata, prevedendo il rafforzamento dei servizi di assistenza agli anziani, nonché meccanismi di supporto alle esigenze di maternità, come il potenziamento – peraltro già ricordato molto bene da altre colleghe – del sistema dei servizi socio-educativi per l'infanzia, degli asili e delle scuole materne.

Dagli interventi svolti in quest'Aula mi è sembrato di capire che almeno in questa occasione ci sia la volontà comune di maggioranza e opposizione di poter trovare risorse – e possiamo trovarle nel modo che ho indicato – per sostenere le donne affinché nel loro percorso lavorativo abbiano le stesse opportunità, occasioni e *chance* degli uomini, ma non vengano meno ai lavori di cura e di assistenza altrettanto importanti per una famiglia. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

VICARI *(PdL)*. Signora Presidente, l'ordine del giorno G11.200 impegna il Governo a recepire al più presto la direttiva 2006/54/CE che riguarda l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego.

Oltre a ciò si introduce uno spunto di riflessione su un principio stabilito dal Consiglio europeo nell'Agenda di Lisbona del 2000, forse da troppi anni dimenticata, che prevede che tutti i Paesi membri entro il 2010 devono raggiungere la soglia del 33 per cento della richiesta di posti disponibili negli asili nido (fascia di età 0-3 anni) e un incremento dell'occupazione femminile che dovrebbe passare dall'attuale 51 per cento al 60 per cento. L'Italia rispetto a questi numeri è assolutamente indietro ed infatti, per quanto riguarda gli asili nido, a fronte di una percentuale del 33 per cento fissata come obiettivo nell'Agenda di Lisbona per il 2010, l'Italia oggi registra una media nazionale che si attesta sul 9,9 per cento.

Inoltre, come da più parti viene sottolineato, il lavoro delle donne è un potenziale inespresso che, se adeguatamente utilizzato, potrebbe incidere sul PIL incrementandolo di ben 17 punti percentuali per un valore economico di circa 260 milioni di euro.

Attraverso questo ordine del giorno, quindi, si impegna il Governo in primo luogo a recepire la citata direttiva comunitaria; a prevedere poi strumenti legislativi più adeguati per attuare quanto previsto dall'Agenda di Lisbona; a prevedere l'esclusione dei lavori usuranti femminili dalla nuova normativa per il pensionamento e la creazione di un apposito fondo economico da destinarsi al potenziamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia.

Concordiamo sulla necessità di prevedere uno scaglionamento, sul principio della flessibilità e sull'elevazione dell'età pensionabile per le donne, ma vorremmo che le risorse del fondo venissero destinate ad incrementare tutti quei servizi di cui oggi le donne non dispongono, sia per quanto riguarda le cura dei figli, sia per quanto riguarda le cure degli anziani che sempre le stesse donne devono sopportare.

Alcuni dati dimostrano che l'Italia è assolutamente indietro rispetto ad altri Paesi europei, che sull'età pensionabile delle donne prevedono non solo una flessibilità maggiore ma anche una contribuzione figurativa per i periodi nei quali le donne non possono assicurare la loro presenza nel mondo del lavoro, perché in maternità o per problemi legati alla condizione femminile.

Credo che solo così si possa accettare tutto questo. Quindi, l'invito al Governo è che proponga strumenti affinché le donne, con grande serenità, possano sentirsi non soltanto italiane ma soprattutto europee. *(Applausi del senatore Scarpa Bonazza Buora).*

GALLONE *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa?

GALLONE *(PdL)*. Vorrei intervenire a sostegno dell'ordine del giorno testé illustrato dalla senatrice Vicari.

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, è irrituale perché eravamo già in fase di espressione dei pareri. Le concedo solo un minuto.

GALLONE *(PdL)*. Signora Presidente, il mio sarà un brevissimo intervento per sostenere l'ordine del giorno G11.200, che contiene la richiesta al Governo di attivarsi affinché la direttiva 2006/54/CE venga al più presto recepita al fine di migliorare in Italia le condizioni di equità di genere, in attuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego a tutti livelli, a partire dalla remunerazione, passando per la promozione e la formazione professionale, fino alle condizioni di lavoro in genere.

Se poi si pensa che il lavoro femminile, se adeguatamente ed equamente incentivato, potrebbe incidere sul prodotto interno lordo incrementandolo fino a 17 punti percentuali, ben si comprende come la richiesta rivesta una doppia valenza, di interesse sociale ed economico.

Per quanto riguarda il diritto della donna di conciliare i tempi e gli orari di lavoro con quelli familiari, affinché la maternità e la cura degli anziani non diventino un peso insopportabile o un obbligo di scegliere, la richiesta di prevedere la predisposizione di adeguati strumenti legislativi per il potenziamento e l'adeguamento dei servizi di supporto educativo e sociale è quanto mai opportuna. Ogni atto volto a migliorare le condizioni lavorative femminili sarà indice di un importante segnale di crescita civile del nostro Paese, che sicuramente non sfuggirà all'attenzione e alla sensibilità del Governo. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

BOLDI, *relatrice*. Come ho già detto, l'ordine del giorno G11.200 potrebbe essere accolto come raccomandazione; in ogni caso, mi rimetto al giudizio del Governo.

Mi rimetto al Governo sugli ordini del giorno G11.201 e G11.202.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere favorevole solo sulla prima parte dell'emendamento 11.101, fino alle parole «da adottare entro il 15 agosto 2009».

PRESIDENTE. Senatrice Marinaro, è d'accordo?

MARINARO *(PD)*. Sì, signora Presidente, e ritiro la restante parte dell'emendamento.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 11.200 e 11.105. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 11.102, 11.104, 11.103 e 11.106, stante il parere contrario della 5ª Commissione.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 11.202 e 11.201. Infine, invito a ritirare l'emendamento 11.300.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G11.200, mentre sono disponibile ad accogliere come

raccomandazione l'ordine del giorno G11.201. Sull'ordine del giorno G11.202 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.101 (testo 2), presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.200.

PEDICA *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA *(IdV)*. Signora Presidente, onorevole Ministro, se il contenuto degli emendamenti 11.101 (testo 2) e 11.200 è sostanzialmente lo stesso, dal momento che noi abbiamo proposto di sostituire la parola «adottare» con «emanare», laddove nell'emendamento 11.101 si prevedeva nella prima parte di sopprimere le parole «da adottare entro il 15 agosto» e nella seconda di aggiungere le parole «emanato entro il 15 agosto», non riesco a capire perché il parere della relatrice e del Governo sia stato contrario al nostro emendamento e favorevole all'emendamento 11.101 a firma della senatrice Marinaro.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, è stata accolta dalla relatrice e dal Governo, e successivamente approvata dall'Aula, soltanto la prima parte dell'emendamento e non la seconda parte che è stata ritirata dai proponenti.

PEDICA *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.200, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione. Prego i senatori di prendere posto e votare ognuno per sé.

(Segue la votazione). (Commenti del senatore Pedica).

Senatore Pedica, la senatrice Segretaria sta verificando la regolarità della votazione.

Dichiaro chiusa la votazione. I colleghi Segretari stanno verificando la regolarità delle schede.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

DE SENA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SENA *(PD)*. Signora Presidente, nell'ultima votazione ho espresso, per errore, un voto contrario, anziché favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 11.102, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Signora Presidente, con il sostegno del numero prescritto di senatori, insistiamo per la votazione dell'emendamento 11.102 e, se lei me lo consente, farei anche una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Signora Presidente, noi insistiamo su questo emendamento perché ci sembra uno dei più importanti in questo contesto. Acquisiremmo provvedimenti che sarebbero davvero capaci di dare una svolta al nostro Paese. Pensate, colleghi, che il *Global gender gap report* 2008 pone l'Italia al 66º posto per l'incapacità di dare soluzione alla discriminazione di genere. Soffriamo di una disparità nei gangli vitali della nostra vita sociale e economica: i dati sono già stati ricordati dalle colleghe e dai colleghi, ma davvero in questo caso mai fu più opportuno ripeterli. L'accesso al lavoro delle donne in Italia si ferma al 46 per cento e sappiamo già che con la crisi questo dato è diminuito.

Le donne occupate al Sud sono meno del 31 per cento. C'è una disparità salariale che riguarda anche le donne laureate che arriva al 30 per cento; una scarsità di servizi che porta una donna su cinque a lasciare il lavoro quando nasce il primo figlio. Siamo il Paese dei licenziamenti facili soprattutto per le donne, ed abbiamo donne più istruite degli uomini, ma più precarie e più povere.

Questa è una foto forse impietosa, ma è la foto della nostra realtà ed è indice della arretratezza dell'Italia rispetto agli standard europei che l'Europa ci implora di raggiungere. È anche un indice del nostro scarso contributo alla costruzione della società della conoscenza ed al superamento delle discriminazioni di genere.

Se le donne che sono più istruite restano fuori dal mercato del lavoro, noi davvero sprechiamo un patrimonio di conoscenza, di abilità, di esperienza: è un patrimonio di cui il nostro Paese si priva. Ci sono ricerche molto interessanti, di cui abbiamo avuto notizia nei giorni scorsi. Una ricerca fatta in Finlandia dice che le aziende a guida femminile riescono a realizzare anche in questo periodo di crisi il 10-20 per cento in più dei profitti. Questo dato è confermato anche dalla Francia, dove le aziende dirette da donne resistono meglio alla crisi perché le donne sanno favorire una multidimensionalità nella gestione dell'azienda.

Ecco, colleghe e colleghi, con la direttiva 2006/54/CE, di cui chiediamo l'attuazione con questo emendamento, ben illustrato dalla senatrice Ghedini, noi prevediamo di cominciare a porre rimedio a questo deficit di parità che danneggia il nostro Paese perché gli impedisce di diventare un Paese moderno. E noi proponiamo 12 punti con proposte concrete. Non sono proposte astratte, ma fattibili, realizzabili già nei prossimi mesi.

È stato già detto e lo voglio ripetere anch'io: con più donne al lavoro cresce il prodotto interno lordo. Questo vuol dire che crescono nel nostro Paese la ricchezza, il benessere, il tasso di natalità. Una coppia più serena è più disposta ad investire nella riproduzione, perché è meno esposta ai rischi di crisi. Sono risorse che producono risorse. Non sono risorse sprecate.

Come ci insegna la Womenomics, di cui dovremmo imparare a frequentare meglio le lezioni, si crea un circolo virtuoso tra occupazione femminile, servizi e consumi. Allora mi chiedo perché tanta resistenza ad affrontare in maniera adeguata queste materie che porterebbero ricchezza e benessere nel nostro Paese.

La discussione che si sta svolgendo in Aula, anche grazie ad interventi molto importanti e rassicuranti delle colleghe della maggioranza, indica che non è più sostenibile proseguire nel niente e nel vuoto, come ha fatto il Governo finora, che ha cancellato la legge sulle dimissioni in bianco, ha posto uno stop al piano degli asili nido, che invece il Governo precedente aveva lanciato; non c'è nulla per incentivare il lavoro femminile, niente per i servizi di conciliazione. Si disinteressa del tema primario oggi che riguarda la parità, che è il *welfare*, che sono i servizi educativi alla persona. Si va insomma nella direzione opposta a quella giusta.

Allora non si può pensare, colleghe e colleghi, di dare risposta all'Europa solo quando si tratta di penalizzare le donne per fare cassa. Noi non ci stiamo e vogliamo affermare una condizione di eguaglianza lungo tutto l'arco della vita. Non chiediamo risarcimenti a fine carriera ma vogliamo davvero questa eguaglianza lungo tutto l'arco della vita come una conquista di civiltà nel nostro Paese.

Ho apprezzato molto la replica della relatrice, senatrice Boldi, e l'intervento di molte colleghe. Dico loro: facciamo forza tra di noi ed imponiamo al Governo ed alla maggioranza quanto anche voi avete sostenuto e che sono da realizzare oggi per far compiere un passo avanti al nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).*

ANTEZZA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTEZZA *(PD)*. Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 11.102.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Franco Vittoria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.102, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.104 e 11.103 sono improcedibili.

Senatrice Germontani, sull'emendamento 11.105 c'è un invito il ritiro da parte della relatrice e un parere contrario del rappresentante del Governo. Intende ritirare tale emendamento?

GERMONTANI *(PdL)*. Sì, signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.106 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.202.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, la ringrazio del minuto che mi concede per dichiarare il voto favorevole all'emendamento 11.202 e per invitare a votare tale proposta non solo le senatrici ma anche i senatori, perché le politiche al femminile dovrebbero essere supportate e sostenute anche dagli uomini: dell'articolo 11 ne abbiamo discusso solo tra di noi senatrici e forse questo è già un brutto segnale. Nel recepire la sentenza della Corte di giustizia C-46/07 c'è il rischio che quei soldi vengano destinati ad altro; con questo emendamento invece si vincolano ai servizi di cura ed al mercato del lavoro al femminile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.202, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore D'Alia, sull'emendamento 11.201 c'è un invito al ritiro della relatrice e un parere contrario del Governo.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signora Presidente, ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.201, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, accoglie l'invito al ritiro da parte del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 11.300?

BONFRISCO *(PdL)*. La ringrazio, signora Presidente, per l'opportunità che mi dà di intervenire sull'emendamento 11.300.

Signora relatrice, come lei sa, la Corte di giustizia europea ha dato ragione alla Commissione nella causa intentata contro lo Stato italiano, ritenendo che anche la semplice facoltà, prevista dalla nostra normativa soltanto per le donne che lavorano nella pubblica amministrazione, di optare per la cosiddetta uscita anticipata al raggiungimento dei sessant'anni di età costituisca una discriminazione, poiché la stessa facoltà non è prevista per gli uomini che lavorano nel medesimo settore. L'Italia è quindi obbligata a sanare uno squilibrio che lede il principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 141 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Queste in estrema sintesi sono le motivazioni che sottostanno alla formulazione di tale emendamento. Vale a dire che il mancato adeguamento da parte del nostro Paese provocherebbe l'apertura di una procedura di infrazione e le altre sanzioni previste dalla normativa comunitaria in casi simili, e non credo che l'Italia possa scegliere di non adeguarsi: è evidente che prima o poi questo passo andrà fatto; ma è più importante capire come lo faremo e altre sono le svariate riflessioni in ordine, ad esempio, alla sostenibilità della spesa previdenziale, ma anche a quella società attiva la cui filosofia sta alla base dell'azione del nostro Governo e del Ministro che guida il delicato Dicastero del *welfare.*

Chi solo conosce un po' della storia del nostro sistema previdenziale non può non ricordare il contesto storico e sociale nel quale quella modalità di uscita anticipata delle donne costituiva una sorta di risarcimento per la doppia fatica, che da tante colleghe in quest'Aula è stata illustrata in questa giornata, della conciliazione tra il lavoro familiare e l'impiego, in questo caso, perché parliamo solo dell'impiego pubblico. Vigeva all'epoca il meccanismo retributivo per il calcolo della pensione, che molti di noi qua dentro conoscono o ricordano, ma da oltre dieci anni, quel meccanismo non c'è più. Si è passati a quello contributivo, nella giusta riforma Dini, che produce una pensione calcolata sui contributi effettivamente versati. E chi sa le cose della previdenza, sa quanto questo costituisca una grande differenza.

In questo nuovo contesto, l'uscita anticipata possiamo ancora chiamarla un risarcimento o invece dobbiamo ammettere che rischia di diventare l'ennesimo *boomerang* per le donne che lavorano? La negazione di una parità scritta nei testi e quasi mai realizzata produce di volta in volta, nella vita lavorativa delle donne, le cose che voglio dire molto rapidamente, che colleghe più autorevoli e più brave di me in quest'Aula hanno

già detto: le barriere all'ingresso del mercato nel lavoro; la difficoltà di carriera; i differenziali retributivi; sperequazioni di ogni tipo. E finisce per essere, nel nuovo modello previdenziale, beffa delle beffe, un limite alla contribuzione, che quindi si traduce in pensioni più basse.

E questo accade proprio quando diventiamo anziane, più vulnerabili, ancora più esposte alla perdita di possibilità economiche, ma non solo. E chi sostiene che l'adeguamento sia contro le donne si sbaglia: ha una visione solo parziale. L'adeguamento aiuterà le donne a vivere la dimensione delicata della terza età più forti e richiamerà alle vere responsabilità, quelle di tutti, le istituzioni centrali e locali, che devono garantire adeguati servizi alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Un esempio per tutti, gli asili o le politiche della famiglia, delle quali tanto si riempiono la bocca, ma che non riusciamo mai a fare. I numeri e i tempi della strategia di Lisbona, citata dalla senatrice Vicari nel suo ordine del giorno, ci invitano a fare velocemente tutto ciò che è nelle nostre possibilità per recuperare il peso decisivo delle donne nella crescita economica e nella coesione sociale. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

È la società attiva di cui parla il ministro Sacconi, che condividiamo da sempre, nell'impostazione culturale densa di tracce di riformismo, antico e moderno, di cui Marco Biagi è stato lo straordinario interprete, sostenuto con forza dal ministro Maroni, sia in occasione della legge di riforma del mercato del lavoro, seconda solo alla riforma del ministro Treu, sia in occasione dell'introduzione dello scalone previdenziale. Il ruolo delicato e complesso del ministro Sacconi, per la sua incessante opera di mediazione con le parti sociali, con il sindacato, anche quando esprime posizioni arretrate, è sostenuto da tutti noi.

Per queste ragioni, signora relatrice, accetto il suo invito al ritiro, consapevole che questo Governo riuscirà a compiere, con i tempi dovuti, lontano da pregiudiziali ideologiche, le scelte più opportune in ordine a questa sentenza, ma anche e soprattutto alle esigenze reali delle donne e del Paese. *(Applausi dai Gruppi PdL e UDC-SVP-Aut. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.200 non verrà posto in votazione.

L'ordine del giorno G11.201 è stato accolto dal Governo come raccomandazione; senatore Peterlini, insiste per la votazione?

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut)*. Non insisto, signora Presidente. Accetto la raccomandazione, sperando che si prenda sul serio l'invito ad impiegare i mezzi che si liberano con l'aumento dell'età pensionabile delle donne a favore di loro stesse, della famiglia ed anche per incentivare le nascite. Ringrazio tanto il Ministro.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G11.202, la relatrice si rimette al Governo, il quale esprime parere contrario. Cosa intendono fare i presentatori?

PEDICA *(IdV)*. Signora Presidente, mi rivolgo al Governo per riflettere sull'ordine del giorno G11.202, che è stato illustrato in modo chiaro dalla senatrice Bugnano. Mi rivolgo al Governo, anche se il Governo non c'è.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, prosegua pure; è presente il sottosegretario Buonfiglio.

PEDICA *(IdV)*. Sì, ma è il Sottosegretario all'agricoltura.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, il Governo è presente, prosegua pure.

PEDICA *(IdV)*. In questo caso, mi rivolgo al Sottosegretario.

Invito il Governo a leggere i tre ordini del giorno che sono stati presentati, tutti e tre relativi alla stessa materia: se passasse la riforma previdenziale della sentenza del 13 novembre 2008, con l'approvazione della legge comunitaria, le donne andrebbero in pensione a 65 anni e tutti e tre gli ordini del giorno invitano ad utilizzare i cinque anni che si vanno a recuperare a favore delle donne, delle famiglie, degli asili nido.

L'ordine del giorno G11.200, presentato dalle senatrici Vicari e Bianconi, impegna il Governo «a prevedere la creazione di un apposito fondo economico da destinarsi al potenziamento dei servizi socioeducativi per l'infanzia» e per gli asili nido. L'ordine del giorno G11.201, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori, impegna il Governo «a prevedere che le risorse recuperate da una posticipazione del pensionamento delle donne siano impegnate per favorire e promuovere misure che rendano più compatibile con il lavoro il compito della donna, nella famiglia...», e a favorire la maternità e gli asili nido.

L'ordine del giorno G11.202, presentato da me e da altri senatori, impegna a monitorare le condizioni di disparità salariale e la presenza delle donne all'interno delle aziende; a prevedere meccanismi di supporto alle esigenze di maternità e di cura della famiglia tramite gli asili nido, le scuole materne e l'aumento della offerta quantitativa e qualitativa della scuola: esattamente, quindi, come negli altri ordini del giorno.

Non riesco a capire perché sul nostro ordine del giorno il parere sia contrario. Credo sia una svista del Governo, della Commissione e della Presidente della Commissione. Se dei tre ordini del giorno il nostro non sarà accolto, pur contenendo gli stessi impegni degli altri due, credo che verranno meno le condizioni per sedere nella 14ª Commissione.

Chiedo che l'ordine del giorno G11.202 venga accolto come raccomandazione, altrimenti non vedo il motivo per il quale dobbiamo discutere su quella che a questo punto è una prevaricazione.

BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G11.202 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, insiste per la votazione?

PEDICA *(IdV)*. Non insisto, signora Presidente.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Informo i colleghi che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti della Scuola media statale «Cappella-Curzi» di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ai quali diamo il benvenuto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1 (ore 18,52)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DI NARDO *(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento 15.201 è volto a stabilire che la somma da versare, nel caso di regolarizzazione delle superfici vitate, venga stabilita esattamente come determinato dall'articolo 86, comma 2, del Regolamento comunitario n. 479 del 2008. Il citato articolo prevede infatti che i produttori regolarizzino, mediante il versamento di una tassa, le superfici vitate anteriormente al

1º settembre 1998, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. A tal fine, la tassa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella Regione di cui trattasi.

Al contrario, il comma 1 dell'articolo 15 stabilisce in maniera indifferenziata su tutto il territorio nazionale il pagamento di una somma di 6.000 euro per ettaro. È evidente che una superficie vitata della Calabria avrà un valore molto inferiore a quello che può avere una stessa superficie della Toscana, ad esempio del territorio del Chianti.

Per questo motivo è necessario diversificare la somma da versare a seconda del territorio in cui insiste la superficie vitata, parametrando la somma da versare al valore medio del corrispondente diritto di impianto applicato nella Regione interessata. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, l'emendamento 15.950 è volto a recepire il parere della 1ª Commissione permanente. Esso prevede che all'articolo 15, comma 13, dopo le parole: «di Bolzano», la parola «provvedono» sia sostituita dalle seguenti: «possono provvedere».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.200 e 15.201; il parere è invece favorevole sugli emendamenti 15.202 e 15.950.

BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

LUSI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI *(PD)*. Signora Presidente, mi scusi, ma vorrei rilevare un problema.

Sugli emendamenti 15.200 e 15.201 abbiamo espresso in 5ª Commissione un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FERRARA *(PdL)*. In verità, è stato espresso un parere di contrarietà semplice.

LUSI *(PD)*. Questo parere di contrarietà semplice è stato però espresso su un presupposto che sembra non essere corretto, stando a quanto ci ha appena detto il collega Di Nardo, che è uno dei presentatori dell'emendamento 15.201.

Il senatore Di Nardo, infatti, ha precisato che la proposta emendativa di sostituire il costo di 6.000 euro per ettaro con quello equivalente ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella Regione di cui trattasi sarebbe frutto di un direttiva comunitaria. Tuttavia, se quanto detto ora dal collega è corretto – ed è necessario che il Governo o gli Uffici ce lo dicano – allora il parere espresso della Commissione bilancio, ancorché di contrarietà semplice, aveva un presupposto errato.

Signora Presidente, poiché sono membro della Commissione bilancio, dove proprio nel primo pomeriggio di oggi abbiamo affrontato questo argomento, sarebbe dunque opportuno, prima di passare al voto su questi due emendamenti, verificare il dettato della norma e la corrispondenza di quanto appena affermato dal senatore Di Nardo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.

BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, propongo di accantonare l'articolo 15.

PRESIDENTE. L'articolo 15 è pertanto accantonato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

L'emendamento 20.0.400 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

LANNUTTI *(IdV)*. Signora Presidente, l'emendamento 24.200 è volto a sopprimere l'articolo 24. Tale soppressione si rende necessaria poiché una disciplina così imponente, oltre ad essere assolutamente estranea per materia alla notevole tipicità della legge comunitaria, necessita di un intervento legislativo organico ed autonomo.

Le disposizioni contenute all'articolo 24 prevedono, con particolare riferimento al settore dei giochi, l'ampliamento dell'offerta di giochi *on line*, nuove concessioni, un contributo *una tantum* pari a 350.000 euro per la concessione dei giochi, l'introduzione di un portale unico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sanzioni penali nei confronti di quanti esercitano, raccolgono, pubblicizzano e partecipano a giochi a distanza non autorizzati.

La relazione tecnica attribuisce alle disposizioni in esame un maggior gettito, che viene stimato complessivamente in 28 milioni di euro per il 2009 e in 37 milioni di euro a decorrere dal 2010. Tali maggiori entrate derivano dall'*una tantum* di 350.000 euro e dall'emersione di parte del gioco illegale. Alla base della quantificazione c'è inoltre l'ipotesi di un ammontare attuale del gioco illegale pari a circa 2 miliardi di euro.

La Relazione tecnica evidenzia, attraverso un prospetto, che le maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 30, pari a 28 milioni di euro per il 2009 e a 27 milioni di euro a decorrere dal 2010, corrispondono all'entità complessiva degli oneri recati dall'integrazione del fondo per i meno abbienti e dalle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 3, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009.

Al riguardo, si deve osservare che ancora una volta vengono destinate entrate aleatorie alla copertura di un intervento necessario per sostenere i redditi delle famiglie meno abbienti e che si è di fronte ad una norma annuncio, ad un intervento di facciata, con il rischio di non riuscire ad assegnare ai meno abbienti i finanziamenti promessi.

Gli emendamenti 24.201 e 24.203 sono volti rispettivamente alla soppressione della lettera *f)* del comma 4 e dell'intero comma 5. Si eliminano in sostanza i riferimenti alla norma antielusiva introdotta in precedenza. Al riguardo si rileva che l'eliminazione della citata norma antielusiva introdotta con il noto pacchetto Bersani, contenuta nella disciplina della rettifica delle dichiarazioni e della veridicità delle scritture contabili e che consente un controllo più stringente dei dati dichiarati dai contribuenti, ol-

tre a vanificare l'efficace azione antielusiva improntata al recupero e alla lotta all'evasione fiscale, può altresì recare indirettamente un minor gettito per effetto della minore capacità accertatrice degli uffici, i cui accertamenti richiederanno un'attività più complessa.

Gli emendamenti 24.205, 24.206, 24.207, 24.208 e 24.209 inaspriscono le sanzioni per chi organizza, esercita e raccoglie illecitamente giochi *on line*. Non si comprende, invece, il motivo per cui si debbano punire in eguale misura coloro che partecipano ai giochi *on line*, spesso vittime ignare di tali reati.

Mi auguro, infine, che il Governo voglia accogliere l'ordine del giorno G24.200, che reca alcune disposizioni finalizzate all'adeguamento comunitario di disposizioni tributarie. In particolare, i commi da 11 a 31 recano norme riferite al settore dei giochi mentre i commi da 23 a 27 prevedono sanzioni penali nei confronti di quanti esercitano, raccolgono e pubblicizzano, ed altresì per coloro che partecipano a giochi a distanza non autorizzati.

Considerato inoltre che, mentre riteniamo ampiamente condivisibile punire coloro che esercitano, raccolgono e organizzano giochi a distanza con modalità telematiche, ovvero su siti *web*, in maniera illecita, riteniamo, al contrario gravemente lesivo punire, in eguale misura, coloro che incautamente o ingenuamente restano vittime dei medesimi siti *web* illecitamente concessi o gestiti. In questo modo coloro che subiscono e rimangono vittime di illeciti si vedrebbero così, oltre che ingiustamente puniti, anche disincentivati a denunciare i soprusi subiti.

Per queste ragioni l'ordine del giorno G24.200 impegna il Governo «a modificare la norma in esame, prevedendo che le medesime sanzioni previste per coloro che indebitamente organizzano, esercitano e raccolgono a distanza giochi su siti *web*, non vengano applicate nei confronti di coloro che rimangono vittime inconsapevoli di giochi organizzati *on line* su siti *web* illeciti». *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

GERMONTANI *(PdL)*. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 24.101, 24.102 e 24.150.

BARBOLINI *(PD)*. Signora Presidente, prima di venire all'illustrazione dei vari emendamenti che ho presentato con la collega Fontana, vorrei in premessa dire del netto e forte disappunto del Partito Democratico perché, sulla materia di questo articolo, si è reiterato da parte del Governo un comportamento che, invece, lo stesso Governo ci aveva dato assicurazione non avrebbe più seguito, almeno su questa materia.

Ricordo a tutti noi che, quando nel novembre 2008 venne convertito il decreto-legge n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, il sottosegretario Giorgetti, cogliendo nostre osservazioni e nostri rilievi circa il modo sbagliato, segmentato e frammentato con cui si affrontava una materia di questa complessità, ebbe a dire che il Governo si prendeva l'impegno a portare in

Commissione una serie di linee di intervento che potessero consentire di dare organicità a una materia particolarmente delicata.

È successo esattamente tutto il contrario perché siamo addirittura arrivati al punto che, sulla norma di questa legge comunitaria, si è introdotto da parte del Governo un importantissimo tema che disciplina i giochi *on line* a distanza evitando, in qualche modo, anche qualunque tipo di coinvolgimento della competente Commissione finanze e tesoro perché il Governo ha presentato l'emendamento solo successivamente in 14ª Commissione.

Si è definita in una legge di recepimento di indirizzi comunitari, che dovrebbe essere di grandi principi, una disposizione, contenuta nell'articolo 24, che disciplina il modo puntuale con cui si fa una gara vera e propria e si indicono tutte le procedure di gara, con una metodica del tutto irrituale. Si è, infatti, anche in questo caso affrontato un argomento particolarmente delicato e sensibile in una maniera semplicemente frammentata, non governata e non presidiata in tutte le sue sfaccettature e implicazioni.

Questo vale come rilievo di fondo. È un modo di fare che credo non aiuti né l'opposizione a svolgere al meglio il suo ruolo e a dare un contributo né il Governo e la maggioranza a legiferare bene. Ricordo, infatti, a dimostrazione che così si fa solo confusione, che anche su quel provvedimento di novembre poi si è stati costretti a tornare in sede di esame del milleproroghe. Faccio riferimento a questo aspetto per lasciarne traccia sul verbale, perché non vorremmo trovarci tra due mesi con un nuovo provvedimento settoriale che corregge e rimedia ciò che in questo provvedimento è stato affrontato forse in modo troppo sbrigativo.

Premesso questo, che la cosa più importante che ci interessava, come Partito Democratico, politicamente rilevare e lasciare agli atti dell'Aula, riassumo schematicamente il senso degli emendamenti che abbiamo presentato, segnatamente gli emendamenti 24.104 e 24.108, cioè fissare regole più trasparenti. Questa è una materia molto delicata e sensibile sulla quale bisogna fare in modo che i fari illuminino bene tutti comportamenti e tutti gli attori che interagiscono in un campo così delicato e rilevante anche per i volumi di gettito che produce per l'erario.

I nostri emendamenti insistono sulla necessità di affermare e pretendere, a tutela dell'interesse pubblico, requisiti di maggiori garanzia e affidabilità dei concessionari che risultino assegnatari delle gare. Anche su questo mi pare che ci sia stata una sottovalutazione da parte del Governo e della maggioranza circa la qualità dei nostri emendamenti – che hanno avuto, almeno in Commissione, scarsa fortuna – con i quali volevamo contribuire ad evitare smagliature nella procedura con cui si gestiscono e si portano a compimento i vari adempimenti, in modo da evitare che possano favorire e avvantaggiare qualche furbetto.

Come è ben noto ci sono infatti gravi precedenti. Sentenze della Corte dei conti hanno messo in evidenza come l'interpretazione un po' approssimativa di certe responsabilità e obbligazioni in capo ai concessionari ha creato premesse di danno per l'erario e anche accreditato comporta-

menti non corretti. Su questo ci saranno pronunce definitive, ma se faccio queste affermazioni non corro il rischio di essere smentito. Ci sono *report* di commissioni di indagine interne al Ministero (che hanno operato nella precedente legislatura) che ci piacerebbe conoscere meglio nei lavori parlamentari così da poterne discutere approfonditamente.

Infine, tema non secondario, i nostri emendamenti intervengono anche sulla delicatissima questione delle ludopatie, in particolare riprendendo il contenuto di un disegno di legge presentato dalla senatrice Mongiello, perché è gravissimo che lo Stato, mentre interviene in un settore così importante e in un momento di così grande difficoltà finanziaria, non faccia nulla sul terreno della prevenzione e dell'educazione per il contrasto agli abusi di gioco.

Questo è un tema di particolarissima rilevanza. Voglio anche ricordare alle relatrici e al ministro Ronchi che solo pochi giorni fa, il 10 marzo, il Parlamento europeo ha raccomandato a tutti Paesi membri di adottare misure contro qualsiasi forma di pubblicità o commercializzazione aggressiva del gioco d'azzardo *on line* da parte di operatori pubblici o privati, soprattutto avendo attenzione a tutelare i più giovani, che sono i più esposti al rischio di strumentalizzazioni e di cattura da questa forma di ludopatia.

Ci saremmo dunque aspettati da parte del Governo e della maggioranza un'attenzione maggiore su questi elementi, perché avevamo semplicemente, al di là della critica sul metodo seguito, cercato di elaborare emendamenti che andassero nella direzione di migliorare il senso ed il significato del provvedimento. Prendiamo atto che, a meno di sorprese, sempre auspicabili, nella discussione d'Aula, anche qui si confermerà l'atteggiamento di indisponibilità ad accogliere i nostri contributi. Restiamo però fiduciosi che almeno quell'impegno che il sottosegretario Giorgetti aveva preso qualche mese fa, di portare cioè in Commissione finanze e tesoro una valutazione del complesso delle problematiche che attengono al tema dei giochi e alla necessità di intervenire con provvedimenti che ne garantiscano una migliore regolamentazione ed un maggior controllo, venga mantenuto.

Sarebbe opportuno infatti contrastare i comportamenti non regolari, garantire l'Erario e soprattutto tutelare i cittadini che si avvicinano a questa forma di divertimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BOLDI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.200, 24.201, 24.100, 24.202 e 24.203. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 24.103, altrimenti esprimo parere contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.104, 24.105, 24.106 e 24.107. Sull'emendamento 24.204 mi rimetto al Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.205, 24.206, 24.207, 24.208, 24.209, 24.108 e 24.109.

Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 24.210, da me presentato. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.110, 24.111, 24.112, nonché sull'ordine del giorno G24.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.200, 24.201, 24.100, 24.202 e 24.203. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 24.103, sul quale la relatrice aveva espresso un invito al ritiro. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.104, 24.105, 24.106 e 24.107.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 24.204, per il quale la relatrice si era rimessa al Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.205, 24.206, 24.207, 24.208, 24.209, 24.108 e 24.109.

Invito la relatrice, senatrice Boldi, a ritirare l'emendamento 24.210, da lei presentato.

PRESIDENTE. Senatrice Boldi, accetta l'invito al ritiro?

BOLDI, *relatrice*. Sì, signora Presidente, ritiro l'emendamento 24.210.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.110, 24.111, 24.112, nonché sull'ordine del giorno G24.200.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.200, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l'emendamento 24.201, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.100.

MUSI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSI *(PD)*. Vorrei rilevare, signora Presidente, la disattenzione con cui il Governo segue l'esame della comunitaria.

Nonostante l'impegno e senza nulla togliere alle competenze del ministro Ronchi, si ravvisa comunque l'assenza del Ministero dell'economia. Con riguardo all'emendamento in esame, è stato dato, infatti, un giudizio contrario rispetto al regime IVA e alle possibilità che venga garantito da parte dell'amministrazione un comportamento coerente sulla stima degli immobili, tenendo conto che con questo tipo di norma viene soppresso

il riferimento al normale valore degli immobili nella compravendita tra società.

Si abbandona, quindi, in una terra di nessuno l'amministrazione finanziaria rispetto alle possibilità di stabilire il valore degli immobili venduti, creando oltretutto una disparità tra contribuenti, perché mentre nelle contrattazioni tra privati esiste il regime dell'imposta di registro e del catasto, nella compravendita tra società sparisce qualsiasi tipo di riferimento per l'amministrazione rispetto agli accertamenti.

Con l'indicazione contenuta negli emendamenti da noi presentati, e cioè che il valore del bene non avrebbe dovuto essere inferiore all'ammontare del mutuo, avevamo cercato di fornire un indirizzo all'amministrazione, tentando di stabilire un valore di riferimento che le impedisse di regolarsi come meglio crede lasciando il contribuente e la società in balia di qualsiasi stima e valutazione facesse l'amministrazione finanziaria.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,20)

(*Segue* MUSI). Ritenevamo fosse un problema di trasparenza dei comportamenti della pubblica amministrazione, che non interessasse soltanto il ministro Brunetta. Prendo comunque atto del giudizio negativo espresso sull'emendamento, che mi lascia molto perplesso, perché crea una terra di nessuno rispetto alla certezza del diritto nel campo della stima del valore degli immobili nella compravendita tra società.

Torno a ripeterlo, prendo atto del giudizio che è stato formulato sia dalle relatrici che dal Governo, ma avverto l'assenza del Ministro dell'economia. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.100, presentato dai senatori Musi e Fontana.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, ci sono delle luci accese dove non sono seduti senatori.

PRESIDENTE. Pregheremo i senatori Segretari di effettuare una opportuna verifica, senatrice Incostante.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 24.202 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 24.203, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 24.101 e 24.102 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.103.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.103, presentato dai senatori Barbolini e Fontana.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i senatori a stare seduti in modo da poter verificare le tessere.

Senatrice Bonfrisco chi c'è accanto a lei? C'è una tessera accesa alla sua destra, la può togliere?

Vicino al senatore Malan ci sono quattro tessere e due senatori presenti, addirittura. Battuto ogni *record*: quattro luci con due senatori. Togliete le tessere e non stupitevi, ci sono quattro luci e due senatori.

MORANDO *(PD)*. Allora? Volete andare a prenderla quella tessera?

PRESIDENTE. Invito ad estrarre la tessera: non essendo in Aula, il collega non ha diritto nemmeno all'indennità di presenza.

BEVILACQUA *(PdL)*. Anche dall'altra parte ci sono delle irregolarità.

PRESIDENTE. Andiamo a sinistra e verifichiamo.

Colleghi siete in quattro, ma vi sono cinque luci verdi accese. Chi manca? Senatrice Soliani, mi scusi, lei che è capofila... No, mi scusi, le tessere sono state tolte.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. L'emendamento 24.150 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 24.104, presentato dai senatori Barbolini e Fontana.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.105, presentato dai senatori Barbolini e Fontana.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.106.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.106, presentato dai senatori Barbolini e Fontana.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.107, presentato dai senatori Barbolini e Fontana.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.204, presentato dai senatori Esposito e Bonfrisco.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.205.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.205, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.206.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.206, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.207.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.207, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.208.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.208, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.209.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.209, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

STRADIOTTO *(PD)*. Signor Presidente, volevo far notare che nella penultima fila c'è un collega che ha votato per due, ed è il terzo voto di seguito.

PRESIDENTE. La senatrice Segretario conferma che dietro il senatore Santini ci sono quattro luci accese e tre senatori. *(Brusìo).* Colleghi, non stupitevi, è evidente che c'è una luce accesa e manca il senatore. Per favore, senatore Gallo, le chiedo di estrarre la scheda e darla ai commessi affinché la consegnino alla Presidenza.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.108.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.108, presentato dai senatori Barbolini e Fontana.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.109.

PEGORER *(PD)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.109, presentato dai senatori Coronella e Vetrella.

Non è approvato.

L'emendamento 24.210 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 24.110, presentato dalla senatrice Mongiello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.111, presentato dalla senatrice Mongiello e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.112.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.112, presentato dalla senatrice Mongiello e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G24.200.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G24.200, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, data l'ora, le chiederei di procedere consentendo l'illustrazione di tutti gli emendamenti ai restanti articoli del provvedimento, rinviando le votazioni ad altra seduta.

PRESIDENTE. Su questa proposta vi sono contrarietà?

FERRARA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(PdL)*. Signor Presidente, aderisco alla richiesta del senatore Legnini, ma rimanderei anche l'illustrazione degli emendamenti alla prossima seduta.

PRESIDENTE. No, senatore Ferrara, se si conclude la serata con l'illustrazione di tutti gli emendamenti la richiesta ha un senso, altrimenti no. Dobbiamo andare avanti nei nostri lavori. *(Applausi dei senatori Bettamio e Collino).*

Se vi è intesa sulla proposta di proseguire la seduta per illustrare tutti i residui emendamenti, così resta stabilito, altrimenti si disperde inutilmente mezz'ora di lavoro.

Quindi, se siamo d'accordo, i nostri lavori proseguono fino alle ore 20 con l'illustrazione di tutti i restanti emendamenti, in modo tale da iniziare la prossima seduta con le votazioni. Suggerirei però di attendere alcuni momenti per consentire ai colleghi che lo desiderino di uscire dall'Aula.

Sui lavori del Senato
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Nelle more, vorrei informare l'Aula che, a parziale rettifica di quanto comunicato questa mattina a conclusione della Conferenza dei Capigruppo, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sul testamento biologico, su richiesta unanime della 12ª Commissione permanente, è stabilito per le ore 15 di lunedì 16 marzo, anche ove la Commissione medesima concluda i propri lavori entro la giornata di domani.

Sempre su sua richiesta, la Commissione è autorizzata a riunirsi domani pomeriggio alle ore 14,30 e a proseguire i propri lavori anche in concomitanza con la seduta dell'Assemblea, dedicata al sindacato ispettivo, convocata per le ore 16.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1 (ore 19,32)

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli successivi all'articolo 24, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, il tema trattato negli emendamenti che intendo illustrare è abbastanza articolato e pertanto mi riservo di discuterne in sede di dichiarazione di voto. Consegno soltanto il testo dell'intervento sull'emendamento 25.200 affinché sia allegato ai Resoconti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

VITA *(PD)*. Signor Presidente, temo sia inesorabile rinviare il mio intervento alle dichiarazioni di voto, essendo la materia trattata dall'articolo 25 delicatissima.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Anche per rispetto a quanto dichiarato oggi dal ministro Ronchi, rinvio il mio intervento alla dichiarazione di voto.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Signor Presidente, vorrei approfittare per aggiungere la mia firma agli emendamenti 25.100 e 25.102.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono tutti illustrati.

A questo punto, come convenuto, rinvio il seguito della discussione congiunta del disegno di legge e del documento in titolo ad altra seduta.

Sulla protesta messa in atto dai radicali contro il sistema dell'informazione

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, dalle ore 14 di oggi pomeriggio è in corso un presidio non violento in via del Seminario.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 19,35)

(*Segue* PORETTI). Peccato che il presidente Schifani stia andando via, chiederò alla vice presidente Mauro di riferirgli il mio intervento.

Come dicevo, è in atto un presidio non violento in via del Seminario, davanti a Palazzo Macuto: non violento perché i parlamentari, i dirigenti e i militanti radicali che si sono incatenati non impediscono l'accesso secondario al Palazzo delle Commissioni bicamerali, tra cui quella di vigilanza sulla RAI.

Cos'è in uno Stato di diritto la violenza? Stendersi per strada o impedire a quella Commissione di funzionare fin dall'inizio della legislatura? Marco Pannella, Emma Bonino e gli altri autoconvocati per una assemblea permanente per la democrazia e lo Stato di diritto non chiedono altro che l'applicazione della legge e delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: 43 in 10 anni, tutte disattese, lettera morta; lo stesso vale per le tribune elettorali e le trasmissioni per l'accesso. Il principio alla base di ogni regime democratico, conoscere per deliberare, è in tal modo violentato, ucciso.

La lotta di liberazione democratica dell'Italia dall'infame regime partitocratico – così recitava una scritta che appariva al VII congresso del Partito radicale italiano – può passare anche da queste azioni partigiane e non violente di cui ci sarà bisogno fino a quando non si otterrà una risposta dai vertici della RAI e dal presidente dell'AGCOM, Calabrò, ai quali abbiamo scritto una lettera inviata per conoscenza alle più alte cariche dello Stato, quindi anche al Presidente del Senato, Schifani, presso cui le chiedo di intercedere.

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, riferirò al presidente Schifani.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 12 marzo 2009

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 12 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Discussione delle mozioni nn. 95, 97, 99, 100 e 101 sugli ammortizzatori sociali *(testi allegati).*

II. Ratifiche di accordi internazionali *(elenco allegato).*

ALLE ORE 16

Interpellanze e interrogazioni.

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005 (1317).

2. Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007 (1406) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione).*

3. Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Ac-

cordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003,in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006 (1408) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione).*

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1º dicembre 2005 (1407) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione).*

5. Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1073-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione).*

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001 (1316) *(Ove concluso dalla Commissione).*

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003 (1318) *(Ove concluso dalla Commissione).*

La seduta è tolta *(ore 19,38).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (1078)

DOCUMENTO

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007 (*Doc.* LXXXVII, n. 1)

ARTICOLI, EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1078

ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi suc-

cessivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché

per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed

eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

EMENDAMENTI

1.3

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, allegato B, ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);».

1.200

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, allegato B, ivi richiamato, sopprimere la seguente direttiva: «2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

1.400

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE».

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive

da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

EMENDAMENTO

3.2

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «,nonché al principio dell'introduzione nell'ordinamento vigente di strumenti amministrativi idonei a garantire il sicuro e tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti e alle direttive comunitarie autoesecutive.».

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 5.

Soppresso

(Misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013)

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai programmi operativi per la scuola 2007-2013, Obiettivo Convergenza, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008. Per le annualità successive, il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

EMENDAMENTO

5.200
IL GOVERNO
Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Respinto il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri

direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.100

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifica alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 8, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le parole: "31 gennaio", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo".».

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 8, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:».

Art. 8.

Approvato

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 11-*bis,* comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le parole: «per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.100

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 8,** *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

1. L'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-*bis.* - *(Informazione al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia e sulle violazioni interne dell'ordinamento comunitario).* - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, relaziona ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti circa le procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia e le violazioni di direttive e regolamenti comunitari sanzionate, in sede penale, amministrativa o in riferimento alle quali sono in atto contenziosi di natura civilistica, nel semestre di riferimento. A tal fine, trasmette un elenco, articolato per settore e materia, recante:

a) le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui

l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) i rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) le procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) i procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea;

e) il numero e la tipologia delle sanzioni irrogate per violazione di direttive o regolamenti comunitari vigenti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti, delle procedure, delle violazioni e del contenzioso di cui al comma 1.

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza e, in ogni caso, su richiesta di una delle Commissioni parlamentari per le politiche dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere, corredate da una valutazione dell'impatto normativo, amministrativo e finanziario sull'ordinamento.

4. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d)*, è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee è tenuto a comunicare al Parlamento ogni informazione utile sulle circostanze che impongono l'intervento legislativo».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHÉ PRINCÌPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) n. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 con la vigente normativa in materia di alimenti e mangimi, nonché con i regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari e dei mangimi, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;

b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese;

d) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, con limite della somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa il cui importo, non inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro, deve tenere conto anche della dimensione dell'impresa e del relativo fatturato. Questo al fine di rendere più incisive le sanzioni amministrative come deterrente effettivo;

e) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e mangimistico, in conformità alle disposizioni comunitarie;

f) circolazione delle informazioni tra le Amministrazioni;

g) razionalizzazione e coordinamento delle attività degli organi di vigilanza e controllo nell'attuazione del Piano integrato di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, individuando, per detto Piano, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali quale punto di contatto con gli organi comunitari;

h) individuazione, demandando a decreti di natura non regolamentare, di requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie degli alimenti, delle sostanze e dei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, delle sostanze non alimentari impiegate negli e sugli stessi alimenti, compresi i prodotti fitosanitari, nonché determinazione delle modalità tecniche per l'effettuazione dei relativi controlli sanitari ufficiali;

i) individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici doganali e gli uffici periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi;

l) definizione delle modalità di coordinamento e delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni tra le amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi e le autorità di controllo in materia di condizionalità della Politica agricola comune (PAC);

m) programmazione di una capillare e puntuale azione formativa e informativa rivolta a tutti i soggetti coinvolti e interessati dalle norme in questione.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e princìpi direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le Amministrazioni statali e regionali interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

9.200 (testo 2)
VICARI
Approvato

Al comma 2, dopo la lettera d), *inserire le seguenti:*

«*d*-bis) conferma del principio della prescrizione "a priori" preventiva rispetto all'accertamento ed alla contestazione o notificazione delle violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio;

d-ter) reintroduzione e definizione delle modalità di semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate nelle micro e piccole imprese in conformità ai criteri di flessibilità riconosciuti dal Regolamento 852/2004;».

9.201
FIORONI
Assorbito

Al comma 2, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) reintroduzione e definizione delle modalità di semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate nelle micro e piccole imprese in conformità ai criteri di flessibilità riconosciuti dal Regolamento 852/2004, con la conseguente conferma del principio della prescrizione "a priori" preventiva rispetto all'accertamento ed alla contestazione o notificazione delle violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio;».

9.202 (testo 2)
VICARI
Inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis) introduzione e definizione di procedure e modalità di semplificazione degli oneri amministrativi e degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio dell'attività imprenditoriale, tenuto conto delle dimensioni, nonché delle caratteristiche delle micro e piccole imprese del settore dei prodotti alimentari e dei mangimi, anche ai fini dei procedimenti di verifica e controllo della sicurezza alimentare;».

9.203
FIORONI
Inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera e)*aggiungere la seguente:*

«*e*-bis) individuazione di modalità e procedure di semplificazione degli adempimenti ed oneri amministrativi per l'awio e l'esercizio dell'attività imprenditoriale, anche ai fini dei procedimenti di verifica e controllo della sicurezza alimentare, che tengano conto delle dimensioni, dei requisiti strutturali e delle specificità delle micro e piccole imprese del settore dei prodotti alimentari e dei mangimi;».

9.204
IL RELATORE
Approvato

All'articolo 9, al comma 5, dopo le parole: «amministrazioni statali», sopprimere le seguenti: «e regionali».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.200
VICARI
Inammissibile

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Modifiche al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004)

1. Al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, i commi 4 e 6 sono soppressi;

b) alla Sezione 6 dell'allegato A, nel dispositivo della tabella è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese rientranti nella fascia produttiva annua A della tabella di seguito riportata, con una capacità produt-

tiva fino al 25% dei valori limite indicati per tutte le tipologie di stabilimenti previsti, sono esonerate dal pagamento della tariffa forfetaria annua prevista."».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina comunitaria, una maggiore coerenza fra le due diverse discipline e di eliminare incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore assicurando:

a) una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, mediante la ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari delle comunicazioni degli incidenti e degli eventi da comunicare e una più organizzata gestione dei dati, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) la revisione delle norme sulle indagini cliniche, differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull'uomo da quelle concernenti tipi di dispositivi già utilizzati, specificando le condizioni in presenza delle quali le indagini possono essere effettuate presso istituti privati e affidando ai comitati etici previsti per le

sperimentazioni cliniche dei medicinali anche le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici;

c) la revisione delle norme sull'uso compassionevole dei dispositivi medici al fine di precisarne i limiti e le modalità per l'applicabilità, prevedendo, altresì, una specifica modalità per il trattamento di singoli pazienti in casi eccezionali di necessità e di emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 507 del 1992 e n. 46 del 1997;

d) la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale;

e) la previsione delle misure necessarie a garantire, con continuità nel tempo, efficaci collegamenti tra le banche dati nazionali e la banca dati europea Eudamed;

f) la riformulazione delle norme a contenuto sanzionatorio prevedendo anche la necessaria armonizzazione con le sanzioni previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando:

a) la coerenza con le disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dall'adozione della direttiva 2007/47/CE;

b) l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in Tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature RM ritenute di carattere sperimentale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

10.200
VICARI
Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera f)*aggiungere le seguenti:*

«*f*-bis) la revisione delle informazioni da riportare nella dichiarazione di conformità relativa ai dispositivi su misura, prevedendo /'indicazione del luogo o dei luoghi di fabbricazione del dispositivo, ivi compresi i dispositivi medici impiegati, ad esclusione di quelli già provvisti di marca tura CE;

f-ter) la garanzia di reali condizioni di tutela del paziente mediante la previsione di specifiche modalità di consegna allo stesso della dichiarazione di conformità relativa al dispositivo medico su misura, da parte del medico che ne esegue la prescrizione;

f-quater) la razionalizzazione e la graduazione dell'apparato sanzionatorio relativo ai dispositivi medici su misura, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, perseguendo le infrazioni compiute da tutti gli operatori coinvolti nel processo, dalla fase di fabbricazione a quella di immissione in commercio o di messa in servizio dei dispositivi medici, e determinando l'entità delle sanzioni a carico del fabbricante dei dispositivi stessi tenendo conto delle dimensioni e della struttura del laboratorio».

10.201
FIORONI, SANGALLI
Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f)*aggiungere le seguenti:*

«*f*-bis) la revisione delle informazioni da riportare nella dichiarazione di conformità relativa ai dispositivi su misura, prevedendo /'indicazione del luogo o dei luoghi di fabbricazione del dispositivo, ivi compresi i dispositivi medici impiegati, ad esclusione di quelli già prowisti di marca tura CE;

f-ter) la garanzia di reali condizioni di tutela del paziente mediante la previsione di specifiche modalità di consegna allo stesso della dichiarazione di conformità relativa al dispositivo medico su misura, da parte del medico che ne esegue la prescrizione;

f-quater) la razionalizzazione e la graduazione dell'apparato sanzionatorio relativo ai dispositivi medici su misura, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, perseguendo le infrazioni compiute da tutti gli operatori coinvolti nel processo, dalla fase di fabbrica-

zione a quella di immissione in commercio o di messa in servizio dei dispositivi medici, e determinando l'entità delle sanzioni a carico del fabbricante dei dispositivi stessi tenendo conto delle dimensioni e della struttura del laboratorio».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione), da adottare entro il 15 agosto 2009, il Governo è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI

11.101

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

V. testo 2

Al comma 1, sopprimere le parole: «da adottare entro il 15 agosto 2009».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il presente comma:

«1-*bis*. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato entro il 15 agosto 2009, in attuazione dell'articolo 33 della direttiva 2006/54/CE.».

11.101 (testo 2)
MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «da adottare entro il 15 agosto 2009».

11.200
PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO
Respinto

Al comma 1, sostituire la parola «adottare» *con la seguente:* «emanare».

11.102
MARINARO, GHEDINI, VITA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, ANTEZZA (*)
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:

a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE prevedendo l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale in materia di: promozione e formazione professionale, accesso al lavoro, remunerazione, regimi di sicurezza sociale, rappresentanza in tutte le sue forme, attraverso un piano articolato composto da azioni positive volte alla effettiva realizzazione della parità;

b) costituire con risorse straordinarie un Fondo finalizzato a finanziare:

*b*1) l'accesso al lavoro delle donne fino al raggiungimento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona per il 2010;

*b*2) le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici;

*b*3) la continuità di reddito ed il reimpiego delle donne in condizione di disoccupazione e a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;

*b*4) l'ampliamento degli interventi a sostegno della maternità, anche a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi di maternità;

*b*5) i congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;

*b*6) i servizi di cui al Fondo istituito con l'articolo 1259 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

c) dare attuazione, attraverso lo stanziamento di risorse straordinarie, ad un piano straordinario di servizi per la conciliazione, come primo passo per il superamento dello squilibrio di genere;

d) promuovere e sostenere in via legislativa ed economicamente la condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne;

e) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle "dimissioni in bianco" e per il ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

f) individuare nelle Commissioni regionali di pari opportunità, istituite ai sensi dell'ordinamento vigente, gli organismi di cui all'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, incaricati di svolgere le funzioni di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sul sesso.

1-*ter*. Ai fini di cui al comma 1-*bis*, lettera *b)*, è stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1-*quater*. Ai fini di cui al comma 1-*bis*, la lettera *c)*, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1-*quinquies*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-*ter* e 1-*quater*, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*sexies*. Per gli anni successivi al 2011, si provvede alla copertura dei relativi oneri con stanziamenti previsti in sede di approvazione della legge finanziaria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 468 del 1978».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

11.104

GERMONTANI

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alla necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile».

11.103

GERMONTANI

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis)* Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda incentivi e sgravi contributivi mirati a favorire le donne che lavorano con figli o familiari a carico».

11.105

GERMONTANI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*) Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda azioni intese a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne».

11.106
GERMONTANI
Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*) Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) potenziamento degli asili nido e dei servizi pubblici di cura e assistenza per le persone anziane e non autosufficienti».

11.202
BONINO, PERDUCA, PORETTI
Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene, inoltre, ai seguenti ulteriori criteri direttivi:

a) recepire, nel decreto legislativo di attuazione, la sentenza della Corte di Giustizia C-46/07, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, nella quale la Corte dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 141 del Trattato UE in materia di parità di retribuzione fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile e di regime pensionistico dei dipendenti pubblici;

b) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE;

c) prevedere azioni specifiche finalizzate a una maggiore diffusione dei servizi per l'infanzia e a favore degli anziani non autosufficienti, individuati come elemento centrale per sostenere la libera scelta delle donne nel campo del lavoro;

d) destinare il risparmio di spesa pensionistica a interventi mirati a favorire una effettiva parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso, con particolare riguardo alla messa in opera di iniziative volte ad eliminare le disuguaglianze e gli svantaggi che non permettono una effettiva parità nelle carriere delle dipendenti della Pubblica Amministrazione».

11.201
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il decreto legislativo di cui al comma l è adottato nel rispetto del seguente, ulteriore principio e criterio direttivo:

a) nell'ipotesi di un progressivo innalzamento dell'età pensionabile della donna, al fine di parificarla a quella dell'uomo, la permanenza sul

posto di lavoro dovrà avvenire su base volontaristica per le donne che hanno impegni di cura dei figli o di cura degli altri congiunti così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 o degli anziani».

11.300 (già 11.0.20)
BONFRISCO
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo che, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee datata 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, e nel rispetto dell'articolo 141 del Trattato CE, adegui la normativa che disciplina l'accesso al pensionamento di vecchiaia vigente nel settore pubblico, fissando, per uomini e donne, un'unica età a regime tra i 62 ed i 67 anni, prevedendo a tal fine adeguati meccanismi di gradualità e flessibilità».

ORDINI DEL GIORNO

G11.200
VICARI, BIANCONI, BONFRISCO (*), GALLONE (*)
Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1078 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge Comunitaria 2008»,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge delega il Governo a recepire la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

la sopraccitata direttiva concerne la parità di trattamento in materia di remunerazione, regimi professionali di sicurezza sociale, accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale, condizioni di lavoro;

l'Agenda di Lisbona del 2000 ha stabilito che entro il 2010 gli Stati membri dovranno raggiungere la soglia del 33 per cento della richie-

sta di posti disponibili negli asili nido (fascia di età 0-3 anni) e l'incremento dell'occupazione femminile dall'attuale 51 per cento al previsto 60 per cento;

considerato che:

come da più parti sottolineato, il lavoro delle donne è un potenziale inespresso che, se adeguatamente utilizzato, potrebbe incidere sul PIL incrementandolo di ben 17 punti percentuali, per un valore economico di circa 260 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad attivarsi per recepire al più presto la sopraccitata direttiva 2006/54/CE;

a prevedere adeguati strumenti legislativi per attuare quanto previsto dall'agenda di Lisbona per quanto riguarda gli asili nido;

a prevedere l'esclusione dei lavori usuranti femminili dalla nuova normativa per il pensionamento, nel rispetto di quanto previsto nell'Agenzia di Lisbona;

a prevedere la creazione di apposito fondo economico da destinarsi al potenziamento dei servizi socio educativi per l'infanzia.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

G11.201

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'Italia, alcuni mesi fa, è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea per la discriminazione tra uomini e donne nella Pubblica Amministrazione in merito all'età pensionabile. Infatti, i giudici della Corte hanno ritenuto ingiusto, nei confronti degli uomini, concedere alle donne la facoltà di andare in pensione con un anticipo di cinque anni;

a tal fine, il Governo ha inviato alla Commissione europea, per l'esame, una proposta che prevede di innalzare l'età pensionabile per le donne nella pubblica amministrazione di un anno per ogni biennio, per parificarla così a quella degli uomini. Dunque, un aumento graduale dell'età pensionabile delle donne a partire dal 2010, per arrivare a quota 65 anni nel 2018;

la misura imposta dalla Corte europea deve però essere inserita nel contesto familiare, tenendo conto dell'importante contributo che la donna, in generale, con la procreazione e l'educazione dei figli, dà alla società;

in Italia il tasso di natalità è molto basso, è sceso rapidamente negli ultimi decenni e si è confermato negli anni recenti tra l'1,2 e l'1,3 figli per donna. Tale basso tasso di natalità ha risvolti catastrofici sulla sostenibilità e finanziabilità del sistema pensionistico, delle spese per la sanità e per le persone non autosufficienti, in quanto un numero sempre minore di giovani lavoratori deve sostenere una spesa sociale in costante crescita. Misure per favorire e sostenere la maternità si pongono, pertanto, anche come misure urgenti per l'equilibrio economico-finanziario;

l'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico prevede il riconoscimento dei figli agli effetti dell'età pensionabile. Quando si verifica l'evento maternità, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro, viene riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto ai cinquantasette anni, previsti per la pensione di vecchiaia, pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi, età destinata ad essere aumentata in base a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. In alternativa a tale beneficio, attualmente, la lavoratrice può optare per la determinazione della pensione con applicazione del coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato, e pertanto più favorevole, di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni nell'ipotesi di tre o più figli,

impegna il Governo:

nella stesura di provvedimenti volti all'equiparazione dell'età pensionabile tra uomo e donna:

– a prevedere che le risorse recuperate da una posticipazione del pensionamento delle donne siano impegnate per favorire e promuovere misure che rendano più compatibile con il lavoro il compito della donna, nella famiglia, nell'educazione dei figli e nella cura delle persone anziane;

– a favorire la maternità con incentivi economici, a prolungare per la donna lavoratrice il periodo di astensione retribuita agevolando, per le madri che vogliono proseguire l'astensione dal lavoro, il congedo parentale e aumentando la percentuale di stipendio, a garantire la copertura previdenziale;

– a prevedere una maggiore riduzione dell'età pensionabile per la donna per ogni figlio, ponendo ovviamente un limite massimo, oppure, in alternativa, l'applicazione di un coefficiente più favorevole di trasformazione, riferito ad un fittizio aumento del pensionamento. In questo modo, oltre ad essere favorito sicuramente un incremento della natalità, si porrà l'Italia al riparo da un processo di infrazione comunitaria.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G11.202 (testo corretto)

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1078-A,

considerato che l'articolo 11 del disegno di legge in esame conferisce delega al Governo, a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il recepimento della direttiva 2006/54 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;

rilevato che nelle more della predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

tenuto conto che la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2008, relativa alla causa C-46/07, prevede, in conformità agli obblighi di cui all'articolo 141 del Trattato CE e all'articolo 4 della direttiva 2006/54, che i dipendenti pubblici abbiano diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età identica indipendentemente dal sesso;

rilevato che, secondo il Rapporto Eurispes 2008, il tasso di occupazione femminile italiano nel 2006 si attesta al 46,3% (confermato dal 46,5% del IV trimestre 2007), a fronte di una media dell'Ue del 54,7%; un risultato nettamente al dì sotto dell'obiettivo fissato dalla strategia di Lisbona per il 2010, ma anche dell'obiettivo intermedio per il 2005 fissato al 57%;

considerato altresì che, secondo gli ultimi dati Eurostat disponibili, persistono ampie differenze salariali fra i lavoratori di sesso maschile e femminile, quantizzabili in 15% di scarto remunerativo a parità di orario di lavoro, e che la nascita di un figlio si configura, ancora per numerose donne, come la principale causa di abbandono temporaneo o definitivo del mercato del lavoro, avendo come conseguenza che i lavoratori *part time* sono per oltre l'80% donne;

atteso che è opportuno intraprendere azioni positive, ovvero misure che, prevedendo situazioni di favore per le donne, realizzano lo scopo di rimuovere le disuguaglianze che si frappongono al raggiungimento di una condizione di parità in ambito lavorativo;

impegna il Governo:

a monitorare costantemente il tasso di occupazione femminile in Italia e negli altri paesi membri UE, nonchè la percentuale, fra le donne,

di impieghi a tempo determinato/indeterminato, *part time/full time*, autonomo/dipendente;

a monitorare costantemente lo scarto salariale fra uomini e donne a parità di tipo di impiego e orario di lavoro in Italia e negli altri Stati comunitari;

impegna, altresì, il Governo:

a destinare eventuali risorse aggiuntive derivanti dalla messa in conformità del sistema pensionistico nazionale per i dipendenti pubblici alle nonne comunitarie in materia, fra le quali l'articolo 141 del Trattato e l'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, al fine di mettere in atto, anche coinvolgendo, ove di competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, iniziative volte a:

incidere sui fattori che creano condizioni di disparità salariale e di trattamento al fine di eliminarli, per favorire la permanenza, il consolidamento e l'avanzamento professionale delle donne;

stabilire incentivi, non soltanto di carattere economico, da destinare alle imprese che assumano lavoratrici, per incrementare il tasso percentuale di impiego femminile;

promuovere, all'interno delle aziende, la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e gestionali più elevati, attraverso percorsi formativi, volti alla creazione di specifiche competenze di vertice e manageriali, esclusivamente dedicati alle donne lavoratrici;

prevedere meccanismi di supporto alle esigenze di maternità e di cura della famiglia tramite, fra le altre cose, il potenziamento del sistema dei servizi socio-educativi per l'infanzia, degli asili e delle scuole materne; l'aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, in particolare del tempo pieno; il rafforzamento dei servizi di assistenza agli anziani;

a rimuovere ogni ostacolo professionale, retributivo e contributivo al fine di abbattere le disparità tra uomo e donna, anche in ambito contrattuale privato, in connessione alla possibilità di avanzamento professionale e di carriera, senza alcuna distinzione di genere.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLI 12, 13, 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;

b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;

c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli;

d) al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni

in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria.

2. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4.

Art. 13.

Approvato

(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, né produrre vini Chianti DOCG.».

Art. 14.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»;

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

Accantonato

(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1º settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro/ha; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1º luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.

3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro/ha.

4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 3.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi, secondo le modalità previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.

6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 15 aprile di ciascuna campagna.

7. Le facoltà previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze.

8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini:

a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze;

b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

11. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle loro competenze.

13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.

EMENDAMENTI

15.200

MARINARO, PIGNEDOLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «di 6.000 euro/ha;» *con le seguenti:* «che equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi;».

15.201
DI NARDO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO
Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «di 6.000 euro/ha;» *con le seguenti:* «equivalente ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella Regione di cui trattasi;».

15.202
MARINARO, PIGNEDOLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Accantonato

Al comma 6, sostituire le parole: «il 15 aprile» *con le seguenti:* «il 31 maggio».

15.950
IL RELATORE
Accantonato

All'articolo 15, comma 13, dopo le parole: «di Bolzano», la parola: «provvedono», è sostituita dalle seguenti: «possono provvedere».

ARTICOLI 16, 17, 18, 19 E 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n.58)

1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-*bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del de-

creto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2008.»;

b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*1*. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.»;

c) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*2*. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dalla parte IV dell'allegato XI-*bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro».

Art. 17.

Approvato

(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono inserite le seguenti: «, del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale»

e le parole: «a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 3.999,96»;

b) al comma 2, dopo le parole: «del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono inserite le seguenti: «, del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «detto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «detti Fondi».

Art. 18.

Approvato

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della ''Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici'' della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislatura comunitaria nella specifica materia.»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*7*-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.».

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».

4. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».

5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *o),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;

b) alla lettera *bb)*, dopo le parole: «detenere per vendere» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, è abrogato.

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008)

1. All'elenco «A» della legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: «84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria» sono soppresse.

2. Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, recante attuazione della direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria, è abrogato.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.400

IL GOVERNO

Inammissibile

*Dopo l'***articolo 20,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2008, n.172, recante misure straoordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale)

1. Il comma 2, dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 6 novembre 2008, n.172, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n.210, è abrogato».

ARTICOLI 21, 22, 23 E 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente:

«*4*. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.».

Art. 22.

Approvato

(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 6, le parole: «conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione»;

b) l'articolo 144-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art.144-*bis*. - *(Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). – 1.* Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera *c),* del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:

a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;

e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;

f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;

g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II;

h) contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.

2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta

sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni.

5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonché relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.

7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12.

8. Ai sensi degli articoli 3, lettera *c)*, e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle funzioni di autorità competente attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27.

9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004.».

2. Alle attività e agli adempimenti di cui all'articolo 144-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.

Approvato

(Abrogazione dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286)

1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, è abrogato.

Art. 24.

Approvato nel testo emendato

(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)

1. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«*3.* La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-*ter*, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b)*, del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-*ter*, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, quarto comma, la lettera *f-quinquies)* è sostituita dalla seguente:

«*f-quinquies)* le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera *d)* del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità»;

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Base imponibile) – 1.* La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi;

d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

3. In deroga al comma 1:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.

5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-*bis.*1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.»;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Determinazione del valore normale) – 1.* Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera *d)*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale.»;

d) all'articolo 17, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-*ter*, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera *f)*, effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a)*, dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettere *d)* e *f-quinquies)*, rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.»;

e) all'articolo 38-*ter*, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Unione europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-*ter* e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonché delle operazioni

indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente decreto e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro.»;

f) all'articolo 54, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso».

5. Il comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«*1.* Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

c) se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti».

6. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 4, lettera *c),* del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.

7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 38:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4*-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore.»;

2) al comma 5, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera *c)*, dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa»;

b) all'articolo 40:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.»;

2) il comma 8 è abrogato;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«*9.* Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-*bis*, 5 e 6 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.»;

c) all'articolo 41, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera *c)*. La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1º gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso»;

d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Art. 43. - *(Base imponibile ed aliquota). – 1.* Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera *b)*, e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *c)*, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

e) all'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato.»;

f) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - *(Fatturazione delle operazioni intracomunitarie). – 1.* La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al

cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera *c)*, nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *b)*, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *b)* e *c)*, o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

g) all'articolo 50, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettera *c)*, e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.»;

h) all'articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni».

8. Le disposizioni di cui al comma 5, capoverso 1, lettere *b)* e *c)*, e al comma 7, lettera *d),* si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

9. Le altre disposizioni di cui ai commi da 5 a 7, si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

10. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della presente legge, può emanare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.

11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 30 recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilità;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da

corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* ad *f)*, ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 30, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera *a)* del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentita:

a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;

b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere *g)* e *h)*, sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere *g)* e *h)*, è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera *a)*, è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

b) fuori dai casi di cui alla lettera *a)*, possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera *b)*, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, che altresì rilasciano alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;

c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16, lettera *b)*;

e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, *hardware* e *software*, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo *una tantum*, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, oltre IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* ad *e)*, nonché ad euro 50.000, oltre IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera *f)*;

g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 17.

16. I soggetti di cui al comma 13, lettera *b)*, che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*, al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 15, lettera *f)*, nelle seguenti misure:

a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* ad *e)*;

b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera *f)*;

c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*.

17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito *web*, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da *a)* a *e)*;

b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da *a)* ad *e)*;

c) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*, attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

d) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

e) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

f) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale;

g) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

h) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

i) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.

19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito *web*, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;

b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;

c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;

l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

20. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 15, lettera *f),* e 16 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pubblicato dall'ISTAT.

21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelle di cui al comma 17, lettera *d).*

22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 30, i soggetti di cui al comma 13, lettera *b),* ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 11 a 30.

23. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 11 senza la prescritta concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 11 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

24. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 11 a 22 del presente articolo, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

25. Chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

26. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 23, chiunque partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 200 a euro 2.000.

27. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 23 a 26, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato applica una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30.000 fino ad euro 180.000.

28. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19 del

presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:

a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettere *a), b), c), d), e), g)* e *h)*, nonché delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera *f)*, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera *i)*, la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;

d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l'amministrazione dispone la revoca della concessione.

29. I termini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 28 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.

30. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal *partner* tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a 29. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al *partner* tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

31. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di *poker* sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

32. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonché alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle mag-

giori entrate derivanti dai commi da 11 a 30 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

24.200

PEDICA, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

24.201

PEDICA, LANNUTTI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

24.100

MUSI, FONTANA

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera f)*aggiungere la seguente:*

«*g*-bis) all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nei trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta sul valore aggiunto finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato".».

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis)* All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nei trasferimenti immobiliari finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato".».

24.202

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Improcedibile

Al comma 4, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f*-bis). Le prestazioni dei centri benessere ubicati all'interno delle strutture alberghiere rientrano tra le prestazioni accessorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 se fornite ai clienti delle strutture medesime».

24.203

PEDICA, LANNUTTI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

24.101

GERMONTANI

Ritirato

Al comma 11, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) gioco del lotto;».

Conseguentemente al comma 14, dopo le parole: «di cui al comma 11, lettere» *aggiungere la seguente:* «f-*bis)*,». *Inoltre dopo le parole:* «sono titolari unici di concessione» *aggiungere le seguenti:* «ovvero aggiudicatari».

24.102
GERMONTANI
Ritirato

Al comma 11, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) gioco del lotto;».

24.103
BARBOLINI, FONTANA
Respinto

Al comma 13, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e che si adeguano a quanto previsto dal comma 15».

24.150
GERMONTANI
Ritirato

Al comma 14, dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» *aggiungere le seguenti:* «ovvero aggiudicatari».

24.104
BARBOLINI, FONTANA
Respinto

Al comma 15, lettera a)*, sostituire le parole:* «non inferiore ad euro 1.500.000» *con le seguenti:* «non inferiore ad euro 2.000.000» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con un utile di esercizio nel corso degli ultimi due esercizi anteriori alla presentazione della domanda e senza pendenze e contenziosi con l'amministrazione pubblica».

24.105
BARBOLINI, FONTANA
Respinto

Al comma 16, lettera a)*, sostituire le parole:* «300.000» *con le seguenti:* «400.000».

24.106
BARBOLINI, FONTANA
Respinto

Al comma 16, lettera b)*, sostituire le parole:* «50.000» *con le seguenti:* «75.000».

24.107
BARBOLINI, FONTANA
Respinto

Al comma 16, lettera c)*, sostituire le parole:* «350.000» *con le seguenti:* «450.000».

24.204
ESPOSITO, BONFRISCO
Approvato

Al comma 17, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*, esclusivamente sub registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato»;

sostituire la lettera *f)* con la seguente:

«*f)* trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'AMMS, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell'AAMS».

24.205
LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO
Respinto

Al comma 23, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

24.206

LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 24, sostituire le parole: «un anno» *con le seguenti:* «tre anni» *e sostituire le parole:* «da euro 500 a euro 5.000» *con le seguenti:* «da euro 700 a euro 7.000»

24.207

LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 25, sostituire le parole: «tre mesi» *con le seguenti:* «un anno» *e sostituire le parole:* «da euro 500 a euro 5.000» *con le seguenti:* «da euro 700 a euro 7.000».

24.208

LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente, al comma 27, sostituire le parole: «a 26» *con le seguenti:* «a 25».

24.209

LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 27, sostituire le parole: «In aggiunta a quanto previsto dai commi da 23 a 26» *con le seguenti:* «Nei confronti dei soggetti di cui ai commi da 23 a 25».

24.108

BARBOLINI, FONTANA

Respinto

Al comma 30, dopo le parole: «dei monopoli di Stato» *aggiungere le seguenti*: «da adottarsi entro il 30 settembre 2009».

24.109

CORONELLA, VETRELLA

Respinto

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«32. L'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita esclusivamente ai soggetti che all'entrata in vigore della presente legge sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 12 attraverso rete fisica. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località».

24.210

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-*bis.* La polizia municipale procede alla verifica ed al controllo del numero degli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito, di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installati nei luoghi autorizzati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, in conformità alle disposizioni emanate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni».

24.110
MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA
Respinto

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

«34-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2009, i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico devono obbligatoriamente contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati del tagliando, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, con le seguenti avvertenze:

a) il gioco provoca dipendenza;
b) il gioco eccessivo può ridurti in povertà;
c) questo gioco può nuocere alla tua salute;
d) proteggi la tua famiglia: non giocare in modo eccessivo;
e) il tuo medico può aiutarti a smettere di giocare;
f) il gioco crea un'elevata dipendenza, non eccedere.

34-*ter*. Le avvertenze di cui al comma 34-*bis* si alternano in modo da comparire con regolarità.

Tali avvertenze sono stampate sulla superficie più visibile del tagliando, in posizione immediatamente identificabile dall'acquirente.

34-*quater*. Il testo delle avvertenze di cui al comma 35-*bis* è stampato:

a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;

b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;

c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;

d) contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 1 millimetro e massimo di 3 millimetri, ricompreso nelle superfici indicate al comma 34-*bis*, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita e con l'area destinata al gioco.

34-*quinquies*. Le avvertenze di cui al comma 34-*bis* sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.

34-*sexies*. Le avvertenze di cui al comma 34-*bis* sono apposte su tutti i prodotti comunque destinati alla vendita nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

34-*septies*. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino al 31 dicembre 2008 possono essere posti in vendita anche successivamente alla data dello gennaio 2009, fino ad esaurimento delle relative scorte».

24.111

MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA

Respinto

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

«34-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e le associazioni nazionali che hanno tra i princìpi statutari la prevenzione e la cura dalla dipendenza dai giochi e dalle scommesse, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo e dalle scommesse;

b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza dai giochi e dalle scommesse;

c) a sostenere e coadiuvare i giocatori nei programmi per smettere di giocare e scommettere.

34-*ter*. Le campagne di informazione di cui al comma 34-*bis* possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-radiotelevisione italiana Spa e le altre emittenti a carattere nazionale e locale, e con la Federazione italiana editori giornali.

34-*quater*. Per le finalità di cui al comma 34-*bis*, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, predispone altresì campagne di educazione al gioco e alle scommesse nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali scientificamente validate nel campo della prevenzione della dipendenza dai giochi e dalle scommesse.

34-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 34-*bis* a 35-*quater*, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

24.112
MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA
Respinto

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

«34-*bis*. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dai giochi e dalle scommesse.

34-*ter*. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori dai danni derivanti dai giochi e dalle scommesse, possono essere ammessi ai benefici di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, anche i progetti che favoriscono l'informazione e la prevenzione mirata a ridurre i danni alla salute derivanti dai giochi e dalle scommesse.

34-*quater*. Ai maggiori oneri di cui da 34-*bis* a 34-*ter*, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

ORDINE DEL GIORNO

G24.200
LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO
Respinto

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge comunitaria per il 2008,

considerato che:

l'articolo 24 reca alcune disposizioni finalizzate all'adeguamento comunitario di disposizioni tributarie ed in particolare, i cornrni da Il a 31 del medesimo articolo recano norme riferite al settore dei giochi;

in particolare, i cornrni da 23 a 27 del citato articolo 24, prevedono sanzioni penali nei confronti di quanti esercitano, raccolgono e pubblicizzano, ed altresì per coloro che partecipano a giochi a distanza non autorizzati;

considerato inoltre che, mentre riteniamo ampiamente condivisibile punire coloro che esercitano, raccolgono e organizzano giochi a distanza

con modalità telematiche, ovvero su siti web, in maniera illecita, riteniamo, al contrario gravemente lesivo punire, in eguale misura, coloro che incautamente o ingenuamente restano vittime dei medesimi siti web illecitamente concessi o gestiti. In questo modo coloro che «subiscono» e rimangono vittime di illeciti si vedrebbero così, oltre che ingiustamente puniti, anche disincentivati a denunciare i soprusi subiti;

impegna il Governo:

a modificare la norma in esame, prevedendo che le medesime sanzioni previste per coloro che indebitamente organizzano, esercitano e raccolgono a distanza giochi su siti web, non vengano applicate nei confronti di coloro che rimangono vittime inconsapevoli di giochi organizzati *on line* su siti web illeciti.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 24

24.0.200

IL GOVERNO

Inammissibile

*Dopo l'***articolo 24,** *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori)

1. All'articolo 116, comma 1-*quater*, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)," sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data del 30 aprile 2009,"».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;

b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera *a)* si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

EMENDAMENTI

25.200

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

0a) l'incremento del pluralismo dei mezzi di informazione attraverso la piena attuazione alla direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonchè attraverso l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive.

25.100 (testo 2)

VIMERCATI, VITA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI, GARAVAGLIA Mariapia (*)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

«*a)* l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;

a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-*bis* ed, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, nonché le norme di cui agli articoli 3-*sexties*, 3-*septies*, 3-*nonies*, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE»;

2) alla lettera *b)*, sostituire le parole: «alla lettera *a)* con le seguenti: «alle lettere *a), a*-bis) e *a*-ter);

2) dopo la lettera *b)* inserire le seguenti:

«*b*-bis) per tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, sono previste norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana e del diritto di rettifica, conformemente alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;

b-ter) i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva devono concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

b-quater) la proporzione di spot pubblicitari televisivi e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il diciotto per cento; a tali fini, conformemente a quanto previsto nel Considerando 59 della direttiva 2007/65/CE, le tipologie pubblicitarie contenute nella legge sono definite ai sensi delle norme e dei considerando della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla predetta direttiva 2007/65/CE, della durata massima di dodici minuti;

b-quinquies) nel ridefinire la nozione di "produttori indipendenti dalle emittenti" di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, si tiene conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

25.101

VITA, LUSI, BIANCO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

«*a)* l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;

a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo Il-*bis* ed, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, nonché le norme di cui agli articoli 3-*sexties*, 3-*septies*, 3-*nonies*, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE»;

2) alla lettera b)*, sostituire le parole:* «alla lettera *a)*» *con le seguenti:* «alle lettere *a)*, *a*-bis) e *a*-ter)».

25.102

DI GIOVAN PAOLO, GARAVAGLIA Mariapia (*)

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* l'inserimento dei prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 89/552/CE e, in particolar modo, in riferimento ai programmi di "informazione, intrattenimento leggero e programmi per i bambini e minori di età", si applica il divieto assoluto di trasmissione di qualsivoglia produzione a carattere pubblicitario o di vendita. Il medesimo divieto si applica ai canali digitali o satellitari del servizio pubblico o concessionari».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25

25.0.200

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO, VITA

*Dopo l'***articolo 25,** *aggiungere il seguente:*

«Art 25-*bis.*

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive)

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-*bis,* comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale».

ARTICOLI 26, 27, 28 E 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE)

1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-*bis* della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione III è sostituita dalla seguente:

«Sezione III

ALLERGENI ALIMENTARI

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti derivati.

3. Uova e prodotti derivati.

4. Pesce e prodotti derivati, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti derivati.

6. Soia e prodotti derivati, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti derivati (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (*Amygdalus communis L.*), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch*), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia)* e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti derivati.

10. Senape e prodotti derivati.

11. Semi di sesamo e prodotti derivati.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO_2.

13. Lupini e prodotti derivati.

14. Molluschi e prodotti derivati.»;

b) la sezione IV è abrogata.

2. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009.

3. Le modifiche della sezione III dell'Allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificata dal comma 1 del presente articolo, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, l'articolo 2 del decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178, ed il secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 27.

(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

2. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567.

Art. 28.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;

b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti;

c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi i pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una

disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;

d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei princìpi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica;

e) prevedere specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;

f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;

g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti;

h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema per assicurare la trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione, importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilità amministrativa ed identificazione univoca degli esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato dal Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie

e strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai titolari delle licenze mediante procedure automatizzate;

b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, modalità di etichettature atte a distinguere la destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia;

c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 29

29.0.100

POLI BORTONE

*Dopo l'***articolo 29***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative al prestito sociale raccolto da società cooperative nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire che le cooperative che raccolgano il prestito sociale per un ammontare superiore ai 500 milioni di euro al 31 dicembre 2007, individuino un ramo d'azienda costituito dai rapporti passivi intrattenuti con i soci e, non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati, conferiscano detto ramo d'azienda ad una società esercente l'attività bancaria, anche di nuova costituzione, amministrata da organi in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla legislazione bancaria nonché dalla disciplina regolamentare;

b) stabilire che, sotto pena di nullità dei contratti stipulati e con responsabilità personale illimitata dei componenti degli organi sociali, i proventi finanziari a qualunque titolo fruiti dalle cooperative a mutualità prevalente siano destinati a soddisfare il bisogno mutualistico per il soddisfacimento del quale la cooperativa è sorta, e comunque con esclusione della possibilità di disporre impieghi finanziari durevoli della raccolta

tali da sottrarli alla immediata destinazione alla soddisfazione del bisogno mutualistico;

c) vietare, anche mediante la nullità della garanzia, che possa essere concesso credito da parte della cooperativa a favore del socio utilizzando, a qualsiasi titolo, la provvista del socio che abbia preso parte al prestito sociale;

d) stabilire che le società di nuova costituzione, di cui al presente articolo, siano assoggettate a vigilanza da parte della Banca d'Italia e parificate completamente agli altri soggetti dell'attività bancaria».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative;

b) individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

c) indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti e dell'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE;

d) adeguare la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalità di diffusione, al fine di garantirne l'effettiva dif-

fusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della società emittente;

e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'articolo 126-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non avvalendosi dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e confermando la partecipazione minima per il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale, nonché quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 3;

f) adeguare la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonché in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione;

g) individuare la data di registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonché dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare;

h) al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, valutando altresì l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari;

i) disciplinare il diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE;

l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresì all'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo 2, secondo comma e al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto dall'articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;

m) identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* della direttiva 2007/36/CE;

n) rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della presente legge delega e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza;

o) disciplinare, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE;

p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della presente delega;

q) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva 2007/36/CE l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

2. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

30.200

BONFRISCO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera o)*, aggiungere la seguente:*

«*o*-bis) adeguare la disciplina relativa al risultato della votazione a quanto previsto dall'art. 14 della direttiva 2007/36/CE, assicurando che, in specifica applicazione del combinato disposto degli articoli 2357-*ter,* comma 2, e 2368, comma 3, c.c., le azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, siano tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea».

30.201

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero *1)*, del Codice civile, in carica da almeno un anno, decadono il quindicesimo giorno successivo alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2008.».

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;

b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;

d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;

e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;

f) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonché a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;

h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione

alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento;

i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;

l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento;

m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento;

n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;

o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011;

p) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato;

q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;

r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

2. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO

31.200

PEDICA, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, lettera m)*, dopo le parole:* «degli utenti», *aggiungere le seguenti:* «, anche in forma di azione risarcitoria collettiva,».

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2008/48/CE e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale;

b) estendere, se del caso, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

c) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela;

d) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del medesimo testo unico, contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

e) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

f) apportare alla disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le integrazioni e le modifiche necessarie a:

1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;

2) istituire un organismo associativo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, con il compito di tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, proponendo alla Banca d'Italia l'adozione delle misure inibitorie e sanzionatorie nei casi di violazione delle regole di condotta, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al successivo numero 3); prevedere che in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, l'autorità di vigilanza ne proponga lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;

3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

4) prevedere la disciplina della determinazione delle sanzioni pecuniarie, nonché della sospensione e della cancellazione degli operatori dagli elenchi e delle sanzioni accessorie, disciplinando le modalità per l'irrogazione delle sanzioni e prevedendo adeguate forme di pubblicità degli esiti sanzionatori;

5) prevedere la possibilità di presentare ricorso, avverso le decisioni di proposta delle misure inibitorie e sanzionatorie assunte dall'organismo o dalle sue eventuali articolazioni territoriali dinanzi alla Banca d'Italia, disciplinando le modalità di opposizione alla delibera adottata dall'organo di vigilanza, dinanzi al giudice ordinario;

6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi;

7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;

8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziarie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9) prescrivere per i mediatori creditizi l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività e prevedere obblighi di trasparenza specifici connessi all'attività svolta da tali soggetti, in modo che sia assicurata la trasparenza sulle commissioni di mediazione e sugli altri costi accessori, nonché ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità dell'intermediario che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;

11) prevedere che le banche possano utilizzare direttamente gli agenti in attività finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

32.100

LEDDI, MARINO Mauro Maria

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

32.101

LEDDI, MARINO Mauro Maria

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

32.102

LEDDI, MARINO Mauro Maria

Al comma 1, lettera d)*, dopo la parola:* «coordinare»*, inserire le seguenti:* «sotto il profilo tecnico».

32.103

LEDDI, MARINO Mauro Maria

Al comma 1, lettera f)*, numero 2), dopo le parole:* «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»*, inserire le seguenti:* «nel rispetto dei requisiti individuati con lo stesso decreto».

32.200

GERMONTANI

Al comma 1, lettera f)*sopprimere il numero 6).*

32.201

GERMONTANI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire il numero 6) con il seguente:*

«6) individuare cause di incompatibilità con altre categorie professionali, quali i lavoratori dipendenti pubblici o privati ed i collaboratori di banche ed intermediari finanziari».

32.202

GERMONTANI

Al comma 1, lettera f)*, numero 6) sopprimere le seguenti parole:* «, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi».

32.203
GERMONTANI

Al comma 1, lettera f)*sopprimere il numero 9).*

32.204
GERMONTANI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire il numero 9) con il seguente:*

«9) prescrivere per i mediatori creditizi l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese e la dichiarazione annuale di effettivo svolgimento dell'attività, inoltre prevedere obblighi di trasparenza specifici connessi all'attività svolta da tali soggetti, in modo che sia assicurata la trasparenza sulle commissioni di mediazione e sugli altri costi accessori, nonché ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;».

32.205
GERMONTANI

Al comma 1, lettera f)*, numero 9) sopprimere le seguenti parole:* «e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività».

32.104
LEDDI, MARINO Mauro Maria

Al comma 1, lettera f)*, numero 9), dopo le parole:* «l'esercizio dell'attività»*, inserire le seguenti:* «di consulenza e collocamento dei prodotti di credito».

32.206
PITTONI, DIVINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis.*: coordinare il decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993, e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso

di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi».

ARTICOLO 33, 34, 35 E 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

(Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al comma 5, le parole: «farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali» sono soppresse.

Art. 34.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate»;

b) al comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualità e utilizzato in un ospedale, sotto l'esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente. La produzione di questi prodotti è autorizzata dall'AIFA. La stessa Agenzia provvede affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta

l'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.»;

c) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*1.* Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007».

Art. 35.

(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87)

1. Il termine di centoventi giorni per la definizione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è ridotto a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;

b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle

punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1º luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;

c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;

d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;

e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;

f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;

g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;

h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco;

l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;

m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della presente delega le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

36.207

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «per la loro» *inserire la seguente:* «obbligatoria».

36.208

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, lettera h)*, dopo le parole:* «al fine di» *inserire le seguenti:* «assicurare che gli stessi abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della caccia e del tiro sportivo, e non siano stati in precedenza condannati per una infrazione penale grave, altresì per».

36.209

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, lettera h)*aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «È ritirato il permesso di detenere le armi se non sono più soddisfatte le condizioni di cui alla presente lettera, valutate ogni due anni, dagli organi competenti.».

36.300 (già 36.0.100)

BONFRISCO, CARRARA, VETRELLA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

3-*bis* L'articolo 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Alterazioni di armi). – 1.* Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso

o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro trecento a euro duemila.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo sono consentite modifiche di armi per l'utilizzo con esclusive finalità sportive presso idonei poligoni e campi di tiro. Tali armi, così modificate, non possono essere utilizzate in nessun caso per usi difensivi o venatori. È comunque vietata ogni alterazione che predisponga l'arma al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica, che ne modifichi il calibro e che ne alteri gli elementi identificativi di cui all'articolo 11 della presente legge. Ai trasgressori si applicano le stesse sanzioni previste al comma 1 del presente articolo.».

ARTICOLI 37, 38 E 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37.

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

1) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

2) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo rego-

lamento, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:

1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

3) articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30 del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;

g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008, nonché all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.

Art. 38.

(Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari)

1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni è autorizzata dal procuratore della Repubblica, che provvede in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.

Art. 39.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11.* La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e

comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»;

b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1».

EMENDAMENTI

39.200

VICARI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) *inserire la seguente:*

«0*a)* all'articolo 90, comma 9, lettera *a)*, sono soppresse le parole: «, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII»;

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b*-bis) nell'allegato XVII, comma 2, la lettera *d)* è soppressa».

39.201

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* All'articolo 90, il comma 11, è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

ARTICOLI 40 E 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 40.

(Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai:

a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;

b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

2. I laboratori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, di seguito indicati come «laboratori», devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze, saranno definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all'elenco dei laboratori sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 41.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, e con gli altri Ministri interessati, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* ed *m)*, della Costituzione;

b) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva;

c) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;

d) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;

e) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

f) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità;

g) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni

territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;

h) ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'inidividuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti; individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;

i) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;

l) prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;

m) realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;

n) prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;

o) prevedere l'abrogazione espressa della normativa statale in contrasto con i princìpi e le disposizioni della direttiva comunitaria;

p) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

q) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effet-

tivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;

2) la semplificazione amministrativa;

3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;

4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi;

r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori princìpi e criteri:

1) salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;

2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;

4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;

s) prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.

2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai princìpi e criteri di cui al comma 1.

3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

41.300 (già 8.0.2)

MARINARO, BUBBICO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:

a) garanzia che il recepimento della direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;

b) tutela dei diritti sociali secondo i princìpi di parità e non discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;

c) salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d'interesse generale incidenti sul godimento di diritti garantiti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 2 e 3 disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

5. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;».

41.200

DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministri interessati» *inserire le seguenti:* «acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle associazioni rappresentative degli enti locali».

41.201

DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere le seguenti:*

«0*a)* recepire la direttiva nel rispetto dei principi dei Trattati e della "Strategia di Lisbona", tenendo conto dei profili di pubblico interesse ai fini della coesione sociale ed economica e della necessità di garantire i diritti di cittadinanza europea;

01*a)* riconoscere i seguenti principi regolatori:

1) i servizi pubblici a carattere non commerciale e ad obiettivo sociale non possono essere qualificati e ricompresi tra i servizi di interesse economico e di conseguenza non possono essere soggetti alle regole del mercato interno UE;

2) i finanziamenti di compensazione per coloro che prestano servizi pubblici locali non possono essere qualificati aiuti di Stato;

3) la cooperazione intercomunale o comunque tra i poteri locali per la fornitura dei servizi pubblici locali deve essere considerato un mezzo legittimo di prestazione dei servizi "in house" e dunque affrancati dalla ipotesi di obbligatoria messa in concorrenza;

4) le collettività locali devono essere in condizione di assegnare obiettivi alle imprese di cui sono proprietarie o che in ogni modo ricadono sotto il loro controllo, senza ricorso obbligatorio al bando di pubblico concorso, se tali imprese non sono in una condizione scelta di concorrenza sul mercato esterno».

41.202

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis) garantire i diritti contrattuali e i trattamenti economici e normativi applicati nel nostro paese;».

41.203

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le parole:* «, con espressa elencazione delle attività di servizi che rientrano in esso;».

41.204

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Al comma 1, dopo la lettera c)*aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) effettuare un preciso riscontro da parte del Governo dei risultati della attività di *screening* delle normative incompatibili (autorizzazioni, requisiti) con la Direttiva Europea 2006/123/CE a livello centrale e locale ai fini della applicazione della successiva lettera *d)*;».

41.100

VETRELLA

Al comma 1, alla lettera i)*, dopo le parole:* «attraverso sportelli unici» *inserire le seguenti:* «, che eventualmente sfruttino anche la interoperabilità tra strutture pubbliche e strutture private,».

41.101

LUSI, MARINARO

Al comma 1, lettera i)*, in fine, aggiungere il seguente periodo: «*, anche attraverso strumenti di interoperabilità tra strutture pubbliche e strutture private*».*

Dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-*bis)* prevedere che il diritto all'informazione venga assicurato attraverso la messa in rete degli sportelli pubblici e privati esistenti sul territorio, in modo da garantire il rispetto di obblighi di servizio e *standard* di risposta omogenei ed adeguati alle previsioni della citata direttiva;».

Dopo la lettera r)*, aggiungere la seguente:*

«r-*bis)* prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.».

41.205

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Al comma 1, lettera r)*, sostituire il numero 3), con il seguente:*

«3) Agevole accessibilità per prestatori di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi in attuazione degli articoli articoo 7 e 21 della Direttiva 2006/123/CE; messa a disposizione, anche con specifiche evidenziazioni all'interno degli sportelli unici, di tutte le informazioni afferenti le attività di servizi per i destinatari degli stessi ai sensi degli articoli 7 e 22 della Direttiva; piena applicazione anche con specifiche iniziative da parte del Governo di tutto il capo V della Direttiva 2006/123/CE relativa alla Qualità dei Servizi;».

41.206

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Al comma 1, alla lettera r), dopo il numero *3)*, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* puntuale applicazione della collaborazione amministrativa di cui al capo VI articolo 28 e seguenti della Direttiva 2006/123/CE, for-

nendo piena evidenza pubblica in presenza di contenziosi in materia di salute e sicurezza;».

41.207
MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Sopprimere il comma 3.

ORDINE DEL GIORNO

G41.200
DI GIOVAN PAOLO

Il Senato,

in merito alla direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi del mercato interno, fermo restando lo specifico riferimento al recepimento futuro della direttiva sui servizi di interesse pubblico,

impegna il Governo:

a confermare per i servizi pubblici locali l'attinenza della direttiva 2006/123/CE con seguenti principi regolatori:

a) recepimento della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi dei Trattati e della «Strategia di Lisbona», tenendo conto dei profili di pubblico interesse ai fini della coesione sociale ed economica e della necessità di garantire i diritti di cittadinanza europea;

b) riconoscimento specifico, in attesa del recepimento della direttiva dei servizi pubblici locali, dei seguenti criteri:

1) i servizi pubblici a carattere non commerciale e ad obiettivo sociale non possono essere qualificati e ricompresi tra i servizi di interesse economico e di conseguenza non possono essere soggetti alle regole del mercato interno UE;

2) i finanziamenti di compensazione per coloro che prestano servizi pubblici locali non possono essere qualificati aiuti di Stato;

3) la cooperazione intercomunale o comunque tra i poteri locali per la fornitura dei servizi pubblici locali deve essere considerato un mezzo legittimo di prestazione dei servizi «in house» e dunque affrancati dalla ipotesi di obbligatoria messa in concorrenza;

4) le collettività locali devono essere in condizione di assegnare obiettivi alle imprese di cui sono proprietarie o che in ogni modo ricadono sotto il loro controllo, senza ricorso obbligatorio al bando di pubblico con-

corso, se tali imprese non sono in una condizione scelta di concorrenza sul mercato esterno».

ARTICOLI 42 E 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 42.

(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società)

1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII di questo titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma».

2. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma».

CAPO III

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

Art. 43.

(Costituzione e natura giuridica dei GECT)

1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e dei presenti articoli, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.

2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 22.

3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per «autorità regionali» e «autorità locali» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, sono approvati all'unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità. Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:

a) il ruolo di Autorità di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», non-

ché la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;

b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

EMENDAMENTO

43.200

FOSSON, D'ALIA, GIAI, THALER AUSSERHOFER

Sostituire gli articoli 43, 44 e 45 con il seguente:

«Art. 43. - *(Costituzione e natura giuridica dei GECT, istruttoria e controlli).* – 1. I Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale con sede legale in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ovvero di diritto privato e iscritti in due appositi e distinti registri istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale è l'autorità nazionale competente a ricevere la notifica e i documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1082/2006.

3. La fase istruttoria, prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1082/2006, è svolta dal Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coordinamento del Segretariato Generale della stessa Presidenza, sentite le amministrazioni centrali competenti rispetto alle attività svolte dal costituendo GECT.

4. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti per l'espletamento del controllo di gestione dei fondi pubblici da parte del GECT sono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, la Corte dei conti e la Guardia di finanza. Le procedure di vigilanza sulla gestione dei fondi pubblici da parte dei GECT aventi sede in Italia sono stabilite d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

5. Dalle attività connesse alla istituzione e tenuta del registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 44.

(Autorizzazione alla costituzione di un GECT)

1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione, del Dipartimento per le politiche comunitarie per quanto attiene ai profili concernenti la compatibilità comunitaria, del Dipartimento per i rapporti con le regioni per quanto attiene alla compatibilità con l'interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT intende esercitare le proprie attività.

2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, allegando all'istanza copia autentica della convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.

3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previ-

sti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di tale copia non può eccedere il costo amministrativo.

4. L'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea, di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.

6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.

EMENDAMENTO

44.100

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La Presidenza del Consiglio - Segretariato Generale si assicura che, entro dieci giorni dalla pubblicazione dello statuto, il GECT abbia trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea che annunci l'istituzione del GECT e ne indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.».

ARTICOLI 45 E 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 45.

(Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT)

1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all'articolo 44, comma 5.

2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali, nonché dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi dell'Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a princìpi contabili internazionali del settore pubblico. I soggetti che costituiscono un GECT recepiscono nella convenzione e nello statuto le predette norme.

3. Dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 43 e 44 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo e degli articoli 43 e 44 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 46.

(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi re-

canti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri

direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del citato comma 1.

7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

EMENDAMENTO

46.100

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata».

ORDINE DEL GIORNO

G46.200

PITTONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1078 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008»,

premesso che:

il Capo IV del provvedimento in esame reca disposizioni per dare attuazione a decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudizi aria in materia penale al fine di potenziare tali forme di cooperazione tra Stati in settori specificamente individuati (il cosiddetto «terzo pilastro» dell'Unione europea) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 11 del 2005;

considerato che l'articolo 46 del suddetto provvedimento, delega il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca e alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla sempli-

ficazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, oltre a disciplinare anche il procedimento per la formazione dei decreti legislativi di attuazione;

valutato che il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca costituisce, dopo il mandato di arresto europeo e la decisione quadro sull'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, il terzo esempio di applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, ossia il principio in base al quale nonostante uno Stato possa non trattare una specifica questione in maniera uguale o simile a quella di un altro Stato, la decisione adottata dal primo sarà tale da essere accettata dal secondo come equivalente alla decisione che esso secondo avrebbe adottato, e viceversa;

le motivazioni esistenti alla base della cooperazione tra stati Europei traggono giustificazione e fondamento nella fiducia reciproca tra gli ordinamenti giudici degli Stati europei;

ricordato che, in armonia con tale principio, è parso altresì opportuno prevedere che il Governo dia attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea in modo tale che il cittadino straniero condannato in Italia possa essere trasferito nel Paese di origine per la esecuzione della condanna;

tale previsione, resasi necessaria per i recenti fatti di cronaca, consentirebbe in particolare sia di intensificare la cooperazione tra Stati membri, sia di rafforzare l'azione dello Stato per il trasferimento di persone condannate nel loro paese, con la possibilità di scontare la pena negli istituti penitenziari presenti sul territorio, tramite la previsione di disposizioni contenute in alcuni Trattati bilaterali sottoscritti dall'Italia, come l'accordo Italia-Romania diretto a regolamentare una procedura semplificata di trasferimento in questo Paese delle persone condannate dai tribunali italiani;

valutato che il reciproco riconoscimento delle sentenze penali in ambito comunitario consente di rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità che rappresenta un fattore di elevata criticità, come testimoniato dall'aumento esponenziale della popolazione carceraria e dall'elevato numero di presenze dei detenuti stranieri negli istituti penitenziari, stimata intorno al 27 per cento sul totale delle presenze;

preso atto che emerge con tutta evidenza la necessità di attribuire alle decisioni di condanna del nostro Stato effetti giuridici equivalenti attribuiti alle decisioni nazionali di un altro Stato, anche e soprattutto per quanto riguarda la fase della esecuzione della pena in modo tale da garantire la possibilità di eseguire in uno Stato membro le decisioni giudiziarie adottate in altri Stati membri;

impegna il Governo:

a favorire l'adozione di iniziative legislative finalizzate a rafforzare il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali in ambito comunitario che garantiscano la creazione di una rete di diretta collaborazione tra Stati, diretta a fare eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati in modo tale da rendere possibile il trasferimento delle persone condannate nel Paese di origine per la espiazione della pena.

ARTICOLO 47 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 47.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), e), f)* e *g)*, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, punto *iii)*, della decisione quadro;

d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro

Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere *e)* ed *f)*, adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non

contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m)*;

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera *b)*;

p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m)* e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;

q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione,

la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera *r),* l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere *q)* e *r)*;

u) prevedere la destinazione dellesomme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

47.100

PEDICA, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:

«*z-bis)* prevedere all'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche i delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati».

ARTICOLO 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 48.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence *tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)*

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), e), f)* e *g)*, nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che:

1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *a)*, della decisione quadro;

2) per «indagine penale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *b)*, della decisione quadro;

3) per «operazione di *intelligence* criminale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *c)*, della decisione quadro;

4) per «informazione e/o *intelligence*» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *d)*, della decisione quadro;

5) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo» debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione, nonché, ove non inclusi tra i precedenti, quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;

b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;

c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'*intelligence* pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e l'*intelligence* nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'*intelligence*;

d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;

e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence*;

g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'*intelligence* solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro, che quando le informazioni o l'*intelligence* richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente;

i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera *h)* sia richiesta nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence* con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un procedimento penale.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

48.100

PEDICA, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, lettera a), numero *5)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e i delitti di criminalità organizzata, in quanto riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo *2)* della suddetta decisione quadro 2002/584/GAI;».

ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 49.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), e), f)* e *g)*, nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, anche su richiesta della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia emesso una sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità, all'autorità competente di un altro Stato

membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:

1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;

2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;

3) che la persona condannata, debitamente informata in una lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;

4) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;

5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;

b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna definitiva trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla lettera *a)*, nonché alle seguenti:

1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;

2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;

3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;

c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera *b)*, individuando i motivi tra quelli indicati all'articolo 9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la possibilità di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonché di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza,

in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione quadro;

d) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cui alla lettera *b)*, con riferimento all'autorità giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei princìpi del giusto processo;

e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato;

f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera *b)*, su richiesta dello Stato di emissione l'autorità giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera *i)*, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

g) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla lettera *f)*:

1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione;

2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;

3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilità di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;

h) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera *b)*, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in libertà;

l) introdurre una o più disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*;

m) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera *b)*,

anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefici di cui la persona condannata può godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;

n) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro;

o) introdurre una o più disposizioni relative all'applicazione del principio di specialità, in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non può essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera *b)*, diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;

p) introdurre una o più disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e tracciabilità del transito, con facoltà di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere *g), h), i)* ed *l)*;

q) introdurre una o più disposizioni relative al tipo e alle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo.

2. I compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da organi di autorità amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

EMENDAMENTI

49.200

PEDICA, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero* 1) *con il seguente:*

«1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata, alla sua rieducazione e che essa non violi i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea;».

49.101

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salva la presenza di cause di non punibilità».

49.102

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «individuando i motivi tra quelli indicati» *con le seguenti:* «conformemente a quelli di cui».

49.103

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «alle condizioni previste» *con le seguenti:* «alle condizioni e secondo i presupposti previsti».

49.104 (testo corretto)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* «lettera *b)*», *inserire le seguenti:* «, in presenza dei presupposti previsti dal titolo VI del libro V del codice di procedura penale».

49.105

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-*bis*) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per il riconoscimento della riparazione per detenzione illegittima o ingiusta ai sensi dell' articolo 314 del codice penale, nonché per l'eventuale rivalsa da parte dello Stato italiano sullo Stato di emissione

in relazione alle somme erogate a tale titolo, ove ne ricorrano i presupposti;».

49.106
POLI BORTONE, BOSCETTO

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere in fine la seguente:

«q-*bis*) prevedere che il Governo adotti tutte le misure possibili per avere cognizione di eventuali provvedimenti di esecuzione della pena, adottati dallo Stato, che comportano una riduzione della permanenza in carcere e ne dia la massima pubblicità, in particolare informando la persona offesa del reato.».

PROPOSTE DI RISOLUZIONE AL DOCUMENTO LXXXVII, N. 1

(6-00012) n. 1 (10 marzo 2009)
BOLDI, LICASTRO SCARDINO

Il Senato della Repubblica,

esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc.* LXXXVII, n. 1), la approva.

(6-00013) n. 2 (10 marzo 2009)
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Il Senato,

premesso che:

la Relazione annuale, come prevista dalla legge n. 11 del 2005, è un istituto volto a fornire un quadro esaustivo delle attività svolte dal Governo e dalle amministrazioni periferiche nell'ambito delle politiche dell'Unione europea per l'anno di riferimento, nonché ad indicare le linee di azione relative all'anno successivo;

per sua natura, la Relazione annuale rileva i contributi delle varie amministrazioni e li collega in modo coerente e coordinato nel quadro globale dell'azione del Governo in seno all'Unione europea, illustrando le linee guida specifiche dei singoli dicasteri:

considerato che:

con riferimento alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008, deve ritenersi apprezzabile l'impianto innovativo della stessa, la cui strutturazione permette un puntuale raffronto

tra le azioni programmatiche del Governo e i risultati raggiunti, offrendo in tal senso un'occasione di riflessione, non solo sul bilancio della politica europea per l'Italia, ma anche sull'agenda della politica italiana in sede comunitaria per il 2008;

nel merito, si valutano positivamente i risultati raggiunti sui due difficili fronti del recepimento delle direttive comunitarie e dell'adeguamento alle prescrizioni enunciate nell'ambito delle procedure di infrazione. Essi infatti hanno consentito al nostro Paese di realizzare la migliore *performance* degli ultimi dieci anni e di riportare gli indicatori di ottemperanza all'ordinamento comunitario in linea con la media;

per altro verso, si giudicano censurabili il ritardo e la compressione subìti dal dibattito sulla Relazione rispetto al calendario, tali da rischiare di inficiare gli stessi elementi di innovazione e valutazione pure presenti nel documento,

impegna il Governo:

a consolidare i positivi risultati conseguiti a partire dalla XV legislatura in termini di riduzione sia del numero di procedure di infrazione, sia del *deficit* di trasposizione delle direttive comunitarie;

in particolare, a proseguire l'attività di messa a punto di nuove soluzioni sistematiche per il rapido adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, valutando anche l'adozione di strumenti innovativi assimilabili all'«ordine di esecuzione» per le direttive cosiddette «*self executing*»;

a rivedere la disciplina di presentazione e discussione in Parlamento del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, al fine di superare il vincolo di esame congiunto dei due testi, con ciò consentendo, per un verso, di dedicare una più ampia e approfondita sessione parlamentare di valutazione della Relazione e, per altro verso, di alleggerire l'*iter* di approvazione del disegno di legge comunitaria da parte delle Camere;

ad adottare iniziative volte ad assicurare un più ampio coordinamento degli strumenti di controllo sull'utilizzazione delle risorse di provenienza comunitaria, armonizzando le azioni di indirizzo e di controllo già poste in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'AGEA, con gli strumenti che il Governo riterrà di individuare;

in definitiva, a rafforzare le prerogative di informazione e vigilanza del Parlamento circa l'utilizzazione delle risorse comunitarie e gli esiti dei controlli effettuati sui sistemi regionali locali e settoriali, in tal modo coinvolgendo le Camere nella valutazione dell'efficacia e della legalità delle procedure di spesa dei fondi comunitari.

Allegato B

Intervento del senatore Pedica in sede di illustrazione dell'emendamento 25.200 riferito all'articolo 25 del disegno di legge n. 1078 (Legge comunitaria 2008)

Con il presente emendamento si vuole dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 – Causa C-380/05 – in materia di frequenze televisive, al fine di poter assegnare ai destinatari le concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica. Infatti, i destinatari delle concessioni non hanno potuto ancora avviare le attività trasmissive a causa della mancata riassegnazione e dell'esercizio delle stesse dalle reti private eccedenti.

Tale sentenza ha sancito che l'Italia, nella mancata riassegnazione delle frequenze, ha violato quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

Ora, proprio perché la menzionata direttiva 2002/21 costituisce la base normativa su cui viene adottata la direttiva 2007/65, della quale si dà delega al Governo per il recepimento con la presente legge comunitaria 2008, e considerando che la direttiva 2002/21 viene richiamata dalla direttiva 2007/65, di cui all'articolo 25, se non si procede ad adeguare le concessioni televisive come disposto dalla Corte, non sarà possibile raggiungere quello che la direttiva si prefigge: ossia il pluralismo dei mezzi di informazione, la tutela della libertà di espressione e la garanzia delle diversità delle opinioni.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1078. Em. 6.0.100, Marinaro ed altri	246	244	001	111	132	123	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1078. Em. 8.0.100, Marinaro ed altri	243	241	001	110	130	121	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1078. Em. 9.200 (testo 2), Vicari	252	250	000	250	000	126	APPR.
004	Nom.	DDL n. 1078. Em. 11.200, Pedica e altri	252	251	006	114	131	126	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1078. Em. 11.102, Marinaro ed altri	250	249	001	118	130	125	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1078. Em. 11.201, D'Alia	252	251	005	009	237	126	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.100, Musi e Fontana	235	234	000	110	124	118	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.103, Barbolini e Fontana	234	232	001	111	120	117	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.106, Barbolini e Fontana	237	234	002	109	123	118	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.205, Lannutti ed altri	236	234	001	111	122	118	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.206, Lannutti ed altri	236	232	001	108	123	117	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.207, Lannutti ed altri	241	238	001	111	126	120	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.208, Lannutti ed altri	240	237	001	111	125	119	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.209, Lannutti ed altri	243	241	002	111	128	121	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.108, Barbolini e Fontana	243	240	001	111	128	121	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.112, Mongiello e altri	239	237	002	111	124	119	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1078. ODG 24.200, Lannutti ed altri	241	239	002	110	127	120	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 1

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	F	F	F														
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO				A	C	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	C											
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F	C	C		C							C	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	C	C	F	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA			F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE					F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA	F	F	F		F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	F	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONINO EMMA																	
BORNACIN GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 2

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																	
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
BRICOLO FEDERICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
BRUNO FRANCO						C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
BUBBICO FILIPPO																		
BUGNANO PATRIZIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
BUTTI ALESSIO	C	C	F				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CABRAS ANTONELLO				F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CAGNIN LUCIANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
CALABRO' RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C							C	C	C	C	
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CALIGIURI BATTISTA	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CAMBER GIULIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CANTONI GIANPIERO CARLO			F															
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CARLONI ANNA MARIA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CARUSO ANTONINO					C	C	C											
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CASOLI FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CASTELLI ROBERTO																		
CASTRO MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CENTARO ROBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CERUTI MAURO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CHITI VANNINO																		
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CIARRAPICO GIUSEPPE																		
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CINTOLA SALVATORE	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	
COLLI OMBRETTA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
COLLINO GIOVANNI	C	C	F	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
COLOMBO EMILIO																		
COMINCIOLI ROMANO	C	C	F	C	C	C	C											
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A		
CONTI RICCARDO																		
CONTINI BARBARA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CORONELLA GENNARO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
COSENTINO LIONELLO			F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 3

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																	
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	
COSSIGA FRANCESCO																		
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CUFFARO SALVATORE				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CURSI CESARE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CUTRUFO MAURO			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
D'ALI' ANTONIO		C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
D'ALIA GIANPIERO				F	F	F	F											
D'AMBROSIO GERARDO																		
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	
DE CASTRO PAOLO	F	F	F	F														
DE ECCHER CRISTANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DE FEO DIANA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DE LILLO STEFANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	C												
DE SENA LUIGI	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DELOGU MARIANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DI GIACOMO ULISSE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	M	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DI GIROLAMO NICOLA																		
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DIGILIO EGIDIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DINI LAMBERTO		C																
DIVINA SERGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
D'UBALDO LUCIO	F	F	F			C	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FASANO VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FAZZONE CLAUDIO	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	
FERRARA MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FILIPPI ALBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FILIPPI MARCO	F	F	F	F														
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 4

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
FIRRARELLO GIUSEPPE	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLERES SALVO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FRANCO VITTORIA	F		F	F	F	C								F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	F	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	C	F										
GASPARRI MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	F	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIORDANO BASILIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	F	C	C	C	C										
GRANAIOLA MANUELA	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	F		C		C					C					
GUSTAVINO CLAUDIO		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C										
LAURO RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																	

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 5

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																	
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	
LI GOTTI LUIGI	F	F	F		F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
LIVI BACCI MASSIMO		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LONGO PIERO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C												
LUSI LUIGI	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F		F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	
MALAN LUCIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MARAVENTANO ANGELA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	A				F	F	F	F	F	F	F	F	
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARINI FRANCO				F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARITATI ALBERTO			F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARTINAT UGO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P	P	P	P												
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MAZZATORTA SANDRO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MESSINA ALFREDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MILANA RICCARDO																		
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MONTANI ENRICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MONTI CESARINO	C	C	F	C													C	
MORANDO ENRICO	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MORRA CARMELO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MORRI FABRIZIO																		
MUGNAI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MURA ROBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MUSSO ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
NANIA DOMENICO																		
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 6

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	C											
NESPOLI VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
OLIVA VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
ORSI FRANCO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PARAVIA ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO																	
PASSONI ACHILLE	F		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO																	
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO				C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO																	
PINOTTI ROBERTA	F	F	F			C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PISANU BEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI			F	C	C	C											
PITTONI MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	C	C	F	C													
PONTONE FRANCESCO							C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	F	C	C	C											
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	F	C	C	C				F	C	C	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI																	
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	C											
RIZZI FABIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA																	
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 7

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
RUSSO GIACINTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUTELLI FRANCESCO					F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SACCOMANNO MICHELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C										C
SARRO CARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI																	
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	C											
SIBILIA COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO																	
SOLIANI ALBERTINA	F		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	F	C								C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	F			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	C	F										
VACCARI GIANVITTORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 8

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
VERONESI UMBERTO	F	F	F	F	F	C											
VETRELLA SERGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	F	C	C		C										
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO	F	F	F	F	F	C											
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER				F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO																	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amato, Boscetto, Caliendo, Carrara, Caselli, Ciampi, Davico, De Gregorio, Dell'Utri, Di Girolamo Nicola Paolo, Franco Paolo, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Mugnai, Musso, Palma, Papania, Pera e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giaretta, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; Gamba, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Nessa e Russo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un senatore, deferimento

Con ordinanza del 23 febbraio 2009, pervenuta il successivo 9 marzo, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche effettuate su utenze di terzi, relative a conversazioni alle quali ha preso parte Pietro Fuda, senatore all'epoca dei fatti, nei cui confronti risulta pendente il procedimento penale n. 1130/06 RGNR/DDA – n. 612/07 RG Gip/DDA (*Doc*. IV, n. 5).

La richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma primo, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (1341-B)

(presentato in data 11/3/2009);

Approvato dal Senato della Repubblica. – S.1341 e modificato dalla Camera dei deputati. – C.2227

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore D'Alì Antonio
Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle isole minori (1442)
(presentato in data 11/3/2009);

senatore De Lillo Stefano
Istituzione della «Giornata Nazionale della Vita» (1443)
(presentato in data 11/3/2009);

senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, Quagliariello Gaetano, Tomassini Antonio, Barelli Paolo, Bianconi Laura, Boldi Rossana, Calabro'Raffaele, De Lillo Stefano, Di Giacomo Ulisse, Di Stefano Fabrizio, Fosson Antonio, Ghigo Enzo Giorgio, Malan Lucio, Massidda Piergiorgio, Mazzaracchio Salvatore, Piccone Filippo, Rizzotti Maria, Saccomanno Michele, Saltamartini Filippo, Tancredi Paolo, Totaro Achille, Viceconte Guido
Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol (1444)
(presentato in data 11/3/2009);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Astore Giuseppe, Bugnano Patrizia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo Aniello, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto
Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio, nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari (1445)
(presentato in data 11/3/2009).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 marzo 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alle modalità di attuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle previsioni in materia di liberalizzazione dell'accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente (Atto n. 153).

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

la signora Antonella De Giusti, di Treviso, e numerosi altri cittadini espongono la comune necessità di una maggiore determinazione nell'azione di contrasto e di prevenzione al fenomeno della violenza sulle donne e chiedono l'adozione di interventi legislativi volti a garantire alle donne, sul piano dei diritti civili e della dignità umana, uguali opportunità e condizioni in ambito lavorativo *(Petizione n. 564)*.

Tale petizione, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, è stata trasmessa alle Commissioni riunite 1ª e 2ª.

Mozioni

BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO. – Il Senato,

premesso che:

la crisi finanziaria internazionale, come era facile prevedere, si è trasformata in crisi economica e sta facendo sentire i suoi effetti anche nel nostro Paese. Diversi importanti istituti di previsione, della Banca d'Italia, della Confindustria, di enti di ricerca indipendenti, indicano un ulteriore aggravamento della crisi in Italia, con una caduta del PIL nel 2009 superiore al 2,5 per cento e un aumento della disoccupazione sopra l'8 per cento;

i dati sulla cassa integrazione (CIG), che a febbraio 2009 ha registrato un incremento del 201,6 per cento, descrivono un mondo produttivo in forte difficoltà; le ore di CIG ordinaria sono aumentate del 553 per cento, quelle di CIG straordinaria del 44,8 per cento; ovviamente a ciò si deve aggiungere il calo dei consumi registrato da Confcommercio, che segnala a gennaio una riduzione tendenziale del 4,6 per cento sul piano quantitativo. Nonostante le affermazioni del Governo sulla cosiddetta CIG in deroga, che avrebbe dovuto estendere il trattamento di integrazione salariale ai settori di attività esclusi, le misure realmente applicate lasciano ancora molte imprese non coperte. In particolare, tutto il settore dell'artigianato è senza protezioni. Per gli apprendisti, anche non artigiani, non c'è alcuno strumento di protezione sociale e altrettanto si può dire per i contratti a termine e per i contratti di collaborazione;

nelle piccole imprese, che costituiscono l'80 per cento del totale delle imprese italiane ed assorbono la grande maggioranza dell'occupazione, sono cominciati i licenziamenti e le cessazioni di attività. Gli ultimi dati resi noti dalla Banca d'Italia, ottenuti applicando il loro consolidato modello econometrico a quanto si rileva nell'andamento del terzo quadrimestre del 2008, indicano che la recessione si aggraverà e proseguirà al-

meno per tutto il 2009 e per il 2010. Oltre 1,2 milioni di lavoratori perderanno il posto di lavoro nel prossimo biennio, con conseguenze sociali devastanti e con un impatto sui consumi che farà da moltiplicatore della crisi;

tra gennaio e febbraio 2009 hanno subito un pesante ridimensionamento produttivo ed occupazionale, spinto fino alla chiusura di molte attività, molte aziende del comparto delle medio-grandi imprese, distribuite in tutte le aree geografiche del Paese: la Benetton, la Indesit e la Valeo in Piemonte, gli stabilimenti della chimica di base di Porto Marghera e in Sardegna, la Euroalluminia di Cagliari, la Merloni elettrodomestici in Umbria e Marche e la Merloni metalmeccanica in Abruzzo e Marche, i cantieri Apuana, la Eaton di Massa Carrara, la Telecom, gli stabilimenti Fiat di Pomigliano d'Arco e Termini Imerese, l'Atitech e ancora una parte dell'occupazione ex Alitalia (che doveva essere assorbita dalla CAI e invece questo non è accaduto), le attività ex IBM della Selfin, la Pininfarina e la Bertone;

entro luglio 2009 arriveranno a scadenza quasi un milione di contratti di lavoro a termine e nel secondo semestre dell'anno se ne aggiungeranno altri 1,4 milioni. È impossibile prevedere quanti di questi verranno confermati, ma è senza dubbio facile prevedere che la maggioranza di questi non verrà confermata ed in assenza di ammortizzatori sociali si tradurranno in «licenziamenti di fatto»;

i lavoratori «precari» in tutte le loro articolazioni rappresentano attualmente una categoria in costante crescita, che corrisponde al 12 per cento dell'occupazione complessiva e quasi l'80 per cento della nuova occupazione;

secondo le analisi effettuate da un osservatorio qualificato come la Confartigianato di Mestre, i lavoratori precari hanno raggiunto a fine settembre 2008 quota 2.812.700, corrispondenti al 12 per cento del totale degli occupati in Italia con una forte concentrazione nel Mezzogiorno; dal 2004 al settembre 2008 sono aumentati del 16,9 per cento, dunque cinque volte di più dell'incremento registrato dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, cresciuti nello stesso periodo del 3,1 per cento;

la presenza nel mercato del lavoro di questa nuova categoria di lavoratori è un fenomeno relativamente recente. È stato durante gli ultimi anni del secolo scorso che l'organizzazione tradizionale del mercato del lavoro ha iniziato la sua repentina trasformazione: alle due grandi categorie contrattuali, quella del lavoro autonomo e quella del lavoro subordinato, si sono affiancati tanti «nuovi lavori» e la necessità quindi di una molteplicità di nuove forme contrattuali;

attualmente il passaggio da lavoratori flessibili a lavoratori precari e da lavoratori precari a disoccupati appare uno dei percorsi più probabili a cui sono destinati nei prossimi mesi molti giovani lavoratori italiani;

la crisi che abbiamo di fronte si abbatterà in particolare sui lavoratori precari, saranno loro i primi a pagarne il prezzo; in alcune regioni il *trend* è già evidente: in Piemonte le assunzioni nel mese di dicembre del 2007 sono crollate del 20 per cento e tra ottobre e novembre 2008 nel to-

rinese, secondo i dati dei centri dell'impiego, si sono persi quasi 21.000 posti di lavoro; nel Lazio i contratti che rischiano di non essere rinnovati sono più di 184.000, in Toscana più di 56.000, in Lombardia 188.000, in Campania quasi 45.000; in tutto il Paese sono quasi 850.000;

a dicembre 2007 sono già scaduti 300.000 contratti a termine e soltanto un terzo di questi lavoratori ha potuto contare su un sostegno al reddito;

per i cosiddetti contratti di collaborazione, di cui si stima che ne arriveranno a scadenza tra 300.000 e 400.000 all'anno, non c'è ovviamente alcuna possibilità di accesso alla cassa integrazione in deroga e per loro è stato previsto dal Governo, nel decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, finalizzato al «sostegno all'economia», un sussidio quasi simbolico e di difficile applicazione, pari al 10 per cento del reddito dell'ultimo anno;

il mondo del precariato è una realtà complessa e variegata, oltre che in costante crescita. Ai lavoratori a tempo determinato si affiancano quelli con contratti di somministrazione, i vecchi interinali e poi i lavoratori parasubordinati, con tutta la miriade di differenti tipologie contrattuali; appare necessario fare chiarezza in questo universo contrattualistico, evitando abusi ed un utilizzo distorto della flessibilità contrattuale certamente necessaria allo sviluppo del nostro sistema impresa. Per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS appare necessario distinguere i liberi professionisti dai dipendenti, utilizzando, in caso di rapporto di monocomittenza, il concetto di dipendenza economica;

le misure attivate dal Governo sono state inefficaci a mettere un argine alla crisi in atto. Gli stanziamenti previsti sono totalmente inadeguati a far fronte alla grave crisi economica ed occupazionale. Non saranno capaci di far fronte neppure alle esigenze di ammortizzatori sociali del primo semestre del 2009. Per di più, con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e col disegno di legge Atto Senato 1167, attualmente all'esame del Senato, è stato prima smantellato e poi abolito il processo di stabilizzazione del personale precario avviato con le due leggi finanziarie del Governo Prodi. Ciò, da solo, determinerà la perdita di lavoro di oltre 160.000 lavoratori precari della pubblica amministrazione e della scuola;

il Governo non sembra capire che l'attuale crisi dell'economia reale, in Italia e nel resto del mondo, deriva da una drastica e generale caduta dei redditi, che sta riducendo i consumi finali, quelli dei semilavorati e dei beni intermedi. Si sta assistendo ad uno *shock* da domanda;

le imprese che producono per il mercato finale hanno ridotto la produzione e hanno cominciato a svuotare i magazzini, in attesa di tempi migliori. La contrazione delle scorte si è tradotta in una riduzione della produzione di tutte le imprese che stanno a monte dei prodotti finali, fino a quelle che producono i beni energetici. La caduta dei prezzi del petrolio riflette proprio questa condizione. Si è messa in moto una spirale negativa, in cui tutti, famiglie e imprese, cercano di non spendere;

finora si sono fermati i consumi di sostituzione e questo ha dato la falsa impressione che, in fondo, il «diavolo» della crisi non era poi così brutto come lo si dipingeva. Ora potrebbero franare anche i consumi dei beni primari e questo sarebbe l'anticamera della recessione strutturale;

è necessario un profondo processo di ristrutturazione delle imprese per prepararle alla ripresa in condizioni di maggiore competitività. L'Italia dei Valori ritiene che sia interesse del Paese, oltre che del sistema delle imprese, che questa ristrutturazione avvenga rapidamente e sia profonda. L'accettazione di questo principio è in qualche modo dirimente. Fatta questa affermazione in modo esplicito e impegnativo, la questione di fondo immediatamente successiva è che le ristrutturazioni avvengano con un vincolo che è essenziale per la riuscita degli stessi processi di ristrutturazione e per non mettere in discussione, ma anzi accrescere, la coesione sociale e il dialogo tra le parti sociali. Il vincolo è quello che, per il tempo necessario allo svolgersi dei processi di riorganizzazione aziendale, il maggior numero possibile di dipendenti siano mantenuti in attività. Ciò innanzitutto per salvaguardare il patrimonio di professionalità e di conoscenze che ci sono nelle maestranze e negli uffici. In secondo luogo perché, se aumentasse seccamente la disoccupazione, molte famiglie si ridurrebbero a vivere solo dei sussidi di disoccupazione. Diversa sarebbe la condizione se le imprese tendessero a mantenere in azienda la gran parte dei dipendenti, adeguando gli orari di lavoro al minor livello produttivo. In questo modo si stabilizzerebbe il monte delle retribuzioni complessive e la riduzione dei compensi erogati ai lavoratori per la diminuita attività lavorativa sarebbe compensata con gli ammortizzatori sociali;

una politica adeguata di sostegno al lavoro è un'opportunità importante per qualificare e rilanciare il «sistema Italia», per distinguere le imprese serie da quelle capaci solo di sopravvivere col lavoro nero e con l'evasione fiscale. I sostegni al lavoro dovranno essere erogati a condizione che le imprese sottoscrivano l'impegno a non diminuire i livelli occupazionali e a non esternalizzare la propria produzione all'estero oltre una percentuale fisiologica, e, ancora, che esse siano in regola con gli obblighi fiscali;

non occorre alcuna fantasiosa creazione di strani strumenti a difesa del reddito: gli ammortizzatori sociali devono essere adeguati ad una ristrutturazione profonda, semplici, automatici, meglio se gestiti direttamente dalle Regioni, orientati a distribuire tra tutti i dipendenti il lavoro. Ne devono fruire tutti i lavoratori dipendenti e parasubordinati, nelle loro diverse fattispecie contrattuali, e tutti gli altri lavoratori precari in regime di monocommittenza e di piena dipendenza economica senza distinzione di dimensione dell'impresa e di settore dell'attività;

serve allo scopo una riforma della cassa integrazione, che oggi ha ancora, pur dopo i provvedimenti sbandierati dal Governo, gravi limiti di applicazione e una durata insufficiente. La riforma dovrebbe puntare a migliorare, estendere e generalizzare i principi e le forme dei contratti di solidarietà. Tutti i processi di ristrutturazione dovrebbero avvenire distribuendo tra tutti il lavoro che realmente c'è, con la corrispondente ridu-

zione dei compensi (salari e stipendi) che quindi dovrebbero essere assistiti da un'integrazione del reddito, a complemento dell'orario, previa definizione di accordi tra le parti sociali. Per tutti i rapporti di lavoro, non solo i contratti a tempo indeterminato, si dovrà procedere alla loro proroga, anche a orario ridotto, mediante intese sindacali, al fine di metterli nelle condizioni di poter fruire degli ammortizzatori sociali. La cassa integrazione avrebbe la funzione di fornire il complemento al reddito ridotto a seguito della diminuzione dell'orario di lavoro. In questo modo i livelli occupazionali sarebbero esattamente uguali a quelli necessari alle esigenze della produttività del lavoro e i redditi non sarebbero diminuiti quanto diminuiscono gli orari, con una sostanziale difesa del monte delle retribuzioni;

la recente approfondita indagine della Corte dei conti sugli effetti del condono fiscale 2003-2004 voluto dal secondo Governo Berlusconi conferma quanto già era stato denunciato dall'opposizione all'epoca: la politica dei condoni ha prodotto gravi danni alla finanza pubblica e ha aggravato l'iniquità del prelievo fiscale, avvantaggiando ulteriormente gli evasori e di fatto aumentando l'onere per i contribuenti onesti;

l'indagine ha confermato il carattere lassista delle norme grazie alle quali molti evasori hanno potuto beneficiare degli effetti favorevoli della sanatoria senza in realtà pagare neppure le somme, ampiamente scontate rispetto a quanto originariamente dovuto, che si erano impegnati a versare con la dichiarazione di condono. Il buco nelle casse dello Stato è stato stimato in 5,2 miliardi di euro, pari al 20 per cento delle entrate a suo tempo annunciate; particolarmente rilevante è risultato il mancato gettito relativo alla sanatoria degli omessi versamenti (3,5 miliardi di euro);

con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 , n. 2 , di fatto, un contribuente (in particolare se titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa) che non dichiari fedelmente il reddito conseguito può: a) integrare la propria dichiarazione entro l'anno successivo pagando una sanzione pari al 10 per cento delle maggiori imposte relative al reddito non dichiarato originariamente; b) attendere l'eventuale controllo del fisco e pagare, se scoperto, una sanzione pari al 12,5 per cento delle imposte evase;

le nuove norme emanate costituiscono un'evidente conferma del lassismo fiscale cui sembra ispirarsi l'azione del Governo e non deve dunque meravigliare se l'evasione fiscale è negli ultimi mesi in costante aumento;

la Nota informativa 2009-2011 sugli andamenti di finanza pubblica, presentata dal Governo il 6 febbraio 2009, contiene una stridente incongruenza tra le previsioni del quadro macroeconomico (consumi, importazioni, deflatori) e le previsioni sulle entrate, in particolare il gettito da imposte indirette. L'analisi dei dati ufficiali porta a concludere che per il periodo 2009-2011 la perdita di gettito prevista dal Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze va molto oltre gli effetti dovuti alla recessione in corso ed attesa;

sulle sole imposte indirette, si registra un ampliamento dell'evasione ed elusione fiscale di 13 miliardi di euro nel 2008, 16 miliardi di euro nel 2009, 14 miliardi di euro nel 2010 e quasi 16 miliardi di euro nel 2011. Ovviamente, l'evasione delle imposte indirette, in particolare dell'IVA, si «tira dietro» evasione ed elusione delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali. Pertanto, l'allargamento dell'evasione e dell'elusione, conseguente alla rimozione delle principali misure di contrasto introdotte nella XV Legislatura e all'abbattimento di controlli e sanzioni, è decisamente superiore ad un punto percentuale di PIL all'anno;

è ampiamente diffusa, non soltanto tra gli operatori del settore, ma anche a livello politico, la consapevolezza dei problemi che i ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche provocano alle imprese fornitrici di beni e servizi;

il mancato pagamento nei termini previsti comporta ricadute pesanti sull'operatività e sulle prospettive di sviluppo delle imprese fornitrici, le quali si vedono costrette ad indebitarsi ovvero a rinunciare alla realizzazione di investimenti per far fronte alla carenza di liquidità; si calcola, inoltre, che almeno un fallimento su quattro è dovuto a tale fenomeno;

l'attuale crisi finanziaria rende il problema ancora più grave poiché blocca un'ingente somma di liquidità (la cifra ammonta a 70 miliardi di euro) delle imprese, che dovrebbe essere immessa al più presto nel circuito commerciale;

considerato inoltre che l'avanzo finanziario dell'INPS nel 2008, grazie all'aumento delle aliquote contributive, si attesta intorno a 11,2 miliardi di euro (con un incremento del 21,5 per cento rispetto al 2007). Detto ingente avanzo di gestione dell'INPS indica che le riforme approvate dal precedente Governo, da ultimo il Protocollo sul *welfare* del 23 luglio 2007, stanno producendo risultati positivi e lasciano ampi margini sia per aumentare gli ammortizzatori sociali e renderli universali, sia per aumentare l'importo delle pensioni. Questi 11 miliardi di euro derivano in gran parte dalle maggiori aliquote contributive per il lavoro dipendente e per i parasubordinati e a loro devono tornare. Non è infatti accettabile che il Governo si appropri, come già fatto negli anni precedenti, di una somma così ingente e non faccia nulla per sostenere i lavoratori che perdono il posto di lavoro e i pensionati,

impegna il Governo:

a convocare un tavolo con tutte le organizzazioni sociali per definire un programma generale di uscita dalla crisi economico-finanziaria attraverso una complessiva ridefinizione del sistema degli ammortizzatori sociali, nonché ad adottare misure a favore della piccola e media impresa a partire dal tempestivo pagamento da parte di tutte le pubbliche amministrazioni dei debiti nei confronti dei prestatori di servizi beni e degli esecutori di appalti;

ad adoperarsi per sottoscrivere un patto strategico tra il Governo e le parti sociali per il mantenimento dell'occupazione, anche al fine di non disperdere le professionalità presenti nelle nostre imprese;

a disporre con la massima urgenza, per i prossimi 24 mesi, misure a sostegno del reddito, finalizzate a mantenere in attività il maggior numero possibile di lavoratori dipendenti e parasubordinati; in particolare prevedendo, per le aziende che rinunciano al ricorso alla cassa integrazione e riducono l'orario di lavoro a seguito di documentata riduzione degli ordini, l'attivazione di specifici ammortizzatori sociali finalizzati a compensare la riduzione delle retribuzioni erogate ai lavoratori per la diminuita attività lavorativa, garantendo così il mantenimento in attività, per i prossimi 24 mesi, dei lavoratori sia dipendenti che parasubordinati;

a prevedere una riforma della cassa integrazione, che oggi ha ancora, pur dopo i provvedimenti sbandierati dal Governo, gravi limiti di applicazione, allungandone la durata e portando il valore effettivo dell'indennità all'80 per cento dell'ultima retribuzione, prevedendo in particolare la possibilità di estenderne l'utilizzo per i prossimi 24 mesi a tutti i lavoratori anche parasubordinati rimasti senza lavoro;

a predisporre, per i prossimi 24 mesi, per quei lavoratori, anche parasubordinati, per i quali non sarà possibile il mantenimento in attività né l'utilizzo di ammortizzatori sociali esistenti per un periodo di almeno un anno, uno specifico assegno mensile di disoccupazione;

a predisporre specifici controlli degli organi competenti ed il rafforzamento di quelli attuali ai quali debba essere vincolata l'erogazione degli ammortizzatori sociali proposti per i prossimi 24 mesi; a vincolare l'erogazione di tali ammortizzatori esclusivamente a quelle imprese che assumeranno l'impegno a non diminuire i propri livelli occupazionali per il periodo in cui saranno erogati i contributi ed i sussidi, l'impegno a non trasferire la propria produzione all'estero, in particolare la manodopera, oltre una percentuale fisiologica del proprio personale ed infine a condizione che le medesime imprese siano in regola con gli obblighi fiscali;

a coprire gli oneri immediati per il pagamento degli ammortizzatori sociali:

a) con gli 8 miliardi derivanti dall'accordo Stato-Regioni;

b) con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002;

c) tagliando del 10 per cento le spese della politica e delle pubbliche amministrazioni ad iniziare dalle retribuzioni delle figure apicali delle pubbliche amministrazioni, abolendo la previsione del rimborso elettorale ai partiti politici per le Legislature conclusesi anticipatamente; diminuendo il numero dei consiglieri dei Consigli di amministrazione delle società municipalizzate, sopprimendo enti inutili come, ad esempio, le Comunità montane o le Autorità di bacino, conferendo le loro funzioni alle Regioni e ai consorzi tra Comuni, tagliando così molti degli stipendi o indennità che ogni anno la politica distribuisce in Italia;

a creare un fondo per il sostegno ai disoccupati con i proventi delle maggiori entrate derivanti dal ripristino delle misure contro l'elusione e l'evasione fiscale, nonché delle sanzioni in vigore precedentemente a carico dei contribuenti scorretti, quali l'elenco clienti/fornitori, nonché la tracciabilità dei pagamenti.

(1-00099)

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, MAURO, GIULIANO, BALDASSARRI, CANTONI, MARAVENTANO, CASTRO, VALLI, PONTONE, LONGO. – Il Senato,

premesso che:

il Governo, anticipando la manovra finanziaria, ha voluto «mettere in sicurezza» il bilancio dello Stato per il triennio 2009-2011;

tale scelta – sempre confermata nei successivi provvedimenti – si è rivelata corretta alla luce della gravissima crisi che ha colpito l'economia internazionale;

le previsioni riguardanti le performance dell'economia e i saldi di finanza pubblica sono state sostanzialmente rispettate; tale risultato è molto importante per garantire la stabilità dei conti pubblici, in ragione della forte esposizione del debito e dell'incidenza degli interessi passivi sul prodotto interno lordo, che avrebbero reso assolutamente improponibile un ulteriore allargamento del deficit;

in tale contesto di relativa stabilità dei conti pubblici, l'Unione europea ha valutato positivamente i provvedimenti assunti dal Governo italiano per contrastare la crisi, mentre ha dovuto avviare la procedura d'infrazione nei confronti di altri Paesi europei, i cui piani – oltre a cedere a suggestioni protezioniste – non hanno tenuto in debita considerazione i vincoli comunitari;

l'Italia si è resa protagonista di azioni coordinate con altri Paesi per moltiplicare il messaggio di fiducia alle società e per questo obiettivo ha convocato per il 29 marzo 2009 a Roma un vertice del G8 – allargato a Cina, India, Brasile, Messico, Sud Africa ed Egitto – dedicato alla dimensione sociale della crisi;

il Governo ha affrontato l'emergenza economica e sociale indotta dalla crisi globale dei mercati finanziari secondo tre linee d'azione, rivolte a sostenere il circolo virtuoso della fiducia: stabilità (della finanza pubblica e degli intermediari creditizi), liquidità (delle banche, delle imprese e delle famiglie), occupabilità (delle persone);

tali linee d'azione hanno consentito, anche in conseguenza della maggiore capacità di coordinamento a livello europeo ed internazionale nel garantire i risparmiatori, di bloccare sul nascere un possibile «effetto domino» della crisi del sistema bancario, che avrebbe determinato situazioni ancora più gravi nel contesto di una crisi caratterizzata da fattori inediti e non sempre capaci di reagire alle terapie, mentre in Italia il sistema bancario ha tenuto;

il Governo ha adottato misure di sostegno per le persone e le famiglie in maggiori difficoltà economiche (social card, «bonus famiglia», rinegoziazione dei mutui immobiliari, potenziamento dei canali di ingresso nel mondo del lavoro attraverso una riattivazione della «legge Biagi» ed altro);

sul piano della difesa del reddito, il Governo ha dato corso al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ha istituito in via sperimentale e confermato, su richiesta delle parti sociali, un regime di agevolazioni fiscali per le quote retributive erogate nelle imprese, come contropartita di misure a favore della produttività e della efficienza, realizzando per questa via le premesse per accompagnare quella svolta nelle relazioni industriali prefigurata nell'accordo quadro sulla riforma della contrattazione del 22 gennaio 2009;

sul piano del sostegno ai livelli occupazionali, il Governo ha adottato una strategia che, al tempo stesso, tutela le persone e aiuta il sistema delle imprese a conservare la propria potenziale capacità produttiva, della quale il capitale umano è componente primaria, incentivando cioè il ricorso ad ammortizzatori sociali che non siano automatici e deresponsabilizzanti. La strategia perseguita dal Governo è stata piuttosto quella di incentivare la continuità del rapporto di lavoro con le imprese in difficoltà, attraverso l'istituto della sospensione e tipologie di sostegno al reddito su base negoziale, come la cassa integrazione guadagni, in modo da incoraggiare e aiutare le imprese a non licenziare in attesa della ripresa;

l'intervento sugli ammortizzatori sociali, avviato con il citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, garantisce ora una copertura a tutti i settori esclusi dagli strumenti ordinari di protezione del reddito e a tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi gli apprendisti e gli interinali, ma anche per la prima volta, nella forma dell'una tantum, i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocommittenza, condizionando il godimento dei sussidi ad adeguati percorsi di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori;

l'accordo del 17 febbraio 2009 tra Stato e Regioni ha confermato pienamente l'impostazione del Governo. L'accordo è di particolare importanza perché ha consentito di mobilitare risorse (8 miliardi in un biennio per un ammontare, su base annua, pari ad almeno dieci volte gli stanziamenti previsti per il 2008) per estendere l'integrazione salariale ai settori, alle categorie e ai lavoratori che ne sono privi (così un problema aperto da almeno quattro legislature si avvia a soluzione), incoraggiando la sussidiarietà verticale (tra Stato e Regioni, appunto) nel campo degli ammortizza-

tori sociali, con una forte riconversione da interventi assistenziali e di sostegno al reddito a misure coerenti e funzionali con politiche attive del lavoro, tali da valorizzare il più possibile il ricorso ai contratti di solidarietà;

l'intervento sugli ammortizzatori sociali, avviato con il citato decreto-legge n. 185 del 2008 consente, peraltro, di consolidare, attraverso una rete diffusa ed articolata di enti bilaterali, un ruolo importante delle parti sociali, in una logica di sussidiarietà orizzontale, nell'individuare nuovi strumenti di welfare e assunzioni di maggiori responsabilità della società civile e del mondo del lavoro nell'assicurare un reddito e un processo formativo adeguato ai lavoratori in cassa integrazione;

le risorse necessarie per garantire ai lavoratori subordinati licenziati o sospesi dal rapporto di lavoro adeguati trattamenti di integrazione del reddito combinati con apprendimento devono essere il risultato della combinazione di più fonti: il bilancio dello Stato, i fondi europei di competenza dello Stato e delle regioni, i bilanci delle regioni e province autonome, i fondi interprofessionali per la formazione continua e il relativo prelievo dello 0,30 per cento sul monte salari delle imprese, gli enti bilaterali promossi dalle parti sociali, le ulteriori liberalità del settore privato o privato-sociale;

il Governo ha avviato un piano di sostegno dei settori in crisi attraverso la rimessa in moto dei mercati di beni di consumo durevoli e ha finanziato un piano di grandi opere e di infrastrutture per 16,6 miliardi, nella convinzione che la miglior tutela del reddito risiede nella difesa e nella creazione di posti di lavoro;

con l'approvazione della cosiddetta legge delega Brunetta (legge n. 15 del 2009) sul riordino del pubblico impiego si aprono prospettive per il recupero di importanti margini di competitività del Paese, oltre a garantire un più qualificato standard di servizi per i cittadini,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione alle linee guida elaborate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per una tutela attiva della disoccupazione, incoraggiando le imprese, attraverso azioni tempestive e mirate, a perseguire condotte responsabili rispetto ai loro collaboratori;

a dare piena e tempestiva attuazione all'accordo del 17 febbraio 2009 con le Regioni;

a favorire la piena e tempestiva attuazione del decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, relativamente alla sottoscrizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di obbligazioni emesse dalle banche italiane, nonché a concordare con il sistema del credito, anche attraverso l'eventuale stipula di un'apposita convezione con l'Associazione bancaria italiana (Abi), la sospensione del pagamento della rata di mutuo «per almeno 12 mesi» per i lavoratori in cassa integrazione e per coloro che percepiscono il sussidio di disoccupazione, nonché la sospensione fino al 31 dicembre 2009 del rimborso della parte capitale dei mutui contratti dalle imprese attualmente in crisi, limitando in tale periodo i pagamenti dovuti alla sola parte interessi e spostando alla scadenza del periodo di rateizza-

zione già pattuito le rate della parte capitale del sopra citato periodo di sospensione;

ad evitare, come successo in passato, di creare attraverso gli ammortizzatori sociali un bacino di nuovi assistiti, dei quali risulti difficile, anche nel contesto del dopo crisi, il reimpiego;

ad evitare, alla luce del debito pubblico accumulato, un uso irresponsabile, da parte dei lavoratori e delle imprese, degli strumenti di tutela del reddito che porti a un livello insostenibile di spesa pubblica;

a promuovere una politica economica che, nel breve, medio e lungo periodo, garantisca un adeguato sostegno alle realtà produttive con particolare riguardo alle piccole e medie imprese che costituiscono il fondamento del nostro assetto produttivo nazionale, finalizzando tali interventi, nel breve periodo, al contenimento della politica dei licenziamenti e, nel medio periodo, al rilancio della produzione;

a valutare adeguatamente il rapporto tra la crisi economica e produttiva in atto e il fenomeno migratorio, adottando una politica mirata di Governo dei relativi flussi, al fine di evitare che l'immissione sul mercato di nuova forza lavoro proveniente dall'estero possa ulteriormente compromettere la posizione dei lavoratori, italiani e stranieri, che a causa della crisi rischiano di perdere il loro posto di lavoro;

a favorire lo sviluppo di un quadro di rapporti sociali in cui prenda forza ogni possibile forma di negoziato collaborativo e di protagonismo partecipativo delle istituzioni e delle parti sociali, in modo da realizzare sul versante occupazionale:

a) la più compiuta integrazione delle risorse, competenze e capacità dello Stato, delle regioni e delle parti sociali, a partire dal necessario filtro delle richieste di protezione per lavoratori ritenuti in esubero congiunturale o strutturale;

b) il ricorso a soluzioni tali da mantenere la più ampia base occupazionale, distribuendo su molti lavoratori il minore monte di ore lavorate (contratti di solidarietà, cassa integrazione a rotazione e/o ad orario ridotto, settimana corta ed altro) o riconducendo anche lavoratori disoccupati in contesti produttivi attraverso una definizione più flessibile della «congruità» delle alternative occupazionali o mediante forme di tirocinio e formazione;

c) una drastica semplificazione dei tempi e delle procedure di erogazione di tutte le tipologie di ammortizzatori sociali;

d) adeguate forme di sostegno a chi, specie se assunto su base temporanea o con contratti atipici, perde un lavoro, integrando, anche attraverso il ricorso alle tecnologie informatiche, la rete dei servizi pubblici e privati per il lavoro;

e) un'offerta formativa di maggiore qualità coerente con le esigenze del sistema produttivo, in modo da rimuovere ogni odiosa autoreferenzialità dei soggetti formatori e da garantire un effettivo innalzamento delle competenze dei lavoratori che ne beneficiano;

f) un'integrazione del reddito e un'attività di apprendimento;

g) la piena effettività della dichiarazione preventiva di disponibilità a un percorso di formazione e riqualificazione professionale o, a seconda delle diverse tipologie di sussidio, a un lavoro come strumento di responsabilizzazione dei lavoratori mediante la messa a disposizione da parte dell'Inps di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, a tutti i servizi per il lavoro, pubblici e privati, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di sicurezza e trasferimento dei dati;

h) un più effettivo sistema di sanzioni da applicare a coloro che rifiutano un'offerta «congrua» di lavoro o un'offerta di formazione e riqualificazione professionale;

a dare corso, sul versante delle riforme:

a) alla sollecita predisposizione del decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

b) alla sollecita predisposizione dei decreti delegati di attuazione della «legge delega Brunetta»;

c) al varo del Libro bianco sul welfare, coniugando in una visione integrata misure di welfare to work e innovativi interventi di tutela sociale, attenti ai nuovi bisogni e ai diritti delle persone, come quadro di riferimento per le riforme sociali della legislatura, a partire da un riordino in senso universalistico degli ammortizzatori sociali.

(1-00100)

PISTORIO, STANCANELLI, CORONELLA, VILLARI, FASANO, DIGILIO, BATTAGLIA, OLIVA, GIAI, FOSSON, CINTOLA, CUFFARO. – Il Senato,

premesso che:

stiamo attraversando una grave crisi economica che investe la finanza, l'economia, la società e che mette fortemente in discussione il nostro sistema di protezione sociale, le fondamenta su cui è stato costruito il *welfare* italiano nel corso del ventesimo secolo;

non è più sufficiente solo conservare l'esistente, bisogna modificare il modello attuale di Stato sociale costruito sulla centralità del «maschio adulto occupato». Ora occorre puntare l'attenzione, non solo su chi è già garantito, ma anche sui cosiddetti «nuovi poveri», le famiglie, le donne e i giovani, specialmente del Sud, non tutelati da questo modello di Stato sociale;

occorre considerare inoltre la peculiarità del Mezzogiorno d'Italia, della miriade di piccole e piccolissime imprese artigiane, commerciali e produttive che rappresentano il tessuto vitale e fragile di quella società che necessita di risposte flessibili e adattabili ad un modello debole e dalle caratteristiche assolutamente particolari rispetto al resto del territorio nazionale;

il sistema italiano di protezione sociale è schiacciato su due sole voci di spesa, le pensioni e la sanità, che letteralmente divorano le risorse

per le politiche sociali, per l'assistenza dei non autosufficienti, per il miglioramento dei servizi di cura, per le donne e i giovani inoccupati, per gli ammortizzatori sociali. Pensioni e sanità occupano complessivamente oltre l'87 per cento del totale della spesa sociale, mentre il resto è così composto: 4,4 per cento alle politiche per la famiglia, solo il 2 per cento per quelle contro la disoccupazione e addirittura lo 0,3 per cento per le politiche abitative e contro l'esclusione sociale;

in questo quadro generale il Mezzogiorno è più svantaggiato. La quota di spesa sociale che va a sostegno dell'intero sistema sanitario nazionale non offre gli stessi risultati, in termini di servizi resi in maniera equa e uniforme su tutto il territorio. Al Centro-Sud tali servizi sono ben al di sotto della soglia degli *standard* europei, inoltre il livello medio di povertà, per il sostegno del quale – nelle sue diverse voci – viene utilizzato solo il 13 per cento della spesa sociale complessiva, nel Mezzogiorno è molto più elevato rispetto a quello delle Regioni del Centro-Nord. Recenti dati ISTAT purtroppo dimostrano come il differenziale (addirittura quattro volte superiore ai livelli di povertà rilevati nel resto del Paese, si veda in proposito: ISTAT, «Report sullo stato della povertà in Italia, 2007») è sempre più in crescita a discapito delle regioni meridionali. Di quel 13 per cento, inoltre, una sempre più elevata quota viene drenata per coprire la spesa sugli ammortizzatori sociali, i quali, nell'impostazione ancora *fordista*, tendono in particolare a tutelare i lavoratori delle grandi imprese private, e si caratterizzano quindi come un ulteriore elemento di disuguaglianza nei confronti dei tanti lavoratori, anche a tempo indeterminato, delle piccole e medie imprese, nei settori del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dell'agricoltura. Essendo il Centro-Sud caratterizzato da una trama produttiva composta da imprese di piccole dimensioni a fronte di una scarsa presenza di grandi imprese, tale sistema di ammortizzatori sociali agisce in modo da non favorire nel Mezzogiorno il sostegno alla maggioranza dei lavoratori a tempo indeterminato, senza voler considerare l'ancora più grave disuguaglianza che colpisce i lavoratori precari, ormai maggioritari;

quanto fino ad ora esposto risulta ancora più grave se si considera il livello della stretta creditizia che il sistema bancario sta attuando, nonostante il forte sostegno assicurato dal Governo a favore delle banche, a discapito del sistema imprenditoriale italiano ed in particolare di quello del Centro-Sud; questa circostanza determina un aggravio della già precaria e sofferente condizione dell'imprenditoria meridionale, da sempre penalizzata dalle relazioni tra credito e impresa del Mezzogiorno che vengono rese più inique da un'ulteriore riduzione (se non addirittura in una richiesta di rientro) del credito elargito e in un aggravio del già marcato differenziale del costo del denaro tra Sud e Nord del Paese;

in un quadro così complesso, e caratterizzato inoltre dalla difficoltà nel reperimento di adeguate nuove risorse, occorrono scelte chiare, di portata innovativa e che prevedano di raggiungere il livello più ampio possibile di condivisone sociale nella rimodulazione del sistema previdenziale italiano, al fine di liberare, nel tempo, risorse utili a soddisfare, nell'imme-

diato, le sempre più pressanti esigenze di vita e di lavoro che colpiscono oggi prevalentemente donne, giovani, famiglie, inabili, inoccupati e tutti i lavoratori precari o in uscita dal mercato del lavoro e creando, nel contempo, un sistema di sviluppo che poggi saldamente su solide basi, frutto di una seria riforma strutturale di tutto il sistema di protezione sociale italiano,

impegna il Governo:

ad avviare le procedure volte a definire una riforma organica del sistema previdenziale, assistenziale e di protezione sociale italiano, ridistribuendo per qualità e quantità la spesa oggi estremamente sbilanciata su pensioni e sanità, in favore di nuove politiche a tutela dei soggetti più deboli e in particolare di donne, giovani, famiglie, inabili, inoccupati e tutti i lavoratori precari o in uscita dal mercato del lavoro e di sostegno reale allo sviluppo;

a contemperare, nell'ambito di queste procedure, le sopra esposte peculiari esigenze del nostro Mezzogiorno che lo rendono particolarmente esposto alla grave crisi che investe, non solo la società ma il complesso del mondo finanziario, economico e produttivo;

ad attuare l'accordo del 17 febbraio 2009 fra Stato e Regioni al fine di mobilitare immediatamente le risorse disponibili estendendo l'integrazione salariale ai settori, alle categorie e ai lavoratori che ne sono privi;

a utilizzare le risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti, per far fronte alle impellenti esigenze delle imprese in difficoltà, in base ad una attenta analisi delle emergenze territoriali, garantite da appositi accordi di programma quadro da sottoscrivere tra Regioni e amministrazioni centrali dello Stato;

al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che attanaglia il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Meridione, a consentire alle Regioni di cui all'obiettivo «Convergenza» del Regolamento (CE) n. 1083/2006, di poter contrarre mutui presso la Cassa depositi e prestiti, per permettere il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese e all'artigianato, da attuarsi attraverso il rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli piani operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007-2013.

(1-00101)

Interrogazioni

BIANCHI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. – Premesso che:

le malattie rare contano in Italia almeno 2 milioni di pazienti. Si tratta di donne, uomini e bambini cittadini che convivono con una malattia nella sostanziale indifferenza dei *media* e le cui necessità sono spesso a totale carico delle famiglie. La rarità di queste malattie chiude tali pazienti

in un cerchio di isolamento e frantuma i loro problemi quotidiani in mille universi diversi, senza un comune denominatore;

l'Unione europea ha indicato le malattie rare tra i temi prioritari delle politiche sanitarie, al fine di stabilire l'uguaglianza del trattamento dei cittadini rispetto ai livelli essenziali di assistenza stabiliti dagli Stati membri;

la gratuità dei farmaci di classe C per i malati rari a volte non è stata garantita per consentire il rientro dei *deficit* sanitari. In Liguria, ad esempio, il Governo ha chiesto la revoca della fornitura gratuita dei farmaci di fascia C ai soggetti affetti da malattie rare;

in questo modo si colpisce una classe di pazienti che già ora non beneficiano di servizi sanitari adeguati ed equivalenti ai malati «non rari», essendo le loro necessità non soddisfatte da terapie ed assistenza *standard*, trattandosi il più delle volte di adattamenti di assistenza e terapie di altre malattie alle necessità di tali pazienti;

vi sono patologie cosiddette «mitocondriali» per le quali attualmente non esistono terapie risolutive ma solo rimedi farmacologici che attenuano o arrestano il progredire dei danni, in particolare neurologici. Fa parte di questa categoria di farmaci, ad esempio, l'idebenone per i pazienti affetti dalla neuropatia ottica di Leber. L'European Medicines Agency con il documento EMEA/COMP/96073/2008 del 10 luglio 2008 riconosce l'idebenone come efficace per il trattamento della «Leber» («Positive opinion for orphan designation of idebenone for the treatment of Leber's hereditary optic neuropathy»). L'idebenone è un farmaco di classe C (commercializzato con i nomi di Mnesis e Daruma). Esso è efficace ad alte dosi per cui un paziente «Leber» ne consuma in media 1 confezione ogni 2 giorni dal valore di circa 40 euro. Essendo la «Leber» una malattia ereditaria, esistono famiglie che hanno più figli affetti da tale patologia, per cui la sola terapia di idebenone per due figli costa a queste famiglie più sfortunate oltre 1000 euro al mese, che risultano essere evidentemente insostenibili per chiunque, figuriamoci per famiglie con due malati con *handicap* seri o serissimi, come la maggior parte dei pazienti «mitocondriali»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'ulteriore penalizzazione che i cosidetti «malati rari» rischiano di subire escludendo la distribuzione gratuita dei farmaci di classe C;

quali misure il Ministro intenda mettere in atto per assicurare gli impegni europei e garantire pari dignità e trattamento ai «malati rari» che evidentemente richiedono un trattamento specifico e spesso non convenzionale e, nelle more dell'adozione di provvedimenti più mirati, per assicurare la salvaguardia della continuità delle terapie per i «malati rari», attraverso il ripristino della concessione gratuita per essi dei farmaci di classe C.

(3-00610)

SANTINI, DIVINA, GIARETTA, MORRA, IZZO, DEL VECCHIO, D'AMBROSIO LETTIERI, TOMASSINI, MOLINARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della giustizia*. – Premesso che:

al termine di un processo durato 24 giorni, il 15 giugno 2000 una giuria popolare della Dade County di Miami ha ritenuto colpevole di omicidio un italiano di Trento, Enrico Forti, condannandolo all'ergastolo, «per aver personalmente e/o con altra persona o persone allo Stato ancora ignote, agendo come istigatore e in compartecipazione, ciascuno per la propria condotta partecipata, e/o in esecuzione di un comune progetto delittuoso, provocato, dolosamente e preordinatamene, la morte di Dale Pike». Il delitto risale al 1998;

questa sentenza ha lasciato esterrefatti i presenti al processo e quanti avevano seguito il dibattimento processuale, increduli che una giuria abbia potuto emettere «oltre ogni ragionevole dubbio» un verdetto di colpevolezza sulla base di flebili e confuse prove circostanziali;

a seguito di attente verifiche e valutazioni sulla fondatezza di queste «prove circostanziali», si sono prodotti una tale quantità di dubbi che il sospetto che i fatti siano andati in modo completamente diverso da come sono stati presentati dall'accusa è divenuto quasi certezza;

si avverte la necessità di un'istanza per la riapertura del procedimento giudiziario per riformulare un verdetto, alla luce dei nuovi fatti accertati e delle inedite prove documentali;

la giustizia statunitense continua a negare questa possibilità, in base alla norma che non consente di giudicare due volte un cittadino per lo stesso reato. Inutilmente si cerca di fare capire che il reato potrebbe non sussistere;

da quasi nove anni Enrico Forti, detto «Chico», è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza sito nelle paludi delle Everglades. L'accusa è di omicidio di primo grado ai danni di Dale Pike, figlio di un albergatore di Ibiza, Spagna, Anthony John Pike;

ex campione di *windsurf* ed eccellente documentarista, specializzato nei filmati sugli sport estremi, Chico Forti si trasferì da Trento in America, in cerca di fortuna, sfruttando la sua intelligenza eclettica ed il suo estro artistico e sportivo. Si stabilì in Florida, il *Sunshine State*. Sposò una californiana dalla quale ha avuto tre figli. La famiglia di Enrico Forti risiedeva a Williams Island, un quartiere esclusivo di Miami;

a dichiararlo colpevole è stata una sua bugia, detta nel Paese sbagliato, nel momento sbagliato ed alle persone sbagliate. In America, terra di forti contraddizioni, la menzogna privata o pubblica, è un delitto grave;

Dale Pike fu trovato morto in spiaggia, ucciso da ignoti. La polizia indicò il colpevole in Enrico Forti il quale aveva avviato rapporti d'affari con la vittima ed il padre;

Forti era entrato in pesante contrasto con la polizia, in relazione alle nebulose vicende che avevano portato alla morte dello stilista italiano Versace e, successivamente, del suo presunto assassino. Forti, anche in servizi televisivi, definì la polizia «corrotta», insinuando che essa avrebbe

confuso le acque per salvaguardare i veri colpevoli. Da quel momento la sua vita fu sconvolta e si trovò nel mirino della polizia locale, fino all'incriminazione;

movente per l'omicidio era, secondo l'accusa, una presunta tentata truffa collegata all'acquisto di un albergo, per la quale Forti era stato assolto, precedentemente al processo per l'omicidio stesso;

ciò nonostante, il movente fu usato ugualmente *in limine* nella requisitoria finale dell'accusa dopo la quale non c'era più possibilità di replica da parte della difesa a causa della sua stessa decisione di non richiedere la testimonianza diretta di Forti durante il dibattimento. Questa grave negligenza dei difensori ha privato gli stessi di poter rettificare l'estrema scorretta iniziativa dell'accusa;

quando fu accusato dell'omicidio, con la mente annebbiata dalla paura e senza alcun supporto legale, Enrico Forti mentì alla polizia di Miami, dicendo di non avere incontrato la vittima. A nulla sono valsi gli sforzi suoi e dei suoi difensori per dimostrare la sua estraneità all'omicidio. Misteriosamente saltarono fuori prove imprevedibili e testimonianze di comodo, senza alcun sostegno probatorio;

Enrico Forti fu condannato al carcere a vita;

da quel momento incominciò una forte azione popolare per sostenere la richiesta di Forti di aprire un nuovo processo, alla luce delle nuove prove che lo scagionerebbero;

a Trento, sua città natale, è sorto un comitato che ha raccolto anche dei fondi per garantirgli il sostegno di bravi avvocati americani;

ad Enrico Forti è stato negato il diritto allo *speed trial* (processo veloce entro 20 giorni dall'arresto) per avvenuta scadenza dei termini di legge (6 mesi) dalla prima accusa all'arresto (20 mesi);

il diritto allo *speed trial* gli è stato negato perché applicata la regola Williams, cioè l'esistenza di una diretta connessione tra l'ottenimento di un illecito guadagno (truffa) e la consumazione dell'omicidio. Questa regola avrebbe dovuto essere revocata perché Enrico Forti era già stato assolto dall'accusa di frode in un precedente processo;

la deposizione rilasciata da Enrico Forti come testimone, durante la quale ha detto la bugia sul suo incontro con Dale Pike, avrebbe dovuto essere annullata perché coperta dai diritti Miranda che prevedono l'assistenza di un legale durante qualsiasi deposizione rilasciata da una persona ufficialmente accusata di un crimine;

questi diritti gli furono negati anche se, al momento di questa deposizione, era già il principale indiziato per l'omicidio;

a giudizio degli interroganti gli avvocati della difesa sono stati colti di sorpresa dall'accusa quando ha usato il movente della truffa per avvalorare la tesi dell'omicidio nell'arringa finale alla quale la difesa non aveva più diritto di replica. L'accusatore ha scorrettamente ignorato un accordo pre-processuale tra le parti, detto *in limine*, secondo il quale la truffa non avrebbe dovuto essere usata come movente, poiché da questa accusa Enrico Forti era già stato assolto. La giuria così non è mai stata informata di questo fatto ed è stata fuorviata nel suo giudizio finale; in

questo modo si è violata la regola *double Jeopardy* secondo la quale, se un imputato è già stato assolto da un'accusa in un precedente processo, la stessa accusa non può essere usata in un altro processo;

in questi ultimi nove anni ripetutamente si è richiesta la riapertura del processo per addurre nuovi indizi probanti emersi a discarico dell'imputato e che le autorità preposte all'autorizzazione di tale riapertura non hanno ritenuto di dover accettare le motivazioni addotte;

un irrigidimento in tale posizione si è registrata al momento del trasferimento in Italia della detenuta terrorista Baraldini, poi scarcerata, con reazione indignata dell'opinione pubblica e delle autorità americane,

si chiede di sapere se il Governo abbia intenzione di attivarsi intervenendo presso le autorità degli Stati Uniti d'America per sostenere il ricorso alla Corte federale, presentato dai legali di Enrico Forti, come estrema possibilità per riaprire il caso e portare i molti elementi a discarico emersi in questi anni, utili a dimostrare la sua estraneità al delitto.

(3-00611)

BONINO, VERONESI, DE CASTRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, per le politiche europee e delle politiche agricole alimentari e forestali*. – Premesso che:

il diritto comunitario prevede meccanismi specifici di notifica per la valutazione preventiva della compatibilità delle norme di diritto nazionale con il funzionamento del mercato interno;

l'articolo 95 del Trattato della Comunità europea impone la notifica alla Commissione Europea di quelle norme interne che determinino delle deroghe nazionali a misure di armonizzazione adottate a livello comunitario, quando tali deroghe siano giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 del TCE o siano relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro;

l'articolo 10 della direttiva 98/34/CE impone la notifica alla Commissione europea di tutte le norme e regolamentazioni tecniche adottate a livello nazionale;

ricadono tra le norme da notificare tutte quelle norme interne che hanno per oggetto il rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), compresa la coltivazione di varietà geneticamente modificate;

in Italia, a partire dal 2000, il legislatore statale e quello regionale hanno provveduto a più riprese a regolare il rilascio nell'ambiente di OGM, tra cui anche quello specificatamente finalizzato alla

coltivazione di varietà geneticamente modificate, richiedendo il rispetto di requisiti estranei alle normative comunitarie in materia;

tali requisiti determinano restrizioni alla libera circolazione di sementi geneticarnente modificate regolarmente commerciabili e coltivabili in tutto il territorio comunitario;

nello specifico non sono stati notificati alla Commissione europea: a) l'articolo 1 del decreto legislativo n. 212 del 2001, richiedente il rilascio di un'autorizzazione nazionale alla coltivazione di varietà OGM; b)

l'articolo 1 e l'articolo 2 del decreto-legge n. 279 del 2004 convertito, con modificazioni dalla legge n. 5 del 2005, che introducono e definiscono il principio di coesistenza a livello nazionale; c) la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31 marzo 2006, che afferma la necessità di un divieto generalizzato di coltivazione di varietà OGM sul territorio italiano;

nonostante sia stata avviata da quasi cinque anni la procedura per l'approvazione di linee guida nazionali sulla coesistenza, e dei relativi piani regionali, né tali linee guida né tali piani sono stati formalmente approvati e notificati alla Commissione europea;

in particolare risulta agli interroganti che la Direzione generale Imprese e industria della Commissione europea, con nota inviata in data 20 febbraio 2009, ha ancora una volta invitato il Governo italiano «ad assicurare il rispetto della procedura di notifica 93/34, una volta che le linee guida (che avrebbero dovuto essere approvate e notificate entro la fine di maggio 2008) a cui si fa riferimento siano state adottate»,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali il Governo non è riuscito a rispettare la scadenza del maggio 2008, relativamente alla approvazione e alla notificazione delle linee guida per le normative regionali di coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e geneticamente modificate;

quali siano le ragioni delle mancate notifiche relativamente alle disposizioni indicate in premessa e, soprattutto, oggetto della nota della

Direzione generale imprese e industria n. (2009)4502 del 20 febbraio 2009;

quali siano i contenuti delle osservazioni che il Governo è stato richiamato a fornire alla Commissione europea in risposta alla nota citata;

quali siano infine gli intendimenti del Governo e quali urgenti provvedimenti ritenga necessario adottare affinché le future norme di coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e geneticamente modificate siano notificate alla Commissione europea in tempi celeri, in maniera da riconoscere agli agricoltori, già dalla prossima stagione di semina, il diritto di coltivare le varietà di mais geneticamente modificato iscritte nel catalogo comune europeo.

(3-00612)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

nel corso delle passate Legislature l'interrogante è più volte intervenuto sulla delicata ed annosa questione relativa alle sezioni staccate della Commissione tributaria regionale della Puglia;

in particolare si è più volte segnalato come la sezione di Lecce (sezione distaccata di Bari) sia a rischio di paralisi considerati i 12.000 e più processi in attesa di definizione a fronte delle sole tre sezioni operanti;

più volte l'interrogante ha richiesto un intervento risolutore mirante a sanare una situazione ormai insostenibile;

tutte le competenti autorità pugliesi sono consapevoli del fatto che la sezione di Lecce, comprendente anche Brindisi, assorbendo il 60 per cento del contenzioso di tutta la Regione, necessiti di un aumento del numero delle sezioni da tre a cinque attraverso la traslazione di due sezioni da Bari dove peraltro il numero dei ricorsi pendenti è pari a meno della metà rispetto a Lecce;

l'inspiegabile ed esasperante immobilismo dell'amministrazione di fronte a questo problema ha costretto il Presidente della Commissione tributaria regionale della Puglia a presentare formale esposto per danno erariale al Procuratore generale della Corte dei conti;

all'interrogante appare assurdo e paradossale che un Presidente di commissione regionale per poter espletare al meglio il proprio lavoro nel superiore interesse della collettività sia obbligato a dover ricorrere ad esposti e denunce formali;

il Ministero dell'economia e delle finanze tramite il sottosegretario Cosentino ha risposto in data 5 marzo 2009 in 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del senato ad una delle numerose interrogazioni sul tema presentate dall'interrogante affermando «che non è stato ancora affrontato il problema, denunciato dagli interroganti, del sottodimensionamento della sezione di Lecce della Commissione tributaria regionale della Puglia, facendo infatti presente che nel corso dei lavori della Commissione paritetica composta da rappresentanti del dipartimento per le politiche fiscali e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la predetta questione non è stata mai sollevata». E comunque «dopo aver dato conto di un raffronto tra le varie sedi della Commissione tributaria regionale della Puglia in riferimento al carico di lavoro complessivo e alla produttività media, conferma che tali indicatori attestano un volume superiore rispetto a quelli rilevati presso le altre sedi regionali, ivi compresa quella di Bari»;

malgrado quanto sopra riportato il Sottosegretario ha richiamato le conclusioni alle quali è pervenuto il Dipartimento dell'economia e delle finanze ritenendo necessario «compiere una rilevazione preliminare, a livello nazionale, del carico di lavoro di ciascuna sede di Commissione regionale, comprese le sezioni staccate. Sulla base di tale indagine sarà poi possibile modificare la normativa sull'elenco delle sezioni staccate nell'ambito di ciascuna regione, nel rispetto, comunque, del contingente numerico stabilito per ciascuna Commissione regionale. In tal modo osserva che sarà consentita una ripartizione organica dell'articolazione territoriale delle sedi giudicanti, manifestando il timore che, in caso contrario, la modifica della ripartizione delle tredici sezioni giudicanti per la sola Puglia potrebbe determinare fenomeni emulativi e quindi una soluzione non necessariamente razionale»;

a giudizio dell'interrogante non si capisce il timore di fenomeni emulativi da parte del Dipartimento delle finanze quando appare evidente

anche dai dati in loro possesso che la situazione ed il carico di lavoro della sezione tributaria di Lecce è unico e senza uguali;

tutte le parti coinvolte in questa incomprensibile problematica non sanno più cosa altro fare affinché la questione venga definitivamente affrontata e risolta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza essendo chiaro l'insostenibile carico di lavoro cui è sottoposta la Commissione tributaria di Lecce aumentandone almeno a cinque il numero delle sezioni, affinché la giustizia tributaria funzioni finalmente nel pieno rispetto ed in applicazione delle leggi ordinarie e costituzionali vigenti.

(4-01250)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri del lavoro, salute, politiche sociali e dello sviluppo economico*. – (*Già* 3-00044)

(4-01251)

COSTA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. – Premesso che:

la fondazione Enasarco è l'ente di previdenza integrativo obbligatorio degli agenti e rappresentanti di commercio;

il vigente statuto della fondazione prevede che il consiglio di amministrazione sia rinnovato ogni quattro anni e sia composto di 13 membri di cui uno designato dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, 4 designati dalle ditte proponenti e 8 dalle associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio riconosciute maggiormente rappresentative con decreto del Ministro del lavoro;

risulta all'interrogante che, nel giugno del 2007 l'allora Ministro, conclusosi il commissariamento della fondazione, riconobbe quali maggiormente rappresentative tra gli agenti di commercio solo otto associazioni e cioè Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (Federagenti), Confederazione italiana sindacati lavoratori (Fisascat), Cgit (Fitcams), Fiarc, Fnaarc, Ugl (Federterziario), Uil (uiitucs) e Usarci, e nello stesso procedimento individuò come maggiormente rappresentative tra le associazioni datoriali la Confcommercio, la Confindustria, la Confapi e la Confesercenti;

sempre nel 2007 il commissario straordinario escluse i componenti designati da ben tre associazioni dalla nomina a componenti designati del consiglio di amministrazione, includendoli soltanto tra i membri del collegio sindacale, e quello della Federagenti (Cisal) addirittura in qualità di supplente;

tra l'altro l'articolo 8 dello statuto prevede che per essere nominati amministratori in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio occorre esercitare l'attività oppure essere pensionati dell'Enasarco;

detta regola non è mai cambiata, ma nel consiglio di amministrazione della fondazione Enasarco risulterebbero ugualmente essere presenti ben tre rappresentanti della categoria privi dei requisiti statutari,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza facendo sì che le indicazioni del Ministero, cui la legge demanda l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative, siano rispettate soprattutto attraverso una equa ripartizione dei posti e attraverso la nomina di amministratori in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

(4-01252)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

la Provincia di Roma, con determinazione dirigenziale del Servizio 1 n. 945 del 19 febbraio 2008, ha indetto un concorso concernente una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di quindici posti nel profilo professionale di «istruttore amministrativo»;

da notizie giunte agli interroganti, i candidati sono stati pubblicamente invitati dalla commissione esaminatrice a consegnare alla stessa – al termine della prova scritta – due buste rigorosamente aperte, la prima contenente l'elaborato, la seconda i dati anagrafici di ciascuno dei candidati;

la composizione della commissione esaminatrice nominata dalla Provincia di Roma, da tempo insediata, non compare sul sito *internet* della Provincia, sezione concorsi,

si chiede di sapere se, nel caso riportato in premessa, risulti al Ministro in indirizzo che le condizioni costituzionalmente garantite di imparzialità e di trasparenza siano state rispettate.

(4-01253)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00612, della senatrice Bonino ed altri, sul rispetto dei tempi di notifica comunitari relativamente agli OGM;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00610, della senatrice Bianchi, sulla fornitura gratuita di farmaci di classe C.

€ 13,20

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

173ª seduta pubblica
martedì 17 marzo 2009

Presidenza del vice presidente Nania,
indi del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-73

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 75-148

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 149-207

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1078) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

e del Documento:

(*Doc*. LXXXVII, n. 1) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2007)***

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1078

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1:

PRESIDENTE . . . . . 2, 3, 4 e *passim*
BOLDI *(LNP)*, *relatrice* . . . . . 2, 11, 13 e *passim*
VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento* 2
PEDICA *(IdV)* . . . . . 2, 3, 12 e *passim*
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 4, 8, 10 e *passim*
VIMERCATI *(PD)* 4, 5
VITA *(PD)* 6, 9
DI GIOVAN PAOLO *(PD)* . . . . . 7, 9, 24 e *passim*
RONCHI, *ministro per le politiche europee* . . . 8, 9, 11 e *passim*
BONFRISCO *(PdL)* 11, 20
GIAMBRONE *(IdV)* . . . . . 12, 18, 19 e *passim*
LEDDI *(PD)* 13, 14
CINTOLA *(UDC-SVP-Aut)* 14
GERMONTANI *(PdL)* 15
TOMASELLI *(PD)* 22, 24, 30
FLERES *(PdL)* 26
VETRELLA *(PdL)* . . . . . *Pag.* 28
CASSON *(PD)* . . . . . 33, 39, 40 e *passim*
PITTONI *(LNP)* 34, 47
BOSCETTO *(PdL)* 42
PINZGER *(UDC-SVP-Aut)* 43
MARINARO *(PD)* 49
SANTINI *(PdL)* 52, 53
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 8, 9, 10 e *passim*

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 56

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del Documento LXXXVII, n. 1:

PRESIDENTE 56
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 56

MOZIONI

Discussione delle mozioni 1-00093, 1-00102 e 1-00105 sulla lotta contro l'AIDS:

PRESIDENTE . . . . . 57, 58, 60 e *passim*
TOMASSINI *(PdL)* 57, 70
BIANCHI *(PD)* 58
MASCITELLI *(IdV)* 61
PERDUCA *(PD)* 63
FOSSON *(UDC-SVP-Aut)* 63
BOLDI *(LNP)* 64
BOSONE *(PD)* 66
RIZZOTTI *(PdL)* 67
FAZIO, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali* 69

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 2009 71

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1078:

Articolo 15 ed emendamenti 75, 77

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Articolo 25, emendamenti e ordine del giorno . . . . . *Pag.* 78, 82
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 25 82
Articoli 26, 27, 28 e 29 . . . . . 83, 85, 86 e *passim*
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 29 88
Articolo 30 ed emendamenti 89, 91
Articolo 31 ed emendamento 92, 93
Articolo 32 ed emendamenti 94, 97
Articolo 33, 34, 35 e 36 ed emendamenti . 99, 100, 101 e *passim*
Articoli 37, 38 e 39 ed emendamenti . 104, 106, 107
Articoli 40 e 41, emendamenti e ordini del giorno . . . . . 108, 109, 112 e *passim*
Articoli 42 e 43 ed emendamento . . . 119, 120, 121
Articolo 44, emendamento e ordine del giorno 122, 123, 124
Articoli 45 e 46, emendamento e ordine del giorno 124, 126, 127
Articolo 47 ed emendamento 129, 132
Articolo 48 ed emendamento 133, 135
Articolo 49 ed emendamenti 125, 138
Proposta di coordinamento 140

Doc. LXXXVII, n. 1

Proposte di risoluzione nn. 1 e 2 141

MOZIONI

Mozioni 1-00093, 1-00102, 1-00105 143, 145, 146

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 1078 149

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 153

CONGEDI E MISSIONI 172

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti . . . . . *Pag.* 172

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 172
Presentazione del testo degli articoli 173

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 174
Trasmissione di atti e documenti 174
Progetti di atti comunitari e dell'Unione europea 175

GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Trasmissione di atti 176

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 176

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 177

CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di voti 177

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di atti e documenti 177

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 70
Mozioni 178
Interrogazioni 181
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 186
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 207

AVVISO DI RETTIFICA 207

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 12 marzo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1078) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

e del documento:

(*Doc*. LXXXVII, n. 1) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2007)***

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1078

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeridiana dell'11 marzo si è esaurita la votazione degli articoli fino al 24, è stato accantonato l'articolo 15 e ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno agli articoli successivi.

BOLDI, *relatrice*. Invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 25.

VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il parere è conforme a quello della relatrice.

PEDICA *(IdV)*. Invita a votare a favore dell'emendamento 25.200, che dispone l'adeguamento del sistema di assegnazione delle frequenze televisive alla normativa comunitaria e alle sentenze della Corte di giustizia, incrementando così il pluralismo televisivo, favorendo la libertà di espressione e mettendo fine tanto all'ingiusta penalizzazione dell'emittente «Europa 7» che nel 1999 ha vinto la gara per l'assegnazione di una concessione alla trasmissione televisiva su scala nazionale, quanto al trattamento di favore destinato a «Rete4» che continua a trasmettere nonostante abbia perso quella stessa gara.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiede che l'emendamento sia votato mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Non essendo ancora trascorso il termine di preavviso per le votazioni mediante procedimento elettronico, rinvia la votazione e invita a procedere alle dichiarazioni di voto sui restanti emendamenti all'articolo.

VIMERCATI *(PD)*. L'emendamento 25.100 adotta un'interpretazione più restrittiva della direttiva europea in materia di pubblicità occulta, vietandone l'inserimento nei programmi per minori e in quelli religiosi e di informazione sociale e civile. Invita dunque l'Aula ad esprimersi in favore dell'emendamento nel testo originario e non nel testo 2, erroneamente riportato negli stampati.

VITA *(PD)*. L'emendamento 25.101 rende più stringente l'applicazione della direttiva comunitaria in materia di pubblicità indiretta, consentendo soltanto in casi eccezionali pratiche come l'esposizione di un marchio all'interno di programmi non prettamente pubblicitari. Chiede dunque che il Governo e la maggioranza considerino con attenzione l'emendamento che, essendo coerente con la normativa europea, eviterà al Paese di incorrere in infrazioni comunitarie. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Trasforma l'emendamento 25.102, in materia di trasmissioni pubblicitarie o di vendita all'interno di programmi destinati ai minori, nell'ordine del giorno G25.102 di analogo contenuto, che intende stimolare il Governo a compiere una riflessione complessiva sui programmi di informazione e intrattenimento per bambini e ragazzi. *(v. Resoconto stenografico)*.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 25.200 e 25.100 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 25.101).

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. E' favorevole all'ordine del giorno G25.102 a condizione che sia accolta una modifica. *(v. Resoconto stenografico)*

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. Avendo il proponente accolto la proposta di modifica avanzata dal Governo, l'ordine del giorno G25.102 (testo 2) *(v. Allegato A)* non è posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 25.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 25.0.200 è inammissibile.

Con distinte votazioni il Senato approva gli articoli 26, 27, 28 e 29.

BOLDI, *relatrice*. Invita a ritirare l'emendamento 29.0.100, altrimenti il parere è contrario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Condivide il parere della relatrice.

PRESIDENTE. Stante l'assenza della proponente, dichiara decaduto l'emendamento 29.0.100.

BOLDI, *relatrice*. Invita a ritirare l'emendamento 30.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Condivide il parere della relatrice.

BONFRISCO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 30.200.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 30.201 è inammissibile.

Il Senato approva l'articolo 30.

BOLDI, *relatrice*. Invita a ritirare l'emendamento 31.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Condivide il parere della relatrice. Il Governo è favorevole all'introduzione dell'azione collettiva risarcitoria nei confronti di fornitori di servizi a pagamento, ma auspica che la materia vada regolata in modo organico.

PEDICA *(IdV)*. Mantiene in votazione l'emendamento 31.200 che, a tutela dei consumatori, introduce l'azione risarcitoria collettiva per la risoluzione delle controversie relative a forniture di servizi a pagamento. *(Applausi della senatrice Marinaro).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 31.200. E' quindi approvato l'articolo 31.

BOLDI, *relatrice*. Invita a ritirare gli emendamenti 32.100, 32.101, 32.200, 32.201, 32.202, 32.203, 32.204, 32.205 e 32.104. Si rimette al Governo sugli emendamenti 32.102 e 32.103. E' favorevole all'emendamento 32.206.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. E' contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 32.

LEDDI *(PD)*. Mantiene in votazione gli emendamenti 32.100 e 32.101, che sopprimono le lettere *b)* e *c)* relativi alla delega sui contratti di credito ai consumatori. Per evitare di produrre disparità tra gli operatori del settore, l'estensione delle tutele ai consumatori dovrebbe essere prevista a monte della normativa europea e quindi risultare obbligatoria per tutte le imprese. *(Applausi dei senatori Marinaro e Rusconi).*

Il Senato respinge gli emendamenti 32.100, 32.101 e 32.103. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CINTOLA (UDC-SVP-Aut), è respinto anche l'emendamento 32.102.

GERMONTANI *(PdL)*. Ritira gli emendamenti 32.200, 32.201, 32.202, 32.203, 32.204 e 32.205.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 32.104 e approva il 32.206. (Applausi dal Gruppo PD). Sono quindi approvati gli articoli 32, nel testo emendato, 33, 34 e 35.

BOLDI, *relatrice*. Invita a ritirare l'emendamento 36.300, esprime parere contrario sulle restanti proposte di modifica all'articolo 36.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Condivide il parere della relatrice.

PEDICA *(IdV)*. Dichiara voto favorevole agli emendamenti 36.207, 36.208 e 36.209 che riguardano il porto d'armi. Le proposte prevedono che le scorte governative siano marcate obbligatoriamente; che al requisito della maggiore età, per la detenzione di armi, si aggiunga l'assenza di condanne; che i controlli relativi al permesso di detenere armi avvengano ogni due anni. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD)*.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 36.207, 36.208 e 36.209.

BONFRISCO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 36.300.

Il Senato approva gli articoli 36, 37 e 38.

BOLDI, *relatrice*. Invita a ritirare gli emendamenti 39.200 e 39.201.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. E' contrario ai due emendamenti.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 39.200 e 39.201. Sono quindi approvati gli articoli 39 e 40.

BOLDI, *relatrice*. Invita a ritirare l'emendamento 41.300 nonché gli emendamenti 41.200 e 41.201, che possono essere trasformati in ordini del giorno. Invita a ritirare anche gli emendamenti 41.100, 41.205 e 41.206, diversamente il parere è contrario. E' contraria ai restanti emendamenti. Sottolinea l'opportunità di riformulare l'ordine del giorno G41.200 *(v. Resoconto stenografico)*.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiede l'accantonamento dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Accantona l'ordine del giorno G41.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Invita a ritirare gli emendamenti 41.200 e 41.201, diversamente il parere è contrario. E' contrario ai restanti emendamenti.

TOMASELLI *(PD)*. Ritira l'emendamento 41.300 e presenta in ordine del giorno che impegna il Governo, in sede di attuazione della direttiva, a trasmettere gli schemi dei decreti legislativi ai competenti organi parlamentari. Dichiara voto favorevole ai successivi emendamenti del Gruppo che esplicitano alcuni criteri per la delega di attuazione della direttiva sui servizi nel mercato interno, quali la garanzia dei diritti contrat-

tuali, l'elencazione dei servizi, lo *screening* delle normative incompatibili, l'evidenza pubblica in presenza di contenziosi in materia di salute e sicurezza. Sottolinea infine che l'attuazione della direttiva per il rilancio del mercato europeo non può avvenire senza stanziare adeguate risorse. *(Applausi della senatrice Marinaro).*

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Insiste per la votazione degli emendamenti 41.200 e 41.201 che sono coerenti con l'opzione federalista.

BOLDI, *relatrice*. Avanza una proposta di riformulazione dell'emendamento 41.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Si associa alla proposta avanzata dalla relatrice.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 41.200. *(v. testo 2 nell'Allegato A)*

Il Senato approva l'emendamento 41.200 (testo 2) e respinge l'emendamento 41.201. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 41.202.

PRESIDENTE. Prende atto della segnalazione di malfunzionamento del dispositivo di voto da parte dei senatori Alicata, Fleres e Rizzotti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 41.203.

INCOSTANTE *(PD)*. Invita la Presidenza a vigilare affinché sia garantito il corretto svolgimento delle votazioni.

PRESIDENTE. Invita i senatori a votare correttamente e sollecita i senatori Segretari a vigilare con attenzione sullo svolgimento delle operazioni di voto.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 41.204.

PRESIDENTE. Invita i senatori Segretari a ritirare le tessere dei senatori non presenti in Aula.

VETRELLA *(PdL)*. Ritira l'emendamento 41.100.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 41.101 e 41.206. Viene altresì respinto l'emendamento 41.205.

PRESIDENTE. L'emendamento 41.207 è improcedibile, stante il parere contrario della Commissione bilancio.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G41.200 avanzata dalla relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.200 (testo 2) non viene posto in votazione.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiede che venga posto in votazione l'emendamento 41.207.

PRESIDENTE. La richiesta non può essere accolta in quanto tardiva.

TOMASELLI *(PD)*. Illustra il contenuto dell'ordine del giorno G41.300, il quale impegna il Governo a trasmettere al Parlamento gli schemi dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Accoglie l'ordine del giorno G41.300. *(v. Allegato A)*.

Con distinte votazioni, il Senato approva l'articolo 41, nel testo emendato, e l'articolo 42.

PRESIDENTE. L'emendamento 43. 200 è inammissibile.

Il Senato approva l'articolo 43.

BOLDI, *relatrice*. Invita a ritirare l'emendamento 44.100 e a trasformarne l'ultima parte in un ordine del giorno, volto ad impegnare il Governo a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale un avviso per annunciare l'istituzione dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT).

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime un orientamento conforme a quello della relatrice.

PEDICA *(IdV)*. Accoglie l'invito e presenta l'ordine del giorno G44.100 *(v. Allegato A)*.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G44.100 non viene posto in votazione.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 44 e 45.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G46.200, mentre sull'emendamento 46.100 si rimette al parere del Governo.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere contrario sull'emendamento 46.100 ed è pronto ad accogliere l'ordine del giorno G46.200 come raccomandazione.

PEDICA *(IdV)*. È assai grave che il Governo proclami il proprio impegno a favore del contrasto alla criminalità organizzata e pronunci poi un parere negativo sull'emendamento 46.100, volto ad inserire nell'articolo 46 un richiamo alla decisione quadro 2008/841/GAI, relativa proprio alla lotta contro tale forma di criminalità.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. L'impegno del Governo nella lotta alla mafia è serio e incontrovertibile e il parere sull'emendamento 46.100 è contrario in quanto mancano criteri specifici per l'esercizio della delega. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

CASSON *(PD)*. Il parere contrario sull'emendamento 46.100 è incomprensibile e contraddice la politica annunciata dal Governo in tema di lotta alla criminalità organizzata e inoltre non è condivisibile la supposta carenza di criteri direttivi paventata dal ministro Ronchi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEDICA (IdV), il Senato respinge l'emendamento 46.100.

PITTONI *(LNP)*. Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G46.200.

Il Senato approva l'articolo 46.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 47.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere contrario sull'emendamento 47.100, il cui contenuto esula dall'oggetto della legge comunitaria.

PEDICA *(IdV)*. Nonostante l'estraneità all'oggetto della legge comunitaria, il tema delle confische afferenti le attività di criminalità organizzata avrebbe meritato una maggiore attenzione da parte del Governo, nell'ottica della promozione di un contrasto totale e pieno alle mafie.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEDICA (IdV), il Senato respinge l'emendamento 47.100. Viene quindi approvato l'articolo 47.

BOLDI, *relatrice*. Invita il proponente a ritirare l'emendamento 48.100, il quale, pur condivisibile nelle finalità, prevede modalità eccessivamente complesse per la circolazione di informazioni e *intelligence*.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PEDICA *(IdV)*. L'emendamento è pienamente condivisibile, in quanto volto a consentire lo scambio di informazioni e *intelligence* anche in relazione a delitti di criminalità organizzata diversi da quelli aventi finalità terroristica ed eversiva, senza spese ulteriori e aggravio di personale.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 48.100. Viene approvato l'articolo 48.

BOLDI, *relatrice*. Invita a ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 49.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme a quello della relatrice.

PEDICA *(IdV)*. Non accoglie l'invito al ritiro formulato dalla relatrice e ribadisce la bontà dell'emendamento 49.200, volto a valorizzare il reinserimento sociale, i diritti fondamentali e la rieducazione del condannato, anche in un'ottica di alleggerimento del carico degli istituti detentivi italiani.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV), CASSON (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 49.200, 49.101, 49.102, 49.103 e 49.104 (testo corretto).

CASSON *(PD)*. È contraddittorio il parere negativo espresso sull'emendamento 49.105, visto che la maggioranza ha presentato disegni di legge che si muovono nella direzione della riparazione delle detenzioni ingiuste o illegittime.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASSON (PD), il Senato respinge l'emendamento 49.105.

BOSCETTO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 49.106.

Il Senato approva l'articolo 49.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15, precedentemente accantonato, e dei relativi emendamenti.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 15.202 e contrario sugli emendamenti 15.200 e 15.201.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme a quello della relatrice. Sull'emendamento 15.950 il parere è favorevole.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 15.200, sostanzialmente identico all'emendamento 15.201. Il Senato approva gli emendamenti 15.202 e 15.950 e l'articolo 15, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PINZGER *(UDC-SVP-Aut)*. Annuncia il voto di astensione del Gruppo sulla legge comunitaria per il 2008, che il Parlamento approva con grande e colpevole ritardo. L'Italia ha una preoccupante inclinazione ad incorrere in procedimenti di infrazione a livello comunitario, soprattutto nei settori della tutela ambientale, della fiscalità e degli appalti, con pesanti ricadute sulle finanze pubbliche a causa delle conseguenti sanzioni economiche. Auspica che il processo di parificazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel pubblico impiego tenga conto delle esigenze delle donne che si occupano di figli disabili o di familiari anziani e che, nell'ambito della regolamentazione del sistema televisivo, si tenga nella dovuta considerazione la tutela dei diritti dei minori. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).*

PEDICA *(IdV)*. Il Gruppo Italia dei Valori voterà a favore dell'approvazione della legge comunitaria per il 2008, il cui esame parlamentare è stato particolarmente lungo ed articolato e si è concluso con l'elaborazione di un testo in molte parti condiviso da maggioranza ed opposizione, per merito del proficuo lavoro svolto dalla presidente Boldi e dai membri della 14ª Commissione. Nel corso dell'esame in Aula sarebbe stata tuttavia auspicabile una maggiore attenzione da parte del Governo e di tutte le forze politiche su alcune tematiche particolarmente delicate e suscettibili di dare avvio a procedure comunitarie di infrazione nei confronti dell'Italia, che si andrebbero ad aggiungere all'alto numero di procedimenti già avviati ed il cui costo, nel caso in cui dovessero concludersi con l'erogazione di sanzioni, finirebbe per ricadere pesantemente sulle finanze pubbliche e sui contribuenti, in un momento già molto difficile per via della crisi economica. L'Italia dei Valori ha presentato invano delle proposte emendative per avviare a soluzione tali questioni, concernenti l'ordine pubblico, la lotta alla criminalità organizzata e, soprattutto, i diritti sulle frequenze radiotelevisive, e continuerà a vigilare attentamente sull'operato del Governo in merito. Chiede infine che il testo integrale del suo intervento sia allegato ai Resoconti della seduta. *(v. Allegato B).*

PITTONI *(LNP)*. Tra gli atti comunitari che vengono recepiti nell'ordinamento con il provvedimento in esame, sono da segnalare quelli concernenti la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego, la tutela dei contraenti più deboli nei contratti di credito al consumo, il rispetto delle prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili, la regolamentazione dei servizi al fine di consentire la mobilità transfrontaliera delle prestazioni e dei prestatori di servizi e le decisioni quadro nell'ambito della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. Quest'ultimo punto è particolarmente importante, alla luce anche dell'elevato numero di reati commessi in Italia da stranieri; sarà infatti possibile, una volta che tali decisioni quadro saranno state compiutamente recepite dai vari Paesi, far scontare la pena nel Paese di origine del condannato, contribuendo ad alleggerire il sistema carcerario italiano ed introducendo un deterrente all'ingresso nel Paese di stranieri intenzionati a delinquere. Dichiara il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).*

MARINARO *(PD)*. Il ritardo con cui si giunge all'approvazione della legge comunitaria per il 2008 è segno dell'insofferenza del Governo ad accettare un quadro di regole comuni condivise e del suo scarso interesse nei confronti delle politiche comunitarie, considerate oppressive ed eccessivamente burocratiche. In tal modo si danneggia non solo il processo di integrazione europea, ma gli stessi interessi nazionali, che sono in grado di avere un peso a livello mondiale solo se inseriti nel più ampio contesto dell'Unione europea; la stessa crisi economica globale potrà essere affrontata e risolta solo all'interno di un quadro di interventi coordinati a livello europeo. Il Partito Democratico ha avanzato pertanto una serie di proposte per rendere ancora più stringente il rapporto dell'Italia con l'Unione europea, nella consapevolezza del fondamentale ruolo di rappresentanza e di tutela degli interessi nazionali svolto dal Parlamento, e voterà a favore della legge comunitaria per il 2008, con cui viene recepita una serie di direttive europee di estrema rilevanza. Non è politicamente condivisibile invece l'atteggiamento del Governo, che sembra attuare una sorta di resistenza passiva nei confronti delle regole comunitarie e che ha respinto molte delle proposte dell'opposizione, in materia di cooperazione giuridica, di parità tra uomini e donne (che avrebbero permesso di colmare i gravi ritardi dell'Italia rispetto ad altri Paesi europei) e di regole televisive, su cui vi è stata da parte della maggioranza l'evidente difesa di un interesse di parte. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

SANTINI *(PdL)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo, ringraziando le relatrici Boldi e Licastro Scardino per il lavoro svolto. La legge comunitaria è un adempimento burocratico ma testimonia i notevoli passi in avanti che sono stati compiuti nel processo di integrazione europea e nei rapporti con gli Stati terzi, nella regolamentazione dei flussi migratori, nelle politiche di libertà, sicurezza, giustizia, di libera circolazione delle

persone, delle merci e dei capitali, pur con le difficoltà e le contraddizioni che hanno da sempre caratterizzato tale processo. L'obiettivo che, in nome della democrazia, deve continuare ad essere perseguito è quello di una Costituzione europea; in attesa che maturino le condizioni per tale atto, è auspicabile quanto meno la ratifica del Trattato di Lisbona da parte di tutti gli Stati membri. Sarebbe invece opportuno un ridimensionamento del ruolo delle Regioni, che ultimamente sono andate al di là delle proprie competenze nel rapporto con l'Unione europea, rivendicando compiti che non competono a loro, ma, in primo luogo, agli Stati e ai Governi nazionali; il Ministro per le politiche comunitarie dovrebbe farsi promotore di un'iniziativa moralizzatrice in proposito, sollecitando le Regioni a chiudere le proprie sedi di rappresentanza a Bruxelles, che ormai non hanno più ragione di esistere. È necessario infine rilevare la falsità del luogo comune secondo cui l'Italia godrebbe di scarsa considerazione a livello europeo ed internazionale, come dimostra quanto sta accadendo in relazione alla conferenza di Durban sul razzismo: molti Paesi europei si stanno allineando alle posizioni del ministro Frattini, che per primo ha chiesto l'eliminazione di alcune affermazioni a carattere antisemita dal documento della conferenza. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolge un saluto ad una rappresentanza di studenti dell'istituto tecnico commerciale di lingua tedesca «Heinrich Kunter» di Bolzano, presenti in tribuna. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1. Con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 1078 nel suo complesso, nel testo emendato. La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

PRESIDENTE. Passa alla votazione delle proposte di risoluzione n. 1 e 2 relative alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il Senato approva la proposta di risoluzione n. 1, con conseguente preclusione della proposta di risoluzione n. 2.

PRESIDENTE. Con l'approvazione della legge comunitaria e della proposta di risoluzione n. 1 si intende esaurita la discussione della Relazione all'ordine del giorno.

Discussione delle mozioni nn. 93, 102 e 105, sulla lotta contro l'AIDS

TOMASSINI *(PdL)*. In Italia si registra una diminuzione sempre meno netta di casi di AIDS conclamato e si evidenzia una troppo esigua diffusione della diagnosi precoce del virus: è pertanto necessario profondere un impegno concreto e non solo rituale per prevenire il contagio e agevolare le terapie volte a contrastare gli effetti della malattia. A tal fine la mozione n. 93, in coerenza con le risoluzioni europee in materia, impegna il Governo a dare mandato alla Commissione nazionale per la lotta all'AIDS (organo tecnico istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) ad elaborare delle linee guida nazionali per garantire e facilitare l'accesso al test dell'HIV, comunicando annualmente al Parlamento il loro stato di applicazione. Inoltre la Commissione dovrebbe identificare i gruppi a rischio, definire gli standard di accesso all'esame in caso di ricoveri ospedalieri, di restrizioni in carcere, di immigrazione e di disagio sociale e psichiatrico. *(Applausi dal Gruppo PdL, PD e UDC-SVP-Aut e della senatrice Boldi. Congratulazioni).*

BIANCHI *(PD)*. Occorre innanzitutto evidenziare con grande preoccupazione l'elevato numero di vittime di AIDS, tra cui un altissimo numero di bambini, che si registra in tutto il mondo, con particolare incidenza nei Paesi più poveri. Grazie ai progressi della medicina in Italia è aumentata l'aspettativa di vita delle persone sieropositive, ma la diffusione del virus è preoccupante a testimonianza dell'insufficienza delle campagne di prevenzione e di diagnosi precoce effettuate e della necessità di un impegno ulteriore in tal senso. La mozione n. 102, dunque, in coerenza con le risoluzioni europee, impegna il Governo a realizzare un piano di prevenzione, diagnosi precoce e terapia dell'AIDS, approntando misure specifiche per la tutela dei minori sieropositivi; a stanziare risorse idonee per la ricerca e la sperimentazione; a contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti dei malati; a realizzare campagne di prevenzione anche attraverso la diffusione dell'educazione sessuale nelle scuole; a realizzare, infine,un sistema di diagnosi precoce dell'infezione anche nei confronti dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalle condizioni di regolarità o meno del loro soggiorno. A tale proposito, la facoltà di denuncia degli stranieri irregolari che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale introdotta con il recente provvedimento sulla sicurezza non favorisce la prevenzione, ma aumenta i rischi di diffusione del contagio. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).*

MASCITELLI *(IdV)*. L'AIDS causa ancora un numero molto alto di vittime nel mondo, specialmente tra i bambini dei Paesi più poveri, a cui non vengono somministrate le più basilari cure per contrastare gli effetti del virus. Sebbene in Italia la mortalità per AIDS sia in calo, grazie ai progressi della medicina, occorre però migliorare le politiche di prevenzione e di diagnosi precoce della malattia. La mozione n. 105 promuove

dunque un modello di prevenzione combinata, attraverso un piano nazionale volto a promuovere l'informazione e l'educazione e l'avvio di programmi concreti di prevenzione rivolti in particolare ai giovani. Nella mozione viene inoltre sottolineato l'effetto negativo della norma recentemente approvata dal Senato, e fortemente osteggiata dal personale medico, che prevedendo la possibilità di denuncia degli immigrati irregolari che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale depotenzia le politiche volte alla diagnosi precoce e al contrasto alla diffusione del contagio. La mozione impegna infine il Governo a stanziare adeguate risorse per favorire la ricerca scientifica e per consentire l'accesso universale alle terapie, anche attraverso l'incremento dell'impegno finanziario da destinare al fondo globale per la lotta all'AIDS. *(Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

PERDUCA *(PD)* Nelle mozioni non viene affrontato il tema delle politiche di prevenzione del danno relative alle tossicomanie, con particolare riferimento all'uso delle siringhe sterili e alla somministrazione controllata di sostanze stupefacenti, chiedendo conto della posizione del Governo in materia. Ritiene inoltre si debba evidenziare con schiettezza l'importanza dell'uso del profilattico nei rapporti sessuali per contrastare la diffusione dell'AIDS. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

FOSSON *(UDC-SVP-Aut)*. I progressi della scienza nella predisposizione di farmaci antiretrovirali sempre più efficaci sono evidenti, ma appare ancora deficitaria la politica di prevenzione e di diagnosi precoce della malattia, per la quale non sono più individuabili con facilità particolari categorie a rischio. Occorre dunque una maggiore vigilanza e nuove strategie, in particolare finalizzate alla diffusione dei test per la diagnosi precoce del virus. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Molinari. Congratulazioni).*

BOLDI *(LNP)*. Dopo l'allarme iniziale, immediatamente seguito alla prima diffusione dell'AIDS, l'attenzione sulla malattia è scemata pericolosamente, tanto che ancora oggi si riscontra una carenza di prevenzione. È dunque particolarmente importante educare i giovani a vivere la propria sessualità in modo responsabile e sano, evitando i rapporti sessuali occasionali e non protetti. Occorre inoltre rendere accessibili le terapie anche agli ammalati dei Paesi più poveri, avendo particolare riguardo al diffuso contagio dei minori. Non ritiene inoltre che la norma che elimina il divieto di denuncia degli immigrati irregolari da parte del personale sanitario crei problemi alla prevenzione di malattie infettive: la segnalazione degli immigrati irregolari affetti da tali morbi rende invece più efficace l'azione di contrasto alla diffusione degli stessi. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

BOSONE *(PD)*. La crescita del numero di contagi HIV riscontrata negli ultimi anni è imputabile anche ad una diminuzione dell'attenzione nei confronti della patologia. Occorre perciò riaffermare l'importanza delle attività di informazione e di prevenzione, i cui destinatari principali sono la popolazione carceraria, gli immigrati e i giovani. Ha sottoscritto anche la mozione del centrodestra perché essa riconosce la necessità di definire procedure standard per garantire alle persone immigrate l'accesso al test: si augura quindi che, alla luce di tale riconoscimento, sia modificato, presso l'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge che prevede la possibilità per i medici di denunciare alle autorità giudiziarie gli immigrati clandestini bisognosi di cure. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

RIZZOTTI *(PdL)*. In Europa, l'infezione da HIV è molto diffusa e colpisce sopratutto i giovani, ma rimane spesso non diagnosticata. In Italia la percezione del rischio è molto bassa, i casi di contagio sono aumentati ed è cambiato l'*identikit* di chi contrae l'infezione: più che di tossicodipendenti di tratta di persone di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, che hanno contratto il virus per via sessuale, per la maggior parte eterosessuale. E' indispensabile elaborare una strategia di accesso precoce alla cura e di riduzione del rischio per i gruppi vulnerabili, rafforzando le campagne di informazione e di educazione; potenziando la sperimentazione; combattendo le discriminazioni. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

FAZIO, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il 21 gennaio scorso è stata ricostituita la Commissione per la lotta all'AIDS al fine di definire una strategia per la prevenzione e il trattamento della malattia. In tale sede saranno affrontati i temi dell'informazione ai cittadini (con particolare riguardo ai giovani), dello sviluppo della ricerca, dell'accesso al test diagnostico, delle procedure standard per l'accettazione e ricovero ospedaliero e per l'accoglienza di altri soggetti in stato di disagio sociale, della lotta alle discriminazioni. Esprime parere favorevole sulla mozione n. 93; è favorevole alla mozione n. 102 a condizione che sia accolta una modifica *(v. Resoconto stenografico)*, mentre è contrario alla mozione n. 105.

TOMASSINI *(PdL)*. Apporta una correzione di carattere formale alla mozione n. 93 *(v. Resoconto stenografico)*.

PRESIDENTE. Come convenuto con i Gruppi, rinvia il seguito della discussione delle mozioni alla seduta antimeridiana di domani. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 18 marzo.

La seduta termina alle ore 19,57.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33).*
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 12 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36).*

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1078) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

e del documento:

(*Doc*. LXXXVII, n. 1) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2007)* (ore 16,36)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1078

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana dell'11 marzo si è esaurito l'esame e la votazione degli articoli fino al 24, ad eccezione dell'articolo 15 che è stato accantonato con i relativi emendamenti. Inoltre, ha avuto luogo l'illustrazione di tutti gli emendamenti riferiti ai successivi articoli del disegno di legge.

Invito pertanto la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 25.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento 25.0.200 su cui esprimo parere contrario.

VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, accetta l'invito al ritiro rivoltole dalla relatrice?

PEDICA *(IdV)*. Insisto per la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Pedica.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, non abbiamo chiesto la verifica del numero legale, anche se mi sembra evidente che il PdL, in questo momento, non è in grado di garantire il numero legale. Per ora lo evidenziamo verbalmente e, nel caso, chiederemo una verifica in seguito. Siamo in fase di votazione della legge comunitaria e, almeno su questo argomento, sarebbe necessaria un po' di attenzione anche da parte dei colleghi del centrodestra per chiarire che cosa stiamo votando, dato che si tratta di una legge importante anche se in ritardo, visto che parliamo della legge comunitaria 2008.

Per quanto riguarda il nostro emendamento 25.0.200, capisco perché esso è stato l'unico sul quale la relatrice ha espresso parere contrario, dato che parla di Europa 7 e Rete 4. A questo proposito, noi saremo contenti di

spiegare alla gente che cosa vuol dire questa presa di posizione del centrodestra che si trincera dietro il fatto della non procedura a livello europeo, eccetera.

Fatto sta che un'emittente televisiva – Europa 7 – vince una gara e ad oggi mi sembra che non... *(Brusìo)*

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore Pedica, si avvicini di più al microfono così riusciamo a sentirla.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, il problema è far abbassare il volume ai nostri colleghi.

PRESIDENTE. Lo so, ma se lei fa così, risolviamo il problema.

PEDICA *(IdV)*. Dicevo di Europa 7: come si sa, è un'emittente che ha vinto una gara ottenendo le frequenze a disposizione di un'altra emittente, Rete 4. Tuttavia, la legge Gasparri e tanti altri inciuci, fino ad ora, hanno portato a far vivere una televisione che ha perso la gara e a penalizzare una televisione privata (Europa 7, appunto) che l'ha vinta, lasciando per anni cadere nel vuoto l'esito della gara stessa e irrisolto il quesito sul perchè, nonostante tale esito, che andava a discapito di Rete 4, trasmetta ancora una televisione perdente a danno di una che ha vinto la gara. Ma questo è un problema che stiamo sollevando da anni.

L'aspetto più ridicolo è che viene affidata all'emittente Europa 7 una nuova banda di riferimento, per la quale vi sono cinque contenziosi da parte di radio private che vogliono utilizzare la stessa (banda di rete, naturalmente, non banda, ironicamente parlando, che riguarda la televisione in generale).

Signor Presidente, colleghi, desidero precisare, anche perché in merito c'è una diversità di vedute tra me e la presidente Boldi, che con l'emendamento 25.0.200 noi dell'Italia dei Valori vogliamo che sia data attuazione alla sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 – causa C-380/05 – in materia di frequenze televisive, al fine di poter assegnare ai destinatari le concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica. Infatti, i destinatari delle concessioni non hanno potuto ancora avviare le attività trasmissive a causa della mancata riassegnazione e dell'esercizio delle stesse dalle reti private eccedenti. Tale sentenza ha sancito che l'Italia, nel mancato riassegnamento delle frequenze, ha violato quanto disposto dalla direttiva della Comunità europea 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

Ora, proprio perché la menzionata direttiva 2002/21/CE costituisce la base normativa su cui viene adottata la direttiva 2007/65/CE, della quale si dà delega al Governo per il recepimento con la presente legge comunitaria 2008, e considerato che la direttiva 2002/21/CE viene richiamata

dalla direttiva 2007/65/CE al considerando 14, se non si procede ad adeguare le concessioni televisive come disposto dalla Corte, non sarà possibile raggiungere quello che la direttiva si prefigge: ossia il «pluralismo dei mezzi di informazione», espressione che questo Governo non conosce, come testimonia la legge bavaglio che sta per essere licenziata dalla Camera dei deputati.

Con la mancata approvazione di questo emendamento vengono bloccate per l'ennesima volta la tutela della libertà di espressione e la garanzia delle diversità delle opinioni. Su questo faremo una battaglia, anche in occasione delle elezioni europee, perché credo sia un atto di prevaricazione, dopo che la Corte di giustizia ha dato ragione a una televisione che ha vinto una gara a discapito di un'altra, che resti in rete chi ha perso e non possa trasmettere chi ha vinto, naturalmente creando le premesse per una sanzione che arriverà da parte dell'Unione europea per milioni di euro, che pagheranno i contribuenti.

Vorrei far riflettere su questa anomalia italiana, come ha fatto alla Camera il nostro presidente Di Pietro.

Lo ripeto, signor Presidente: Europa 7 vince un gara e non può trasmettere a vantaggio di un'altra emittente che ha perso la gara, ma continua a trasmettere da anni.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Dovremmo sospendere i lavori in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, a meno che, per guadagnare tempo, non procediamo alle dichiarazioni di voto sui successivi emendamenti.

VIMERCATI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIMERCATI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 25.100. Innanzitutto vorrei segnalarle un errore di stampa nel testo dell'emendamento che, nell'annesso III, non è riportato integralmente, a differenza di quello contenuto nel fascicolo originario. In particolare, alla let-

tera *a)*, dopo la parola «minori;» seguono le seguenti: «lo stesso divieto si applica anche ai programmi religiosi e di informazione sociale, religiosa e civile, compresi negli obblighi del Contratto di Servizio tra Stato italiano e Rai, esteso per analogia e similitudine alle altre emittenti televisive autorizzate». Quindi, chiedo che si voti sull'emendamento 25.100 nel testo originario.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Si voterà l'emendamento in quel testo.

VIMERCATI *(PD)*. Rispetto al merito della questione, poi, vorrei chiarire qual è il punto, molto delicato. Parliamo di inserimento di prodotti. Per i colleghi che non seguono la materia è un'espressione un po' ambigua. In realtà, dovremmo dire «pubblicità occulta», nel senso che sono pubblicità inserite, visualizzate dalla telecamera all'interno della narrazione del film o della trasmissione in questione. Lo spettatore non si accorge che quella è una pubblicità perché magari c'è l'attore che fuma una determinata sigaretta di cui si inquadra il pacchetto o usa un altro tipo di prodotto.

Quindi, si tratta di una pubblicità che sta dentro processi manipolativi... *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Scusi, senatore Vimercati. Senatore Fleres, le posso assicurare che il senatore Vimercati sta facendo un intervento interessante sui messaggi occulti nelle trasmissioni televisive. So che lei è particolarmente sensibile al tema.

VIMERCATI *(PD)*. È vero che su tale questione c'è una nuova direttiva europea. È anche vero – perché ho partecipato direttamente come Sottosegretario del precedente Governo alla discussione a Bruxelles – che i Governi si sono lasciati un margine di flessibilità per applicare questa direttiva. Il Governo italiano di allora, il Governo Prodi, l'aveva interpretata in modo restrittivo; ora vedo che c'è un orientamento diverso.

Chiedo pertanto che venga interpretata in modo restrittivo almeno relativamente ai minori, perché i minori esposti alla pubblicità occulta sono particolarmente indifesi. Penso, per esempio, a tutte le questioni relative ai disturbi alimentari: le merendine che vengono proditoriamente inquadrate come *product placement* sono particolarmente dannose per lo sviluppo dei nostri bambini. Così come sono credo da evitare gli inserimenti nei programmi religiosi, sociali, civili.

Per questo chiedo alla maggioranza una particolare sensibilità proprio su tale aspetto relativo ai minori e a questa tipologia di programmi. Ciò vale naturalmente sia per le trasmissioni comprese nel contratto di servizio della RAI, come per quelle delle altre emittenti.

Ripeto, chiedo un'attenzione particolare da parte dei colleghi della maggioranza che, almeno sul tema dei minori e sulle questioni delle trasmissioni religiose e civili, penso saranno d'accordo con noi.

VITA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 25.101. L'emendamento 25.100, testè illustrato dal collega Vimercati, e l'emendamento 25.101, di cui sono primo firmatario, sono due proposte contigue, ma diverse. Devo dire che l'emendamento 25.101 ha una duplice finalità, e spero che la relatrice sia attenta a questo passaggio (sicuramente lo è, non lo dico per metterlo in dubbio, ma perché si tratta di un aspetto delicato).

La direttiva comunitaria è piuttosto chiara sull'argomento che nel gergo viene chiamato del *product placement*, cioè dell'inserimento del marchio di un prodotto durante una narrazione cinematografica o audiovisiva, come parte integrante della storia e non quindi come pubblicità palese e identificata. Ora, la direttiva (attenzione, colleghe e colleghi, vorrei tanto che su questo punto ci fosse un chiarimento) fa divieto di tale pratica, salvo ammetterla in alcuni casi eccezionali. Curiosamente, l'applicazione italiana della direttiva – e purtroppo in materia televisiva non è la prima volta – allarga moltissimo le maglie di tale recepimento e quello che è nella direttiva un caso di eccezione diventa invece un caso di normale amministrazione.

Vorrei far presente, colleghe e colleghi, un fatto di attualità. Credo che la bellissima serie televisiva sulla figura di Di Vittorio abbia interessato tutti voi e tante italiane ed italiani. Avete in mente quella scena struggente in cui viene data una goccia d'olio – e non di più – al ragazzo, che poi, purtroppo, viene ucciso di botte? Ecco, per *product placement* si intende una pratica di questo tipo: in quell'attimo appare, come se fosse parte della narrazione, il marchio di una ditta di olio, rompendo l'epicità drammatica della scena: questo è il *product placement* che si verifica normalmente nel cinema ed ormai nelle serie televisive.

Dunque, il nostro emendamento è finalizzato a riportare la legge italiana nell'ambito della normativa comunitaria, che giustamente rende tali casistiche del tutto eccezionali. Guardate bene che seguendo alla lettera il testo della normativa italiana, collega relatrice, colleghe e colleghi, potrebbe persino risultare lecita la pratica del *product placement* durante una funzione religiosa, con l'apposizione, ad esempio, del marchio di un vino durante una Santa Messa.

Vengono, inoltre, stranamente abolite nel testo alcune parti della direttiva che invece appaiono sempre più attuali, cioè l'indicazione di programmi che promuovano la solidarietà e che sconfiggano discriminazioni fondate su sesso, razza, origine etnica, nazionalità, religione, convinzioni personali, disabilità, età ed orientamento sessuale e che non incoraggino comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza o l'ambiente. Insomma, non voglio fare un elenco, peraltro testuale e che si rintraccia nel Capo 2-*bis* della direttiva, che per chiunque abbia dato un'occhiata al testo è la parte che riguarda i servizi dei media audiovisivi.

L'emendamento 25.101, dunque, signor Presidente, relatrice, colleghe e colleghi, è un emendamento che tende a riportare un po' di buon senso nella normativa italiana, che non tocca temi di cui io stesso mi occupai tanti anni fa, come ad esempio l'affollamento degli *spot*. Tocca, invece, un tema di carattere, per così dire, etico e cioè la necessità di rendere la pratica del *product placement*, anche in Italia, una pratica eccezionale e non normale, perché questo rischierebbe di diventare, applicando il testo italiano di recepimento della direttiva, il quotidiano andamento del nostro sistema mediatico.

Chiedo quindi di rispondere su questo emendamento e prego di accoglierlo, perché è un emendamento chiarificatore ed indispensabile per quel buon senso della comunicazione – mi rivolgo anche al ministro Ronchi, che saluto – che dovrebbe riguardare tutti. Diversamente, subiremo un altro procedimento di infrazione dalla Commissione europea.

La pregherei pertanto, signor Ministro, di porvi attenzione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, credo che la legge comunitaria sia stata il frutto anche di un dialogo tra sordi. Se questo è vero, mi permetto non di dichiarare il voto sull'emendamento 25.102, ma di chiedere la disponibilità a prendere in considerazione quello che lo stesso Ministro ha dichiarato: il ministro Ronchi, in Commissione, ha dichiarato, sulla mia riflessione sulla tutela dei minori in TV, di condividere pienamente le dichiarazioni del senatore Di Giovan Paolo sulla tutela dei bambini nei programmi televisivi, tutela che presuppone un giudizio morale e pre-politico.

Mi permetta, signor Ministro, di essere d'accordo con la sua affermazione riguardo alla mia dichiarazione. La mia proposta è che sono disponibile a ritirare il mio emendamento 25.102 e mi permetterei di leggere velocemente alla relatrice, alla Presidenza, ai colleghi della maggioranza (sono appena tre righe) la proposta di ordine del giorno che credo possa accomunare su questo tema: «Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2008, impegna il Governo a considerare l'applicazione della direttiva 2007/65/CE» – quella che si riferisce alla TV senza frontiere – «come il primo passo per una riflessione complessiva sui programmi di informazione e intrattenimento per bambini e ragazzi. In particolar modo studiando gli accorgimenti legislativi che, tenendo conto delle specificità delle piattaforme analogiche, digitali, satellitari e IPTV (via Internet), possano contemperare il diritto a comunicare, l'iniziativa economica» – perché non vogliamo certo deprimere l'iniziativa economica in questo settore – «e imprenditoriale e il prioritario diritto educativo/informativo dei minori, ipotizzando anche una specifica disciplina legislativa di proposta e tutela radiotelevisiva a favore dei minori».

Ho ascoltato il dibattito, ho ascoltato la replica del Ministro e abbiamo fatto una proposta che potrebbe essere un passo avanti per tutti. Per quanto riguarda l'emendamento da me presentato, accetterei la proposta che viene dalla relatrice di trasformarlo nell'ordine del giorno il cui testo ho appena letto e mi aspetterei che il ministro Ronchi potesse dare vita a quella iniziativa di cui ha parlato la volta scorsa.

PRESIDENTE. Signor Ministro, accoglie l'ordine del giorno del senatore Di Giovan Paolo?

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Vorrei prima leggere il testo dell'ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 25.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, come precedentemente richiesto dalla senatrice Incostante, dell'emendamento 25.200, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE *(PD)*. Presidente, ci sono cinque voti per quattro senatori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 25.100.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 25.100, presentato dal senatore Vimercati e da altri senatori, fino alle parole «programmi per minori».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 25.100 e l'emendamento 25.101.

VITA *(PD)*. Sono due cose diverse!

PRESIDENTE. Abbiamo votato, secondo la prassi consolidata, la parte comune ai due emendamenti; quindi, il suo emendamento è precluso, senatore Vita.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, riguardo l'ordine del giorno presentato dal senatore Di Giovan Paolo, il Governo può accoglierlo qualora vengano eliminate le ultime due righe, dalla parola «ipotizzando» sino alla fine. Con questa modifica, il Governo può accoglierlo.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Signor Presidente, accetto la modifica proposta dal Ministro.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 17,02)

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G25.102 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 25.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. L'emendamento 25.0.200 è inammissibile.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 29.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stante l'assenza della proponente, l'emendamento 29.0.100 è decaduto.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 30.

BOLDI, *relatrice*. Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 30.200, perché la direttiva citata nulla dispone riguardo all'argomento che dà il titolo all'articolo. Sull'emendamento 30.201 il parere è contrario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il parere è conforme a quello della relatrice.

BONFRISCO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(PdL)*. Accolgo l'invito e ritiro l'emendamento 30.200.

PRESIDENTE. L'emendamento 30.201 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento presentato all'articolo 31.

BOLDI, *relatrice*. Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 31.200, perché con l'espressione «azione risarcitoria collettiva» si sta facendo riferimento al tema della *class action,* su cui stiamo già lavorando.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Invito i presentatori al ritiro; concordo infatti pienamente con il parere espresso dalla relatrice, senatrice Boldi. Siamo favorevoli all'introduzione dell'azione collettiva risarcitoria in questo settore, ma il Governo esprime parere contrario su questo specifico emendamento, nella convinzione che la materia debba essere regolata in un'unica sede e sulla base di un'unica normativa piuttosto che attraverso interventi *spot.*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.200.

PEDICA *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 31.200 aveva avuto luogo, in Commissione, insieme con la relatrice, un'approfondita discussione. Nel dare delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, si prevede la definizione delle procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento, predisponendo strumenti per la risoluzione delle controversie, sia a livello giudiziale che stragiudiziale.

L'emendamento presentato dal Gruppo Italia dei Valori, introducendo la possibilità di agire anche in forma collettiva per la risoluzione di dette controversie, vuole introdurre anche per la materia dei servizi di pagamento la possibilità di intentare azioni collettive risarcitorie, che la finanziaria del 2008 aveva introdotto per la violazione del codice del consumo e a tutela degli interessi di consumatori, risparmiatori ed utenti. È una materia su cui è particolarmente interessato il senatore Lannutti.

Non bisogna fermarsi al fatto che l'attuazione della *class action* è stata rinviata a giugno; pur intuendone le ragioni si fa fatica a comprendere perché non si vogliano tutelare i cittadini. Similmente al caso di Europa 7, anche il tema della *class action* sarà materia di discussione elettorale, in quanto materia volta alla tutela dei consumatori, che in questo modo vengono invece delegittimati. Invito ad una riflessione su tale questione, perché a forza di proroghe ci si dimentica delle truffe che sono intervenute e di cui i consumatori si accorgeranno. *(Applausi della senatrice Marinaro).*

GIAMBRONE *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.200, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 32.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 32.100 e 32.101; altrimenti esprimo parere contrario perché mi sembra che tali proposte diminuiscano le garanzie per i consumatori. Per quanto riguarda gli emendamenti 32.102 e 32.103, mi rimetto al Governo. Invito i presentatori a ritirare anche gli emendamenti 32.200, 32.201, 32.202, 32.203, 32.204, 32.205 e 32.104.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento 32.206 perché, a mio parere, aumenta le tutele per i consumatori.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 32.100, 32.101, 32.102, 32.103, 32.200, 32.201, 32.202, 32.203, 32.204 e 32.205. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 32.104, in quanto la modifica proposta comporterebbe un *vulnus* alla conformità della disciplina applicabile.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 32.206.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.100.

LEDDI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEDDI *(PD)*. Signor Presidente, gli emendamenti 32.100 e 32.101, soppressivi delle lettere *b)* e *c)*, sui quali la relatrice ha avanzato un invito al ritiro, sono dettati da una duplice *ratio*. Innanzi tutto, si tratta (come è certamente noto tanto alla relatrice quanto al rappresentante del Governo)

di una materia disciplinata da altra direttiva, che penso adotteremo successivamente nel nostro ordinamento; per tale motivo, prima è stato fatto il richiamo alla necessità di mantenere nelle singole norme gli argomenti ad esse attinenti.

In secondo luogo, se si estende, l'applicazione di una norma effettivamente si tutela di più il consumatore; è anche vero, però, che tale estensione crea, nel caso delle imprese, evidenti condizioni di disparità tra i vari Paesi. Allora, sarebbe bene che si operasse e si lavorasse di più a livello europeo affinché queste estensioni e quindi le ulteriori tutele fossero inserite a monte, nella direttiva, e quindi fossero obbligatoriamente identiche per tutti gli Stati che applicano la normativa. Altrimenti, l'estensione diventa insidiosa perché apparentemente è un'ulteriore tutela, ma di fatto crea una condizione di disparità tra le imprese. *(Applausi dei senatori Marinaro e Rusconi. Brusìo).*

PRESIDENTE. Invito i colleghi senatori a diminuire fortemente il brusìo perché non si riesce a seguire i lavori, come si può notare quando si devono esprimere i pareri. Chiedo, pertanto, che sia reso realmente possibile seguire i lavori e votare.

Senatrice Leddi, lei dunque rifiuta l'invito a ritirare gli emendamenti a sua firma?

LEDDI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.100, presentato dai senatori Leddi e Marino Mauro Maria.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.101, presentato dai senatori Leddi e Marino Mauro Maria.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.102.

CINTOLA *(UDC-SVP-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.102, presentato dai senatori Leddi e Marino Mauro Maria.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.103, presentato dai senatori Leddi e Marino Mauro Maria.

Non è approvato.

Senatrice Germontani, accetta l'invito a ritirare i suoi emendamenti?

GERMONTANI *(PdL)*. Sì, signor Presidente; ritiro gli emendamenti 32.200, 32.201, 32.202, 32.203, 32.204 e 32.205.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.104.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.104, presentato dai senatori Leddi e Marino Mauro Maria.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.206.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.206, presentato dai senatori Pittoni e Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 32. *(Brusìo).*

Colleghi, volete che sia sospesa la seduta per cinque o dieci minuti? Perché se si continua così, non ci sono le condizioni per poter lavorare. Non riesco ad ascoltare né la relatrice né il rappresentante del Governo. Pertanto, se si raggiungono le condizioni di praticabilità possiamo continuare, altrimenti sospendo la seduta.

Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 36.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 36.300, che invito i presentatori a ritirare.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.207.

PEDICA *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione del Governo e della Presidenza – come nel caso degli ordini del giorno, votati credo nella seduta di giovedì scorso – sugli emendamenti 36.207, 36.208 e 36.209.

Infatti, di fronte ad un invito al ritiro o ad un parere contrario, come nel caso degli emendamenti presentati dal mio Gruppo su una materia, a nostro avviso, importante come quella del porto d'armi, credo che sia necessario fare una considerazione, e mi rivolgo ai colleghi del centrodestra, richiamando l'attenzione anche di quelli del centrosinistra. Con i nostri emendamenti chiediamo tre cose importantissime; in particolare si tratta di dare attuazione a normative europee, per cui non votando gli emendamenti rischiamo di andare come sempre contro un'indicazione dell'Europa.

In particolare, l'emendamento 36.207 prevede che le scorte governative devono essere marcate obbligatoriamente: esso fa in modo che il testo del provvedimento sia conforme alla direttiva comunitaria relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Il Gruppo dell'Italia dei Valori chiede che si adotti la direttiva 91/477/CEE, che prescrive appunto l'obbligo di marcatura delle armi alla fabbricazione e in occasione di trasferimenti da scorte governative per essere destinate a titolo permanente all'uso civile. Noi chiediamo solo l'applicazione di una normativa, perché altrimenti rischiamo che le scorte governative vengano trasferite senza essere marcate. Questo è il primo aspetto su cui invito a riflettere gli amici del centrodestra.

In secondo luogo, riteniamo che per il porto d'armi non sia sufficiente avere 18 anni, ma che sia necessario anche non aver riportato condanne. Con l'emendamento 36.208, il Gruppo dell'Italia dei Valori sottolinea l'importanza di stabilire degli standard rigorosi per l'acquisizione e

la detenzione delle armi. La disposizione del disegno di legge, invece, non sembra sufficiente a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza, né appare in linea con il dettato normativo comunitario, per cui rischiamo di nuovo di violare una norma comunitaria della direttiva 91/477/CEE. Chiediamo dunque che, per evitare di essere in pericolo, vengano inseriti i requisiti del raggiungimento del 18º anno di età e della mancanza di precedenti condanne.

Infine, con l'emendamento 36.209, si prevede che per il porto d'armi sia necessario un controllo ogni due anni, per cui non sia possibile rilasciare il porto d'armi e poi non fare alcun controllo.

Invitiamo dunque ad una riflessione nel merito su questi tre emendamenti – lo chiediamo anche al Governo – perché stiamo appunto parlando di tre argomenti attualissimi. Per riassumere, quindi, chiediamo che sul porto d'armi ci sia un controllo ogni due anni, che credo sia legittimo perché per il porto d'armi si uccidono persone. Inoltre, considerato che situazioni pericolose capitano anche a minorenni, chiediamo il requisito dei 18 anni e la mancanza di condanne. Infine, come ho già detto, chiediamo che le scorte governative siano marcate obbligatoriamente, altrimenti diamo una mano e chi vuol fare del male e diciamo: «la criminalità organizzata ringrazia». *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

GIAMBRONE *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 36.207, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.208.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 36.208, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.209.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 36.209, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, sull'emendamento 36.300 c'è una richiesta di ritiro, la accoglie?

BONFRISCO *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 39.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, invito i presentatori degli emendamenti 39.200 e 39.201 a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.200 e 39.201.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.200, presentato dalla senatrice Vicari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.201, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 39.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno presentati all'articolo 41.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, chiederei ai presentatori dell'emendamento 41.300 di ritirarlo per confluire sul testo proposto dal Governo che pare sufficientemente esaustivo.

Invito il senatore Di Giovan Paolo a ritirare l'emendamento 41.200, o eventualmente a presentare un ordine del giorno; lo stesso dicasi per l'emendamento 41.201. Sull'emendamento 41.202 della senatrice Marinaro esprimo parere contrario, perché è proprio contrario allo spirito della direttiva che è quello di diminuire comunque le spese. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.203 e 41.204. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 41.100, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 41.101, la lettera r-*bis)* è già recepita nel testo proposto dalla Commissione, mentre il parere è contrario sulla lettera i-*bis)*. Invito la senatrice Marinaro a ritirare l'emendamento 41.205, altrimenti il parere è contrario. Per quanto riguarda il successivo emendamento 41.206, senatrice Marinaro, questi criteri sono già previsti nella direttiva all'articolo 29, comma 3; pertanto, la invito a ritirare l'emendamento oppure il parere è contrario. Sull'emendamento 41.207 mi risulta un parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo 81.

L'ordine del giorno G41.200 del senatore Di Giovan Paolo riprende un precedente emendamento. Per quello che mi riguarda, direi che i servizi pubblici sono praticamente già esclusi da questa direttiva, per cui forse non sarebbe bene farli rientrare all'interno di questa direttiva. Per quanto riguarda i finanziamenti di compensazione che non possano essere qualificati aiuti di Stato, senatore Di Giovan Paolo, bisogna vedere con quali criteri e in quali modi. Penso sia un criterio difficile da far accettare dall'Unione europea. La cooperazione intercomunale potrebbe andare bene, mentre sul riferimento alle collettività locali sarei contraria; se riformula l'ordine del giorno potremmo accoglierlo come raccomandazione, però vorrei vedere un testo più compiuto.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, possiamo accantonare per un attimo l'ordine del giorno G41.200?

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, concordo con la proposta di accantonamento dell'ordine del giorno G41.200 per esaminarlo in un testo riformulato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G41.200 è dunque accantonato, perché vi sono richieste di una sua riformulazione, che dovranno essere poi esaminate non solo dalla relatrice e dal Governo, ma da tutti noi.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 41.300; vorrei evidenziare che quanto previsto dalla lettera *c)* dell'emendamento esula dai contenuti della direttiva in materia di servizi.

Invito al ritiro degli emendamenti 41.200 e 41.201, altrimenti il parere è contrario. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 41.202, 41.203 e 41.204. Il parere è contrario sull'emendamento 41.100: è un emendamento superfluo, considerato il fatto che l'operatività deve essere attuata per consentire il raggiungimento delle finalità connesse.

Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 41.101, 41.205, 41.206 e 41.207.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 41.300 è stato avanzato un invito al ritiro. Chiedo ai presentatori se accolgono tale invito o insistono per la votazione.

TOMASELLI *(PD)*. Signor Presidente, noi accogliamo l'invito al ritiro di questo emendamento espresso dalla relatrice, perché conveniamo che il lavoro svolto in Commissione è andato nella direzione auspicata. Vi è un aspetto, però, che vorremmo fosse valutato in particolare dal Governo.

Parlo del comma 3, in cui auspichiamo che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione della direttiva, che saranno definiti nei prossimi mesi, una volta predisposti dal Governo, possano essere trasmessi agli organi parlamentari (in questo caso alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato) per una loro valutazione. Pertanto, ritirando l'emendamento 41.300, chiederei che su questo aspetto possa esservi una valutazione concorde del Governo. Noi riteniamo che non sia un passaggio inutile, ma importante. Quindi, si potrebbe recuperare questo aspetto attraverso un ordine del giorno che impegni il Governo al passaggio nelle Commissioni parlamentari. Aspetto di conoscere l'opinione del Governo e della relatrice ma – lo ripeto – in particolare quella del Governo.

Signor Presidente, io svolgerò un unico intervento di dichiarazione di voto anche sugli altri emendamenti, così da guadagnare tempo. Sono meravigliato dai no pronunciati su alcuni degli emendamenti presentati all'articolo 41: in particolare di quelli sugli emendamenti 41.202, 41.203 e 41.204, che vanno nella direzione di esplicitare alcuni principi, senza nulla togliere all'impianto generale di definizione dei criteri a cui dovrà ispirarsi il recepimento della direttiva.

In particolare, l'emendamento 41.202 esplicita la necessità (che mi sembra ovvia ma che andrebbe in qualche modo esplicitata) che nell'attuazione della direttiva siano garantiti i diritti contrattuali e i trattamenti economici e normativi applicati nel nostro Paese. Questo vale per le imprese

italiane ma anche, ovviamente, per quelle straniere che vengono da fuori ad operare nel nostro Paese e che non possono, da questo punto di vista, non tenere in considerazione i diritti contrattuali e i trattamenti economici e normativi applicati in Italia. Quindi, insisterei sull'emendamento 41.202 chiedendo su di esso un voto conseguente.

Analogamente, insisto sull'emendamento 41.203. Noi chiediamo di aggiungere al testo predisposto dalla Commissione e concordato con il Governo un esplicito riferimento alla necessità di elencare le attività di servizi che vi rientrano e non un generico riferimento quale quello contenuto nel testo giunto dalla Commissione. Anche questa sottolineatura va nel senso di esplicitare più efficacemente le indicazioni della delega che ci stiamo predisponendo ad approvare.

Infine, con l'emendamento 41.204 intendiamo recuperare il lavoro realizzato dal Governo precedente, che lei ben conosce, ministro Ronchi, perché il suo predecessore, il ministro Bonino, aveva già avviato un lavoro di *screening*, di pulitura di tutte le normative preesistenti nel nostro Paese che in qualche modo contrastano con il recepimento della direttiva in oggetto e su cui lo stesso tavolo delle Regioni si era espresso positivamente negli scorsi mesi. Dunque, con questo emendamento intendiamo recuperare questo lavoro e contribuire ad una «pulitura» delle norme in contrasto con la direttiva che andiamo a recepire.

Insistiamo anche per la votazione dell'emendamento 41.206, che siamo stati invitati a ritirare, perché si tratta di rendere esplicita la necessità, nel recepimento di questa direttiva, di un altro caposaldo cui non possiamo rinunciare, che riguarda la piena evidenza pubblica delle norme relative alla sicurezza e alla salute, soprattutto nei luoghi di lavoro.

Con l'ultimo emendamento che abbiamo presentato, il 41.207, chiediamo di sopprimere il comma 3 che prevede che questa delega non abbia spese accessorie a carico dello Stato. È di tutta evidenza come questa sia una contraddizione e la preoccupazione che vogliamo esplicitare è che ci sia un recepimento meramente formale della direttiva. In assenza di risorse adeguate è difficile agire, dato che parliamo di una direttiva che si inquadra nell'ambito della più vasta cornice di rilancio dell'economia comunitaria, che parte dalla strategia di Lisbona e mira a realizzare un mercato dei servizi più competitivo, più unitario, più transnazionale, al fine di incoraggiare una crescita economica uniforme in tutta l'Unione europea.

Lo scopo della proposta è quello di abbattere le barriere legislative e amministrative che impediscono la libertà di stabilimento tra le imprese, anche nel settore dei servizi. Da questo punto di vista è importante, ad esempio, la previsione, che noi condividiamo, della realizzazione di alcuni strumenti – penso allo sportello unico – però è ben chiaro a tutti noi in quest'Aula, ed è chiaro al Governo, che è davvero difficile immaginare che senza risorse si realizzi questo tipo di attività e questo tipo di messa in opera anche di strumenti volti ad ottenere gli obiettivi prefissati.

Quindi, se non vogliamo un recepimento meramente formale della direttiva, noi proponiamo che si preveda anche un impegno economico con-

seguente, che andrebbe valutato nelle sedi opportune, perché oltre alla formalità ci sia un intervento di sostanza a favore dei principi e degli strumenti che con questa delega vogliamo realizzare.

Chiedo dunque che questi emendamenti siano posti in votazione e dichiaro su di essi il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi della senatrice Marinaro).*

PRESIDENTE. Senatore Tomaselli, a proposito dell'articolo 41, lei ha detto che accetta il ritiro dell'emendamento 41.300 ma, per quanto riguarda il comma 3, si propone di trasformarlo in ordine del giorno?

TOMASELLI *(PD)*. Sì, Presidente, lo sto predisponendo proprio adesso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno verrà quindi esaminato successivamente.

Per il momento, l'emendamento 41.300 è ritirato.

Senatore Di Giovan Paolo accetta la proposta di ritiro dell'emendamento 41.200?

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Signor Presidente, se me lo permette, parlerò anche degli altri emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Certo, senatore Di Giovan Paolo.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Per quanto riguarda l'emendamento 41.201, insisto per la votazione. Devo aggiungere, per onestà, che tutti gli amministratori locali, di qualunque colore, sanno che questa è una riflessione fatta dall'Associazione europea degli enti locali e regionali, cui appartengono i Sindaci di tutti i colori, i Presidenti di Provincia di tutti i colori e stiamo attendendo, dopo la direttiva Bolkestein, una nuova direttiva sui servizi pubblici locali, che questo emendamento anticiperebbe.

In ogni caso, sono convinto che l'emendamento 41.201 sia nell'interesse di tutti i poteri locali, per cui ne chiedo la votazione.

Sull'ordine del giorno sono disposto ad accettare i cambiamenti proposti dalla relatrice: riguarda lo stesso argomento e naturalmente ho già indicato quali sono i cambiamenti, facendo riferimento alla proprietà da parte degli enti locali come responsabilità politica oggettiva.

Sull'emendamento 41.200 invece, permettetemi di fare un appello al voto e di rivolgermi agli amici della Lega e della maggioranza: abbiamo votato il federalismo fiscale. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Scusi l'interruzione, senatore Di Giovanni Paolo. Invito a fare attenzione o a consentire a chi vuole di fare attenzione: ci sono dichiarazioni in cui si accetta di ritirare emendamenti e di presentare ordini del giorno e non si può lavorare in queste condizioni.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Colleghi, abbiamo votato il federalismo fiscale e da parte dell'opposizione vi è stato un lavoro costruttivo che sta proseguendo anche alla Camera: come facciamo a non votare insieme sulla scelta di far sì che, oltre a quello dei Ministri interessati, vada acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e delle associazioni rappresentative degli enti locali? L'abbiamo votato insieme: contraddiremmo quello che assieme si è votato poche settimane fa.

Chiedo quindi di partecipare al voto e di votare a favore dell'emendamento 41.200.

BOLDI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, proporrei al senatore Di Giovan Paolo di espungere dall'emendamento 41.200 le parole «e delle associazioni rappresentative degli enti locali». Penso che anche il Governo potrebbe esprimere parere favorevole sull'emendamento così riformulato.

PRESIDENTE. Il Governo è favorevole alla riformulazione testé proposta?

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 41.200 nella riformulazione proposta dalla relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Di Giovan Paolo, accoglie la riformulazione dell'emendamento 41.200 proposta dalla relatrice Boldi?

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Signor Presidente, accolgo la proposta della relatrice, ribadendo grande fiducia alle associazioni rappresentative degli enti locali, che non sono istituzioni, ma svolgono bene il loro lavoro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.200 (testo 2), presentato dal senatore Di Giovan Paolo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.201, presentato dal senatore Di Giovan Paolo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.202.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.202, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

FLERES *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES *(PdL)*. Signor Presidente, anche a nome dei colleghi Rizzotti ed Alicata, vorrei far presente che, a causa del malfunzionamento del sistema, non siamo riusciti ad esprimere il nostro voto sull'emendamento 41.202, che è da intendersi contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.203.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.203, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.204.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, nel richiedere la votazione elettronica di questo emendamento, la pregherei di verificare, attraverso i senatori Segretari, le regolarità delle votazioni, perché non mi sembra che ogni senatore stia votando per se stesso.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Segretari di accrescere la vigilanza ed il controllo ed invito i colleghi a votare stando al loro posto e con la propria tessera: evitiamo questi spiacevoli episodi, che non hanno alcuna scusante se non la peggiore giustificazione soggettiva.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.204, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE *(PD)*. Lassù si vota sempre per due, Presidente!

PRESIDENTE. Se i senatori Segretari riscontrano delle irregolarità nella votazione, li prego di andare a ritirare le tessere.

GARRAFFA *(PD)*. Al primo banco a destra!

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di effettuare un controllo sulle tessere cui non corrispondono senatori. Se succederà un'altra volta, la votazione, cari colleghi, verrà ripeterà, anche se un voto non è incidente. *(Il senatore segretario Oliva si reca a togliere le tessere).* Ritiri la tessera al primo banco, per favore! *(Commenti dei senatori Lannutti e Ferrara).*

È stato detto che si ritira la tessera del senatore non presente. Vi prego di non perdere mezz'ora di tempo per questo controllo.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Vetrella se accetta l'invito della relatrice di ritirare l'emendamento 41.100.

VETRELLA *(PdL)*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.101.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.101, presentato dai senatori Lusi e Marinaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

BOLDI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei che rimanesse però agli atti che la lettera *r-bis)*, di cui all'emendamento testè votato, è già contenuta nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della sua precisazione che, comunque, aveva già espresso dando il parere sull'emendamento in oggetto.

Metto ai voti l'emendamento 41.205, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.206.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.206, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

PARAVIA *(PdL)*. Presidente, io voglio votare, cortesemente!

PRESIDENTE. Senatore Paravia, ha ragione di voler votare ora, non l'avevo vista, però, parta dal presupposto che quando esce dall'Aula deve portare con sé la tessera, altrimenti viene votato per lei e non è la stessa cosa.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE**.** Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 41.207 è improcedibile.

L'ordine del giorno G41.200 è stato accantonato in vista di una nuova riformulazione.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Accetto la riformulazione dell'ordine del giorno G41.200 suggerita dalla relatrice, che mi accingo brevemente ad illustrare: sui finanziamenti di compensazione ci penserà prossimamente la Commissione con una direttiva sui servizi pubblici locali. Per quanto riguarda il punto 4), ho chiesto che venisse riferito alla responsabilità politica in capo ai poteri locali, perché questa non si perde a seconda della percentuale di proprietà della municipalizzata.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno, così come riformulato.

BOLDI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il parere è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.200 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Vi è poi l'ordine del giorno G41.300, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 41.300. Senatore Tomaselli, lo vuole brevemente illustrare?

TOMASELLI *(PD)*. Signor Presidente, si tratta di un ordine del giorno concordato con il Ministro e la relatrice. Esso impegna il Governo a trasmettere gli schemi dei decreti legislativi delegati per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE agli organi parlamentari, purché, ovviamente, tale passaggio non comporti uno slittamento dei tempi di attuazione della delega medesima.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BOLDI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G41.300.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, ho concordato con il senatore Tomaselli tale ordine del giorno e pertanto esprimo parere favorevole. Ovviamente, deve essere chiaro e imprescindibile che noi accogliamo tale indicazione, ma i tempi debbono essere rispettati, perché non ci può essere né un intralcio, né un allungamento dei tempi, visto che abbiamo già deciso in Commissione di ragionare per accelerare la procedura, non per rallentarla.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.300 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 41, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42.

È approvato.

Poiché l'emendamento 43.200 è inammissibile, metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento presentato all'articolo 44.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 44.100 ed a presentare in sua vece un ordine del giorno che riprenda il contenuto dell'ultima parte. Mi sembra, infatti, accettabile la richiesta di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, che annunci l'istituzione del GECT, mentre mi sembra veramente poco probabile il fatto che sia il Segretario generale della Presidenza del Consiglio a doversi assicurare, entro dieci giorni dalla pubblicazione dello statuto, della pubblicazione di un siffatto avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Questa parte la eliminerei.

Senatore Pedica, sarei pertanto favorevole alla trasformazione di tale proposta in un ordine del giorno che riprenda soltanto le ultime tre righe di tale emendamento.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Anche il Governo è favorevole a tale trasformazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, è d'accordo?

PEDICA *(IdV)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G44.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 44.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 45.

È approvato.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno presentati all'articolo 46.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 46.100 ed esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G46.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 46.100 ed accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno G 46.200.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.100.

PEDICA *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, l'emendamento 46.100 propone di inserire nell'articolo 46 un richiamo alla decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (stiamo parlando di criminalità organizzata, non di bruscolini, tanto per essere chiari). Tale richiamo è giustificato dal fatto che la decisione in oggetto costituisce uno dei pilastri della cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale, in quanto tratta di un delicatissimo problema di criminalità organizzata.

Nello specifico, visto che è una battaglia che – nostro malgrado, perché la dovevamo cavalcare solo noi – ha cavalcato anche il centrodestra, è richiesto un grande senso di responsabilità. Chiedo attenzione ai colleghi del centrodestra: la pericolosità e la proliferazione delle organizzazioni criminali richiedono una risposta efficace, che corrisponda alle aspettative dei cittadini ed alle esigenze degli Stati membri, e che avvenga mediante il potenziamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea. L'Italia, adoperandosi a recepire la decisione quadro con decreto legislativo specifico, può contribuire a costituire uno spazio europeo di cooperazione giudiziaria in materia di polizia.

Cari colleghi, anche qui è richiesto un atto di responsabilità e se non viene recepito – mi rivolgo anche al Governo – deve far riflettere, anche in occasione delle imminenti elezioni europee, il fatto che un Governo faccia una campagna elettorale sulla criminalità organizzata e non condivida questo emendamento, come altri che andrò a leggere più tardi: è un fatto di una gravità assoluta.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 46.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, vorrei rassicurare il senatore Pedica: questo è un tema molto importante, sul quale non dobbiamo fare demagogia. Non dobbiamo, caro amico Pedica, farci lezioni di lotta alla criminalità organizzata. Credo che l'impegno del Governo, sin dai suoi inizi, sia stato proprio quello di svolgere una grande e forte azione per dare legalità e sicurezza e combattere le mafie, la criminalità organizzata, la 'ndrangheta, la camorra, l'illegalità. Credo, quindi, che anche in Europa la nostra azione di Governo, anche con gli amici dell'opposizione, sia stata quella di condurre un'azione forte contro tutte le criminalità.

Il parere del Governo è contrario in quanto in questo emendamento mancano i criteri specifici per l'esercizio della delega; possiamo discuterne, ma su un tema così importante come quello della lotta alla criminalità non accetto, personalmente, politicamente e come rappresentante del Governo, qualsiasi tipo di digressione. Questo Governo, questa coalizione, questa maggioranza hanno come priorità la lotta alla criminalità in Italia e in Europa. Lasciamo stare la demagogia e la campagna elettorale in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, siamo effettivamente allibiti di fronte a questo parere contrario su un emendamento che si presenta e si struttura in maniera piuttosto semplice. Si tratta del Capo IV del disegno di legge al nostro esame, che riguarda norme in materia di cooperazione tra le polizie europee e le autorità giudiziarie in materia penale. Il Capo IV è stato approvato all'interno delle Commissioni anche su indicazioni e con emendamenti del Partito Democratico e dell'opposizione ed era volto a favorire la lotta contro la criminalità sotto tutti i punti di vista.

All'interno del Capo IV e dell'articolo 46 si fa riferimento in particolare allo scambio di informazioni ed attività addirittura con le *intelligence*, con le forze di polizia; si interviene in materia di sequestri, di riconoscimento delle sentenze penali. L'emendamento 46.100 riguarda una precisa decisione quadro del Consiglio del 2008 che concerne in maniera specifica la criminalità organizzata. Sembra piuttosto vaga la risposta del Governo secondo la quale non ci sarebbero criteri direttivi, quando, da parte di questo Governo e di questa maggioranza sono state fatte delle in-

tegrazioni in maniera molto rapida, ad esempio in materia di immigrazione.

A noi sembra che la norma contenuta nell'emendamento 46.100 sia completa, che le indicazioni del Consiglio d'Europa siano molto specifiche e complete e questo dire no ad una decisione quadro che concerne la criminalità organizzata contraddice la politica stessa annunciata, ma soltanto sulla stampa ed in televisione, dal Governo.

Invitiamo questo Governo e questa maggioranza a condurre una lotta contro la criminalità concretamente in sede parlamentare.

Il Partito Democratico voterà quindi sicuramente a favore dell'emendamento 46.100. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46.100, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Senatore Pittoni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G46.200, che il Governo ha accolto come raccomandazione?

PITTONI *(LNP)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 46.

È approvato.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento presentato all'articolo 47.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, esprimo parere contrario con una motivazione molto specifica: esula dall'oggetto della legge comunitaria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.100.

PEDICA *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA *(IdV)*. Capisco che il Governo dichiari l'estraneità dell'oggetto rispetto alla legge comunitaria.

Le confische afferenti le attività di criminalità organizzata di stampo mafioso sono regolate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Con l'emendamento 47.100 chiediamo di inserire tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti anche i delitti contro l'industria e il commercio. Con questa modifica sarebbe possibile confiscare non soltanto il bene mobile e immobile, ma anche il profitto derivante dal diritto.

Capisco che il Governo ritenga che l'oggetto dell'emendamento non sia materia comunitaria, ma avrei avuto piacere di ascoltarlo in proposito anche perché, nonostante non sia materia comunitaria, l'argomento si sarebbe comunque dovuto trattare visto che, come è stato dichiarato in occasione dell'esame dell'emendamento precedente, conduciamo una lotta contro la criminalità a 360 gradi, da destra e da sinistra. Speravamo che il Governo prendesse atto di queste nostre riflessioni.

Mi meraviglia che in proposito non venga fatta alcuna considerazione e che si insista rispondendo solo di no, secondo lo stile di questo Governo.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pedica, ma non ho capito se lei intende ritirare l'emendamento o votarlo.

PEDICA *(IdV)*. Chiedo che venga votato, signor Presidente.

Ho fatto una riflessione sui continui no da parte del Governo. Mi aspettavo una riflessione più da italiano, anche se non è materia comunitaria, ma mi rendo conto che non siamo ascoltati in ogni caso.

Comunque, su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.100, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 47.

È approvato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento presentato all'articolo 48.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 48.100, altrimenti il parere è contrario. Anche se l'emendamento potrebbe essere condivisibile rispetto agli obiettivi, rilevo una difficoltà nel realizzare una circolazione di informazioni e di *intelligence*. Già è difficile sul piano interno, è certamente assai più difficile sul piano europeo. Mi sembra un procedimento macchinoso, per cui ribadisco l'invito al ritiro.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 48.100?

PEDICA *(IdV)*. No, signor Presidente. Non riesco infatti a comprendere quali macchinosità o problemi l'emendamento possa creare. Dal momento che già si forniscono tante informazioni, consentire lo scambio di informazioni e di *intelligence* anche in relazione ai delitti di criminalità organizzata diversi da quelli aventi finalità terroristica ed eversiva significa soltanto aggiungere un qualcosa in più.

Pertanto, introdurre il termine «anche» non può essere considerato alla stregua di una macchinazione, né tanto meno comporta un lavoro ulteriore. In sostanza, significa che, dal momento che già si opera in quella direzione, si può fare anche questo. È un'aggiunta che non comporta spese ulteriori. Non vi è alcuna macchinazione o lavoro ulteriore da fare. Quando si consente lo scambio di informazioni sulla criminalità che opera

con finalità terroristica od eversiva, l'informazione anche in relazione ai delitti di criminalità fa parte dell'indagine.

Si tratta di tre situazioni che non comportano alcun aggravio, né in termini di personale, né tanto meno di problematiche interne. Con l'aggiunta del termine «anche» si vuole soltanto aggiungere qualcosa in più rispetto a quanto già si sta facendo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 48.100.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.100, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 48.

È approvato.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 49.

BOLDI, *relatrice*. Senatore Pedica, nella decisione quadro 2008/909/GAI non figura la dicitura «alla sua rieducazione». Ritengo poi che la parte restante dell'emendamento 49.200 sia pleonastica, perché è chiaro che devono essere rispettati i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea.

Pertanto, invito i presentatori al ritiro di tale emendamento e di tutti gli emendamenti all'articolo 49, altrimenti il parere è contrario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di fare silenzio in Aula, altrimenti è difficile procedere nell'esame del provvedimento.

Senatore Pedica, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 49.200?

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, non posso accogliere l'invito al ritiro, considerato che con l'emendamento 49.200 si chiede il reinserimento sociale, ma anche il rispetto dei diritti fondamentali e la rieducazione della persona condannata. Non sto dicendo qualcosa di diverso da quanto sostenuto dalla relatrice, ma soltanto che l'esecuzione sia finalizzata al miglioramento delle condizioni dei detenuti in quanto il trasferimento del condannato nel Paese di cittadinanza favorisce il reinserimento dello stesso nell'ambito sociale. In secondo luogo, la decisione quadro permette anche di poter alleggerire il carico degli istituti detentivi italiani se, da quanto risulta da cifre del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, questi detenuti sono pari a circa 4.000.

Forse può essere discutibile la prima parte, ma non la seconda, in cui si prevede di alleggerire il carico degli istituti detentivi italiani. Bocciare l'emendamento in questione credo sia paradossale dal momento che si sta discutendo di questi problemi proprio in questi ultimi tempi.

Proprio in questi mesi ed in questi giorni, infatti, stiamo parlando di carenze all'interno delle carceri, anche del personale amministrativo, come abbiamo evidenziato più volte come Italia dei Valori. Allora, cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo pensare? Vogliamo, da una parte, tutelare i diritti fondamentali e, dall'altra, alleggerire e non incrementare il carico degli istituti detentivi italiani. Voi, però, dite di no anche a questo: i cittadini risponderanno nelle urne! *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 49.200.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49.200, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.101.

CASSON *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49.101, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.102.

CASSON *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49.102, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.103.

CASSON *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49.103, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.104 (testo corretto).

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49.104 (testo corretto), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.105.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo rapidamente per fare rilevare la contraddizione nel comportamento della maggioranza che ha espresso parere contrario, forse non ponderato, sull'emendamento 49.105, nel quale si fa riferimento al riconoscimento della riparazione per detenzione illegittima o ingiusta. Risulta, almeno a tutti i membri della Commissione giustizia, che siano stati presentati disegni di legge anche dalla maggioranza che vanno esattamente nella direzione dell'emendamento 49.105, vale a dire che nel caso in cui vi siano detenzioni ingiuste o illegittime siano previsti strumenti giuridici per riparare a questo fatto antigiuridico. Chiediamo, se possibile, un ripensamento o comunque che i senatori della maggioranza firmatari di tali disegni di legge non siano in contraddizione rispetto a quanto devono votare in questo momento.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49.105, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Senatore Boscetto, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 49.106?

BOSCETTO *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 49.

È approvato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 15, precedentemente accantonati.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.200 e 15.201, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 15.202.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice, aggiungendo il parere favorevole del Governo sull'emendamento 15.950.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.200, sostanzialmente identico all'emendamento 15.201.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.200, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 15.201, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.202, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.950, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PINZGER *(UDC-SVP-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusìo).*

Colleghi, consentiamo al senatore Pinzger di svolgere il suo intervento. Dal momento che una parte dei senatori è uscita dall'Aula, così come è consentito fare, coloro che sono invece rimasti sono pregati di non fare riunioni e di non creare problemi ai colleghi che intervengono in dichiarazione di voto.

Prego, senatore Pinzger.

PINZGER *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, l'Aula del Senato sta approvando con grande e colpevole

ritardo una legge comunitaria che fa riferimento all'anno 2008 e che potrebbe costringere il Governo a ricorrere a provvedimenti urgenti per adeguarsi agli obblighi europei in scadenza.

In occasione dell'esame del provvedimento in titolo abbiamo rilevato una preoccupante inclinazione da parte dell'Italia a subire procedimenti di infrazione. Diverse sono le procedure che rischiano di giungere ad una seconda sentenza di condanna con cui la Corte di giustizia impone anche sanzioni pecunarie che comporteranno pesanti oneri economici per le casse dello Stato. I settori che sono oggetto del maggior numero di infrazioni sono quelli dell'ambiente, della fiscalità, degli appalti e riguardano soprattutto le carenze a livello regionale e locale.

Le nostre proposte si sono concentrate in particolare sul tema della parificazione dell'età pensionabile tra uomo e donna. Abbiamo ritenuto opportuna l'introduzione del principio di flessibilità e di volontarietà per la permanenza nel luogo di lavoro a favore di quelle donne che sono impegnate nella cura dei figli o dei congiunti riconosciuti disabili gravi o dedite alla cura degli anziani.

Nell'esercizio della delega affidata al Governo per recepire una direttiva in materia televisiva sta particolarmente a cuore del nostro Gruppo il fatto che venga predisposta un'adeguata protezione dei diritti dei minori nelle trasmissioni televisive.

Il ritardo accumulato e la necessità di adempiere agli impellenti obblighi europei hanno comunque portato il nostro Gruppo alla decisione di astenersi dal voto sulla legge comunitaria. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).*

PEDICA *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusìo).*

Colleghi, chiedo ancora una volta ai senatori e alle senatrici che intendono rimanere in Aula di consentire a chi interviene in dichiarazioni di voto di poterlo fare in modo dignitoso.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, cari colleghi, anche se in ritardo, ci accingiamo a votare la legge comunitaria 2008, che è pur sempre una legge importante.

Giunti allora al voto finale, vorrei esprimere il sollievo per aver finalmente completato un lavoro che si protraeva da troppi mesi. Si deve comunque riconoscere che, nel lasso di tempo intercorso, maggioranza e opposizione hanno giocato di sponda e che tanti degli articoli contenuti nel testo sono frutto di mediazione, discussione e posizioni condivise.

Il lavoro della 14ª Commissione è stato proficuo ed ha permesso di approfondire alcune materie importanti, come quella della liberalizzazione dei servizi nel mercato comunitario o, ancora, quella della parità di retribuzione e di trattamento.

Come vice presidente della Commissione, vorrei ringraziare la presidente Boldi per la correttezza dimostrata nella gestione della discussione e

per l'approccio di apertura ai suggerimenti provenienti dall'opposizione. Vorrei ringraziare poi tutti i colleghi per il loro prezioso apporto, nonché le personalità esterne intervenute in audizione. I risultati raggiunti sono anche il frutto – come ho detto anche giovedì, e come ora ripeto – della nuova impostazione data dalla presidente Boldi ai nostri lavori, tesa ad una velocizzazione degli stessi, oltre che al riconoscimento di una maggiore importanza alla nostra Commissione, ancora oggi considerata di secondo livello, mentre tutti noi riteniamo che sia, e lo è, una vera Commissione di primo livello, che guarda verso l'Europa con quello che ciò comporta, cioè con un'attenzione rivolta a tutte le materie rientranti nella competenza delle varie Commissioni, e non solo.

Sulla legge comunitaria si è raccolto il senso di responsabilità di tutti, *in primis* nei confronti della Commissione europea, dalla quale partono le iniziative legislative adesso recepite nel disegno di legge n. 1078, ma anche nei confronti del Consiglio e del Parlamento europeo, i cui suggerimenti, espressi tramite la competenza co-legislativa, l'Italia dei Valori ha inteso raccogliere, ad esempio proponendo un aumento delle garanzie di sicurezza in materia di detenzione delle armi, come consigliato dalla stessa Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo. Per questi motivi invitiamo i colleghi del centrodestra a riflettere su quanto volevamo dire con gli ultimi emendamenti che abbiamo discusso, anche per la gravità e l'importanza del momento che stiamo vivendo, perché credo lo abbiano sottovalutato.

Il Gruppo dell'Italia dei Valori ha poi sottolineato, accogliendo i risultati emersi dal dibattito nel Parlamento europeo, la necessità di prestare attenzione alla direttiva sui rimpatri, seccamente introdotta nella legge comunitaria con un emendamento del Governo. In proposito, richiamo qui l'impegno del nostro Parlamento al rispetto e all'applicazione delle decisioni europee secondo il principio della sussidiarietà.

Vorrei sottolineare, inoltre, signor Presidente, con riguardo ai dati del Dipartimento delle politiche comunitarie, il numero delle procedure d'infrazione. Poiché non ho molto tempo per la dichiarazione di voto, preannunzio, fin da ora, il voto favorevole, vorrei però sottolineare alcuni punti che sono stati messi in evidenza durante la discussione degli emendamenti. Con riferimento al numero di procedure d'infrazione, che si attesta a 164, 136 riguardano casi di violazione del diritto comunitario; proprio su questo punto il lavoro di squadra tra maggioranza e opposizione dovrebbe essere più stretto non solo per il buon nome del Paese, ma anche per le sue finanze in quanto, in caso di inottemperanza alle pronunce della Corte, può essere imposto il pagamento di una somma forfetaria e di una penalità di mora.

Ciò anche per sottolineare come la bocciatura del nostro emendamento all'articolo 25, con il quale si chiedeva di recepire integralmente ciò che la Corte di giustizia aveva stabilito in merito alla cosiddetta legge Gasparri e all'assegnazione delle frequenze radiotelevisive, appaia come un'ingiustizia nei confronti di Europa 7, dei consumatori e dei cittadini tutti, in quanto lesiva del diritto a manifestare liberamente il proprio pen-

siero, e anche suscettibile di gravare sulle finanze pubbliche. Come ha detto il presidente del nostro partito Di Pietro, in Aula alla Camera, noi andiamo a gravare di una penalità che pagheranno non i soliti che sbagliano – questi purtroppo non pagano mai – ma i cittadini e i consumatori.

Le finanze pubbliche verranno pertanto ulteriormente appesantite e questo nella già grave situazione di crisi che stiamo vivendo in questi anni drammatici 2008-2009; così si è espresso il ministro Tremonti, che però è stato smentito dal Presidente del Consiglio che, con sorrisi e con «volemose bene», ci ha invitato a non preoccuparci, addirittura smentendo il grido d'allarme lanciato da Confindustria secondo cui mancano le risorse. Egli oggi, infatti, dice che – vedremo poi come ce lo dimostrerà – i soldi ci sono e sono anche abbondanti. Allora, su questo chi paga? Come al solito, pagheranno i cittadini.

Cari collegi del centrodestra, noi queste cose le ricorderemo anche durante le campagne elettorali, da qui fino al 2013. Questi voti sono capitoli che passeranno alla storia: non avete votato alcuni emendamenti sulla criminalità organizzata, non avete votato l'articolo aggiuntivo dopo il 25, che sancisce che una società televisiva vince una gara contro un'altra emittente televisiva (Rete 4). Nello stesso tempo, infatti, questa rete che ha perso la gara da anni continua ad andare in onda, mentre ne scompare una che l'ha vinta.

Allora, su tali questioni bisogna riflettere. Se avviene infatti che minorenni, inconsapevolmente o consapevolmente, premono il grilletto è perché abbiamo dato loro la possibilità di premerlo non avendo votato per la responsabilità penale oltre il diciottesimo anno e per una verifica del controllo delle armi ogni due anni nel caso di porto di armi. Tali questioni verranno ricordate dall'Italia dei Valori nelle campagne elettorali dei prossimi quattro anni.

Benché la sentenza – lo ripeto – non sia per l'apertura di una procedura d'infrazione, come ha ricordato più volte anche in Commissione la presidente Boldi, ma per un rinvio pregiudiziale, ha comunque valenza fondamentale per il nostro ordinamento, oltre a poter costituire la base giuridica per l'apertura di una procedura con sanzione finale, della cui entità ho dato prima conto. Suggerisco, quindi, alla maggioranza di fare un conto economico prima di rifiutare il contributo che l'Italia dei Valori vi ha dato attraverso emendamenti ed invitandovi ad una riflessione tutti insieme su argomenti che riguardano problemi di ordine nazionale. Lo ripeto: oltre la rete televisiva, la criminalità organizzata e l'ordine pubblico, queste sono materie che vi ricorderemo da qui al 2013. Quindi, se ancora non volete essere sensibili a questioni di diritto, almeno dovreste esserlo su quelle della cassa, perché – lo ripeto – i contribuenti pagheranno quanto voi state nascondendo dalla legge Gasparri ai giorni nostri.

Concludo, signor Presidente, annunciando, per il senso responsabilità europeista del nostro partito, il voto favorevole alla legge comunitaria.

Rivolgo però un invito ai colleghi del centrodestra e al Governo, che hanno ascoltato le nostre riflessioni attraverso gli emendamenti, ad ascoltare questo grido di allarme, in parte recepito ma in parte rifiutato. Pur-

troppo, sono strati rifiutati quegli argomenti di politica nazionale di cui tutti parlano ma che oggi, in Aula, nessuno del centrodestra ha votato.

È questo il segnale negativo che vogliamo dare e denunciare. Per tale motivo il nostro voto sarà sì favorevole a una legge comunitaria, ma invitando a portare avanti il contenuto di quegli emendamenti. Per un senso di responsabilità comune, infatti, sia di destra che di sinistra, sulla criminalità organizzata e sui reati di mafia non si scherza e dobbiamo tutti insieme combatterli.

Mi auguro che, in una prossima occasione, si dimostri un senso di responsabilità maggiore su questi temi che rappresentano un male italiano da debellare. Questo male non ha colore politico e mi meraviglio che si sia dato un voto politico.

Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo integrale della dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PITTONI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTONI *(LNP)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, ringrazio innanzi tutto la relatrice, senatrice Rossana Boldi, per l'accurato lavoro svolto in Commissione e in Aula. Ricordo inoltre quelle che – a nostro avviso – costituiscono le direttive comunitarie di maggior impatto per l'importanza degli argomenti trattati: ad esempio, la direttiva 2006/54 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Il provvedimento concerne la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale e alle condizioni di lavoro. Il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo è quello del 15 agosto 2009, con possibilità di proroga di un anno, «ove necessario per tener conto di particolari difficoltà», che mi auguro non si verifichino, per cui la delega possa esercitarsi nei tempi previsti.

Di non minore importanza è l'attuazione della direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che prevede l'estensione degli strumenti di protezione del contraente debole – previsti dalla direttiva – ad altre tipologie di finanziamento e il rafforzamento dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Testo unico bancario per contrastare le violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

Con la sentenza del 25 luglio 2008, la Corte di giustizia, ai sensi del comma 2 dell'articolo 226 del Trattato, ha dichiarato che l'Italia, non avendo provveduto alla corretta trasposizione dell'articolo 3 della direttiva del Consiglio del 24 giugno 1992, riguardante prescrizioni minime di si-

curezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.

In particolare, la Commissione europea ha rilevato che la normativa italiana di recepimento ha limitato l'obbligo di designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute alle ipotesi di cantieri la cui entità presunta sia superiore a 200 persone al giorno, e di quelli i cui lavori comportano rischi particolari, sebbene l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/57 non consentisse alcuna restrizione in merito alla designazione dei coordinatori medesimi.

Pertanto, in considerazione della necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia, emessa all'esito della procedura d'infrazione comunitaria, n. 205 del 2002, e al fine di precisare la portata della norma, rendendola pienamente conforme al diritto comunitario, è intervenuta la presente legge.

Va sottolineata, inoltre, la notevole portata economica dell'articolo 41 che reca una delega al Governo per dare attuazione alla direttiva servizi che avrà un forte impatto sull'ordinamento, in quanto dovrà assicurare la necessaria omogeneità della regolamentazione dei servizi, esclusi quelli di interesse generale come definiti dallo Stato, rispetto ai criteri imposti dalla direttiva, al fine di consentire la mobilità transfrontaliera delle prestazioni e dei prestatori di servizi anche attraverso l'istituzione di sportelli unici nazionali.

Tra le modifiche approvate dalla Commissione, rispetto ai criteri di delega proposti dal Governo, è stato introdotto anche il principio finalizzato a garantire l'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie ai danni dei cittadini italiani nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.

Il Capo IV riguarda invece le decisioni quadro adottate dall'Unione europea nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Gli articoli da 46 a 49 dettano disposizioni per dare attuazione alle decisioni quadro in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, di scambio di informazioni e di *intelligence* tra le autorità degli Stati membri, e di reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Per dare solo qualche dato utile, ricordo che metà delle persone transitate per le nostre carceri nel 2007 era straniera (per una spesa aggiuntiva di 7 miliardi di euro), un reato su tre è commesso da clandestini, ma solo uno su nove fra quelli identificati viene realmente espulso. Grazie a questo provvedimento e alle successive norme e accordi internazionali volte a dar seguito ad esso, si potrà far scontare la condanna di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea nel Paese d'origine, anche senza il consenso dell'interessato, attualmente obbligatorio per legge.

Questa possibilità viene introdotta con un emendamento del Governo (che anticipa il conferimento della delega per l'attuazione della decisione quadro dell'Unione europea del 2008/909/GAI di tre mesi fa) rafforzato da una raccomandazione volta a garantire l'impegno del Governo in questa direzione, che consentirà l'adozione del decreto legislativo relativo all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali, senza dover attendere l'entrata in vigore della comunitaria 2009, che presumibilmente non avverrà prima dell'inizio del prossimo anno.

Si tratta di un provvedimento che può costituire un ottimo deterrente per chi viene a delinquere nel nostro Paese, contando su un sistema carcerario decisamente meno duro rispetto a quello dei Paesi di provenienza. Ogni Stato dell'Unione potrà far scontare nello Stato di cittadinanza del condannato la pena inflitta dalla propria autorità giudiziaria, così che Paesi ad alto tasso di immigrazione comunitaria, come l'Italia, vedranno alleggerirsi il peso dell'esecuzione delle sentenze emesse, secondo un modello già sperimentato su base bilaterale e prescindendo in varie ipotesi dallo stesso consenso della persona trasferita.

Quella di Bruxelles è una decisione quadro che dovrà essere recepita obbligatoriamente da tutti Paesi membri dell'Unione entro il 5 dicembre 2011, ma per quanto ci riguarda la situazione d'emergenza, che si è creata con le bande di delinquenti calate in Italia dai Paesi dell'Est, ha consigliato di accelerare i tempi: presto saremo pronti. Poi bisognerà solo attendere il recepimento della norma da parte degli altri Paesi europei, per rispettare il principio della reciprocità. Nell'interesse comune ci aspettiamo, in particolare dalla Romania, fattiva collaborazione per rendere operativo l'accordo in tempi brevi.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania. *(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).*

MARINARO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentati del Governo, facendo null'altro che il proprio dovere, questo ramo del Parlamento nella discussione, tardiva e travagliata, sulla legge comunitaria 2008 e sulla Relazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ha confermato vistosamente l'insofferenza di questo Governo a stare dentro un quadro di regole condivise. Un Governo che anche quando partecipa ai numerosi vertici europei rimane concentrato sugli ambiti nazionali con chiusure e rigidità di altri tempi e dimostra palese disinteresse verso le strategie che vengono attuate a livello europeo.

A questo proposito sono rivelatrici, ministro Ronchi, le sue dichiarazioni sull'Europa dei bollini, oppressiva e burocratica, che sommate al difficile rapporto di questo Governo con le istituzioni politiche europee, a partire dalle misure in materia di sicurezza e immigrazione, a quelle sugli aiuti di Stato, all'affidabilità delle scelte economiche nazionali, alle misure

sulla competitività e il mercato interno, alla posizione sull'Autorità europea per la sicurezza alimentare, dimostrano un ripiegamento nazionale su una concezione liberal-mercantile dell'Unione europea.

Anche rispetto all'informazione istituzionale prodotta dall'Unione europea per le elezioni europee avete preso le distanze per miope provincialismo.

Cari colleghi, così facendo si rischia di danneggiare noi stessi e il processo di integrazione europea. Infatti, trascurare il legame tra dimensione comunitaria ed interna rischia di rivelarsi una tragica colpa per l'interesse nazionale, in particolare nell'attuale fase di crisi. Per contare e pesare nel mondo ed in Europa bisogna farsi promotori non di sole misure italiane, ma anche di azioni che corrispondano all'interesse comune, ad una idea di compattezza e di unità. È proprio nei momenti più difficili che c'è bisogno degli sforzi e dell'azione coordinata dei Paesi con una forte tradizione europeista, più che di accordi bilaterali. È nei momenti più difficili che occorre dare nuovo slancio alla realtà politica, economica, sociale e culturale europea.

L'Unione rappresenta ormai una realtà di diritto, cari colleghi, che nasce dalla volontà politica dei Governi degli Stati membri e dalla codecisione del Parlamento europeo, dove sono rappresentate le forze politiche nazionali: una realtà dalla quale sarebbe dannoso per tutti un ritorno indietro. Sarebbe un errore, un grave errore. Di fronte alla crisi globale, che ha messo in luce le contraddizioni e gli squilibri dell'idea ultraliberale, c'è bisogno che la politica torni in campo per restituire fiducia e speranza, indicare una prospettiva nuova di giustizia sociale e pari opportunità. Anche per questo ritengo che non giovi al Paese il gioco dello «scaricabarile»: l'Europa ci impone, l'Europa ci obbliga. L'Unione, nel quadro delle regole comuni, offre opportunità ai Governi degli Stati membri per la risoluzione coordinata dei singoli problemi. Merita, in questa sede, sottolineare che la nostra appartenenza all'Europa richiede un esercizio continuo di mediazione e integrazione tra interesse nazionale e interesse comune.

Questo sospinge tutti gli attori politici verso una duplice responsabilità pubblica. Per quanto ci riguarda, abbiamo esercitato e vogliamo continuare ad esercitare questa responsabilità con impegno concreto, convinti come siamo che l'Europa ha bisogno dell'Italia, ma l'Italia, soprattutto in questo momento, ha ancor più bisogno di Europa. Questo è stato il senso della nostra risoluzione alla Relazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e degli emendamenti presentati alla legge comunitaria. Proposte concrete, per rendere il nostro rapporto con l'Unione più stringente, coerente e partecipato sia nella fase ascendente, che in quella discendente, anche per il rispetto dovuto al Parlamento, che è chiamato a svolgere un lavoro di adattamento all'ordinamento europeo non generico, ma puntuale e profondamente incardinato all'ordinamento nazionale.

Abbiamo proposto a questo scopo di distinguere la legge comunitaria dalla Relazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: lo abbiamo fatto perché siamo convinti che in un sistema di *governance* multilivello come è quello europeo, abbiamo bisogno di entrambi i momenti,

uno politico ed uno legislativo, adottando uno stile più inclusivo, cooperativo e interattivo.

Infatti, favorire l'assestamento istituzionale ai nuovi compiti di costruzione, di recepimento e implementazione delle politiche europee, tanto nella fase ascendente che discendente, un imperativo democratico.

In un'Unione di 27 Stati membri e quasi mezzo miliardo di abitanti, in un mondo sempre più complesso, non si può pensare che gli interessi nazionali siano difesi dai soli Governi. In questo quadro, le rappresentanze ai vari livelli devono poter concorrere non solo all'applicazione delle decisioni, ma anche alla elaborazione ed alla contrattazione comunitaria.

Sempre di più il Parlamento è chiamato ad assolvere questo nuovo compito, in particolare attraverso le varie Commissioni che, con una seria e coerente revisione dei Regolamenti, devono essere messe in condizione di poter svolgere questa duplice funzione legislativa.

La legge comunitaria 2008, come già i colleghi e le colleghe del mio Gruppo hanno avuto modo di dire, riveste per noi una particolare importanza per le direttive contenute che riguardano il completamento e il riposizionamento del mercato interno. Quello che voi non volete o fate finta di non voler capire è che queste direttive sono considerate, in Europa, le leve da azionare per reindirizzare la crescita, porre le premesse per uscire dalla crisi e raggiungere gli obiettivi dì Lisbona.

E in questo modo sbeffeggiate il Paese: la direttiva servizi, per esempio, implica una grande liberalizzazione ed un complesso lavoro di attuazione a livello di Regioni, Comuni e, persino, di privati; richiede uno scambio coordinato e tecnologicamente avanzato con tutti gli Stati membri; e ci si vorrebbe far credere che tutto questo sia possibile con un'azione di recepimento solo formale, cioè a condizione che sia a costo zero! Siamo in presenza di una contraddizione che ha il marchio della resistenza passiva alle regole comuni.

Una scelta questa che nel giro di poco tempo ha prodotto il ritorno alla frammentazione interna all'Esecutivo, la cancellazione di ogni idea di sussidiarietà, il disordinato processo di recepimento e la competizione fra Dicasteri.

Per la direttiva sull'esercizio delle attività televisive, che ha lo scopo di adeguare la normativa allo sviluppo tecnologico e del mercato, avete fatto muro sugli emendamenti in difesa di interessi di parte. Tuttavia, apprezziamo l'ordine del giorno sulla tutela dei minori.

In materia di cooperazione giuridica e di lotta alla criminalità organizzata, avete rifiutato anche emendamenti di buon senso, come la non violazione dei diritti fondamentali.

Nel campo della parità uomo donna, abbiamo fatto proposte per recuperare al più presto la carenza tutta italiana nell'attuazione delle sette direttive sulla parità, oggetto in questa comunitaria, di refusione.

Rispetto al quadro normativo europeo l'Italia, infatti, come è già stato ampiamente detto, è agli ultimissimi posti per parità retribuiva, per accesso al lavoro, per occupazione femminile, per rappresentanza e per tutele sociali. Ma svetta al primo posto per disoccupazione, per occupazione

part time e per crollo delle nascite. Una situazione discriminatoria drammatica, nota a tutti, che ben si coniuga con la preoccupazione allarmata del commissario europeo Spidla che ha lanciato in questi giorni una campagna di sensibilizzazione in cui chiede ai 27 Governi dell'Unione europea «di non continuare a sprecare il potenziale delle donne nell'economia, soprattutto in questo momento di crisi».

Il dividendo sociale e democratico dell'investimento sulle donne è, ormai, evidente in tutta Europa. Ma non ancora nel nostro Paese. Con i nostri emendamenti ci siamo sforzati di contribuire a dare risposte a questa urgenza che chiama in causa un'etica redistributiva a voi sconosciuta perché troppi presi dal compiacere l'ansia ragionieristica del ministro Tremonti. Ma, in effetti, l'atteggiamento del Governo e della maggioranza si configura come assai più grave perché lesivo del concetto di uguaglianza delle differenze.

Infatti, nel momento in cui il nostro Paese è chiamato a rispettare il principio di non discriminazione, su un punto ritenuto per anni il risarcimento delle donne per tutte le evidenti discriminazioni, ci si aspetterebbe uno sforzo congiunto per porre rimedio a tali discriminazioni, invece di spacciare obblighi giuridici per parità e per impegnarsi ad attuare un piano di azioni positive che ci avrebbe facilitato il prossimo recepimento della sentenza della Corte di giustizia europea sul lavoro notturno.

Ecco, questa è la discussione che va fatta e va fatta con mente serena, con spirito aperto e fuori da ogni logica di parte, nell'interesse delle donne e dei cittadini italiani tutti, che non devono avere una immagine distorta della nostra appartenenza all'Unione europea. L'Unione europea di oggi, infatti, è una tappa significativa di quel cammino intrapreso dai padri fondatori. L'Unione europea contemporanea è un insieme di diversità che nel passato ha creato tensioni e guerre, ma che oggi più di ieri rappresenta la vera forza per uscire dalla crisi dando energia all'economia mondiale, a robuste istituzioni democratiche ed a valori forti.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, pur non condividendo le posizioni del Governo, il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente a favore dell'ordinamento europeo contenuto nella legge comunitaria e degli indirizzi programmatici contenuti nella Relazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

SANTINI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI *(PdL)*. Signor Presidente, signor Ministro... *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Santini. Invito i colleghi a prendere posto e a non fare, se possibile, capannelli in Aula.

SANTINI *(PdL)*. La ringrazio, Presidente, e rinnovo il saluto al signor Ministro ed a lei.

Signor Presidente, vorrei annunciare subito, per non dimenticarmene alla fine nella foga del mio intervento, il voto favorevole e convinto del Popolo della Libertà sulla legge comunitaria.

Desidero unirmi al ringraziamento ed ai complimenti nei confronti dell'ottima relatrice Boldi sul disegno di legge al nostro esame e della relatrice Licastro Scardino sul documento che accompagna la legge comunitaria: proprio la meticolosità e la puntualità con cui hanno affrontato e risolto i molti temi tecnici e giuridici consente ora, in sede di dichiarazione di voto, di alzare un po' lo sguardo su temi giuridici e politici di maggior contenuto, accanto a quelli tecnici. In fondo, il rito di questa legge comunitaria consente ogni anno di allargare lo sguardo sulla problematica più vasta del processo di integrazione e coesione che l'Europa sta affrontando, quasi un esame periodico del suo stato di salute.

Fra i molti temi che già sono stati trattati, ne vorrei richiamare uno di particolare attualità: la clausola di cedevolezza, che si riferisce al ruolo delle Regioni. Le Regioni sono al centro (al Senato lo sono già state e lo sono ora alla Camera dei deputati) del grande dibattito sul federalismo, ma esse sono protagoniste anche in Europa di un tentativo di ottenere un ruolo di dialogo e di interlocuzione con le istituzioni europee. Bene, a tale proposito è utile ricordare che in Europa il dialogo interistituzionale avviene fra le istituzioni europee ed i Governi degli Stati membri.

In questi ultimi tempi, le Regioni forse sono andate al di là e al di fuori degli stretti confini delle loro competenze, rivendicando un ruolo che non compete loro, per esempio quando, attraverso il comitato delle Regioni, hanno lasciato intendere che il loro intento non è soltanto quello di implementare le direttive e i regolamenti europei con la loro consulenza nei confronti della Commissione (questo è il compito del comitato in oggetto), ma che c'è un'ambizione un po' più vasta, quella di partecipare attivamente al processo legislativo, quasi alla pari con il ruolo del Parlamento europeo. Chiaramente tutto ciò non è accettabile, anche per ragioni di appesantimento di procedure ed allungamento del processo stesso.

Va inoltre ricordata – la Corte di giustizia e la Corte costituzionale lo fanno quasi quotidianamente – la priorità dello Stato sulle Regioni ed il potere sostitutivo, sempre dello Stato, nei confronti delle Regioni; soprattutto laddove queste sono inadempienti scatta la clausola dell'infrazione comunitaria, che è a carico, per l'appunto, non delle Regioni ma dello Stato. Ferma restando la potenzialità della competenza di prima istanza delle Regioni e delle Province autonome nelle materie di rispettiva competenza, è poi lo Stato che deve trattare con le istituzioni europee.

Signor Presidente, vorrei allora anche fare un proposta provocatoria, che sono certo cadrà nell'indifferenza generale di questa Aula distratta, che è la seguente: signor Ministro, si renda promotore di un'azione moralizzatrice nei confronti delle Regioni, invitandole a chiudere immediatamente tutte le sedi di rappresentanza a Bruxelles, che non servono più a nulla e non hanno più ragione di esistere. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Esse avevano un significato negli anni Ottanta-Novanta, quando non esistevano collegamenti informatici, le banche dati erano esclusivamente cartacee e vi erano 12 Paesi e non più di 200 Regioni. Oggi vi sono 27 Paesi ed oltre 600 Regioni: vi assicuro che i funzionari della Commissione europea sono disperati e quotidianamente assillati da richieste di interventi diretti di tutte le Regioni.

Richiamino questi funzionari nelle rispettive sedi e, opportunamente istruiti, potremo copiare quello che fece la Spagna vent'anni fa, richiamando funzionari preparati a Bruxelles, in grado di dialogare dalle rispettive sedi di competenza. Chiudiamo queste istituzioni inutili a Bruxelles; mi riferisco per prima alla mia Regione, il Trentino-Alto Adige, che è arrivata ad acquistare non un appartamento, ma addirittura un palazzo per i propri uffici, con l'ambizione di diventare soggetto di interlocuzione diretta anche sotto profili di politica estera e questo non è assolutamente accettabile.

Questo vale naturalmente anche per molte altre attività, come quella della cooperazione allo sviluppo, in nome della quale molte Regioni e molte Province vanno in giro per il mondo a portare lodevolmente il frutto della solidarietà, ma anche a creare situazioni di profonda ambiguità. In molte località dell'Africa o dell'America del Sud, non si distingue più, ormai, il Ministro degli esteri italiano dai molti assessori regionali e provinciali alla cooperazione che si sostituiscono al suo ruolo. Bisogna allora recuperare un ruolo più credibile e una generale credibilità.

L'Europa soffre, in fondo, di molti luoghi comuni: si dice che l'Europa è semi-impotente, che è tutta colpa dell'euro se c'è la crisi economica, e all'interno di questi luoghi comuni uno riguarderebbe anche l'Italia, ovvero che l'Italia è sottotono, che ha un ruolo dimesso.

Ma quale Italia sottotono! Leggete i giornali di oggi, cari colleghi: con riguardo a Durban 2, la Conferenza dell'ONU sul razzismo, tutti i Paesi europei hanno dichiarato di seguire l'esempio dell'Italia e del Ministro degli affari esteri italiano, che, coraggiosamente, per primo ha detto che, se non fossero state cancellate quelle frasi antisemite dal documento preparatorio, l'Italia non avrebbe partecipato all'incontro. Già qualcuno diceva – ricordo per tutti il Ministro ombra degli esteri non so, se esiste ancora – che l'Italia aveva fatto un passo azzardato e che era sola in Europa e nel mondo, invece oggi l'Italia è capofila di una presa di posizione che rimarrà nella storia. Ecco come è isolata l'Italia in Europa. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Ricordo ancora, come credo tutti in quest'Aula, gli echi entusiastici della celebrazione del cinquantesimo anniversario dei Trattati di Roma: fu quella un'occasione in cui riscoprimmo l'Europa non solo attraverso la forza dei Trattati, dei loro articoli, commi ed emendamenti, ma attraverso la convinta partecipazione ad un ideale.

Difficoltà, contraddizioni e momenti di titubanza vi sono sempre stati, lo diceva anche nel XIX secolo Alexis de Tocqueville, quando rammentava che, dopo avere ottenuta la liberazione, bisogna insegnare ai popoli a gestire la libertà: non dimentichiamo che in questa nuova Europa vi

sono 12 Paesi di recente libertà. Ancora de Tocqueville ricordava: «L'uomo deve imparare a comprendere quanto sia stretto il legame del suo vantaggio personale con quello della collettività».

Su questi presupposti, c'è un processo di coesione che sta avanzando ed è un processo che, anche tra l'indifferenza di molti Stati, fa grandi passi avanti. Questa legge sottolinea, accanto agli aspetti concreti e giuridici, i grandi passi in avanti compiuti nei rapporti con i Paesi terzi, con la regolamentazione dei flussi migratori, con nuove politiche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, ancora, con una fruizione nuova dello spazio di libera circolazione per le persone, per le merci e per i capitali.

Sono aspetti non secondari che porteranno, speriamo, verso il completamento di quel processo, che appare ancora come un'utopia, delle comuni istituzioni politiche; è un progetto ancora ambizioso, ma sempre de Tocqueville ricordava: «L'uomo non può godere della libertà politica, se non a prezzo di molti sacrifici, e la ottiene sempre e solo con grandi sforzi». Dovremmo ricordarci di questi ammaestramenti anche in occasione di ricorrenze come questa, apparentemente tecnica e burocratica.

Qualcuno, infine, signor Presidente, dice che l'Europa oggi è divisa, che l'Italia è divisa e un po' lo siamo, questo è vero. Ma sapete cosa diceva nel 1953 Alcide De Gasperi? Esattamente la stessa cosa. Disse: voi dite nell'Europa non c'è unità; neanche in Italia c'è unità, nemmeno in qualsiasi altra Nazione troverete l'unità psicologica, l'unità della convinzione religiosa.

Ma, allora, qual è lo sforzo cui siamo chiamati oggi in nome della democrazia? È il tentativo di creare una legge fondamentale di convivenza civile in cui tutti coloro che credono possono lavorare insieme per la ricostruzione del mondo. Questa legge l'avevamo creata, signor Presidente, si chiamava Costituzione europea. Ora è stata ridimensionata (e di molto) nel timido, pallido Trattato di Lisbona. Auguriamoci che almeno quello venga recepito da tutti gli Stati al più presto, magari prima delle elezioni europee.

Infine, un'ultima considerazione. In Europa – lo sappiamo – si procede a piccoli passi, ma è importante compierli questi piccoli passi; in proposito vale il principio: «se hai una cosa urgente da fare falla con calma ma comincia a farla». Del resto, ce lo ricorda anche Goethe, che dell'Europa fu un grande precursore: i sogni piccoli – diceva Goethe – non hanno il potere di smuovere il cuore della gente.

Potrà apparire perfino enfatico ed esagerato ricordare tutto questo in sede di discussione di una normale legge comunitaria che ha, ripeto, un carattere eminentemente tecnico e burocratico, ma tutto ciò aiuta a capire che l'Europa non è soltanto questo ma è anche, ancora una volta, l'occasione per rilanciare un sogno più ambizioso che coinvolge non solo i mercati, ma la crescita civile e democratica dei suoi cittadini. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Informo i colleghi che sono presenti nelle tribune, in occasione della loro visita al Senato, gli studenti della 3ª classe dell'Istituto tecnico commerciale in lingua tedesca di Bolzano «Heinrich Kunter», accompagnati dal professor Oberhammer e dalla professoressa Geier.

A tutti voi, come agli altri studenti che vengono a visitare il Senato, rivolgo i migliori auguri per la vostra attività di studio. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1 (ore 19,02)

PRESIDENTE. I senatori sono pregati di prendere il loro posto. In fase di voto elettronico, chi non è seduto al suo posto con la propria tessera, la vedrà ritirata. A proposito di scolaresche, ci sarebbe da fare come a scuola: richiamare uno per uno quelli che, quando parlano i colleghi, anche dello stesso partito, non ascoltano. È un problema trasversale, non riguarda uno schieramento o l'altro.

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

La metto ai voti.

È approvata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1 (ore 19,05)

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame della proposta di risoluzione n. 1, relativa alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, accolta dal Governo.

Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 1, presentata dalle senatrici Boldi e Licastro Scardino.

È approvata.

Risulta pertanto preclusa la proposta di risoluzione n. 2, presentata dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Con l'approvazione del disegno di legge n. 1078 e della proposta di risoluzione n. 1 si intende esaurita la discussione della Relazione all'ordine del giorno.

Discussione delle mozioni nn. 93, 102 e 105, sulla lotta contro l'AIDS (ore 19,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00093, presentata dal senatore Tomassini e da altri senatori; 1-00102, presentata dalla senatrice Bianchi e da altri senatori, e 1-00105, presentata dal senatore Belisario e da altri senatori, sulla lotta contro l'AIDS.

Ricordo che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun Gruppo ha a disposizione 20 minuti, comprensivi di illustrazione, interventi in discussione e dichiarazioni di voto.

Ha facoltà di parlare il senatore Tomassini per illustrare la mozione n. 93.

Prego gli altri senatori di restare in silenzio o di uscire dall'Aula: questa è l'alternativa che si pone. *(Brusìo)*. Chiedo ai colleghi che non hanno intenzione di ascoltare l'intervento del senatore Tomassini di uscire dall'Aula: è un atto di responsabilità.

TOMASSINI *(PdL)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il tema dell'AIDS è molto noto a parole, ma molto poco conosciuto nei fatti e nei comportamenti. È pericolosissimo per la salute pubblica e diffusivo. È sicuramente contrastato in maniera opportuna dalle recenti scoperte e cure, ma sicuramente non è vinto.

Proprio per questo nel 2007 il Parlamento europeo ha varato un piano triennale che dovrebbe concludersi nel 2009. Nel 2008 ha adottato una risoluzione specifica proprio per sottolineare l'insufficienza dell'accesso alla diagnosi precoce e ai *test*, situazione poi nuovamente confermata nel novembre dello stesso anno nell'ambito della conferenza «2008 *HIV Diagnosis Summit*», da cui emergeva un enorme ritardo nell'accesso agli esami, tale da lasciare in Francia molti cittadini ignari di essere sieropositivi. Si stimava, infatti, che almeno 40.000 cittadini fossero ignari di essere sieropositivi.

Proprio per questo motivo il 1º dicembre 2008, giornata dedicata alla lotta all'HIV, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea cercarono di diffondere presso tutti i Paesi membri un messaggio da cui emergesse questo allarme e la necessità di diffondere il test di accesso.

Questi dati sarebbero stati poi resi noti nell'ambito di una relazione da presentare nel corso della Conferenza di Vienna prevista nel 2010.

In Italia i sieropositivi sono stimati in 130.000, ma solo 65.000 sono accertati, pari quindi al 50 per cento. Nel 2008 ben 4.000 persone si sono infettate con l'HIV e di questi ben 1.400 persone sieropositive si sono ammalate di AIDS.

I dati di arresto della malattia e della diminuzione del contagio non sono più così chiari come qualche anno fa. Proprio nel Lazio e nella Toscana emergono dati che segnalano una nuova ripresa dell'andamento epidemiologico. Molti sono ignari, cosa che aumenta il rischio di contagio, e quindi è indispensabile adottare misure, sia per le diagnosi di accesso, sia per la predittività e l'adozione di opportuni piani di tutela della salute e di difesa dei propri diritti, che altrimenti non possono essere affrontati adeguatamente.

Chi è sieropositivo tanto spesso non è consapevole di esserlo e questa mancanza di consapevolezza riduce i suoi diritti e anche quello spazio che sarebbe praticabile, pur nell'ambito del massimo di riservatezza.

Per tali motivi, chiediamo che venga dato mandato alla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS di elaborare linee guida entro sei mesi per un accesso diretto e diffuso ai *test* di accertamento, identificando i gruppi di fragilità, predisponendo gli strumenti necessari e ben mettendo in luce quali devono essere gli standard di accesso all'esame in caso di ricoveri ospedalieri, di restrizioni in carcere, di immigrazione e di disagio sociale e psichiatrico. Chiediamo che a questo si dia senz'altro seguito presentando una relazione annuale che venga comunicata alle Commissioni e alle Assemblee parlamentari.

Speriamo che la discussione confermi la necessità di conferire questo impegno e che il voto sulla mozione n. 93 sia ampiamente favorevole, purché non sia il rito meramente formale di aderire ad una richiesta, ma sia un sostanziale impegno volto a non abbassare la guardia e a porre sempre maggiore attenzione nei confronti di una malattia che sicuramente non è debellata e che rappresenta tuttora un grave pericolo diffusivo per la sanità pubblica. *(Applausi dai Gruppi PdL, PD, UDC-SVP-Aut e della senatrice Boldi. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Bianchi per illustrare la mozione n. 102.

BIANCHI *(PD)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, debellare l'AIDS è una priorità ed è considerato un intervento che può portare rilevanti benefici sia sociali che economici. L'anno scorso le conclusioni del Copenhagen Consensus, un *panel* composto da alcuni dei più importanti economisti a livello internazionale, hanno ammesso che la lotta all'AIDS è al primo posto nella lista delle priorità, giudicando l'eradicazione della malattia come l'intervento dai maggiori benefici economici in termini assoluti.

Negli ultimi anni si assiste ad un silenzio diffuso sull'infezione da HIV che contribuisce a sostenere l'idea, terribilmente sbagliata, che l'AIDS sia ormai prevalentemente un problema dei Paesi in via di sviluppo.

È vero che in tali Paesi vive la maggior parte dei 40 milioni di persone malate di AIDS: in questi Paesi ogni minuto muoiono 7 persone e ogni giorno 17.000 contraggono il virus. L'Africa subsahariana, dove il Papa sarà in visita nei prossimi giorni, è la regione al mondo più colpita e nel 2007 si sono registrati, nell'Africa meridionale, il 35 per cento dei casi di contagio e il 38 per cento dei decessi.

I più indifesi, di fronte a tale flagello, sono i bambini e gli adolescenti. Secondo i dati del Rapporto mondiale sull'AIDS 2008 delle Nazioni Unite, l'epidemia dell'AIDS ha provocato circa 2,1 milioni di vittime nel corso del 2007, di cui 330.000 erano bambini, minori di quindici anni. Ogni minuto un bambino muore per cause collegate a questa malattia e quattro sono i nuovi contagi che avvengono tra gli adolescenti. Sono oltre 15 milioni i bambini nel mondo che hanno perduto uno o entrambi i genitori a causa di questa malattia. L'AIDS sta cambiando in modo radicale l'infanzia di milioni di bambini, privandoli dei loro diritti. Tale fardello, però, è in parte evitabile prevenendo la trasmissione dell'HIV da madre a figlio, provvedendo alle cure pediatriche, prevenendo il contagio tra gli adolescenti e i giovani, proteggendo ed aiutando i bambini colpiti da HIV.

Il contrasto con il dramma dei Paesi più poveri è quello dell'Occidente, dove sono stati compiuti passi in avanti: assistiamo ad una diminuzione delle morti per AIDS, ma contestualmente anche ad un aumento del numero delle persone sieropositive. Questo dato è oggettivo e nei reparti ospedalieri sono sempre più le persone in cura.

Cambiano anche in Europa le categorie colpite. Prima la malattia era particolarmente diffusa fra tossicodipendenti e omosessuali; oggi questa classificazione non è più valida: i sieropositivi sono soprattutto eterosessuali, e molto spesso donne. Aumenta anche l'età media delle persone colpite, perché si arriva fino a quarant'anni. Questo cambio del profilo rappresenta un chiaro segnale di una bassa percezione del rischio di questa malattia, soprattutto tra chi si infetta per via sessuale, e quindi ci dimostra come le campagne di sensibilizzazione e di prevenzione non siano state sufficientemente efficaci.

Chi si infetta però oggi nel nostro Paese, in un Paese occidentale, ha una prospettiva di vita sicuramente maggiore (trent'anni) rispetto a quella degli anni '80 (dieci anni) e questo si deve grazie ai farmaci antiretrovirali che si sono diffusi in Europa, soprattutto in questi ultimi anni. Esiste, quindi, una strategia efficace contro l'AIDS, la prevenzione, ma anche una strategia a più lungo periodo rappresentata dalla ricerca e, soprattutto, dalla scoperta di un vaccino che renda immuni dal virus.

Il 20 novembre 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla diagnosi precoce e sulle cure tempestive, con la quale il Consiglio e la Commissione sono stati invitati a predisporre una strategia di

contrasto contro questa malattia, al fine di «promuovere la diagnosi precoce e la riduzione degli ostacoli alla sperimentazione, nonché di garantire un tempestivo trattamento e la comunicazione dei relativi benefici».

Un'attenzione particolare, soprattutto in Italia, è da riservare agli immigrati. Dai dati forniti dal centro operativo AIDS dell'Istituto superiore di sanità emerge un aumento dei casi tra gli stranieri la cui proporzione è cresciuta dal 4,6 per cento del 1994 al 20,8 per cento del 2006. Il Registro nazionale dell'AIDS mette in evidenza un incremento della proporzione di malati di AIDS notificati tra i cittadini stranieri. Nel caso del contagio da HIV i migranti sembrano essere più esposti per la loro elevata mobilità e per il loro *status* legale che comporta scarsa informazione sull'accesso ai servizi sanitari di prevenzione.

Gli stranieri non in regola che accedono alle cure sono sempre di meno e naturalmente il decreto sicurezza che avete approvato poco tempo fa, che costringe i medici a denunciare alle autorità giudiziarie gli immigrati clandestini, fa sì che gli immigrati malati di AIDS si rechino sempre di meno presso le strutture sanitarie. Pertanto, il numero di questi malati aumenterà. È un atteggiamento, questo, che si scontra con la garanzia del diritto alla salute per tutti i cittadini, come vuole il nostro dettato costituzionale, ed è una norma, quella approvata, che non favorisce di certo la prevenzione, anzi aumenta vertiginosamente i rischi. Non è possibile che persone malate debbano avere paura di essere curate. Vorrei a questo proposito ricordare al Governo che l'accesso alle cure è uno degli obiettivi che l'Italia, insieme ai Paesi del G8, si è impegnata a garantire entro il 2010 per contrastare la diffusione dell'HIV, della malaria e della tubercolosi.

L'impegno che chiediamo al Governo è un impegno chiaro che non può non essere condiviso, cioè quello di realizzare un piano di prevenzione, diagnosi precoce e terapia dell'AIDS, approntando misure specifiche, in particolare, per la tutela dei minori sieropositivi; stanziare risorse idonee per favorire la ricerca scientifica e la sperimentazione di nuovi trattamenti delle patologie sessualmente trasmissibili, proprio nel rispetto della risoluzione del Parlamento europeo; realizzare un sistema di diagnosi precoce dell'infezione da HIV, anche nei confronti dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla condizione di regolarità o meno del loro soggiorno; garantire un costante monitoraggio in ordine alla diffusione del virus dell'HIV nell'ambito della popolazione presente sul territorio nazionale; realizzare campagne di sensibilizzazione, informazione e prevenzione di questa malattia, favorendo, tra l'altro, l'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole; adottare misure idonee a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti dei soggetti malati di AIDS. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mascitelli per illustrare la mozione n. 105.

MASCITELLI *(IdV)*. Signor Presidente, nella nostra mozione, e nelle altre due oggi in discussione in Aula, che affrontano la complessità delle problematiche legate alla lotta all'AIDS, c'è un comune denominatore: la piena consapevolezza da parte di tutti della gravità e drammaticità, sul piano umano, sanitario e sociale, che il fenomeno dell'AIDS ricopre nel nostro Paese e in ogni angolo del mondo.

Questa consapevolezza non ci viene solo dalla conoscenza dei numeri, in valori assoluti, che delineano l'entità della diffusione di questa piaga: solo in Italia – e sono dati del Ministero della salute – dall'inizio dell'epidemia al dicembre 2007, si sono registrati 58.000 casi di AIDS e, tra questi, i decessi sono stati 35.000. Ma la consapevolezza proviene anche dall'impatto che le dimensioni globali dell'epidemia stanno producendo sull'infanzia e sull'adolescenza, con stime in costante evoluzione: nel 2007, se guardiamo alle stime globali sulla pandemia, 2 milioni di persone sono morte per cause correlate all'AIDS e, di queste, 290.000 erano bambini sotto i quindici anni.

Se a questo poi aggiungiamo i dati dell'UNICEF e dell'Agenzia ONU, appare sconcertante l'allarme che soltanto il 10 per cento dei bambini sieropositivi riceve cure adeguate, e che, di questi, circa 4 milioni necessitano del cotrimoxazolo, un semplice antibiotico facilmente reperibile, che costa solo pochi centesimi di euro al giorno per bambino, antibiotico che può prevenire le infezioni a volte letali e ritardare i sintomi dell'AIDS. Questo ci dà la percezione della complessità del tema che oggi stiamo trattando.

Sono significative al riguardo non solo le due risoluzioni del Parlamento europeo, richiamate nelle nostre mozioni, quella dell'aprile 2007 e quella del novembre 2008, nella quale si sottolinea l'importanza di introdurre misure efficaci di salute pubblica, volte a facilitare la diagnosi precoce dell'infezione da virus HIV; ma, ancor più significativa, anche nel suo titolo, è la risoluzione che il Parlamento europeo approvò in data anteriore, nel luglio 2006, alla quale intese dare un titolo particolarmente esplicativo con le parole «Tempo di agire».

È tempo di agire perché non ci sono più categorie a rischio, ma popolazioni vulnerabili. È tempo di agire perché i risultati rimangono ancora insufficienti, sia sotto il profilo della prevenzione, che della disponibilità delle terapie, a fronte dell'impegno assunto dai vari Stati di garantire una copertura del 100 per cento, entro il 2010, dei farmaci salvavita, obiettivo che abbiamo chiamato dell'accesso universale, che oggi raggiunge solo il 30 per cento di coloro che ne hanno bisogno.

Che si debba fare qualcosa di serio, anche nel nostro Paese, con un'attenta programmazione e un capillare monitoraggio, ce lo dicono due dati apparentemente contrastanti, ma che danno l'esatta comprensione delle responsabilità che ci attendono. Il primo dato è la diminuzione di mortalità: a partire dal 1997 si inizia a registrare un progressivo decremento; questo significa che è possibile ottenere una diminuzione di mortalità e che essa è anche e soprattutto conseguenza diretta del progressivo inserimento nella pratica medica delle nuove terapie antiretrovirali.

Il secondo dato, che ci fa apprezzare il valore della diagnosi precoce, è che oltre il 60 per cento dei casi di AIDS registrati in Italia si verifica in persone che non hanno fatto terapie prima della diagnosi e ciò è dovuto al fatto che sempre più persone (oltre il 50 per cento) scoprono di essere sieropositive a ridosso della malattia conclamata. In Italia almeno 130.000 persone sono sieropositive, mentre i casi diagnosticati sono soltanto 65.000. In parole semplici, l'Istituto superiore di sanità stima che il 50 per cento dei sieropositivi presenti in Italia siano soggetti non identificati. Ecco perché il problema non è più rimandabile.

Ecco perché vi è l'allarme che, nonostante l'evidenza scientifica del buon funzionamento di alcuni interventi di prevenzione, molti Governi – tra cui anche il nostro – ancora non li applicano.

Ed ecco perché, nella nostra mozione, noi proponiamo un modello di prevenzione combinata, sia attraverso l'adozione di un piano nazionale volto a promuovere l'accesso all'educazione e all'informazione, sia attraverso l'avvio di programmi concreti rivolti in modo particolare alle fasce giovanili. La prevenzione di cui abbiamo bisogno oggi, alla luce delle conoscenze attuali, è un intervento ampio, basato su una combinazione integrata di approcci e strumenti che vanno dalle tecniche biomediche agli interventi comportamentali.

Nella nostra mozione abbiamo voluto inoltre sottolineare, in maniera responsabile, con un forte richiamo al Parlamento e al Governo, le gravissime conseguenze che nella lotta alla malattia del secolo si potrebbe avere dall'allontanare ulteriormente i cittadini stranieri irregolari dal contatto con il servizio pubblico ospedaliero. Per questo impegniamo il Governo ad attuare un piano di prevenzione per facilitare l'accesso al *test* di diagnosi precoce anche nei confronti di cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale indipendentemente dalla condizione di regolarità o meno dei loro soggiorni. Noi impegniamo il Governo a rivedere il disegno di legge sulla sicurezza, in discussione alla Camera dei deputati, che prevede la cancellazione del divieto di segnalazione per gli immigrati senza permesso di soggiorno che si rivolgono alle strutture sanitarie per curarsi, perché la sola possibilità e non l'obbligo di denuncia può produrre effetti devastanti sia per gli immigrati che per tutti i cittadini italiani.

Oggi, alle ore 18, in venti città italiane sono state organizzate manifestazioni da parte di associazioni mediche e di operatori sanitari, contro la facoltà di denuncia alle autorità per i pazienti immigrati irregolari che si rivolgono a una struttura sanitaria. È una norma contraria all'etica e alla deontologia medica, contraria al vincolo del segreto professionale e al dettato costituzionale che tutela la salute individuale e collettiva; è una norma che, alla luce delle problematiche che sono oggetto della nostra mozione, va contro ogni criterio di buonsenso perché gli stranieri non in regola, per timore di essere identificati ed espulsi, non si cureranno o lo faranno in strutture non riconosciute e ci si esporrà sempre più al rischio di diffusione di malattie.

In ultimo, nella nostra mozione impegniamo il Governo a stanziare adeguate risorse per favorire la ricerca scientifica e la sperimentazione

di nuovi trattamenti delle patologie sessualmente trasmissibili e dell'AIDS; e, soprattutto, a mantenere gli impegni assunti a livello internazionale, volti a realizzare l'accesso universale, aumentando l'impegno finanziario da destinare al fondo globale per la lotta all'AIDS.

Non vanno ripetuti gli errori fatti a metà degli anni Novanta, quando HIV e AIDS sono usciti dall'agenda politica di molti Governi e il virus ha potuto diffondersi indisturbato, causando morti e malattie. *(Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Bosone per avermi dato parte del suo tempo per questo intervento.

Io sono, insieme alla senatrice Poretti, uno dei cofirmatari della mozione presentata dal Gruppo del Partito Democratico. Ho ritenuto di dover arricchire parte di ciò che viene presentato in quel documento perché, secondo noi (non abbiamo avuto il tempo di tradurre questi nostri suggerimenti in paragrafi), non è sufficientemente presente, anzi è totalmente assente purtroppo, in tutti i testi, ciò che attiene alle tossicomanie.

Ormai sono passati oltre trent'anni dagli studi sul virus dell'HIV e sull'AIDS, la sua conclamazione, e si è passati dal parlare di categorie di persone a veri e propri comportamenti.

L'utilizzo di sostanze stupefacenti per via endovenosa deve, quindi, essere incluso in questo tipo di preoccupazione che abbiamo. Faccio presente non soltanto che siamo reduci dalla 5ª Conferenza nazionale in materia di droga, ma che è anche in corso a Vienna, all'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, la 52ª sessione della Commissione ONU sugli stupefacenti.

Il nostro Paese ritiene di dover cancellare alcune delle prerogative sociosanitarie che passano sotto il nome di riduzione del danno. Noi siamo a favore di questo documento, ma vorremmo che il Governo, in maniera chiara, dicesse cosa pensa relativamente alle siringhe sterili e anche alla possibilità di somministrazione controllata di sostanze stupefacenti incluse nelle tre Convenzioni delle Nazioni Unite, perché anche queste misure rientrano nell'ambito della lotta all'AIDS.

Come ultima considerazione, ma forse non meno importante, ritengo che anche riuscire a pronunciare la parola «profilattico» o addirittura «preservativo», come oggi ha fatto il Capo di uno Stato straniero a noi molto vicino, possa essere molto utile per descrivere ancora una volta in maniera chiara cosa si intenda per lotta all'AIDS. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fosson. Ne ha facoltà.

FOSSON *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, faccio un breve intervento a sostegno e in favore di queste

mozioni, a nome mio personale e del Gruppo che rappresento, quello delle Autonomie, della Südtiroler Volkspartei e dell'UDC.

Queste mozioni sono estremamente importanti proprio per mantenere alta la vigilanza ma anche per suggerire nuovi interventi, che si impongono vista la diversa epidemiologia attuale della malattia. È una malattia ormai endemica anche nella nostra Nazione, come in Nord America, e non più epidemica come in altre zone quali l'Africa.

Faccio alcune osservazioni, che traggo soprattutto dalla realtà sanitaria della mia Regione, la Val d'Aosta. È chiaro che i farmaci e la terapia antiretrovirale hanno permesso una sopravvivenza maggiore di questi malati e un maggior controllo della malattia; aumentando però il numero dei malati, che nel 2001 erano 60 e adesso sono 100, è aumentata anche la possibilità di trasmissione del virus.

Allo stesso modo (e anche questa è una considerazione già svolta da chi ha presentato le mozioni) è modificato il quadro che, se prima era composto soprattutto da una popolazione omosessuale, adesso è soprattutto formato da una popolazione eterosessuale, con implicazioni nel turismo sessuale. Per esempio, i nostri dati dicono che dal 1985 al 1999 il 58 per cento dei sieropositivi era formato da tossicodipendenti e soltanto il 21 per cento erano eterosessuali. Dal 2000 al 2008 i numeri di questa popolazione sono cambiati e, attualmente, la percentuale degli eterosessuali è del 65 per cento e solo il 16 per cento sono gli omosessuali. Vi è quindi un cambiamento dell'epidemiologia.

Per giungere alle considerazioni finali, si impone, signor Ministro, un'alta vigilanza su questo problema proprio perché la malattia è trasmissibile e i malati sono più numerosi. Si impongono anche nuove strategie, come la diffusione del test prevista dalle mozioni (in particolare da quella del presidente Tomassini), per giungere a una diagnosi e, soprattutto, a una diagnosi precoce. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Molinari. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldi. Ne ha facoltà.

BOLDI *(LNP)*. Signor Presidente, svolgo alcune brevi considerazioni su queste mozioni. Una prima considerazione che va sicuramente fatta è che, dopo l'iniziale allarme, al momento di comparsa della malattia, al momento dei primi contagi e al momento nel quale si è visto che l'infezione galoppava e quindi vi è stato un immediato timore e un immediato senso di salvaguardia, negli anni, allontanandosi progressivamente il momento che sembrava culminante e nel quale anche l'informazione seguiva molto l'argomento, si è persa, sostanzialmente, tutta questa attenzione.

Quindi, esprimo apprezzamento per queste mozioni che riportano l'attenzione del Parlamento, e del nostro Paese in particolare, su questo argomento.

La scienza ha fatto dei progressi, indubbiamente, per cui abbiamo a disposizione test per la diagnosi precoce e, fortunatamente, abbiamo anche

farmaci che, quantomeno, tengono la malattia in quiescenza e ne diminuiscono il danno.

Io credo, però, che in tutte le mozioni non sia stato messo sufficientemente in risalto il fatto che vi è un momento che precede la diagnosi che è il momento della prevenzione vera, cioè come evitare il contagio. A questo proposito siamo veramente carenti, è inutile nascondere la testa sotto la sabbia. Noi dobbiamo sicuramente insegnare ai nostri ragazzi che non devono buttarsi via e che quindi un rapporto sessuale non dovrebbe essere occasionale, fatto tanto per fare qualcosa, ma dovrebbe seguire ad una spinta ideale e affettiva. Fatto sta, però, che i nostri ragazzi hanno rapporti sessuali in età sempre più giovane e siccome non sono consci nel pericolo che corrono hanno rapporti sessuali non protetti. È necessario che questa cosa si dica a chiarissime lettere ed è necessario insegnare ai ragazzi ad avere rapporti sessuali protetti.

Inoltre, si è parlato del fatto che c'è un aumento enorme di infezioni da AIDS soprattutto tra le donne. Anche in questo caso, è utile la diagnosi precoce, ma si dovrebbe magari insegnare alle persone che devono volersi bene, devono avere rispetto per se stesse e dunque devono difendere la propria salute, e difendere la propria salute dalle malattie sessualmente trasmissibili significa avere rapporti protetti. Credo che su questo argomento vada messa una particolare enfasi anche se prevenzione vuol dire tante cose e quindi, nell'estensione di programmi più dettagliati, anche la prevenzione e l'istruzione potranno essere migliorate.

Aggiungo un'osservazione che non riguarda l'AIDS. Ho sentito i colleghi che una volta di più hanno sottolineato il fatto che nel decreto sicurezza è stato approvato un emendamento che abolisce il divieto di denuncia (bisogna chiarire bene le cose), dunque non mette un obbligo ma toglie un divieto. A parte l'AIDS, per cui bisogna fare un discorso diverso e un po' più complicato, per quanto riguarda la tubercolosi voglio ricordare che le motivazioni per cui è necessaria la segnalazione sono proprio quelle di tutela della salute della società.

A me hanno insegnato, quando studiavo medicina, che le malattie infettive gravi trasmissibili si prevengono innanzi tutto, appunto, con la prevenzione, e quindi con le vaccinazioni, ma quando sono in fase florida con l'isolamento e la cura. Allora, scusate, ma come potete pensare di portare avanti trattamenti lunghi come quelli che servono ad esempio per la tubercolosi – il cui trattamento deve durare sei mesi – su pazienti che magari sono extracomunitari e non si sa nemmeno dove vivono? Come li controlliamo? Li lasciamo andare in giro per il mondo a fare da untori? È esattamente tutto il contrario di quello che affermano in questi giorni molti medici!

A questo punto voi potreste chiedermi se vale di più la tutela dell'individuo o la tutela della società in cui vive l'individuo dal punto di vista sanitario. Secondo me, va tutelato l'individuo, perché va curato, ma se l'individuo è fonte di trasmissibilità e di infezione va tutelata anche la società e quindi il pericolo va segnalato, come peraltro la legge prescrive da tempo perché c'è una lunga serie di patologie che comunque vanno segna-

late, e andavano segnalate anche prima dell'approvazione del decreto sicurezza.

Ritorno all'AIDS: credo ci sia veramente bisogno di un ritorno all'attenzione su questo tema e di un ritorno alle cure, soprattutto per i minori. Ho sentito oggi il Papa, il quale nel corso di una visita ha ribadito che specialmente nei Paesi del Terzo mondo e in Africa le cure devono essere gratuite e credo che ci debba essere anche qui da noi un grande impegno, anche, come ho detto, a riportare l'attenzione delle persone su questo che è e rimane un pericolo grandissimo. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bosone. Ne ha facoltà.

BOSONE *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, sul problema dell'HIV e dell'AIDS vi è stato in questi anni un calo di attenzione, non solo e non già della comunità scientifica e medica, ma soprattutto della comunità politica e sociale, mentre crescono i sieropositivi, anche per i fenomeni sociali quali i fenomeni migratori: sono diminuite la prevenzione e l'informazione e, calando l'attenzione, crescono i sieropositivi e i casi di *switch* da sieropositività a malattia. Purtroppo, aumentano anche le potenzialità di contagio nella società, perché molti sieropositivi non sono, ahimè, diagnosticati e quindi agiscono non essendo consci del proprio stato patologico e diffondono l'infezione.

Pertanto, dobbiamo sicuramente riaffermare in quest'Aula la necessità di rimettere al primo punto dell'ordine del giorno questo problema, per quanto riguarda i temi igienico-sanitari, attraverso un'operazione di prevenzione.

Per attuare la prevenzione, innanzitutto, bisogna capire a quali popolazioni va rivolta, dato che fare prevenzione significa effettuare i *test,* ma anche, com'è stato giustamente detto, informare ed educare.

Tra le popolazioni da prendere in considerazione vi è sicuramente quella carceraria, che è molto trascurata. Sappiamo in che stato versa la sanità carceraria: non c'è prevenzione, né informazione, c'è molta ignoranza, quindi è molto facile che in quell'ambito si possa diffondere l'AIDS. Nelle carceri bisogna intervenire con i *test*, ma è importante anche un'operazione di educazione e acculturamento sul tema.

Un altro ambito rilevante cui rivolgere la prevenzione è quello dell'immigrazione. Ho firmato volentieri la mozione presentata dal centrodestra, perché ci si è resi conto che, per quanto riguarda la diffusione delle infezioni, gli immigrati hanno un ruolo, purtroppo, centrale e sono contento che il centrodestra lo abbia riconosciuto, dopo aver votato in modo, a mio avviso, improvvido, il disegno di legge sulla sicurezza che obbligava o comunque permetteva ai medici la denuncia degli immigrati. Volentieri ho posto la mia firma anche sulla mozione presentata dal centrodestra perché si è riconosciuto che bisogna testare gli immigrati e bisogna prevenire anche tra di loro, negli ambiti dei centri di prima acco-

glienza in accordo, a mio avviso, con le associazioni umanitarie che si occupano di immigrazione e di accoglienza di immigrati.

Mi riferisco agli immigrati *tout court*, regolari e irregolari, perché dentro il fenomeno dell'immigrazione risiede il vero problema dell'attuale aumento dei sieropositivi e della diffusione dell'infezione, soprattutto tra questa popolazione molto debole e fragile. È chiaro che l'immigrato va inserito e accolto nel sistema sanitario nazionale. Spero e mi auguro quindi che questa mozione sia prodromica al fatto che alla Camera il centrodestra cambi atteggiamento rispetto a quella norma e possa considerare l'immigrato *tout court*, anche quello non regolare, una persona da assistere e testare, su cui fare prevenzione.

Infine, l'altra popolazione da coinvolgere nella prevenzione è quella giovanile, la popolazione scolastica. È stato già detto che i giovani non vanno trascurati e c'è sicuramente spazio nelle scuole e negli ambiti giovanili per una educazione sessuale responsabile e una assunzione di responsabilità da parte dei giovani, portandoli a conoscenza dei rischi veri insiti in un rapporto occasionale.

Spero che queste mozioni possano essere viste in modo complementare, perché ci aiutano a riportare il problema AIDS al centro della nostra attenzione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(PdL)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'HIV/AIDS è un grave problema di sanità pubblica e i dati aggiornati del rapporto 2008 sull'epidemia di AIDS, presentati dal programma congiunto delle Nazioni Unite e dell'OMS, ne sono la prova: si stima che nel 2007 siano 33 milioni le persone affette da HIV, 2,7 milioni quelle che hanno appena contratto il *virus* e 2 milioni i malati deceduti per AIDS.

L'infezione da HIV/AIDS è molto diffusa in Europa e i dati della relazione di fine anno per il 2006 indicano che nel periodo 1999-2006 le persone che hanno contratto il *virus* dell'HIV sono state più di 269.000 all'interno dell'Unione europea e più di 806.000 nella regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); che nell'Unione europea, l'11 per cento di tutte le nuove infezioni dal *virus* dell'HIV riguarda giovani al di sotto dei 25 anni! Il numero di nuovi contagi HIV continua a crescere ad un tasso preoccupante nell'Unione europea e nei Paesi vicini e in alcuni Paesi il numero di persone che si stima siano contagiate dall'HIV è di quasi tre volte superiore alle cifre ufficiali; un'elevata percentuale di infezioni da HIV rimane non diagnosticata e molte persone non sanno di essere infette e con ogni probabilità lo scopriranno soltanto una volta colpite da malattie connesse con l'HIV/AIDS; l'infettività dell'HIV aumenta notevolmente in presenza di altre malattie a trasmissione sessuale: mi rifaccio all'importanza di insegnare ai nostri ragazzi di avere rapporti protetti, senza vergognarsi di chiederlo e di pretenderlo.

L'infettività dell'HIV aumenta notevolmente in presenza di queste malattie a trasmissione sessuale. L'epidemia tra i consumatori di droghe iniettive è una delle cause della rapida diffusione dell'infezione da HIV in numerosi Paesi dell'Europa orientale.

La situazione in Italia non è certamente più rosea: i dati degli ultimi sei mesi di monitoraggio dell'infezione effettuato dal Centro Operativo AIDS dell'Istituto superiore di sanità (COA) e pubblicati a dicembre 2008 illustrano un quadro in cui l'infezione rimane costante e non diminuiscono certamente i casi. Le stime elaborate per il 2008 presentano oltre 5.600 nuovi casi di AIDS in Italia e circa 130.000 nuove infezioni da HIV. Dall'inizio dell'epidemia le infezioni in Italia sono state tra 140.000 ed i 180.000, mentre i casi di AIDS si attestano attorno a più di 60.000, con 39.000 morti circa. Negli ultimi tre anni si sono registrati sempre in Italia circa 4.000 nuovi casi di contagio l'anno, con un'incidenza maggiore tra gli eterosessuali.

C'è, purtroppo, in generale – come è giù stato sottolineato ma mai abbastanza – una bassa percezione del rischio, per cui sono sempre più numerosi coloro che scoprono di essere sieropositivi nel momento in cui hanno la diagnosi di AIDS: dal 1996 al 2008 la percentuale è aumentata dal 20,5 per cento a quasi il 60 per cento!

Nel corso del tempo l'*identikit* di chi contrae l'infezione è cambiato: ad avere la diagnosi non sono più soprattutto i tossicodipendenti, come accadeva in passato, ma persone che hanno contratto il *virus* HIV per via sessuale (per contatti eterosessuali nel 44,4 per cento dei casi e omo-bisessuali in più del 23) e stranieri (oltre il 20 per cento dei casi). E se un tempo il *virus* HIV colpiva soprattutto i giovani tra 20 e 30 anni, oggi la malattia colpisce in media persone tra 30 e 40 anni. Questo, purtroppo, significa che quasi il 60 per cento dei casi di AIDS scopre di essere sieropositivo poco prima o al momento della malattia conclamata, e questo suggerisce che la percezione del rischio è ulteriormente diminuita.

Sono più di 60.000 i casi di AIDS dall'inizio dell'epidemia, di cui oltre 20.000 viventi. C'è una lieve tendenza alla ulteriore flessione dell'incidenza di malattia conclamata, grazie alle terapie. Oltre il 60 per cento dei casi di AIDS non ha fatto terapia prima della diagnosi. A fronte di questi recenti dati, è necessario sottolineare l'importanza del pericolo dell'HIV e non bisogna dimenticare quanto sia un serio problema per la salute pubblica; dobbiamo continuare a migliorare la conoscenza, la consapevolezza e soprattutto l'informazione sull'HIV-AIDS, specialmente tra i giovani e i gruppi a rischio. E poiché la diagnosi tardiva porta a cura tardiva e quindi ad una minore qualità della vita per le persone che vivono con l'HIV-AIDS, è importante sottolineare la diagnosi precoce attraverso il *testing*.

Le persone devono essere rassicurate sul fatto che conoscere il loro stato di salute li aiuterà, alla lunga, nella cura, e devono comprendere l'importanza per la loro vita dell'accesso precoce alla cura. Ricordando che l'HIV-AIDS è una malattia trasmissibile e che vi è quindi un rischio di contagio provocato dalle persone infette non diagnosticate, si pensa ne-

cessario garantire l'accesso al test. Inoltre, si ritiene opportuna la necessità di garantire un accurato monitoraggio ed una stretta sorveglianza da parte del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, tra cui stime più precise (per quantità, caratteristiche eccetera) della popolazione non diagnosticata, pur sempre nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Si dovrebbero anche impegnare sostanziali risorse politiche, umane e finanziarie per sostenere l'attuazione di tale strategia. È pertanto indispensabile: elaborare una strategia di riduzione del rischio dell'HIV-AIDS incentrata sui gruppi vulnerabili e ad alto rischio, rafforzando le campagne d'informazione e di educazione sulla prevenzione, la sperimentazione e il trattamento del virus; elaborare raccomandazioni sull'attuazione di sperimentazioni ed orientamenti in materia di trattamento fondati su dati comprovati in ciascuno Stato membro, nonché garantire che, in futuro, il monitoraggio dei progressi nella lotta contro l'HIV-AIDS in Europa e nei Paesi vicini comprenda indicatori che riguardano e misurano direttamente le questioni legate ai diritti umani. È infine necessario ricordare che vi è assoluta necessità di cooperazione transfrontaliera per affrontare l'epidemia.

Con queste premesse, lo scorso novembre ha visto una particolare attenzione alla politica ed alla strategia messe in atto dalle istituzioni europee per la lotta all'AIDS. Il punto focale di questa attività è stata la «risoluzione del Parlamento europeo sull'HIV/AIDS: diagnosi e trattamento precoce», del 20 novembre dell'anno scorso. Attraverso questa risoluzione, il Parlamento europeo chiede una strategia volta a promuovere diagnosi precoce e tempestivo trattamento dell'HIV, garantendo l'accesso ai test ed un accurato monitoraggio; esso sollecita inoltre un strategia di riduzione dell'infezione e campagne di informazione ed educazione sulla prevenzione. Auspica poi raccomandazioni sull'attuazione delle sperimentazioni e chiede ai Governi di dichiarare illegale le discriminazioni contro persone affette dal virus, come le restrizioni alla libera circolazione.

Per la piena tutela dei diritti umani è essenziale che anche il nostro Paese risponda in ogni aspetto contro il virus HIV. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di pronunziarsi sulle tre mozioni presentate.

FAZIO, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Signor Presidente, segnalo che, proprio in considerazione dell'esigenza di continuare ad approfondire e monitorare i molteplici aspetti che caratterizzano il problema della persistenza e diffusione del virus HIV, in data 21 gennaio 2009, ho ricostituito la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, al fine di definire una strategia aggiornata, con valenza nazionale ed europea, nell'ambito della ricerca e della prevenzione, unitamente alla verifica dell'evoluzione del trattamento terapeutico.

In tale sede, pertanto, verranno attentamente valutate tutte le iniziative attinenti all'AIDS, la cui necessità e urgenza le mozioni hanno evidenziato, come la facilità all'accesso al *test* diagnostico, linee-guida, lotta alla discriminazione, sviluppo della ricerca, informazione ai cittadini, con particolare riguardo al mondo dei giovani, procedure standard per l'accettazione e ricovero ospedaliero e per l'accoglienza di altri soggetti in stato di disagio sociale.

Ciò premesso, si esprime parere favorevole sulla mozione n. 93, presentata dal senatore Tomassini e da altri senatori; sulla mozione n. 102, a prima firma della senatrice Bianchi, si esprime parere favorevole a condizione che il terzo capoverso dell'impegno sia riformulato come segue: «a realizzare un sistema di diagnosi precoce dell'infezione da HIV anche nei confronti di tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale»; sulla mozione n. 105, presentata dal senatore Belisario e da altri senatori, si esprime parere contrario.

TOMASSINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI *(PdL)*. Signor Presidente, ringrazio il Governo per aver espresso un parere favorevole alla mozione che abbiamo presentato. Per maggiore chiarezza, poiché così mi è stato chiesto da alcuni colleghi, vorrei aggiungere nello stampato la parola «consenso» laddove ricorre la parola «informato» o dove è scritto semplicemente informazione. Se lei consente, consegnerò queste piccole aggiunte direttamente alla Presidenza; è una correzione formale che mi è stata chiesta per maggiore chiarezza e che faccio volentieri.

PRESIDENTE. Come convenuto per le vie brevi con i Gruppi parlamentari, le dichiarazioni di voto si svolgeranno nella seduta antimeridiana di domani.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione delle mozioni in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 18 marzo 2009

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 18 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione delle mozioni nn. 93, 102 e 105, sulla lotta contro l'AIDS.

II. Dibattito sugli strumenti della legislazione.

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (1341-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

IV. Ratifiche di accordi internazionali.

ALLE ORE 16,30

Avvio della discussione e discussione generale dei disegni di legge:

Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).

– TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).

– PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).

– BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).

– MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).

– MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).

– CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).

– BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).

– VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).

– RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).

– BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).

– D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).

– D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368).

– CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita (1363).

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1º dicembre 2005 (1407) *(Ove concluso dalla Commissione).*

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001 (1316) *(Ove concluso dalla Commissione).*

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003 (1318) *(Ove concluso dalla Commissione).*

4. Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1073-B) *(Ove concluso dalla Commissione).*

La seduta è tolta *(ore 19,57).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,20

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (1078)

DOCUMENTO

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007 (*Doc.* LXXXVII, n. 1)

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1º settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro/ha; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1º luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.

3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro/ha.

4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 3.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi, secondo le modalità previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.

6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 15 aprile di ciascuna campagna.

7. Le facoltà previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze.

8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini:

a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze;

b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1º settembre dell'anno civile considerato.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

11. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle loro competenze.

13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.

EMENDAMENTI

15.200

MARINARO, PIGNEDOLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di 6.000 euro/ha;» *con le seguenti:* «che equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi;».

15.201

DI NARDO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Sost. id. em. al 15.200

Al comma 1, sostituire le parole: «di 6.000 euro/ha;» *con le seguenti:* «equivalente ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella Regione di cui trattasi;».

15.202

MARINARO, PIGNEDOLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Approvato

Al comma 6, sostituire le parole: «il 15 aprile» *con le seguenti:* «il 31 maggio».

15.950

IL RELATORE

Approvato

All'articolo 15, comma 13, dopo le parole: «di Bolzano», *la parola:* «provvedono», *è sostituita dalle seguenti:* «possono provvedere».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;

b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera *a)* si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

EMENDAMENTI

25.200

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) l'incremento del pluralismo dei mezzi di informazione attraverso la piena attuazione alla direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonchè attraverso l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive.

25.100

VIMERCATI, VITA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Le parole da: «*Al comma 2,*» *a:* «programmi per minori;» *respinte; seconda parte preclusa*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera* a) *con le seguenti:*

«*a)* l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'alticolo 3-*octies,* paragrafi 1,2,3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata difettiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori; lo stesso divieto si applica anche ai programmi religiosi e di informazione sociale, religiosa e civile, compresi negli obblighi del Contratto di Servizio tra Stato italiano e Rai, esteso per analogia e similitudine alle altre emittenti televisive autorizzate;

a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-*bis* ed, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater,* nonché le norme di cui agli articoli 3-*sexties,* 3-*septies,* 3-*nonies,* 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «alla lettera *a) con le seguenti:* «alle lettere *a)*, *a*-bis) e *a*-ter);

2) dopo la lettera *b)* inserire le seguenti:

«*b*-bis) per tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, sono previste norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana e del diritto di rettifica, conformemente alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;

b-ter) i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva devono concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei progranuni d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

b-quater) La proporzione di spot pubblicitari televisivi e di spot di televendita in lilla determinata ora d'orologio non deve superare il diciotto per cento; a tali fini, confom1emente a quanto previsto nel Considerando 59 della direttiva 2007/65/CE, la nozione di spot pubblicitario televisivo deve essere intesa COme pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, lettera *i)*, della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla predetta direttiva 2007/65/CE, della durata massima di dodici minuti,

b-quinquies) nel ridefinire la nozione di "produttori indipendenti dalle emiittenti" di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, si tiene conto in particolare di criteri quali la propl'ietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati».

25.100 (testo 2)

VIMERCATI, VITA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera* a) *con le seguenti:*

«*a)* l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;

a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-*bis* ed, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, nonché le norme di cui agli articoli 3-*sexties*, 3-*septies*, 3-*nonies*, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «alla lettera *a) con le seguenti:* «alle lettere *a), a*-bis) e *a*-ter);

2) *dopo la lettera* b) *inserire le seguenti:*

«*b*-bis) per tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, sono previste norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana e del diritto di rettifica, conformemente alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;

b-ter) i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva devono concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

b-quater) la proporzione di spot pubblicitari televisivi e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il diciotto per cento; a tali fini, conformemente a quanto previsto nel Considerando 59 della direttiva 2007/65/CE, le tipologie pubblicitarie contenute nella legge sono definite ai sensi delle norme e dei considerando della direttiva

89/552/CEE come modificata dalla predetta direttiva 2007/65/CE, della durata massima di dodici minuti;

b-quinquies) nel ridefinire la nozione di "produttori indipendenti dalle emittenti" di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, si tiene conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.».

25.101

VITA, LUSI, BIANCO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 25.100

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera* a) *con le seguenti:*

«*a)* l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;

a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo Il-*bis* ed, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, nonché le norme di cui agli articoli 3-*sexties*, 3-*septies*, 3-*nonies*, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «alla lettera *a)*» *con le seguenti:* «alle lettere *a)*, *a*-bis) e *a*-ter)».

25.102

DI GIOVAN PAOLO, GARAVAGLIA Mariapia

Ritirato e trasformato nell'odg G25.102

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* l'inserimento dei prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 89/552/CE e, in particolar modo, in riferimento ai programmi di "informazione, intrattenimento leggero e programmi per i bambini e minori di età", si applica il divieto assoluto di trasmissione di qualsivoglia

produzione a carattere pubblicitario o di vendita. Il medesimo divieto si applica ai canali digitali o satellitari del servizio pubblico o concessionari».

ORDINE DEL GIORNO

G25.102
DI GIOVAN PAOLO
Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2008,

impegna il Governo a considerare l'applicazione della direttiva 2007/65/CE come il primo passo per una riflessione complessiva sui programmi di informazione e intrattenimento per bambini e ragazzi. In particolar modo studiando gli accorgimenti legislativi che, tenendo conto delle specificità delle piattaforme analogiche, digitali, satellitari e IPTV (via internet), possano contemperare il diritto a comunicare, l'iniziativa economica e imprenditoriale e il prioritario diritto educativo/informativo dei minori.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25

25.0.200
PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO, VITA
Inammissibile

*Dopo l'***articolo 25,** *aggiungere il seguente:*

«Art 25-*bis*.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive)

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-*bis,* comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della con-

seguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale».

ARTICOLI 26, 27, 28 E 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE)

1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-*bis* della direttiva 2000/13/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione III è sostituita dalla seguente:

«Sezione III

ALLERGENI ALIMENTARI

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti derivati.

3. Uova e prodotti derivati.

4. Pesce e prodotti derivati, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti derivati.

6. Soia e prodotti derivati, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti derivati (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (*Amygdalus communis L.*), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch*), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia)* e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti derivati.

10. Senape e prodotti derivati.

11. Semi di sesamo e prodotti derivati.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO_2.

13. Lupini e prodotti derivati.

14. Molluschi e prodotti derivati.»;

b) la sezione IV è abrogata.

2. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009.

3. Le modifiche della sezione III dell'Allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificata dal comma 1 del presente articolo, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, l'articolo 2 del decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178, ed il secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 27.

Approvato

(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno

1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

2. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567.

Art. 28.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;

b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti;

c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi i pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;

d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei princìpi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica;

e) prevedere specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;

f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;

g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti;

h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema per assicurare la trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione, importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilità amministrativa ed identificazione univoca degli esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato dal Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai titolari delle licenze mediante procedure automatizzate;

b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, modalità di etichettature atte a distinguere la destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia;

c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 29

29.0.100
POLI BORTONE
Decaduto

*Dopo l'***articolo 29***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative al prestito sociale raccolto da società cooperative nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire che le cooperative che raccolgano il prestito sociale per un ammontare superiore ai 500 milioni di euro al 31 dicembre 2007, individuino un ramo d'azienda costituito dai rapporti passivi intrattenuti con i soci e, non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati, conferiscano detto ramo d'azienda ad una società esercente l'attività bancaria, anche di nuova costituzione, amministrata da organi in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla legislazione bancaria nonché dalla disciplina regolamentare;

b) stabilire che, sotto pena di nullità dei contratti stipulati e con responsabilità personale illimitata dei componenti degli organi sociali, i proventi finanziari a qualunque titolo fruiti dalle cooperative a mutualità prevalente siano destinati a soddisfare il bisogno mutualistico per il soddisfacimento del quale la cooperativa è sorta, e comunque con esclusione della possibilità di disporre impieghi finanziari durevoli della raccolta tali da sottrarli alla immediata destinazione alla soddisfazione del bisogno mutualistico;

c) vietare, anche mediante la nullità della garanzia, che possa essere concesso credito da parte della cooperativa a favore del socio utilizzando, a qualsiasi titolo, la provvista del socio che abbia preso parte al prestito sociale;

d) stabilire che le società di nuova costituzione, di cui al presente articolo, siano assoggettate a vigilanza da parte della Banca d'Italia e parificate completamente agli altri soggetti dell'attività bancaria».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative;

b) individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

c) indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti e dell'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE;

d) adeguare la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalità di diffusione, al fine di garantirne l'effettiva diffusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della società emittente;

e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'articolo 126-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non avvalendosi dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e confermando la partecipazione minima

per il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale, nonché quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 3;

f) adeguare la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonché in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione;

g) individuare la data di registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonché dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare;

h) al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, valutando altresì l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari;

i) disciplinare il diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE;

l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresì all'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo 2, secondo comma e al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto dall'articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;

m) identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* della direttiva 2007/36/CE;

n) rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della presente legge delega e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza;

o) disciplinare, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE;

p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della presente delega;

q) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva 2007/36/CE l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

2. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

30.200

BONFRISCO, MUGNAI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera o), *aggiungere la seguente:*

«*o*-bis) adeguare la disciplina relativa al risultato della votazione a quanto previsto dall'art. 14 della direttiva 2007/36/CE, assicurando che, in specifica applicazione del combinato disposto degli articoli 2357-*ter,* comma 2, e 2368, comma 3, c.c., le azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, siano tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea».

30.201

IZZO

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero *1)*, del Codice civile, in carica da almeno un anno, decadono il quindicesimo giorno successivo alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2008.».

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;

b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;

d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;

e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;

f) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonché a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;

h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di ef-

fettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento;

i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;

l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento;

m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento;

n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;

o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011;

p) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato;

q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;

r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

2. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO

31.200

PEDICA, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «degli utenti», aggiungere le seguenti: «, anche in forma di azione risarcitoria collettiva,».

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2008/48/CE e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale;

b) estendere, se del caso, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

c) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela;

d) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del medesimo testo unico, contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

e) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all'articolo 155 del testo unico di cui

al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

f) apportare alla disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le integrazioni e le modifiche necessarie a:

1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;

2) istituire un organismo associativo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, con il compito di tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, proponendo alla Banca d'Italia l'adozione delle misure inibitorie e sanzionatorie nei casi di violazione delle regole di condotta, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al successivo numero 3); prevedere che in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, l'autorità di vigilanza ne proponga lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;

3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori

creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

4) prevedere la disciplina della determinazione delle sanzioni pecuniarie, nonché della sospensione e della cancellazione degli operatori dagli elenchi e delle sanzioni accessorie, disciplinando le modalità per l'irrogazione delle sanzioni e prevedendo adeguate forme di pubblicità degli esiti sanzionatori;

5) prevedere la possibilità di presentare ricorso, avverso le decisioni di proposta delle misure inibitorie e sanzionatorie assunte dall'organismo o dalle sue eventuali articolazioni territoriali dinanzi alla Banca d'Italia, disciplinando le modalità di opposizione alla delibera adottata dall'organo di vigilanza, dinanzi al giudice ordinario;

6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi;

7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;

8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziarie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9) prescrivere per i mediatori creditizi l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività e prevedere obblighi di trasparenza specifici connessi all'attività svolta da tali soggetti, in modo che sia assicurata la trasparenza sulle commissioni di mediazione e sugli altri costi accessori, nonché ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità dell'intermediario che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;

11) prevedere che le banche possano utilizzare direttamente gli agenti in attività finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

32.100
LEDDI, MARINO Mauro Maria
Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

32.101
LEDDI, MARINO Mauro Maria
Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

32.102
LEDDI, MARINO Mauro Maria
Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «coordinare», *inserire le seguenti:* «sotto il profilo tecnico».

32.103
LEDDI, MARINO Mauro Maria
Respinto

Al comma 1, lettera f), *numero 2), dopo le parole:* «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», *inserire le seguenti:* «nel rispetto dei requisiti individuati con lo stesso decreto».

32.200
GERMONTANI
Ritirato

Al comma 1, lettera f) *sopprimere il numero 6).*

32.201

GERMONTANI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), *sostituire il numero 6) con il seguente:*

«6) individuare cause di incompatibilità con altre categorie professionali, quali i lavoratori dipendenti pubblici o privati ed i collaboratori di banche ed intermediari finanziari».

32.202

GERMONTANI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), *numero 6) sopprimere le seguenti parole:* «, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi».

32.203

GERMONTANI

Ritirato

Al comma 1, lettera f) *sopprimere il numero 9).*

32.204

GERMONTANI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), *sostituire il numero 9) con il seguente:*

«9) prescrivere per i mediatori creditizi l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese e la dichiarazione annuale di effettivo svolgimento dell'attività, inoltre prevedere obblighi di trasparenza specifici connessi all'attività svolta da tali soggetti, in modo che sia assicurata la trasparenza sulle commissioni di mediazione e sugli altri costi accessori, nonché ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;».

32.205
GERMONTANI
Ritirato

Al comma 1, lettera f), *numero 9) sopprimere le seguenti parole:* «e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività».

32.104
LEDDI, MARINO Mauro Maria
Respinto

Al comma 1, lettera f), *numero 9), dopo le parole:* «l'esercizio dell'attività», *inserire le seguenti:* «di consulenza e collocamento dei prodotti di credito».

32.206
PITTONI, DIVINA
Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* coordinare il decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993, e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi».

ARTICOLI 33, 34, 35 E 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

Approvato

(Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al comma 5, le parole: «farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali» *sono soppresse.*

Art. 34.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate»;

b) al comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualità e utilizzato in un ospedale, sotto l'esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente. La produzione di questi prodotti è autorizzata dall'AIFA. La stessa Agenzia provvede affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta l'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.»;

c) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*1.* Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007».

Art. 35.

Approvato

(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87)

1. Il termine di centoventi giorni per la definizione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è ridotto a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;

b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1º luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;

c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle

stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;

d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;

e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;

f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;

g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;

h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco;

l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;

m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della presente delega le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

36.207

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* «per la loro» *inserire la seguente:* «obbligatoria».

36.208

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* «al fine di» *inserire le seguenti:* «assicurare che gli stessi abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della caccia e del tiro sportivo, e non siano stati in precedenza condannati per una infrazione penale grave, altresì per».

36.209

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera h) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «È ritirato il permesso di detenere le armi se non sono più soddisfatte le condizioni di cui alla presente lettera, valutate ogni due anni, dagli organi competenti.».

36.300 (già 36.0.100)

BONFRISCO, CARRARA, VETRELLA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis* L'articolo 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *(Alterazioni di armi). - 1.* Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso

o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro trecento a euro duemila.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo sono consentite modifiche di armi per l'utilizzo con esclusive finalità sportive presso idonei poligoni e campi di tiro. Tali armi, così modificate, non possono essere utilizzate in nessun caso per usi difensivi o venatori. È comunque vietata ogni alterazione che predisponga l'arma al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica, che ne modifichi il calibro e che ne alteri gli elementi identificativi di cui all'articolo 11 della presente legge. Ai trasgressori si applicano le stesse sanzioni previste al comma 1 del presente articolo"».

ARTICOLI 37, 38 E 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37.

Approvato

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

1) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

2) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:

1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

3) articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30 del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;

g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008, nonché all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.

Art. 38.

Approvato

(Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari)

1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni è autorizzata dal procuratore della Repubblica, che provvede in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.

Art. 39.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11.* La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e

comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»;

b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1».

EMENDAMENTI

39.200

VICARI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) *inserire la seguente:*

«0*a)* all'articolo 90, comma 9, lettera *a)*, sono soppresse le parole: «, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII»;

b) dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) nell'allegato XVII, comma 2, la lettera *d)* è soppressa».

39.201

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* All'articolo 90, il comma 11, è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

ARTICOLI 40 E 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 40.

Approvato

(Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai:

a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;

b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

2. I laboratori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, di seguito indicati come «laboratori», devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze, saranno definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all'elenco dei laboratori sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 41.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, e con gli altri Ministri interessati, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* ed *m)*, della Costituzione;

b) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva;

c) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;

d) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;

e) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

f) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità;

g) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;

h) ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'inidividuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti; individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;

i) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;

l) prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;

m) realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;

n) prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;

o) prevedere l'abrogazione espressa della normativa statale in contrasto con i princìpi e le disposizioni della direttiva comunitaria;

p) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

q) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;

2) la semplificazione amministrativa;

3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;

4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi;

r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori princìpi e criteri:

1) salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;

2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;

4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;

s) prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.

2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai princìpi e criteri di cui al comma 1.

3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

41.300 (già 8.0.2)

MARINARO, BUBBICO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G41.300

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:

a) garanzia che il recepimento della direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;

b) tutela dei diritti sociali secondo i princìpi di parità e non discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;

c) salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d'interesse generale incidenti sul godimento di diritti garantiti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 2 e 3 disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

5. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;».

41.200
DI GIOVAN PAOLO
V. testo 2

Al comma 1, dopo le parole: «Ministri interessati» *inserire le seguenti:* «acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle associazioni rappresentative degli enti locali».

41.200 (testo 2)
DI GIOVAN PAOLO
Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministri interessati» *inserire le seguenti:* «acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

41.201
DI GIOVAN PAOLO
Respinto

Al comma 1, alla lettera a), *premettere le seguenti:*

«0*a)* recepire la direttiva nel rispetto dei principi dei Trattati e della "Strategia di Lisbona", tenendo conto dei profili di pubblico interesse ai fini della coesione sociale ed economica e della necessità di garantire i diritti di cittadinanza europea;

01*a)* riconoscere i seguenti principi regolatori:

1) i servizi pubblici a carattere non commerciale e ad obiettivo sociale non possono essere qualificati e ricompresi tra i servizi di interesse economico e di conseguenza non possono essere soggetti alle regole del mercato interno UE;

2) i finanziamenti di compensazione per coloro che prestano servizi pubblici locali non possono essere qualificati aiuti di Stato;

3) la cooperazione intercomunale o comunque tra i poteri locali per la fornitura dei servizi pubblici locali deve essere considerato un mezzo legittimo di prestazione dei servizi "in house" e dunque affrancati dalla ipotesi di obbligatoria messa in concorrenza;

4) le collettività locali devono essere in condizione di assegnare obiettivi alle imprese di cui sono proprietarie o che in ogni modo ricadono sotto il loro controllo, senza ricorso obbligatorio al bando di pubblico concorso, se tali imprese non sono in una condizione scelta di concorrenza sul mercato esterno».

41.202

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) garantire i diritti contrattuali e i trattamenti economici e normativi applicati nel nostro paese;».

41.203

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Respinto

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le parole:* «, con espressa elencazione delle attività di servizi che rientrano in esso;».

41.204

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) effettuare un preciso riscontro da parte del Governo dei risultati della attività di *screening* delle normative incompatibili (autorizzazioni, requisiti) con la Direttiva Europea 2006/123/CE a livello centrale e locale ai fini della applicazione della successiva lettera *d)*;».

41.100

VETRELLA

Ritirato

Al comma 1, alla lettera i), *dopo le parole:* «attraverso sportelli unici» *inserire le seguenti:* «, che eventualmente sfruttino anche la interoperabilità tra strutture pubbliche e strutture private,».

41.101

LUSI, MARINARO

Respinto

Al comma 1, lettera i), *in fine, aggiungere il seguente periodo:* «, anche attraverso strumenti di interoperabilità tra strutture pubbliche e strutture private».

Dopo la lettera i), *inserire la seguente:*

«*i*-bis) prevedere che il diritto all'informazione venga assicurato attraverso la messa in rete degli sportelli pubblici e privati esistenti sul territorio, in modo da garantire il rispetto di obblighi di servizio e *standard* di risposta omogenei ed adeguati alle previsioni della citata direttiva;».

Dopo la lettera r), *aggiungere la seguente:*

«*r*-bis) prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.».

41.205

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Respinto

Al comma 1, lettera r), *sostituire il numero 3), con il seguente:*

«3) Agevole accessibilità per prestatori di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi in attuazione degli articoli articolo 7 e 21 della Direttiva 2006/123/CE; messa a disposizione, anche con specifiche evidenziazioni all'interno degli sportelli unici, di tutte le informazioni afferenti le attività di servizi per i destinatari degli stessi ai sensi degli articoli 7 e 22 della Direttiva; piena applicazione anche con specifiche iniziative da parte del Governo di tutto il capo V della Direttiva 2006/123/CE relativa alla Qualità dei Servizi;».

41.206

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Respinto

Al comma 1, alla lettera r), *dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-*bis)* puntuale applicazione della collaborazione amministrativa di cui al capo VI articolo 28 e seguenti della Direttiva 2006/123/CE, fornendo piena evidenza pubblica in presenza di contenziosi in materia di salute e sicurezza;».

41.207

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

ORDINI DEL GIORNO

G41.200

DI GIOVAN PAOLO

V. testo 2

Il Senato,

in merito alla direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi del mercato interno, fermo restando lo specifico riferimento al recepimento futuro della direttiva sui servizi di interesse pubblico,

impegna il Governo:

a confermare per i servizi pubblici locali l'attinenza della direttiva 2006/123/CE con seguenti principi regolatori:

a) recepimento della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi dei Trattati e della «Strategia di Lisbona», tenendo conto dei profili di pubblico interesse ai fini della coesione sociale ed economica e della necessità di garantire i diritti di cittadinanza europea;

b) riconoscimento specifico, in attesa del recepimento della direttiva dei servizi pubblici locali, dei seguenti criteri:

1) i servizi pubblici a carattere non commerciale e ad obiettivo sociale non possono essere qualificati e ricompresi tra i servizi di interesse economico e di conseguenza non possono essere soggetti alle regole del mercato interno UE;

2) i finanziamenti di compensazione per coloro che prestano servizi pubblici locali non possono essere qualificati aiuti di Stato;

3) la cooperazione intercomunale o comunque tra i poteri locali per la fornitura dei servizi pubblici locali deve essere considerato un mezzo legittimo di prestazione dei servizi «in house» e dunque affrancati dalla ipotesi di obbligatoria messa in concorrenza;

4) le collettività locali devono essere in condizione di assegnare obiettivi alle imprese di cui sono proprietarie o che in ogni modo ricadono sotto il loro controllo, senza ricorso obbligatorio al bando di pubblico concorso, se tali imprese non sono in una condizione scelta di concorrenza sul mercato esterno».

G41.200 (testo 2)
DI GIOVAN PAOLO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in merito alla direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi del mercato interno, fermo restando lo specifico riferimento al recepimento futuro della direttiva sui servizi di interesse pubblico,

impegna il Governo:

a confermare per i servizi pubblici locali l'attinenza della direttiva 2006/123/CE con seguenti principi regolatori:

a) recepimento della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi dei Trattati e della «Strategia di Lisbona», tenendo conto dei profili di pubblico interesse ai fini della coesione sociale ed economica e della necessità di garantire i diritti di cittadinanza europea;

b) riconoscimento specifico, in attesa del recepimento della direttiva dei servizi pubblici locali, dei seguenti criteri:

1) i servizi pubblici a carattere non commerciale e ad obiettivo sociale non possono essere qualificati e ricompresi tra i servizi di interesse economico e di conseguenza non possono essere soggetti alle regole del mercato interno UE;

2) la cooperazione intercomunale o comunque tra i poteri locali per la fornitura dei servizi pubblici locali deve essere considerato un mezzo legittimo di prestazione dei servizi «in house» e dunque affrancati dalla ipotesi di obbligatoria messa in concorrenza;

3) le collettività locali devono essere in condizione di assegnare obiettivi alle imprese di cui sono oggettivamente responsabili, ai sensi della giurisprudenza comunitaria, o che in ogni modo ricadono sotto il loro controllo.».

(*) Accolto dal Governo.

G41.300 (già em. 41.300)
MARINARO, TOMASELLI, BUBBICO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in relazione alla delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno,

impegna il Governo a trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi predisposti a tale scopo affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari, purché tale passaggio non preveda il non rispetto dei tempi di adozione della delega stessa.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 42 E 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 42.

Approvato

(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società)

1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII di questo titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma».

2. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma».

CAPO III

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

Art. 43.

Approvato

(Costituzione e natura giuridica dei GECT)

1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e dei presenti articoli, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.

2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 22.

3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per «autorità regionali» e «autorità locali» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, sono approvati all'unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità. Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:

a) il ruolo di Autorità di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comuni-

tari e riconducibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», nonché la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;

b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

EMENDAMENTO

43.200

FOSSON, D'ALIA, GIAI, THALER AUSSERHOFER

Inammissibile

Sostituire gli articoli 43, 44 e 45 con il seguente:

«Art. 43. - *(Costituzione e natura giuridica dei GECT, istruttoria e controlli).* - 1. I Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale con sede legale in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ovvero di diritto privato e iscritti in due appositi e distinti registri istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale è l'autorità nazionale competente a ricevere la notifica e i documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1082/2006.

3. La fase istruttoria, prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1082/2006, è svolta dal Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coordinamento del Segretariato Generale della stessa Presidenza, sentite le amministrazioni centrali competenti rispetto alle attività svolte dal costituendo GECT.

4. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti per l'espletamento del controllo di gestione dei fondi pubblici da parte del GECT sono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, la Corte dei conti e la Guardia di finanza. Le procedure di vigilanza sulla gestione dei fondi pubblici da parte dei GECT aventi sede in Italia sono stabilite d'in-

tesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

5. Dalle attività connesse alla istituzione e tenuta del registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 44.

Approvato

(Autorizzazione alla costituzione di un GECT)

1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione, del Dipartimento per le politiche comunitarie per quanto attiene ai profili concernenti la compatibilità comunitaria, del Dipartimento per i rapporti con le regioni per quanto attiene alla compatibilità con l'interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT intende esercitare le proprie attività.

2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, allegando all'istanza copia autentica della convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Del-

l'avvenuta iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.

3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di tale copia non può eccedere il costo amministrativo.

4. L'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea, di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.

6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.

EMENDAMENTO

44.100

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Ritirato e trasformato nell'odg G44.100

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La Presidenza del Consiglio - Segretariato Generale si assicura che, entro dieci giorni dalla pubblicazione dello statuto, il GECT abbia trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea che annunci l'istituzione del GECT e ne indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.».

ORDINE DEL GIORNO

G44.100 (già em. 44.100)
PEDICA
Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1078,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 44.100, con riguardo alla richiesta di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'UE, che annunci l'istituzione del GECT e ne indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 45 E 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 45.

Approvato

(Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT)

1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all'articolo 44, comma 5.

2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali, nonché dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi dell'Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a princìpi contabili internazionali del settore pubblico. I soggetti che costituiscono un GECT recepiscono nella convenzione e nello statuto le predette norme.

3. Dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 43 e 44 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del

presente articolo e degli articoli 43 e 44 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 46.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla

data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del citato comma 1.

7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

EMENDAMENTO

46.100

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata».

ORDINE DEL GIORNO

G46.200

PITTONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1078 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008»,

premesso che:

il Capo IV del provvedimento in esame reca disposizioni per dare attuazione a decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudizi aria in materia penale al fine di potenziare tali forme di cooperazione tra Stati in settori specificamente individuati (il cosiddetto «terzo pilastro» dell'Unione europea) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 11 del 2005;

considerato che l'articolo 46 del suddetto provvedimento, delega il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca e alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, oltre a disciplinare anche il procedimento per la formazione dei decreti legislativi di attuazione;

valutato che il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca costituisce, dopo il mandato di arresto europeo e la decisione quadro sull'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, il terzo esempio di applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, ossia il principio in base al quale nonostante uno Stato possa non trattare una specifica questione in maniera uguale o simile a quella di un altro Stato, la decisione adottata dal primo sarà tale da essere accettata dal secondo come equivalente alla decisione che esso secondo avrebbe adottato, e viceversa;

le motivazioni esistenti alla base della cooperazione tra stati Europei traggono giustificazione e fondamento nella fiducia reciproca tra gli ordinamenti giudici degli Stati europei;

ricordato che, in armonia con tale principio, è parso altresì opportuno prevedere che il Governo dia attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea in modo tale che il cittadino straniero condannato in Italia possa essere trasferito nel Paese di origine per la esecuzione della condanna;

tale previsione, resasi necessaria per i recenti fatti di cronaca, consentirebbe in particolare sia di intensificare la cooperazione tra Stati membri, sia di rafforzare l'azione dello Stato per il trasferimento di persone condannate nel loro paese, con la possibilità di scontare la pena negli istituti penitenziari presenti sul territorio, tramite la previsione di disposizioni contenute in alcuni Trattati bilaterali sottoscritti dall'Italia, come l'accordo Italia-Romania diretto a regolamentare una procedura semplificata di trasferimento in questo Paese delle persone condannate dai tribunali italiani;

valutato che il reciproco riconoscimento delle sentenze penali in ambito comunitario consente di rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità che rappresenta un fattore di elevata criticità, come testimoniato dall'aumento esponenziale della popolazione carceraria e dall'elevato numero di presenze dei detenuti stranieri negli istituti penitenziari, stimata intorno al 27 per cento sul totale delle presenze;

preso atto che emerge con tutta evidenza la necessità di attribuire alle decisioni di condanna del nostro Stato effetti giuridici equivalenti attribuiti alle decisioni nazionali di un altro Stato, anche e soprattutto per quanto riguarda la fase della esecuzione della pena in modo tale da garantire la possibilità di eseguire in uno Stato membro le decisioni giudiziarie adottate in altri Stati membri;

impegna il Governo:

a favorire l'adozione di iniziative legislative finalizzate a rafforzare il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali in ambito comunitario che garantiscano la creazione di una rete di diretta collaborazione tra Stati, diretta a fare eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati in modo tale da rendere possibile il trasferimento delle persone condannate nel Paese di origine per la espiazione della pena.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 47 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 47.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), e), f)* e *g)*, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, punto *iii)*, della decisione quadro;

d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo;

prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere *e)* ed *f)*, adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m)*;

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera *b)*;

p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m)* e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;

q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione, la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera *r),* l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere *q)* e *r)*;

u) prevedere la destinazione dellesomme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

47.100

PEDICA, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:

«*z-bis)* prevedere all'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e se-

guenti del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche i delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati».

ARTICOLO 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 48.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence *tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)*

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), e), f)* e *g)*, nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che:

1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *a)*, della decisione quadro;

2) per «indagine penale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *b)*, della decisione quadro;

3) per «operazione di *intelligence* criminale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *c)*, della decisione quadro;

4) per «informazione e/o *intelligence*» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *d)*, della decisione quadro;

5) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo» debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati

nella suddetta disposizione, nonché, ove non inclusi tra i precedenti, quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;

b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;

c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'*intelligence* pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e l'*intelligence* nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'*intelligence*;

d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;

e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence*;

g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'*intelligence* solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro, che quando le informazioni o l'*intelligence* richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente;

i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera *h)* sia richiesta nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence* con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un procedimento penale.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

48.100

PEDICA, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e i delitti di criminalità organizzata, in quanto riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 2) della suddetta decisione quadro 2002/584/GAI;».

ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 49.

Approvato

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), e), f)* e *g)*, nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, anche su richiesta della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia emesso una sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità, all'autorità competente di un altro Stato

membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:

1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;

2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;

3) che la persona condannata, debitamente informata in una lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;

4) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;

5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;

b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna definitiva trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla lettera *a)*, nonché alle seguenti:

1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;

2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;

3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;

c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera *b)*, individuando i motivi tra quelli indicati all'articolo 9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la possibilità di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonché di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza,

in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione quadro;

d) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cui alla lettera *b)*, con riferimento all'autorità giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei princìpi del giusto processo;

e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato;

f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera *b)*, su richiesta dello Stato di emissione l'autorità giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera *i)*, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

g) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla lettera *f)*:

1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione;

2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;

3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilità di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;

h) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera *b)*, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in libertà;

l) introdurre una o più disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*;

m) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera *b)*,

anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefici di cui la persona condannata può godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;

n) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro;

o) introdurre una o più disposizioni relative all'applicazione del principio di specialità, in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non può essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera *b)*, diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;

p) introdurre una o più disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e tracciabilità del transito, con facoltà di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere *g), h), i)* ed *l)*;

q) introdurre una o più disposizioni relative al tipo e alle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo.

2. I compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da organi di autorità amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

EMENDAMENTI

49.200

PEDICA, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata, alla sua rieducazione e che essa non violi i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea;».

49.101

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Respinto

Al comma 1, lettera b), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, salva la presenza di cause di non punibilità».

49.102

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Respinto

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «individuando i motivi tra quelli indicati» *con le seguenti:* «conformemente a quelli di cui».

49.103

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Respinto

Al comma 1, lettera g), *numero 1), sostituire le parole:* «alle condizioni previste» *con le seguenti:* «alle condizioni e secondo i presupposti previsti».

49.104 (testo corretto)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Respinto

Al comma 1, lettera h)*, dopo le parole:* «lettera b)», *inserire le seguenti:* «, in presenza dei presupposti previsti dal titolo VI del libro V del codice di procedura penale».

49.105

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), *inserire la seguente:*

«n-*bis*) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per il riconoscimento della riparazione per detenzione illegittima o ingiusta ai sensi dell' articolo 314 del codice penale, nonché per l'eventuale rivalsa da parte dello Stato italiano sullo Stato di emissione in relazione alle somme erogate a tale titolo, ove ne ricorrano i presupposti;».

49.106

POLI BORTONE, BOSCETTO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera q), *aggiungere in fine la seguente:*

«q-*bis*) prevedere che il Governo adotti tutte le misure possibili per avere cognizione di eventuali provvedimenti di esecuzione della pena, adottati dallo Stato, che comportano una riduzione della permanenza in carcere e ne dia la massima pubblicità, in particolare informando la persona offesa del reato.».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

BOLDI

Approvata

1. All'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: "capi II e III" con le seguenti: "capi II e IV".

2. Accorpare gli articoli 7 e 8 in un unico articolo.

3. All'articolo 9, comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo, non inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro, deve tenere conto anche della dimensione dell'impresa e del relativo fatturato, al fine di rendere più incisive le sanzioni amministrative come deterrente effettivo".

4. All'articolo 24, comma 15, lettera b), sostituire le parole: "che altresì rilasciano alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia" con le seguenti: "nonché rilascio alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia".

5. All'articolo 24, comma 15, lettera f), sostituire le parole: "oltre IVA" ovunque ricorrano, con le seguenti: "più IVA".

6. All'articolo 24, comma 21, sostituire le parole: "riguardo a quelle" con le seguenti: "riguardo a quelli".

7. All'articolo 26, comma 4, sopprimere le parole: "l'articolo 2 del decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178,".

8. Accorpare gli articoli 33 e 34 in un unico articolo.

9. All'articolo 43, comma 2, sostituire le parole: "articolo 22" con le seguenti: "articolo 44".

PROPOSTE DI RISOLUZIONE AL DOCUMENTO LXXXVII, n. 1

(6-00012) n. 1 (10 marzo 2009)

BOLDI, LICASTRO SCARDINO
Approvata

Il Senato della Repubblica,

esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc.* LXXXVII, n. 1), la approva.

(6-00013) n. 2 (10 marzo 2009)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Preclusa

Il Senato,

premesso che:

la Relazione annuale, come prevista dalla legge n. 11 del 2005, è un istituto volto a fornire un quadro esaustivo delle attività svolte dal Governo e dalle amministrazioni periferiche nell'ambito delle politiche dell'Unione europea per l'anno di riferimento, nonché ad indicare le linee di azione relative all'anno successivo;

per sua natura, la Relazione annuale rileva i contributi delle varie amministrazioni e li collega in modo coerente e coordinato nel quadro

globale dell'azione del Governo in seno all'Unione europea, illustrando le linee guida specifiche dei singoli dicasteri:

considerato che:

con riferimento alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008, deve ritenersi apprezzabile l'impianto innovativo della stessa, la cui strutturazione permette un puntuale raffronto tra le azioni programmatiche del Governo e i risultati raggiunti, offrendo in tal senso un'occasione di riflessione, non solo sul bilancio della politica europea per l'Italia, ma anche sull'agenda della politica italiana in sede comunitaria per il 2008;

nel merito, si valutano positivamente i risultati raggiunti sui due difficili fronti del recepimento delle direttive comunitarie e dell'adeguamento alle prescrizioni enunciate nell'ambito delle procedure di infrazione. Essi infatti hanno consentito al nostro Paese di realizzare la migliore *performance* degli ultimi dieci anni e di riportare gli indicatori di ottemperanza all'ordinamento comunitario in linea con la media;

per altro verso, si giudicano censurabili il ritardo e la compressione subìti dal dibattito sulla Relazione rispetto al calendario, tali da rischiare di inficiare gli stessi elementi di innovazione e valutazione pure presenti nel documento,

impegna il Governo:

a consolidare i positivi risultati conseguiti a partire dalla XV legislatura in termini di riduzione sia del numero di procedure di infrazione, sia del *deficit* di trasposizione delle direttive comunitarie;

in particolare, a proseguire l'attività di messa a punto di nuove soluzioni sistematiche per il rapido adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, valutando anche l'adozione di strumenti innovativi assimilabili all'«ordine di esecuzione» per le direttive cosiddette «*self executing*»;

a rivedere la disciplina di presentazione e discussione in Parlamento del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, al fine di superare il vincolo di esame congiunto dei due testi, con ciò consentendo, per un verso, di dedicare una più ampia e approfondita sessione parlamentare di valutazione della Relazione e, per altro verso, di alleggerire l'*iter* di approvazione del disegno di legge comunitaria da parte delle Camere;

ad adottare iniziative volte ad assicurare un più ampio coordinamento degli strumenti di controllo sull'utilizzazione delle risorse di provenienza comunitaria, armonizzando le azioni di indirizzo e di controllo già poste in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'AGEA, con gli strumenti che il Governo riterrà di individuare;

in definitiva, a rafforzare le prerogative di informazione e vigilanza del Parlamento circa l'utilizzazione delle risorse comunitarie e gli esiti dei controlli effettuati sui sistemi regionali locali e settoriali, in tal modo coin-

volgendo le Camere nella valutazione dell'efficacia e della legalità delle procedure di spesa dei fondi comunitari.

MOZIONI

Mozioni sulla lotta contro l'AIDS

(1-0009) (24 febbraio 2009)

TOMASSINI, BIANCONI, BOSONE, CALABRO', D'AMBROSIO LETTIERI, DI GIACOMO, GHIGO, GRAMAZIO, MASSIDDA, RIZZI, RIZZOTTI, SACCOMANNO, DE LILLO, THALER AUSSERHOFER (*). – Il Senato,

premesso che:

il Parlamento europeo il 24 aprile 2007 ha adottato la Risoluzione sulla lotta all'HIV/AIDS all'interno dell'Unione europea e nei Paesi vicini per il triennio 2007-2009;

il Parlamento europeo il 21 novembre 2008 ha adottato la Risoluzione sull'HIV/AIDS: diagnosi precoce e cure tempestive;

in occasione della giornata internazionale della lotta all'AIDS 2008 la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea hanno sottolineato l'importanza della diagnosi precoce attraverso la facilitazione dell'accesso al *test* e hanno invitato tutti gli Stati membri a portare i loro risultati nel campo alla Conferenza di Vienna che si terrà nel 2010;

le conclusioni della Conferenza «2008 HIV Diagnosis Summit» della Presidenza francese dell'Unione europea, tenuta a Parigi nel novembre 2008, nello stigmatizzare il ritardo nella diagnosi per l'HIV/AIDS, invitano gli Stati membri a mettere in atto con urgenza tutte le azioni per migliorare l'accesso al *test* in un sistema che lascia, in Francia, nell'ignoranza del proprio stato almeno 40.000 sieropositivi l'anno, permettendo quindi attraverso la diagnosi precoce di migliorare la qualità della loro vita e allo stesso tempo ridurre la trasmissione della malattia;

considerato che:

in base ad alcune recenti ricerche si stima che nel nostro Paese siano circa 130.000 le persone sieropositive; poiché i casi accertati sono soltanto 65.000, il 50 per cento dei sieropositivi presenti in Italia, risultano, attualmente, non identificati;

in Italia, come negli altri Paesi della Unione europea, il numero di nuovi contagi HIV continua a crescere; nel 2008, secondo gli ultimi dati del Centro Operativo AIDS (COA) dell'istituto Superiore di Sanità, oltre 4.000 persone si sono infettate con l'HIV;

nel 2008 il COA ha comunicato che sono state 1.400 le persone sieropositive che si sono ammalate di AIDS, quelle cioè che durante lo

scorso anno hanno manifestato i segni di malattie conseguenti all'infezione da HIV;

la diminuzione del numero di casi AIDS conclamato, nel nostro Paese, appare sempre meno netta e in alcune Regioni, come il Lazio o la Toscana, si registra addirittura un nuovo incremento;

una larga percentuale di infezioni da *virus* HIV non vengono diagnosticate e molte di queste persone, che non sanno di esser infette, scopriranno di esserlo solo quando saranno afflitte dalle patologie correlate;

l'HIV/AIDS è una malattia trasmissibile ed esiste quindi il rischio di contagio da parte delle persone infette che non sanno ancora di esserlo;

l'introduzione di misure efficaci e realistiche di salute pubblica per facilitare la diagnosi precoce dell'infezione da HIV è indispensabile per evitare un'inconsapevole diffusione della malattia, dare migliori possibilità di cura e dare al sieropositivo maggiore possibilità di tutela dei propri diritti;

la lotta all'HIV/AIDS è una sfida complessa che comprende un numero infinito di fattori in campo, il punto essenziale per affrontare la diffusione della malattia appare il raggiungimento della consapevolezza dello stato di sieropositività attraverso la diagnosi precoce e l'accesso ai *test* per l'HIV;

la piena tutela dei diritti umani e del diritto alla riservatezza è essenziale in ogni aspetto della risposta al virus dell'HIV,

impegna il Governo a:

dare mandato ufficiale e cogente alla Commissione nazionale per la lotta contro l'Aids, organo tecnico del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di elaborare le Linee guida nazionali per garantire, indurre e facilitare l'accesso al *test*. Tali Linee guida dovranno: individuare i gruppi di fragilità sociale sui quali focalizzare i primi passi strategici; definire strumenti chiari e modalità innovative per la garanzia dell'accesso informato quali l'introduzione di procedure *standard* nell'accettazione per il ricovero ospedaliero; procedure *standard* di *test* informato all'interno delle strutture carcerarie, nel momento dell'accoglienza delle persone immigrate, in situazioni di conclamato disagio sociale o, ad esempio, in presenza di patologie psichiatriche;

trasmettere le conclusioni della Commissione per la lotta contro l'Aids sulle sunnominate Linee guida entro sei mesi;

migliorare l'informazione e la prevenzione sulle malattie sessualmente trasmissibili e, in particolare, sull'HIV/AIDS e sulle epatiti, sottolineando la necessità di sottoporsi al *test* per permettere una diagnosi precoce;

a comunicare lo stato dell'applicazione di tali Linee guida sul territorio nazionale attraverso una relazione annuale da presentare al Parlamento.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(1-00102) (12 marzo 2009)

BIANCHI, SOLIANI, LEGNINI, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, PORETTI, GARAVAGLIA Mariapia, BAIO, PERTOLDI, RUSCONI, ANDRIA, SERAFINI Anna Maria, ANTEZZA, PERDUCA. – Il Senato,

premesso che:

nonostante i rilevanti progressi scientifici maturati sul terreno della prevenzione e della terapia dell'AIDS, questa malattia rappresenta tuttora una delle cause di morte più diffuse a livello mondiale;

secondo i dati forniti dal Rapporto mondiale sull'AIDS 2008 delle Nazioni Unite (UNAIDS), l'epidemia di AIDS ha provocato circa 2,1 milioni di vittime nel corso del 2007, 330.000 delle quali erano bambini minori di 15 anni;

dal Rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità per il 2008 può evincersi come, a fronte di una generale riduzione dell'indice di mortalità per infezione da HIV, l'Italia registra un significativo aumento del tasso di sieropositività;

dai dati forniti dall'Unicef nel dicembre 2008 si evince come diagnosi precoce e cure tempestive possano migliorare significativamente le aspettative di vita dei neonati esposti al rischio di contagio da HIV. Tali dati dimostrano l'esigenza di approntare misure idonee a garantire un'efficace prevenzione del contagio da virus HIV in particolare nei confronti dei minori, attuando campagne di sensibilizzazione ed informazione in ordine alle possibili modalità di trasmissione del virus, favorendo altresì la diagnosi precoce, al duplice scopo di approntare le terapie idonee ad impedire l'aggravarsi della patologia, limitandone gli effetti pregiudizievoli, e di impedirne la trasmissione;

in ragione degli elevati tassi di diffusione dell'AIDS che si riscontrano in particolare in molti Paesi esteri, appare opportuno adottare misure finalizzate ad assicurare un'adeguata prevenzione, informazione e terapia anche nei confronti dei cittadini stranieri a prescindere dalla condizione di regolarità del loro soggiorno nel territorio dello Stato, mettendoli in condizione di accertare l'eventuale patologia, di curarla fruendo delle migliori terapie disponibili, nonché di conoscere le diverse modalità di trasmissione del virus HIV;

in data 20 novembre 2008, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione (n. RC-B6-0581/2008) sulla diagnosi precoce e le cure tempestive dell'AIDS, con la quale si sono invitati il Consiglio e la Commissione a predisporre una strategia di contrasto all'AIDS, al fine di «promuovere la diagnosi precoce e la riduzione degli ostacoli alla sperimentazione, nonché di garantire un tempestivo trattamento e la comunicazione dei relativi benefici»;

con la medesima risoluzione, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a rafforzare le strategie di prevenzione e informazione sul-

l'AIDS, migliorando altresì le tecniche di sperimentazione e trattamento della patologia;

non può del resto sottacersi come desti perplessità il fatto che alla Conferenza programmatica dell'Assemblea generale dell'ONU (Ungass) sull'AIDS, tenutasi durante il mese di giugno 2008, l'Italia, diversamente da altri Paesi, non abbia presentato alcuna relazione sullo stato di avanzamento delle politiche di prevenzione dell'HIV,

impegna il Governo:

a realizzare un piano di prevenzione, diagnosi precoce e terapia dell'AIDS, approntando misure specifiche, in particolare, per la tutela dei minori sieropositivi;

a stanziare risorse idonee per favorire la ricerca scientifica e la sperimentazione di nuovi trattamenti delle patologie sessualmente trasmissibili e dell'AIDS in particolare, in ottemperanza al dispositivo n.1 della suddetta risoluzione del Parlamento europeo;

a realizzare un sistema di diagnosi precoce dell'infezione da HIV, anche nei confronti dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla condizione di regolarità o meno del loro soggiorno;

a garantire un costante monitoraggio in ordine alla diffusione del virus HIV nell'ambito della popolazione presente sul territorio nazionale, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali dei soggetti interessati, ricorrendo in particolare a statistiche in forma aggregata e anonima;

ad adottare misure specifiche per migliorare lo *standard* di tutela del diritto inviolabile alla salute dei soggetti detenuti affetti da AIDS;

a realizzare campagne di sensibilizzazione, informazione e prevenzione dell'AIDS, favorendo, tra l'altro, l'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole quale presupposto indispensabile ai fini della consapevolezza, da parte degli adolescenti, delle principali modalità di trasmissione del virus HIV;

ad adottare misure idonee a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS, in ottemperanza al dispositivo n. 8 contenuto nella citata risoluzione del Parlamento europeo.

(1-00105) (17 marzo 2009)

BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

in data 6 luglio 2006 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione dal titolo «HIV/AIDS, tempo di agire»;

in data 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione sulla lotta all'HIV/AIDS all'interno dell'Unione europea e nei Paesi vicini per il triennio 2006-2009;

in data 10 giugno 2008 si è tenuto l'incontro delle Nazioni Unite sull'AIDS, che ha fatto il punto sui progressi della comunità internazionale nella risposta globale all'epidemia rispetto agli impegni sottoscritti tra il 2001 e 2006. Purtroppo sono mancate le relazioni sullo stato dell'epidemia di 68 Stati, tra cui l'Italia, ma, stando al rapporto del Segretario generale dell'ONU, rispetto al 2006 è stato registrato qualche progresso nella risposta alla pandemia, anche se i risultati rimangono insufficienti soprattutto sotto il profilo della prevenzione: si calcola che nel 2007 il numero dei nuovi malati sia stato di 2,5 volte superiore a quello di coloro che hanno ricevuto le cure. La diffusione dei farmaci salva-vita è aumentata del 42 per cento dal 2006, ma raggiunge ancora solo il 30 per cento di coloro che ne avrebbero bisogno a fronte dell'impegno a garantire una copertura del 100 per cento entro il 2010, obiettivo dell'accesso universale;

l'Italia, nella dichiarazione presentata all'incontro ONU, ha ribadito il suo impegno al raggiungimento dell'obiettivo dell'accesso universale entro il 2010, dichiarando di voler mettere al centro dell'agenda della sua presidenza del G8 la lotta contro le pandemie, mantenendo il sostegno finanziario al fondo globale e mitigando l'impatto del *virus* dell'HIV e dell'AIDS sulle donne;

in data 21 novembre 2008 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione «HIV/AIDS, diagnosi precoce e cure tempestive» nella quale si sottolinea l'importanza di introdurre misure efficaci di salute pubblica volte a facilitare la diagnosi precoce dell'infezione da HIV;

in data 1º dicembre 2008 si è svolta la Giornata internazionale della lotta all'AIDS ed in tale occasione la Commissione europea ed il Consiglio dell'Unione europea hanno ribadito la necessità della diffusione del *test* per la diagnosi precoce, richiedendo a tutti gli Stati membri di porre in essere tutte le azioni per la diffusione del *test* e di riferire sui relativi risultati, nel corso della prossima Conferenza internazionale sull'AIDS che si svolgerà a Vienna nel 2010;

il 19 marzo 2009 si terrà a Roma l'HIV Summit Italia 2009 su «Diagnosi Precoce, qualità della vita»;

secondo recenti ricerche del Reparto epidemiologia del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di Sanità (ISS) si rileva che in Italia almeno 130.000 persone siano positive, mentre i casi diagnosticati siano solo 65.000. Nel 2008, secondo i dati del Centro operativo AIDS (COA) dell'Istituto superiore di sanità, più di 4.000 persone si sarebbero infettate del *virus* dell'HIV, con un aumento dei nuovi contagi;

un'alta percentuale di infezioni da *virus* HIV non sono state ancora diagnosticate e molte persone, ignare del proprio stato di salute, scopriranno di essere sieropositive solo quando avranno contratto altre patologie;

l'Istituto superiore di sanità stima che il 50 per cento dei sieropositivi presenti in Italia non siano identificati;

considerato che:

nel nostro Paese, la recente discussione di proposte normative che prevedono la possibilità per i medici di denunciare i clandestini che si rivolgono per cure alle strutture sanitarie, e la loro eventuale definitiva approvazione da parte del Parlamento, provocherà la gravissima conseguenza di allontanare ulteriormente i cittadini stranieri irregolari dal contatto con il servizio pubblico ospedaliero;

la riduzione degli ostacoli per l'accesso al *test* per l'HIV e la conseguente diagnosi precoce rappresentano l'unica possibilità per offrire adeguate cure al sieropositivo;

il rispetto e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti è essenziale per ridurre la vulnerabilità all'HIV/AIDS,

impegna il Governo:

ad adottare un piano nazionale volto a promuovere l'accesso all'educazione, all'informazione, alla consulenza volontaria, ai *test* e ai servizi correlati in materia di HIV/AIDS, garantendo la piena tutela della riservatezza e il consenso informato, nonché la promozione di un ambiente sociale e giuridico favorevole e sicuro ai fini della dichiarazione volontaria della sieropositività;

a realizzare un'ampia strategia di prevenzione fondata sull'avvio di programmi rivolti ai giovani intesi a promuovere l'uso degli anticoncezionali e l'educazione in materia di HIV/AIDS;

ad attuare un piano di prevenzione e diagnosi precoce per facilitare l'accesso al *test* anche nei confronti dei cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale, indipendentemente dalla condizione di regolarità o meno del loro soggiorno;

ad adottare ogni iniziativa normativa volta ad espungere dall'ordinamento giuridico italiano eventuali norme che prevedano la possibilità per i medici di denunciare alle autorità giudiziarie gli immigrati clandestini bisognosi di cure;

a stanziare adeguate risorse per favorire la ricerca scientifica e la sperimentazione di nuovi trattamenti delle patologie sessualmente trasmissibili e dell'AIDS;

ad adottare concrete iniziative, in considerazione degli impegni assunti a livello internazionale, volte a realizzare l'accesso universale, aumentando l'impegno finanziario da destinare al Fondo globale per la lotta all'AIDS.

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 1078

Cari colleghi, giungendo al voto finale sulla legge comunitaria vorrei esprimere il sollievo per avere finalmente completato un lavoro che si protraeva da troppi mesi. Si deve comunque riconoscere che nel lasso di tempo intercorso maggioranza ed opposizione hanno giocato di sponda, e tanti degli articoli contenuti nel testo sono frutto di mediazione, discussione, posizioni condivise.

Il lavoro in Commissione politiche dell'Unione europea è stato proficuo ed ha permesso di approfondire alcune materie importanti, come quella della liberalizzazione dei servizi nel mercato comunitario o ancora quella della parità di retribuzione e trattamento.

Come vice presidente della Commissione vorrei ringraziare la senatrice Boldi per la correttezza dimostrata nella gestione della discussione e per l'approccio di apertura ai suggerimenti provenienti dall'opposizione; vorrei ringraziare i colleghi tutti per il loro prezioso apporto, e anche le personalità esterne che sono intervenute in audizione.

Sulla legge comunitaria si è raccolto il senso di responsabilità di tutti, o quasi, e ciò è apprezzabile poiché tale atto normativo rappresenta in un certo senso il biglietto da visita dell'Italia nei confronti delle istituzioni europee. Nei confronti della Commissione europea *in primis*, dalla quale partono le iniziative legislative adesso recepite con il disegno di legge n. 1078. Ma anche nei confronti di Consiglio e Parlamento europeo, i cui suggerimenti, espressi tramite la competenza colegislativa, l'Italia dei Valori ha inteso raccogliere, ad esempio aumentando le garanzie di sicurezza in materia di detenzione delle armi, come è stato consigliato dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo. E sempre come Italia dei Valori abbiamo sottolineato, accogliendo i risultati emersi dal dibattito nel Parlamento europeo, di prestare attenzione alla direttiva rimpatri, seccamente introdotta nella legge comunitaria con un emendamento del Governo. Ringrazio, pertanto, la presidente Boldi per avere proposto con il suo emendamento la soppressione di tale direttiva rimpatri dall'allegato B, permettendo così di riservare alla materia una più ampia e opportuna riflessione.

Vorrei sottolineare, infine, che la medesima cooperazione fra il nostro Paese e le istituzioni europee dovrebbe dimostrarsi anche nei confronti delle sentenze della Corte di giustizia.

Ricordo ai colleghi che, dagli ultimi dati del Dipartimento politiche comunitarie, il numero delle procedure di infrazione si attesta a 164 di cui 136 riguardano casi di violazione del diritto comunitario. Proprio su questo punto il lavoro di squadra fra maggioranza ed opposizione do-

vrebbe essere ancora più stretto non solo per il «buon nome» del Paese, ma anche per le sue finanze, in quanto, in caso di inottemperanza alle pronunce della Corte può essere imposto il pagamento di una somma forfetaria e di una penalità di mora.

Le sanzioni, cari colleghi, sono davvero elevate, e cioè, come ha fissato la Commissione con la comunicazione SEC 2005 n. 1658, pari a minimo 10 milioni di euro e una penalità di mora che oscilla tra 22.000 e 700.000 per ogni giorno di ritardo a seconda della gravità dell'infrazione. Adesso, ipotizzare il pagamento di tali somme in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando non è certo lieve per il bilancio interno né è un messaggio positivo per la pubblica opinione, la quale si aspetta invece un utilizzo efficiente delle risorse per sostenere i cittadini nella congiuntura economica.

Tutto ciò per dire che in questa legge comunitaria, purtroppo, si recepisce poco delle 136 sentenze su procedura di infrazione, e che questo potrebbe costarci caro!

Ma dico questo anche per sottolineare come la bocciatura del nostro emendamento all'articolo 25, con il quale si chiedeva di recepire integralmente ciò che la Corte aveva stabilito in merito alla legge Gasparri e all'assegnazione delle frequenze radiotelevisive, appare, oltre che come una ingiustizia nei confronti di Europa 7 e dei cittadini, in quanto lesiva del diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, anche suscettibile di gravare sulle finanze pubbliche.

Infatti, benché la sentenza non sia per una procedura di infrazione, come ha ricordato la presidente Boldi, è comunque su un rinvio pregiudiziale, e ha quindi valenza fondamentale per il nostro ordinamento, oltre che può costituire la base giuridica per l'apertura di una procedura con sanzione finale, della cui entità ho dato conto prima.

Quindi, sia inteso come pro futuro, suggerisco alla maggioranza di fare un conto economico prima di rifiutare il contributo dell'Italia dei Valori, in quanto, se anche non volete essere sensibili a questioni di diritto almeno lo dovreste essere a quelle di cassa!

Tuttavia, cari colleghi, proprio perché in dichiarazione di voto si chiede non solo di giudicare sui singoli articoli ma di esprimere un giudizio complessivo sulla bontà della norma, voglio concludere esaminando, a livello più generale, quello che la legge comunitaria rappresenta per il sistema Italia e per il sistema internazionale.

La legge comunitaria, con pregi e difetti, è un atto imprescindibile per assicurare che il nostro ordinamento sia conforme a quello degli altri Paesi europei. Non solo, ma è anche il mezzo con il quale l'Italia può contribuire attivamente, interpretando le direttive in via di recepimento e dando risalto alle singole Regioni e alle Province autonome che hanno dato attuazione alle stesse nelle materie di loro competenza.

Questo principio di sussidiarietà ben si sposa con la visione che l'Italia dei Valori ha dell'Europa: ossia una complessa costruzione, a livello politico, sociale e giuridico, la quale rischia di rimanere meccanica e distante dai cittadini se si limita a legare gli Stati fra loro, ma che può di-

venire una realtà viva se si riesce a far dialogare fra loro gli enti locali e le realtà regionali. Infatti, solo permettendo, ove possibile, che le decisioni siano prese da coloro che stanno più vicino ai cittadini, si può vincere il *gap* di diffidenza verso la Comunità europea.

La legge comunitaria può attivamente contribuire a questo processo, dando appunto spazio agli enti locali, e modellando la legislazione comunitaria sul nostro bagaglio normativo.

Dovrebbe essere dato il massimo risalto a ciò, come diceva anche il ministro Ronchi, anche in vista delle elezioni di giugno, affinché queste non siano una qualsiasi consultazione elettorale ma un momento di riflessione e conoscenza dell'Europa.

Orbene, il senso di responsabilità del mio Gruppo parlamentare ed il lavoro proficuo condotto in 14ª Commissione, mi portano, anche a nome dell'Italia dei Valori, ad esprimere voto favorevole sul disegno di legge n. 1078.

Ma, con lo spirito che contraddistingue il Gruppo dell'Italia dei Valori, e cioè una vigilanza costante sul perseguimento di interessi generali e pubblici invece che degli interessi di parte e privati, non posso non affiancare il voto positivo ad una nota critica.

Traspare dalla lettura complessiva del disegno di legge una tendenza pericolosissima, quella di una deregolamentazione che mina il nostro sistema di garanzie interne. Lo si è visto sulla sicurezza del lavoro, all'articolo 39, dove si deroga ad alcune misure per cantieri definiti arbitrariamente «minori» se inferiori ai 100.000 euro, con possibili inquietanti ricadute sul numero, già inaccettabile, di morti bianche e invalidi da lavoro. Lo si è notato poi all'articolo 24, dove si eliminano i riferimenti alla norma antielusiva introdotta nel 2006 nella disciplina sulla veridicità delle scritture contabili, che consentiva un controllo più stringente dei dati dichiarati dai contribuenti per la lotta all'evasione fiscale.

Entrambi gli interventi vanno poi letti con i provvedimenti che il Governo ha preso o che annuncia di volere prendere, e che si spera rimangano solo *slogan*.

Quello dell'articolo 24 va coordinato con la lotta all'evasione fiscale, la quale sta portando sempre meno risultati, come ha detto la Corte dei conti nella sua recentissima relazione, indicando in alcune iniziative prese da questo Governo il rischio di incentivare i comportamenti fraudolenti.

Allora, appare assurdo che proprio con la legge comunitaria si vada ad incentivare tale fenomeno, quando già adesso all'Italia va il *record* europeo con il 48,5 per cento del reddito imponibile che non viene dichiarato.

Il secondo punto citato, quello sulla sicurezza nei cantieri, potrebbe essere ulteriormente indebolito dalla riforma dell'edilizia, la quale, se veramente applicata nella forma illustrata da Berlusconi, porterà ad una speculazione selvaggia e ad un abbassamento dei controlli.

Insomma, cari colleghi, vorrei sottolineare che le misure per incentivare l'economia e la ripresa delle attività produttive non devono essere trovate tramite la deregolamentazione, e non si deve farlo, soprattutto, tra-

mite la legge comunitaria, perché in questo modo si corre il rischio di «inseguire lo sviluppo e dimenticare il progresso»! Questo mentre l'Europa ci chiede il progresso, e lo fa tramite la Strategia di Lisbona, che è attenta alla qualità oltre che alla quantità dell'impiego, tramite la garanzia delle pari opportunità, che deve essere sostanziale e non solo formale, tramite il controllo sulla concorrenza, con la direttiva servizi.

Per questo genuino progresso, e non solo per lo sviluppo netto, dunque, l'Italia dei Valori voterà in modo favorevole al disegno di legge n. 1078.

Nel famoso «Discorso alla gioventù accademica» tenuto all'Università di Zurigo nel 1946, Churchill formulò le conclusioni che aveva tratto dalla lezione della storia: «Eppure esiste un rimedio che (....) in pochi anni renderebbe tutta l'Europa (...) libera e felice. (...) Esso consiste nella ricostruzione della famiglia dei popoli europei, o in quanto più di essa possiamo ricostituire, e nel dotarla di una struttura che le permetta di vivere in pace, in sicurezza e in libertà (...).».

Fu così che la forza propulsiva della coalizione antinazista si trasformò in un promotore attivo della causa europea. Ed è così che oggi votiamo a favore della legge comunitaria: per una sempre più internazionale libertà, per una sempre più forte solidarietà!

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1078. Em. 25.200, Pedica e altri	216	214	000	094	120	108	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1078. Prima parte em. 25.100, Vimercati ed altri	217	214	000	095	119	108	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1078. Articolo 25	222	220	003	215	002	111	APPR.
004	Nom.	DDL n. 1078. Em. 31.200, Pedica e altri	232	231	001	107	123	116	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1078. Em. 32.102, Leddi e Marino Mauro Maria	236	235	000	114	121	118	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1078. Em. 32.104, Leddi e Marino Mauro Maria	244	243	001	113	129	122	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1078. Em. 32.206, Pittoni e Divina	248	247	002	126	119	124	APPR.
008	Nom.	DDL n. 1078. Em. 36.207, Pedica e altri	245	244	001	114	129	123	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1078. Em. 36.208, Pedica e altri	249	248	000	117	131	125	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1078. Em. 36.209, Pedica e altri	250	249	001	116	132	125	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1078. Em. 41.202, Marinaro ed altri	241	238	001	110	127	120	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1078. Em. 41.203, Marinaro ed altri	240	238	001	112	125	120	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1078. Em. 41.204, Marinaro ed altri	249	247	001	115	131	124	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1078. Em. 41.101, Lusi e Marinaro	236	234	001	108	125	118	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1078. Em. 41.206, Marinaro ed altri	246	244	001	113	130	123	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1078. Em. 46.100, Pedica e altri	243	241	004	105	132	121	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1078. Em. 47.100, Pedica e altri	228	226	001	103	122	114	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1078. Em. 48.100, Pedica e altri	228	226	003	099	124	114	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1078. Em. 49.200, Pedica e altri	237	236	004	100	132	119	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1078. Em. 49.101, Casson e altri	231	230	004	101	125	116	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1078. Em. 49.102, Casson e altri	242	240	001	107	132	121	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1078. Em. 49.103, Casson e altri	240	237	000	105	132	119	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1078. Em. 49.104 (testo corretto), Casson e altri	239	238	000	105	133	120	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1078. Em. 49.105, Casson e altri	243	242	000	110	132	122	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1078. Emm. 15.200 e 15.201, Marinaro e altri; Di Nardo e altri	245	244	000	110	134	123	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3 Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 1078. Votazione finale	244	243	006	236	001	122	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 . Pagina 1

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
ADAMO MARILENA				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ADRAGNA BENEDETTO					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
AGOSTINI MAURO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
AMATO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO																				
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	C	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
BALBONI ALBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C		C				C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F		F	F
BASTICO MARIANGELA				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BELISARIO FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F										
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BERSELLI FILIPPO			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C
BIANCHI DORINA					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BOLDI ROSSANA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA			F			C	C	C	C	C	C		C		C	C			C	C
BONINO EMMA																				
BORNACIN GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 2

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BOSONE DANIELE				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F		F
BRICOLO FEDERICO	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA				C	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO																				
CAFORIO GIUSEPPE					F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALABRO' RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F							
CARLONI ANNA MARIA																				
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO									C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F						F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C
CERUTI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F										
CHITI VANNINO	F		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA		C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CINTOLA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C
COLLI OMBRETTA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
COLLINO GIOVANNI																				
COLOMBO EMILIO																				
COMINCIOLI ROMANO							C			C	C	C	C			C			C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	C	C	A	C	C	C	C	C		C					C	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTINI BARBARA					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORONELLA GENNARO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C
COSENTINO LIONELLO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 3

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
COSSIGA FRANCESCO																				
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CRISAFULLI VLADIMIRO				F	F	F	F		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
CUFFARO SALVATORE				F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F			F	F
CURSI CESARE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C			C			C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO																				
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C					C		C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE CASTRO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE ECCHER CRISTANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LILLO STEFANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA																				
DELLA SETA ROBERTO																				
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	F	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI NARDO ANIELLO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
DINI LAMBERTO																				
DIVINA SERGIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO																				
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	A	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C			C		C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA								F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 4

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																				
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FIRRARELLO GIUSEPPE				C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLERES SALVO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A
FRANCO PAOLO				C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	F	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GASPARRI MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO																				
GIORDANO BASILIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI		C	F	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEONI GIUSEPPE								C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																				

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 5

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LONGO PIERO	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
LUSI LUIGI	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MALAN LUCIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	F	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARCUCCI ANDREA				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO																				
MARINO IGNAZIO ROBERTO					F	F	F	F	F	F										
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARTINAT UGO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA																				
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MICHELONI CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MILANA RICCARDO						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTI CESARINO	C	C	F	C		C			C							C	C			
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F				F				
MORRA CARMELO	C	C	F		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MORRI FABRIZIO	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
MUGNAI FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
NANIA DOMENICO	P	P																		
NEGRI MAGDA	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 6

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NESPOLI VINCENZO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
ORSI FRANCO			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C		C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
PARAVIA ANTONIO	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE																				
PASTORE ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	A
PICCIONI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCONE FILIPPO			F				C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PININFARINA SERGIO																				
PINOTTI ROBERTA											F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	A
PISANU BEPPE				C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI	C	C	F	C	C		C	C		C	C		C	C	C		C	C		
PITTONI MARIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PONTONE FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C
RAMPONI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RANDAZZO NINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA											F	F	F	F	F	F	F		F	F
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 7

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
RUSSO GIACINTO	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
SACCOMANNO MICHELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C							
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO																				
SANNA FRANCESCO																				
SANTINI GIACOMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	
SARRO CARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA																				
SCALFARO OSCAR LUIGI																				
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO																				
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C
STANCANELLI RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A
TOFANI ORESTE	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F									
VACCARI GIANVITTORE	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 8

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VERONESI UMBERTO																				
VETRELLA SERGIO	C			C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO											F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
VIZZINI CARLO				C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F		F	F	F	
ZANETTA VALTER	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
ZAVOLI SERGIO																				

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 9

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	M	M	M	M	M	M
ADRAGNA BENEDETTO	F	F	F	F	F	
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	F
ALLEGRINI LAURA	C	C	C	C	C	F
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	M	M	M	M	M	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO						
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	F
BAIO EMANUELA					F	
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	F
BALDASSARRI MARIO	C	C	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	F
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	F
BELISARIO FELICE						C
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C	F
BERSELLI FILIPPO	C	C	C	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO		C	C	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	F
BIANCHI DORINA	F	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	F
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	F
BOLDI ROSSANA	C	C	C	C	C	F
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	C	F
BONINO EMMA						
BORNACIN GIORGIO	C	C	C		C	F
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 10

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C	F
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA	F		F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C	F
CABRAS ANTONELLO						
CAFORIO GIUSEPPE	F	F		F	F	
CAGNIN LUCIANO	M	M	M	M	M	M
CALABRO' RAFFAELE	C				C	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	C	F
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C	C	F
CARLINO GIULIANA						F
CARLONI ANNA MARIA						
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	F
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	C	F
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	F
CERUTI MAURO	F	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA						
CHITI VANNINO	P	P	P	P	P	P
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	F
CINTOLA SALVATORE	C	C	C	C	C	A
COLLI OMBRETTA		C	C	C	C	F
COLLINO GIOVANNI						F
COLOMBO EMILIO						
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI		C	C	C	C	F
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	F
CONTINI BARBARA	C	C	C	C	C	F
CORONELLA GENNARO	C	C	C	C	C	F
COSENTINO LIONELLO		F	F	F	F	F

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 11

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
COSSIGA FRANCESCO						
COSTA ROSARIO GIORGIO	M	M	M	M	M	M
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	F	F	F	F	F
CUFFARO SALVATORE	F	F	F	F	F	A
CURSI CESARE	C	C	C	C	C	F
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	C	F
D'ALI' ANTONIO	C	C	C			F
D'ALIA GIANPIERO						
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	F
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C		C	C	C	F
DE CASTRO PAOLO	F	F	F	F	F	F
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C	F
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C	F
DE GREGORIO SERGIO	C		C	C	C	F
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	F
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F		F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA						
DELLA SETA ROBERTO						
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	F
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	C	C	F
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C	C	F
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C	F
DINI LAMBERTO						F
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C	F
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO						F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	F
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	F
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 12

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F	F
FLERES SALVO	C	C	C	C	C	F
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	C	F
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F	A
FRANCO PAOLO	C	C		C		F
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	C	
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C	C	F
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C	C	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C				C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F		F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	C	C	F
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C	F
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F	
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO						F
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	F
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	C	F
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	C		C	C	C	F
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	F
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C	F
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	F
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F		F	F	F
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F
LEVI MONTALCINI RITA						

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 13

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F
LONGO PIERO	C	C	C	C	C	F
LUMIA GIUSEPPE	F	F		F	F	F
LUSI LUIGI	F	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	F
MARCENARO PIETRO	M	M	M	M	M	M
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA		F	F	F	F	F
MARINI FRANCO						
MARINO IGNAZIO ROBERTO						
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F		F	F	F
MARTINAT UGO	M	M	M	M	M	M
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C		C	C	F
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA						
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	F
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	F
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C		C	F
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M
MICHELONI CLAUDIO	M	M	M	M	M	M
MILANA RICCARDO						
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F		F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	C	F
MONTI CESARINO		C	C	C		
MORANDO ENRICO						
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	F
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C	A
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	C	C	C	C	C	F
NANIA DOMENICO						
NEGRI MAGDA	F	F	F		F	F

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 14

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	F
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C	C	F
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	F
OLIVA VINCENZO	C	C	C	C	C	F
ORSI FRANCO	C	C	C	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	C	F
PAPANIA ANTONINO	F	F	F	F	F	F
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C	C	F
PARDI FRANCESCO	F		F	F	F	
PASSONI ACHILLE						
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	F
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F		F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	A
PICCIONI LORENZO	M	M	M	M	M	M
PICCONE FILIPPO		C	C	C	C	F
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	C	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO						
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	F	
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	F	A
PISANU BEPPE	C	C	C	C	C	F
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	F
PISTORIO GIOVANNI						F
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C	F
POLI BORTONE ADRIANA	M	M	M	M	M	M
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	F
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	C	C	C	F
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C	C	F
RAMPONI LUIGI	C	C	C	C	C	
RANDAZZO NINO	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	C	C	C	F
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C	F
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	F	F	F	F	F	F
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 15

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
RUSSO GIACINTO	F	F	F	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	
SACCOMANNO MICHELE						
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	C	F
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	F
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C	F
SANGALLI GIAN CARLO						
SANNA FRANCESCO						
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	C	F
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F
SARRO CARLO	C	C	C	C	C	F
SBARBATI LUCIANA						
SCALFARO OSCAR LUIGI						
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO						F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO						
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	F
SERAFINI ANNA MARIA	F		F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	F
SERRA ACHILLE	F	F		F	F	
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO						
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	C	C	F
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	C	F
STANCANELLI RAFFAELE	M	M	M	M	M	M
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	F
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C	C	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	F	F	F		F
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	F
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	F
TONINI GIORGIO		F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C	F
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C	F
TREU TIZIANO						
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	F
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0173 del 17/03/2009 14.49.27 Pagina 16

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000026					
	021	022	023	024	025	026
VERONESI UMBERTO						
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	C	F
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	F
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO	F	F	F	F	F	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER						
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	F
ZANDA LUIGI	F		F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	F
ZAVOLI SERGIO						

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Alberti Casellati, Amato, Amoruso, Caliendo, Camber, Carrara, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Davico, Dell'Utri, Filippi Alberto, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Messina, Palma, Pera, Piccioni, Poli Bortone, Stancanelli, Vicari e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cagnin, Micheloni e Randazzo, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Marcenaro, per attività della Commissione parlamentare del Consiglio d'Europa; Costa, per attività di rappresentanza del Senato.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione – approvata nella seduta dell'11 marzo 2009 dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2008) 428 def.) (Atto comunitario n. 20).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati (*Doc*. XVIII, n. 11).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Iniziativa popolare
Norme in materia di introduzione del salario minimo intercategoriale e del salario sociale, previsione di minimi previdenziali, recupero del fiscal drag e introduzione della scala mobile (1453)
(presentato in data 09/3/2009);

senatrice Della Monica Silvia
Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di autoriciclaggio (1454)
(presentato in data 17/3/2009);

senatori Treu Tiziano, Giuliano Pasquale, Finocchiaro Anna, Gasparri Maurizio, Bastico Mariangela, Garavaglia Mariapia, Cantoni Gianpiero Carlo, Castro Maurizio, Ceruti Mauro, Chiti Vannino, De Lillo Stefano, Giaretta Paolo, Ghedini Rita, Morra Carmelo, Nerozzi Paolo, Passoni Achille, Roilo Giorgio, Rusconi Antonio, Soliani Albertina
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (1455)
(presentato in data 17/3/2009).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 13/03/2009 la 12ª Commissione permanente Sanita'ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
Sen. Marino Ignazio
«Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore» (10);

Sen. Tomassini Antonio
«Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario» (51);

Sen. Poretti Donatella
«Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari» (136);

Sen. Carloni Anna Maria
«Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari» (281);

Sen. Baio Emanuela ed altri
«Disposizioni in materia di consenso informato» (285);

Sen. Massidda Piergiorgio
«Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente» (483);

Sen. Musi Adriano
«Direttive anticipate di fine vita» (800);

Sen. Veronesi Umberto
«Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà» (972);

Sen. Baio Emanuela ed altri
«Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento» (994);

Sen. Rizzi Fabio
«Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale» (1095);

Sen. Bianconi Laura ed altri
«Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative» (1188);

Sen. D'Alia Gianpiero, Sen. Fosson Antonio
«Indicazioni anticipate di cura» (1323);

Sen. Caselli Esteban Juan ed altri
«Disposizioni a tutela della vita» (1363);

Sen. D'Alia Gianpiero, Sen. Fosson Antonio
«Disposizioni in materia di accanimento terapeutico» (1368).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della difesa, con lettere in data 10 marzo 2009, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 4 ottobre 1988, n. 436 – i seguenti atti:

programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter (JSF – anche denominato F35 Lightning II) e realizzazione della associata linea FACO/MRO&U (Final Assembly and Check Out/Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade) nazionale (n. 65);

programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT – multi sensore e multi missione JAMMS – Joint Airborne Multisensor Multimission System (n. 66);

programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC (Network Enabled Capability) articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase) (n. 67).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli atti sono deferiti alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere – su ciascuno di essi – entro il 16 aprile 2009.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 24 febbraio, 4, 5, 6 e 7 marzo 2009, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Lacchiarella (MI), Baronissi (SA), Sparanise (CE), Ottati (SA), Gorgoglione (MT), Ancona, Omignano (SA), Vidigulfo (PV), Agazzano (PC), Concordia Sagittaria (VE), Forano (RI), Tortona (AL), Sauze d'Oulx (TO), Ancarano (TE), Trino (VC), Zola Predosa (BO), Gragnano (NA), Cambiasca (VB), Santopadre (FR), Montella (AV), Cartoceto (PU), Sant'Arcangelo Trimonte (BN), Candiolo (TO), Crescen-

tino (VC), Aprilia (LT), Casapesenna (CE), Pavia, Capriolo (BS), Guidonia Montecelio (RM) e Marcianise (CE).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5 marzo 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, la relazione concernente il contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, per l'anno 2006.

Il predetto documento è stata trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (*Doc.* XXVII, n. 7).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 marzo 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali, riferite all'anno 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente (*Doc*. LXVI, n. 1).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 marzo 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, riferita all'anno 2008 (*Doc*. CVI, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, la relazione triennale – riferita agli anni 2006-2008 – sullo stato di attuazione della citata legge, recante «Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario» (*Doc*. CXVII, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente.

Governo, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea

Il Ministro per le politiche europee, con lettere in data 20, 24 e 27 febbraio nonché 3, 6 e 10 marzo 2009, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettere in data 26 febbraio, 2 e 3 marzo 2009, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2008 dai seguenti Garanti del contribuente:

per la regione Veneto (Atto n. 156);
per la regione Liguria (Atto n. 157);
per la regione Abruzzo (Atto n. 158).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 27 febbraio e 5 marzo 2009, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 55 del 23 febbraio 2009 e n. 62 del 25 febbraio 2009, depositate –rispettivamente – in data 27 febbraio e 5 marzo 2009 in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) e 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nella parte in cui dispongono la sostituzione automatica di tutti i «commissari monocratici» dei consorzi agrari in stato di liquidazione, in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 233 del 2006, con altri «commissari monocratici». Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc*. VII, n. 35);

dell'articolo 75 della legge 31 luglio 1954. n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), limitatamente alle parole «e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore)». Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1,

del Regolamento, alla 2ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc*. VII, n. 36).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 5 e 10 marzo 2009, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria, rispettivamente:

dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI SpA) per l'esercizio 2006 e 2007. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 76);

dell'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per l'esercizio 2006. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 77);

dell'Ente poste italiane SpA, per l'esercizio 2007. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 78).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del Consiglio regionale della Valle d'Aosta concernente azioni a sostegno del regime finanziario della regione stessa.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1ª , alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (n. 12).

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 19 febbraio al 9 marzo 2009 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Mozioni

BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

in data 6 luglio 2006 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione dal titolo «HIV/AIDS, tempo di agire»;

in data 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione sulla lotta all'HIV/AIDS all'interno dell'Unione europea e nei Paesi vicini per il triennio 2006-2009;

in data 10 giugno 2008 si è tenuto l'incontro delle Nazioni Unite sull'AIDS, che ha fatto il punto sui progressi della comunità internazionale nella risposta globale all'epidemia rispetto agli impegni sottoscritti tra il 2001 e 2006. Purtroppo sono mancate le relazioni sullo stato dell'epidemia di 68 Stati, tra cui l'Italia, ma, stando al rapporto del Segretario generale dell'ONU, rispetto al 2006 è stato registrato qualche progresso nella risposta alla pandemia, anche se i risultati rimangono insufficienti soprattutto sotto il profilo della prevenzione: si calcola che nel 2007 il numero dei nuovi malati sia stato di 2,5 volte superiore a quello di coloro che hanno ricevuto le cure. La diffusione dei farmaci salva-vita è aumentata del 42 per cento dal 2006, ma raggiunge ancora solo il 30 per cento di coloro che ne avrebbero bisogno a fronte dell'impegno a garantire una copertura del 100 per cento entro il 2010, obiettivo dell'accesso universale;

l'Italia, nella dichiarazione presentata all'incontro ONU, ha ribadito il suo impegno al raggiungimento dell'obiettivo dell'accesso universale entro il 2010, dichiarando di voler mettere al centro dell'agenda della sua presidenza del G8 la lotta contro le pandemie, mantenendo il sostegno finanziario al fondo globale e mitigando l'impatto del *virus* dell'HIV e dell'AIDS sulle donne;

in data 21 novembre 2008 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione «HIV/AIDS, diagnosi precoce e cure tempestive» nella quale si sottolinea l'importanza di introdurre misure efficaci di salute pubblica volte a facilitare la diagnosi precoce dell'infezione da HIV;

in data 1º dicembre 2008 si è svolta la Giornata internazionale della lotta all'AIDS ed in tale occasione la Commissione europea ed il Consiglio dell'Unione europea hanno ribadito la necessità della diffusione del *test* per la diagnosi precoce, richiedendo a tutti gli Stati membri di porre in essere tutte le azioni per la diffusione del *test* e di riferire sui relativi risultati, nel corso della prossima Conferenza internazionale sull'AIDS che si svolgerà a Vienna nel 2010;

il 19 marzo 2009 si terrà a Roma l'HIV Summit Italia 2009 su «Diagnosi Precoce, qualità della vita»;

secondo recenti ricerche del Reparto epidemiologia del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di Sanità (ISS) si rileva che in Italia almeno 130.000 persone siano positive, mentre i casi diagnosticati siano solo 65.000. Nel 2008, secondo i dati del Centro operativo AIDS (COA) dell'Istituto superiore di sanità, più di 4.000 persone si sarebbero infettate del *virus* dell'HIV, con un aumento dei nuovi contagi;

un'alta percentuale di infezioni da *virus* HIV non sono state ancora diagnosticate e molte persone, ignare del proprio stato di salute, scopriranno di essere sieropositive solo quando avranno contratto altre patologie;

l'Istituto superiore di sanità stima che il 50 per cento dei sieropositivi presenti in Italia non siano identificati;

considerato che:

nel nostro Paese, la recente discussione di proposte normative che prevedono la possibilità per i medici di denunciare i clandestini che si rivolgono per cure alle strutture sanitarie, e la loro eventuale definitiva approvazione da parte del Parlamento, provocherà la gravissima conseguenza di allontanare ulteriormente i cittadini stranieri irregolari dal contatto con il servizio pubblico ospedaliero;

la riduzione degli ostacoli per l'accesso al *test* per l'HIV e la conseguente diagnosi precoce rappresentano l'unica possibilità per offrire adeguate cure al sieropositivo;

il rispetto e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti è essenziale per ridurre la vulnerabilità all'HIV/AIDS,

impegna il Governo:

ad adottare un piano nazionale volto a promuovere l'accesso all'educazione, all'informazione, alla consulenza volontaria, ai *test* e ai servizi correlati in materia di HIV/AIDS, garantendo la piena tutela della riservatezza e il consenso informato, nonché la promozione di un ambiente sociale e giuridico favorevole e sicuro ai fini della dichiarazione volontaria della sieropositività;

a realizzare un'ampia strategia di prevenzione fondata sull'avvio di programmi rivolti ai giovani intesi a promuovere l'uso degli anticoncezionali e l'educazione in materia di HIV/AIDS;

ad attuare un piano di prevenzione e diagnosi precoce per facilitare l'accesso al *test* anche nei confronti dei cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale, indipendentemente dalla condizione di regolarità o meno del loro soggiorno;

ad adottare ogni iniziativa normativa volta ad espungere dall'ordinamento giuridico italiano eventuali norme che prevedano la possibilità per i medici di denunciare alle autorità giudiziarie gli immigrati clandestini bisognosi di cure;

a stanziare adeguate risorse per favorire la ricerca scientifica e la sperimentazione di nuovi trattamenti delle patologie sessualmente trasmissibili e dell'AIDS;

ad adottare concrete iniziative, in considerazione degli impegni assunti a livello internazionale, volte a realizzare l'accesso universale, au-

mentando l'impegno finanziario da destinare al Fondo globale per la lotta all'AIDS.

(1-00105)

ZANETTA, GASPARRI, SANTINI, ASCIUTTI, FLERES, DE ECCHER, POLI BORTONE, GHIGO, RIZZOTTI. – Il Senato,

premesso che:

è necessario garantire un buono stato di salute a tutti i cittadini del mondo e la conseguente necessità di accesso ai farmaci e agli standard più elevati d'informazione e di servizi sanitari, al fine di migliorare i livelli di salute pubblica, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo ove il tasso di mortalità, anche infantile, è elevatissimo e moralmente insostenibile;

sono da tenere presenti i vantaggi che possono portare la partecipazione su scala mondiale e l'immediato accesso a tutte le informazioni necessarie per la prevenzione, il controllo e il contrasto delle epidemie, e il coinvolgimento diretto e senza ostacoli ai *forum* e ai programmi internazionali di cooperazione sanitaria, in particolare se si considerano i rischi di diffusione transfrontaliera di diverse patologie infettive, quali il *virus* di immunodeficienza umana (Hiv), la tubercolosi, la malaria, la Sars ed altre malattie, anche per contaminazione animale;

sono considerevoli i progressi già realizzati da Taiwan in campo sanitario, tra cui figurano un'aspettativa di vita tra le più elevate in Asia, tassi di mortalità materna e infantile paragonabili a quelli dei Paesi occidentali, l'eliminazione di malattie infettive quali il colera, il vaiolo e la peste, e il fatto che Taiwan è stato il primo Paese della regione Asia-Pacifico ad avere debellato la poliomelite e ad aver somministrato ai bambini il vaccino contro l'epatite B;

è da tenere in considerazione l'assistenza concreta che da molti anni Taiwan offre a numerosi Paesi in via di sviluppo – in Africa, America Latina e Asia-Pacifico – con efficaci programmi di cooperazione nei campi sanitario, sociale, educativo ed economico-produttivo;

pronto e generoso è, da sempre, l'aiuto umanitario, sanitario, finanziario e alimentare fornito da Taiwan a molti Paesi in occasione di sismi e di altre catastrofi naturali; tra queste va sottolineato anche quanto immediatamente fatto da Taiwan nelle circostanze di gravi terremoti in Cina;

va ricordato che Taiwan ha, unico Paese al mondo, costituito la «Fondazione Carlo Urbani», dotandola di 8,8 milioni di dollari per lo studio e la ricerca di profilassi contro le malattie infettive, una delle quali, la Sars, è stata responsabile della prematura morte dell'eroico ricercatore italiano;

nell'ultimo decennio Taiwan ha reiteratamente manifestato la disponibilità a fornire assistenza finanziaria e tecnica al lavoro e ai programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità (WHO. e molti progetti sostenuti da Taiwan sono operativi nelle aree più povere del pianeta afflitte da malattie infettive;

Taiwan è, altresì, già componente di alcune organizzazioni internazionali quali il WTO, l'APEC, l'ADB, la BERS, il Comitato olimpico ed

altre, ed una sua partecipazione all'Organizzazione mondiale della sanità avrebbe inoltre riflessi positivi nei rapporti tra Pechino e Taipei che, dal mese di giugno 2008, hanno iniziato una nuova era di dialogo e di collaborazione già concretizzata in storici accordi che hanno dato l'avvio a collegamenti diretti aerei, navali, bancari e postali tra Taiwan e Cina;

Taiwan, anche in considerazione del numero di abitanti (23 milioni) e del ruolo che riveste sotto l'aspetto economico, essendo il 18º Paese al mondo per interscambio commerciale, dovrebbe essere rappresentata in seno a tutte le organizzazioni multilaterali e, comunque, non può e non deve rimanere l'unica lacuna nella rete globale di sanità che impedisce attualmente ai taiwanesi di godere della stessa protezione della salute di quella di cui godono i cittadini delle altre nazioni;

negli anni scorsi, più volte, il Parlamento europeo e molti Parlamenti di Paesi dell'Unione europa e di altri Paesi nonché, nel 2004, la Camera dei deputati con voto pressoché unanime, hanno espresso un forte sostegno alla richiesta di Taiwan di concorrere alla vita e all'azione dell'Organizzazione mondiale della sanità;

il 19 settembre 2008 il Consiglio europeo ha ufficialmente espresso il proprio supporto ad una partecipazione significativa di Taiwan nei fori multilaterali specializzati;

il 13 gennaio 2009 è stata resa nota l'inclusione di Taiwan nel Regolamento sanitario internazionale (IHR), che è un vitale meccanismo dell'Organizzazione mondiale della sanità;

il 5 febbraio il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione nella quale, salutando l'avvicinamento tra Cina e Taiwan e in considerazione del fatto che Taiwan è il quarto *partner* commerciale dell'Unione europea in Asia, sostiene la partecipazione come osservatore di Taiwan nelle organizzazioni internazionali dove non è indispensabile il requisito della statualità,

impegna il Governo a sostenere, nell'ambito di tutte le sedi opportune ed in coordinamento con gli altri Paesi dell'Unione europea, la richiesta di Taiwan di partecipare, con lo status di osservatore, all'Assemblea mondiale della sanità (WHA) così da poter prendere parte, nell'applicazione del diritto universale alla salute per ogni essere umano, a tutte le attività promosse dall'Organizzazione mondiale della sanità (WHO).

(1-00106)

Interrogazioni

D'UBALDO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da oltre un anno è in corso una gravissima crisi finanziaria, che ha preso le mosse negli Stati Uniti d'America ed ha coinvolto progressivamente l'intera economia globale;

la crisi finanziaria in atto investe direttamente l'Europa ed è fattore determinante della grave crisi dell'economia reale, con la perdita di un gran numero di posti di lavoro e il fallimento di migliaia di imprese;

secondo recenti stime diffuse dal Fondo monetario internazionale, le perdite subite dalle banche internazionali sono finora pari a 780 miliardi di dollari, interamente coperte con apporti di capitale pubblico per 350 miliardi di dollari e capitale privato per 438 miliardi di dollari. Le ulteriori perdite previste sono stimate dal Fondo pari a 500 miliardi solo per le banche statunitensi ed europee;

nel complesso, le istituzioni finanziarie potrebbero perdere 2.200 miliardi di dollari solo sugli investimenti effettuati negli Stati Uniti, e tali cifre rappresentano il 3 per cento del PIL mondiale – pari a 65 miliardi di dollari annui – e circa il 16 per cento del PIL annuo degli Stati Uniti;

la crisi finanziaria non è risolta e le stime sono ancora approssimative. Parte di quelle sinora conteggiate riguardano soltanto i cosiddetti «titoli tossici» che i mercati sottovalutano o non quotano e non tengono conto della crisi imminente nel settore delle carte di credito sul mercato americano ed europeo;

considerato che:

la capitalizzazione del sistema bancario mondiale è stimata in circa 5 miliardi di dollari e la capitalizzazione dell'intero sistema bancario europeo è pari a circa 2 miliardi di dollari;

in Europa il principale problema appare essere quello della leva finanziaria – troppo elevata – delle grandi banche, che avrebbe provocato un effetto di sottocapitalizzazione di tutto il sistema, con la conseguenza di non avere sufficienti risorse per smaltire i cosiddetti titoli tossici in loro possesso;

ad aggravare la situazione di instabilità intervengono, da ultimo, le tensioni avvertite nei Paesi dell'est europeo, dove si registrano preoccupanti segnali di insolvenza di alcuni dei più importanti istituti di credito dell'area, alcuni dei quali controllati da istituti di credito italiani;

la politiche e gli interventi di sostegno al sistema finanziario, sia realizzati che in cantiere, non hanno prodotto finora risultati sufficienti ad affrontare le problematiche degli istituiti di credito, con particolare riguardo all'eliminazione degli *asset* tossici dal sistema bancario;

per fronteggiare il problema della fragilità patrimoniale del sistema bancario italiano, il Governo ha mobilitato i cosiddetti «Tremonti *bond*», ovvero prestiti a scadenza pluriennale a favore degli istituti di credito, per l'accesso ai quali è richiesta la sottoscrizione di obbligazioni emesse dal Tesoro al tasso medio tra il 7,5 e l'8 per cento, che a giudizio di molti è particolarmente penalizzante per le banche e con il rischio di trasferire i costi sulla clientela delle stesse;

preso atto che:

la crisi finanziaria e la conseguente stretta creditizia in atto nel nostro Paese sta determinando il dissolversi della fiducia dei cittadini e delle

imprese nei mercati finanziari e nel sistema creditizio, con ciò aggravando lo stato di crisi dell'economia reale;

il Governatore della Banca d'Italia, in data 12 marzo 2009, intervenendo al «Financial stability forum», ha invitato il sistema bancario a rimettere in moto i flussi di credito verso le imprese e le famiglie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rendere noto, per ragioni di trasparenza e per restituire fiducia ai risparmiatori e alle imprese, l'ammontare dei titoli tossici nel portafoglio degli istituti di credito nazionali e quali iniziative intenda adottare per facilitare la rimozione di tali *asset* dal sistema bancario;

quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di salvaguardare i piccoli risparmiatori colpiti dalla crisi finanziaria in possesso di titoli rimasti privi di valore finanziario;

se, al fine di favorire la patrimonializzazione degli istituti di credito, ritenga opportuno ridurre il costo dei cosiddetti «Tremonti *bond*», ritenuto particolarmente gravoso dallo stesso sistema bancario;

se e quali provvedimenti di propria competenza intenda attuare per garantire che il sistema bancario italiano adotti regole certe al fine di esercitare comportamenti di correttezza, trasparenza e lealtà nei confronti dello Stato e delle imprese, a sostegno delle famiglie e dei lavoratori e a salvaguardia dell'interesse generale del Paese.

(3-00619)

ZANDA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il Musée du Luxembourg, presso il Senato francese, ha ospitato in questi anni una serie esposizioni sull'arte italiana, con mostre su Raffaello, Botticelli, Veronese, Tiziano, Arcimboldo, di grande successo di pubblico e di alto valore culturale, grazie anche all'apporto di un Comitato scientifico, che riuniva cinque fra i più noti esperti e curatori del patrimonio culturale italiano, Francesco Buranelli, Antonio Paolucci, Giandomenico Romanelli, Claudio Strinati e Nicola Spinosa;

le mostre riguardanti l'arte italiana sono state rese possibili grazie ai prestiti di importanti opere d'arte provenienti dall'Italia, prestiti autorizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalle Soprintendenze competenti;

il 28 ottobre 2008 i cinque membri del Comitato scientifico si sono dimessi in polemica con l'attuale gestione del museo parigino,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi che hanno indotto i membri italiani del Comitato scientifico del museo a dimettersi;

se non ritenga che tali dimissioni e i contrasti nati in seno al Musée du Luxembourg possano pregiudicare il proseguo della proficua collaborazione dei musei italiani con il museo parigino che negli anni passati aveva prodotto – sotto la supervisione degli esperti del Comitato scientifico – mostre di elevata qualità riguardanti l'arte italiana;

se tale vicenda non rischi di coinvolgere gli indirizzi seguiti dalle Soprintendenze e dal Ministero in merito alla concessione in prestito di opere d'arte a musei stranieri, che, come stabilito dall'articolo 66 del Codice dei beni culturali (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), può essere autorizzata solo in occasione di manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

se e quali siano le linee guida adottate dal Ministro e quale la sfera di autonomia decisionale delle Soprintendenze per i beni culturali, in occasione del prestito di opere d'arte per mostre fuori dal territorio nazionale, al fine di assicurare sia l'elevata qualità culturale dei progetti espositivi che riguardano il patrimonio culturale italiano, sia l'assoluta sicurezza delle opere nelle fasi del trasporto e dell'esposizione.

(3-00620)

MILANA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

da alcuni mesi si registra un forte calo del prezzo del petrolio allo stato grezzo, passato da un picco di circa 150 dollari registrato nel 2008 a poco più di 40 dollari attuali;

da notizie raccolte il 16 marzo 2009 il Brent sembra avere toccato la quota di 43 dollari al barile, proseguendo nel *trend* in diminuzione registrato nei giorni precedenti;

constatato che:

l'Istat ha recentemente diffuso dati aggiornati sull'andamento dei prezzi dei carburanti ai distributori, che suscitano notevoli preoccupazioni sia tra i cittadini che tra le imprese;

secondo l'istituto statistico, il prezzo della benzina ha segnato a febbraio un «marcato aumento congiunturale» (+2,4 per cento). Stesso *trend* è stato registrato dal prezzo del gasolio, cresciuto nello stesso periodo dell'1 per cento;

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano chiarire i meccanismi di formazione dei prezzi dei carburanti ai distributori e se intendano spiegare per quale motivo, a fronte di consistenti riduzioni del prezzo del petrolio al barile, non vi sia un decremento proporzionale del prezzo della benzina e del gasolio;

se intendano chiarire, in relazione ai dati diffusi dall'Istat relativi all'andamento dei prezzi del carburante nel corso degli ultimi due mesi, le motivazioni per cui il prezzo della benzina sia aumentato nonostante la consistente diminuzione delle quotazioni del petrolio grezzo al barile;

quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare entro brevi termini al fine di garantire la correttezza delle procedure che regolano il prezzo del carburante per autotrazione e per evitare il ripetersi di situazioni che oggettivamente danneggiano milioni di cittadini consumatori e numerose imprese.

(3-00621)

LUMIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 20 febbraio 2009 l'interrogante ha ricevuto una nota dal testimone di giustizia Santo Salvatore Barreca con la quale è stato informato della mancata attuazione da parte del Servizio centrale di protezione dei provvedimenti presi dalla Commissione centrale *ex* articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, in favore dello stesso, del fratello Filippo Barreca e della signora Maria Concetta Casuscelli, convivente del padre;

le misure a cui si riferisce il signor Santo Salvatore Barreca riguardano l'accoglimento della richiesta di fuoriuscita dal programma da parte degli interessati, come si evince dal verbale di riunione del 2 aprile 2007 della Commissione centrale citata;

in data 13 febbraio 2008 la Commissione centrale deliberava di incaricare il Servizio centrale di protezione:

della corresponsione alla testimone di giustizia Maria Concetta Casuscelli della capitalizzazione della misura massima prevista per i testimoni di giustizia, per un importo pari a dieci anni delle misure di assistenza percepite;

della corresponsione ai fratelli Santo Salvatore e Filippo Barreca, componenti un unico nucleo, della capitalizzazione nella misura massima pari a dieci anni delle misure di assistenza percepite, alla quale va aggiunto un contributo straordinario fino all'ammontare della somma complessiva, corrispondente a due capitalizzazioni autonome;

di autorizzare il Servizio centrale di protezione, a conclusione dell'*iter* di attribuzione del cambiamento delle generalità, ad erogare le rispettive somme, detratti gli eventuali importi già corrisposti a titolo di anticipo della capitalizzazione, con conseguente cessazione del programma speciale di protezione;

di incaricare il Servizio centrale di protezione di segnalare la posizione di Maria Concetta Casuscelli, di Santo Salvatore Barreca e di Filippo Barreca alle competenti autorità di Pubblica sicurezza, ai fini dell'adozione delle ordinarie misure di protezione;

il signor Santo Salvatore Barreca si è rivolto più volte alla Commissione centrale senza ricevere alcuna risposta;

la mancata attuazione dei suddetti provvedimenti provoca agli interessati notevoli disagi di carattere economico e sociale:

il signor Filippo Barreca nel novembre 2007 ha avuto una bambina che ad oggi non ha potuto riconoscere, poiché ancora sprovvisto di un cognome definitivo;

entrambi i fratelli Barreca, così come la signora Maria Concetta Casuscelli, proprio perché sottoposti al regime di protezione, non possono intraprendere alcuna attività economica sia dipendente che autonoma;

la signora Casuscelli si trova ad avere una situazione debitoria verso il fisco a cui non riesce a far fronte,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere ad un'ispezione approfondita per chiarire tutte le cause delle inadempienze denunciate dal signor Santo Salvatore Barreca;

quali misure intenda adottare il Governo per far sì che gli organi competenti attuino quanto previsto.

(3-00623)

BERSELLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 9 febbraio 2009 il Provveditore regionale dell'Emilia-Romagna ha effettuato una visita alla Casa circondariale ed all'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia riscontrando una serie di gravi anomalie e criticità;

il quadro generale, come ha potuto constatare di persona l'interrogante il 13 marzo 2009, è quanto mai inadeguato, oneroso e non rispondente ai canoni regolamentari sotto molteplici aspetti, come puntualmente evidenziato dal Sindacato autonomo Polizia penitenziaria (SAPPE) nella nota 13/02/09 Prot. 13.325/mmg, a cui l'interrogante si riferisce,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per far fronte ed eliminare le criticità denunciate dal SAPPE ed in larga misura verificate dall'interrogante;

se non ritenga comunque urgente procedere all'accorpamento dei predetti due istituti, unificando le direzioni e le relative gestioni, e razionalizzando in tal modo le risorse umane, economiche e strumentali così come prospettato dal SAPPE e dallo stesso Provveditore regionale;

quali motivi abbiano fino ad ora impedito di procedere in tal senso.

(3-00624)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GRANAIOLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

Licio Gelli, fondatore della loggia massonica segreta P2, il 12 marzo 2009 è stato gradito ospite dell'amministrazione comunale di Pietrasanta (Lucca), e in particolare dell'assessore alla cultura Daniele Spina, che lo ha invitato a partecipare ad una conferenza;

per manifestare il proprio dissenso a tale iniziativa, nella piazza del Duomo di Pietrasanta, molte persone si sono raccolte pacificamente e si sono trovate di fronte ad un cordone di Forze dell'ordine a giudizio dell'interrogante inusuale ed eccessivo rispetto alla natura della manifestazione stessa;

non risulta allo stato dei fatti che Licio Gelli, pluricondannato dalla giustizia italiana in relazione a fatti attinenti alla «strategia della tensione» ed altri fatti eversivi di cui l'Italia è stata teatro per molti anni, possa go-

dere di una tale situazione di privilegio da giustificare uno spiegamento di forze, in tutto simile a quello riservato ai capi di Stato o di Governo,

si chiede di sapere:

quanto sia costato allo Stato italiano, in un momento in cui le Forze dell'ordine lamentano una mancanza di organico, di mezzi e di risorse economiche, un simile dispiegamento di forze e con quale criterio sia stata valutata l'entità di tali forze a tutela di uno degli artefici delle più torbide manovre contro la democrazia italiana;

se il Governo ritenga grave che un eversore pluricondannato per reati gravissimi contro lo Stato riceva gli onori di un'amministrazione comunale.

(3-00622)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BARBOLINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con apposito bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2008, ha indetto un concorso «per l'assunzione di 1.180 unità per la terza area funzionale F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria»;

tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla predetta selezione vi era il possesso del «diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso una università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, o i corrispondenti titoli di studio di I livello, denominati laurea (L), previsti dall'art. 3 del regolamento adottato dal Ministro dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca con decreto del 22 ottobre 2004, n. 270, con votazione non inferiore a 100/110 o a 90/100.» Il punteggio richiesto per il superamento di ciascuna delle prime due prove è quello di 24/30;

il suddetto regolamento concorsuale prevede un *iter* selettivo caratterizzato da due prove (*quiz* a risposta multipla). Il superamento delle prove comporta l'ammissione ad un tirocinio presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate di durata semestrale, all'esito del quale si accede ad una prova orale, il cui ulteriore superamento determina l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Agenzia stessa;

numerosissimi candidati hanno superato entrambe le prime prove con una votazione nettamente superiore a quella minima richiesta dal bando e, ciononostante, non sono stati ammessi alla successiva fase di tirocinio. Non solo, ma questi giovani, sebbene conoscano il punteggio da loro conseguito nelle suddette prove, allo stato attuale, non hanno conoscenza della loro precisa posizione numerica nella graduatoria interna;

l'Agenzia delle entrate, infatti, contrariamente ai doveri di correttezza e di trasparenza cui sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni,

non ha provveduto a pubblicare una graduatoria ufficiale degli idonei non ammessi al tirocinio;

considerato che:

l'Agenzia delle entrate, con apposita previsione contenuta nel bando pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, ha assunto l'impegno ad ammettere al tirocinio teorico-pratico i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40 per cento;

un notevole numero di candidati idonei di tutte le regioni, per le quali è stato bandito il concorso, non si è presentato al tirocinio presso l'Agenzia iniziato il 30 ottobre 2008;

l'Agenzia non ha provveduto a colmare le stesse con lo scorrimento delle graduatorie regionali come previsto dal bando;

secondo notizie raccolte, sembra l'Agenzia che non sia intenzionata a rispettare l'impegno assunto con il predetto bando di concorso, che per la pubblica amministrazione ha la medesima forza vincolante della legge. Per rispettare questo vincolo, l'Agenzia fiscale dovrebbe almeno scorrere le graduatorie degli idonei non ammessi al tirocinio fino a coprire nuovamente quel 40 per cento di personale che è venuto meno per effetto delle rinunce avvenute a tirocinio già iniziato e senza giustificato motivo;

tutto ciò, oltre che palesemente ingiusto, sarebbe in netta controtendenza con la nuova politica finanziaria, determinata dal decreto-legge n. 112 del 2008, del ministro Renato Brunetta, che prevede, in un'ottica di risparmio di risorse finanziarie ed al fine di evitare inutili sprechi di denaro pubblico, un legittimo assorbimento di risorse umane dalle graduatorie composte da idonei non vincitori dei precedenti concorsi espletati fino ad assorbire tutto il personale di cui la Pubblica Amministrazione avrà bisogno per i prossimi anni;

a conferma di quanto appena affermato, l'Atto Senato n. 1167 reca una modifica dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, volta ad aumentare da tre a quattro anni l'effettiva vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale amministrativo;

tenuto conto che:

l'Agenzia delle entrate, con un apposito bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2008, ha indetto un nuovo concorso per l'assunzione di altri 825 funzionari, con le stesse modalità e per la medesima qualifica funzionale, a meno di un anno dalla precedente procedura concorsuale, tuttora in svolgimento, nonostante la presenza di centinaia idonei al tirocinio, ma esclusi per pochissimi centesimi di punto;

la nuova procedura prevede requisiti meno restrittivi per l'accesso alla selezione, in quanto è stato rimosso infatti il requisito della votazione minima del voto di laurea 100/110;

la scelta dell'Agenzia non sembra rispondere a quei criteri di economicità ed efficienza che dovrebbero ispirare l'azione della pubblica amministrazione, ritenendo più opportuno impegnare ingenti risorse economiche per indire un nuovo concorso invece di attingere dalla graduatoria,

mai formalizzata e resa pubblica, composta da giovani, prevalentemente avvocati e dottori commercialisti, laureati, tra l'altro, con una votazione minima di 100/110, che già hanno superato brillantemente due prove selettive;

l'Agenzia delle entrate ha riservato una disparità di trattamento fra partecipanti a concorsi di natura molto simile, in palese violazione dell'articolo 3 della Carta costituzionale. Disparità di trattamento che verrebbe a crearsi, qualora non si dovesse dare seguito allo scorrimento delle attuali graduatorie,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati in premessa;

se intenda intervenire per bloccare l'*iter* attivato dall'Agenzia delle entrate al fine di evitare che vengano elusi, ancora una volta, i principi di economicità, efficienza, efficacia, buon andamento, equità e trasparenza, ai quali deve uniformarsi l'amministrazione pubblica nell'esercizio della propria attività;

se ritenga opportuna la decisione dell'Agenzia delle entrate di indire una nuova procedura per selezionare altro personale quando tale selezione è già stata espletata e se non reputi invece più opportuno integrare le graduatorie dei concorrenti vincitori con quelle degli idonei già esistenti;

se non si ritenga di dover tener conto, nel caso in esame, della sentenza del TAR Lombardia, sezione III, 15 settembre 2008, n. 4073, nella quale si afferma che deve ritenersi illegittimo, per contrasto con l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento, con cui l'amministrazione bandisce un nuovo concorso senza tenere conto del risultato di una precedente e omologa selezione e senza una motivazione in ordine al mancato previo scorrimento della precedente graduatoria ancora valida ed efficace;

se non si ritenga che l'assenza di motivazione nell'indizione del nuovo bando di concorso indetto dall'Agenzia delle entrate sia tanto più evidente in quanto la procedura da ultimo indetta è identica a quella di poco precedente con riguardo ai requisiti di ammissione, agli elementi di valutazione, ai criteri di formazione delle graduatorie, con ciò evidenziando inoltre un palese contrasto con la programmazione triennale 2007-2009 del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

(4-01265)

GIORDANO, MAZZARACCHIO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

secondo quanto prescritto dall'articolo 6 della Costituzione italiana, la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» prevede all'articolo 2, in at-

tuazione della norma costituzionale, la tutela, tra le altre, della lingua e la cultura delle popolazioni albanesi;

la minoranza albanese è particolarmente presente nel Mezzogiorno d'Italia, esattamente in 50 comuni sparsi in 7 regioni (Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Abruzzo) e 10 province (Palermo, Catanzaro, Crotone, Cosenza, Potenza, Avellino, Taranto, Foggia, Campobasso e Pescara) per un totale complessivo di circa 200.000 abitanti;

l'articolo 3 della citata legge, al comma 3, prevede la possibilità, per le minoranze linguistiche, che si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, di costituire organismi di coordinamento e di proposta che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere. Per questo motivo le passate riforme scolastiche hanno stabilito che le scuole elementari e medie dei piccoli paesi italo-albanesi fossero accorpate tra loro;

spesso, tuttavia, si è verificato che le scuole aventi la stessa origine linguistico-culturale fossero state accorpate, per comodità, a scuole italiane vicine,

gli interroganti chiedono di sapere se nella riforma scolastica di iniziativa del Ministro in indirizzo sia previsto un piano atto a ridimensionare le scuole facenti capo alla minoranza albanese presente nel Mezzogiorno e, in caso affermativo, quali siano; ciò al fine di garantire la tutela e la sopravvivenza della lingua e della cultura albanese in Italia in armonia con quanto prescritto dalla nostra Costituzione.

(4-01266)

BARBOLINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

da molti istituti scolastici italiani in questi mesi viene espressa la forte preoccupazione per la mancanza di fondi che rischia di compromettere l'attività didattica ed il regolare svolgimento dell'anno scolastico;

in particolare, il comitato dei genitori ed il Presidente del Consiglio di istituto delle scuole Medie «Cavour e Calvino» di Modena hanno segnalato al Ministero ed alle competenti autorità locali che la scuola ha crediti definiti a bilancio, alla voce residui attivi non riscossi, per 117.553,33 euro derivanti dall'accumulo di somme non incassate dal 2005 ad oggi;

con la circolare ministeriale n. 3338 del 25 novembre 2008 viene comunicata la riduzione degli stanziamenti destinati al pagamento dei supplenti docenti e personale ATA, che potrebbe mettere a rischio il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche oltre che ledere il diritto all'istruzione;

considerato che:

negli ultimi tempi, ad aggravare la situazione di sofferenza finanziaria, incidono le spese che le scuole devono affrontare per le visite fiscali che il decreto 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha reso obbligatorie anche per un solo giorno di assenza – in media una visita fiscale costa dai 36 ai 50 euro – e per la predisposizione dei corsi di recupero per gli istituti di istruzione se-

condaria di secondo grado, i cui finanziamenti si sono drasticamente ridotti a soli 58 milioni di euro per l'anno 2009, a fronte dei 288 previsti per l'anno scolastico 2007-2008 e per tutto il 2008;

a fronte di un credito complessivo vantato da tutte le scuole italiane di 560 milioni di euro, di cui una quota consistente in capo alle scuole dell'Emilia-Romagna, il Governo ha dato una risposta del tutto insufficiente stanziando, con il decreto-legge citato, 200 milioni di euro a cui si aggiunge la scelta gravissima, assunta con la legge finanziaria per il 2009, di ridurre di ben 50 milioni di euro proprio il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

la situazione descritta sta determinando gravissime difficoltà di funzionamento agli istituti e compromettendo l'immagine della scuola di fronte alle famiglie e all'opinione pubblica, pregiudicando l'esercizio del diritto allo studio degli studenti,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di consentire agli istituti scolastici l'accertamento formale dei residui attivi e come intenda garantire per l'anno in corso la corrispondenza tra previsioni accertate in base a norme di legge e disposizioni ministeriali ed entrate effettive.

(4-01267)

GIARETTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'attuazione della cosiddetta *social card* ha incontrato numerosissime difficoltà e tale strumento appare inadeguato a sostenere quelle politiche di contrasto alla povertà che sono essenziali in un periodo di crisi come questo;

in ogni caso nella fase attuativa sono emersi problemi attinenti alle procedure burocratiche e alla distribuzione di carte in numero inferiore a quanto programmato e di carte che erano prive di dotazione economica, esponendo i soggetti titolari a spiacevoli vicende;

è emersa nella fase attuativa un'inaccettabile disparità nella distribuzione territoriale: a titolo di esempio si evidenzia che nel Veneto le *card* rilasciate corrispondono al 6,9 per cento dei pensionati, mentre in Campania la percentuale sale al 72 per cento;

tale disparità è attribuibile solo in parte ad un'effettiva disparità di reddito, mentre invece assume grande rilievo la presenza di alcuni criteri di esclusione che non sono espressivi di effettive capacità reddituali, ma piuttosto legate alle differenti condizioni e abitudini sociali;

in particolare, appare determinante per il Veneto, come segnalato dalle organizzazioni sindacali, l'esclusione di quei soggetti che risultano proprietari di piccoli annessi all'abitazione principale, quali tettoie, cantine o proprietari di terreni di piccolissime dimensioni;

considerato che:

si tratta di casi in cui il fondo rustico di modestissime dimensioni è spesso l'eredità di un'economia rurale, ma non è indicativo di un'autentica capacità reddituale, risultando incolto o adibito a piccolo orto per uso per-

sonale, ed è il senso civico che ha portato all'accatastamento di piccole pertinenze abitative per le quali in altri contesti sociali si accetta pacificamente il non accatastamento;

queste situazioni comportano una grave disparità nei diritti reali di accesso alla *social card*,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, non intenda modificare le disposizioni contenute nel decreto attuativo della *social card*, nel senso di escludere dalle cause ostative al rilascio della *social card* le pertinenze dell'abitazione principale e i piccoli appezzamenti di terreno con reddito dominicale e agrario rivalutato inferiore a 100 euro.

(4-01268)

FASANO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la serie televisiva «La nuova squadra» (LNS) è una *fiction* a basso costo (ogni episodio costa circa un terzo di ogni altra *fiction* prodotta in Italia);

sempre con riferimento al profilo produttivo, LNS richiede l'impiego di tre *troupe* al giorno (due in esterni ed una in interni) in grado di realizzare due episodi da 50 minuti ciascuno in soli 14 giorni e con soli 11 attori protagonisti;

il *format*, originariamente australiano, è stato ampliato e sfruttato per ottenere risultati sempre più soddisfacenti, tanto da essere studiato ed imitato da produttori inglesi e tedeschi;

tutte le figure professionali del reparto produttivo hanno sviluppato sul campo un elevato livello di formazione e di *know how*;

la *troupe* tecnica è interamente Rai e non, come avviene per altre *fiction*, affidata in appalto ad operatori esterni;

i dipendenti interni Rai che lavorano per LNS si sono, unici in Italia, specializzati nelle riprese in alta definizione (HD) con risultati a giudizio dell'interrogante a dir poco entusiasmanti;

gli uffici e gli studi di registrazione sono localizzati nel centro polifunzionale Rai di Piscinola (Napoli) all'interno di una scuola inutilizzata, che rappresenta il più grande *set* televisivo d'Italia (circa 4000 metri quadrato);

i lavoratori di Piscinola sono circa 250, compresi stagisti che hanno avuto la possibilità di sperimentare sul campo la complessità della produzione televisiva;

intorno a LNS si è creato un indotto economico non trascurabile e che riguarda lavanderie, cooperative di sicurezza e pulizia, effetti speciali, *stunt*, ditte di noleggio auto, *location* pubbliche e private, selezione attori per ruoli secondari e soprattutto comparse (circa 2.000 all'anno, tra cui studenti e famiglie disagiate), senza trascurare i benefici che una così imponente movimentazione arreca ad alberghi, ristoranti ed altre attività commerciali;

la ventilata chiusura della LNS e, peggio, l'abbandono della struttura di Piscinola rischierebbe non solo di azzerare risultati aziendali particolarmente pregevoli ma anche di compromettere irreversibilmente i benefici sociali ed economici che la presenza del *set* ha finora assicurato in uno dei quartieri più problematici della città di Napoli,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto richiamato nelle premesse e,in caso affermativo, se intendano intervenire per quanto di competenza al fine di salvaguardare i già così precari livelli occupazionali dell'area napoletana.

(4-01269)

GRAMAZIO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

come evidenziato in un'interrogazione del consigliere regionale del Lazio Tommaso Luzzi, il 14 gennaio 2009, con nota n. 982/A001/2009, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale (ASL) di Latina, dottoressa Ilde Coiro, comunicava al primario di Neurochirurgia dell'ospedale S.M. Goretti di Latina, dottor Stefano Savino, l'avvio del procedimento di recesso *ex* articolo 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996 e la sospensione dello stesso professionista dall'incarico di primario e dal servizio per 30 giorni;

nello specifico si contestava al primario, sulla base della consulenza della cartella clinica n. 26431 redatta dal medico di turno di Neurochirurgia del giorno 10 gennaio 2009 e della relazione del Direttore del Dipartimento specialità chirurgiche, dottor Bertoletti, «il mancato intervento diretto a fronte del colpevole mancato intervento del dirigente medico reperibile o quantomeno della mancata individuazione ed attivazione di altro collaboratore»;

allegata alla documentazione della ASL si trovano due versioni differenti della consulenza del medico di turno, dottor Polli;

in data 23 febbraio 2009, nell'audizione presso la ASL, il primario respingeva gli addebiti e provava che, nonostante si trovasse fuori servizio e lontano da Latina nel pomeriggio del 10 gennaio 2009, aveva, nell'arco di una molteplicità di telefonate intercorse con il medico di turno, dato tutte le opportune indicazioni del caso, incaricando, inoltre, il suo stretto collaboratore, dottor Carmine Franco, che si trovava a Nettuno, e quindi vicino a Latina, di mettersi in contatto, come in effetti avvenuto, con l'ospedale;

alla luce della dettagliata memoria del dottor Savino, che chiedeva venissero ascoltati sia la dottoressa Piragine, medico di turno fino alla mattina del 10 gennaio, sia il dottor Carmine Franco, e che venissero acquisiti i tabulati telefonici, emergeva con chiarezza che la consulenza del medico di turno dottor Polli e la relazione del dottor Bertoletti erano omissive ed inesatte;

scaduto il periodo massimo di sospensione previsto dal procedimento contrattuale, la mattina del 13 febbraio 2009 il dottor Savino riprendeva servizio in Ospedale;

nella stessa mattinata del 13 febbraio 2009 veniva notificata al dottor Savino la deliberazione del Direttore generale della ASL n. 111 dell'11 febbraio 2009 di ulteriore sospensione dal lavoro sino alla decisione del Comitato dei garanti e quindi, di fatto, *sine die*;

nella motivazione di questo provvedimento si legge testualmente, a quanto risulta all'interrogante, che al dottor Savino veniva contestato di «non essersi fatto carico di risolvere una situazione particolarmente complessa, incaricando, invece, altro collaboratore ad affrontare il caso»;

in tal modo il Direttore generale della ASL, a giudizio dell'interrogante in spregio al procedimento contrattuale e a qualunque minimo diritto alla difesa, modificava radicalmente la contestazione posta a base del procedimento del 14 gennaio 2009;

nella missiva del Direttore generale del 13 febbraio 2009 si comunicava al dottor Savino che il procedimento era stato inoltrato al Comitato dei garanti della Regione Lazio;

ad oggi non risulta pervenuto nulla presso il suddetto Comitato,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se ciò corrisponda a verità;

se risulti che il Direttore generale della ASL di Latina abbia inviato gli atti alla Procura della Repubblica per la presenza di diverse versioni della consulenza del medico di turno nella cartella clinica n. 26431, in riferimento all'ipotesi di falso materiale in atto pubblico. Se ciò non è avvenuto, essendo la *notitia criminis* evidente, si chiede di sapere per quale motivo non sia stata notiziata la Procura e se ciò non costituisca omissione di atti d'ufficio;

atteso che il procedimento contrattuale attivato dalla ASL a carico del dottor Savino prevede un periodo massimo di sospensione di 30 giorni, su quali basi normative sia stato fondato il secondo provvedimento di sospensione;

se l'ulteriore sospensione non configuri un danno economico a carico della ASL di Latina;

in base a quale norma contrattuale il Direttore generale ha modificato *in itinere* le contestazioni nei confronti del dottor Savino;

se e quando la ASL di Latina abbia trasmesso al Comitato dei garanti il fascicolo relativo alla procedura nei confronti del dottor Savino;

nell'eventualità che tale trasmissione non sia ancora stata effettuata o sia stata fatta posteriormente al 13 febbraio 2009, quali siano i motivi del ritardo;

se i comportamenti sopra esposti non costituiscano abuso d'ufficio tali da esporre la ASL a gravi conseguenze economiche.

(4-01270)

MOLINARI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

ai sensi dell'articolo 8 del contratto di servizio 2007-2009 stipulato nell'aprile 2007 tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, quest'ultima è tenuta ad una programmazione dedicata alle persone con disabilità; e in particolare, per garantire un'adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all'informazione delle persone con disabilità, la RAI si è impegnata a realizzare almeno una edizione dei telegiornali nazionali e, progressivamente, una edizione del TGR regionale in ciascuna regione, sottotitolate e tradotte nella lingua dei segni (LIS);

a quanto risulta all'interrogante, i telegiornali regionali sottotitolati e tradotti nella lingua dei segni sono fatti oggetto di sistematici cambiamenti di orario in favore di altre trasmissioni, senza alcuna motivazione nota;

secondo dati ISTAT in Italia sono oltre 900.000 le persone affette da problemi dell'udito più o meno gravi e oltre 92.000 le persone con invalidità per sordomutismo, rappresentando complessivamente oltre l'1,8 percento della popolazione italiana;

per godere appieno di un diritto così preminente quale quello all'informazione, sarebbe necessaria una programmazione televisiva senza ostacoli e senza difficoltà, in particolare per quanto attiene ai telegiornali;

le continue variazioni nella programmazione dei telegiornali determinano una compressione del diritto all'informazione per i non udenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano i criteri adottati dalla RAI per stabilire la programmazione relativa ai servizi di informazione destinati agli utenti con disabilità uditive e quali siano le ragioni che inducono l'emittente televisiva ad operare variazioni di detta programmazione;

se intenda intervenire con atti di competenza presso la RAI per far sì che la programmazione dei telegiornali per utenti non udenti si conformi a quanto stabilito all'articolo 8 del contratto di servizio, garantendo l'effettiva rispondenza del servizio pubblico al diritto all'informazione delle persone con disabilità;

in particolare, se intenda intervenire in favore di una programmazione ad orari fissi del telegiornale per non udenti;

se intenda prevedere, nella stipula del prossimo contratto di servizio tra RAI e Ministero, vista l'importanza del caso, l'aumento del numero delle edizioni giornaliere del telegiornale per non udenti, e quindi maggiori spazi di informazione garantiti; nonché se vi siano progetti ai quali si sta lavorando.

(4-01271)

GIAMBRONE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), istituiva il credito d'imposta quale misura

di sostegno alle imprese, con particolare riferimento a quelle del meridione d'Italia, che avessero voluto realizzare programmi di investimento;

proprio contando sulla possibilità di beneficiare di tale misura di sostegno, molte imprese hanno scelto di effettuare investimenti, nonostante la congiuntura economica, e conseguentemente hanno presentato richiesta di accesso al credito d'imposta;

successivamente, l'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, ha ridisegnato le norme di accesso all'agevolazione in esame, fissando in 4 miliardi circa lo stanziamento di bilancio a copertura del credito d'imposta per il periodo 2008-2014; di questo stanziamento venivano previsti per il 2008 solo 63,9 milioni di euro, nonostante in fase di conversione del decreto da più parti si fosse chiesto che tale cifra venisse incrementata fino a 120-150 milioni;

considerato inoltre che:

già nel mese di agosto 2008 si aveva notizia che i circa 4 miliardi complessivamente stanziati risultavano già esauriti dalle prenotazioni per il credito d'imposta relative agli investimenti avviati prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 97 del 2008;

conseguentemente, le imprese che avevano presentato domanda di credito d'imposta successivamente a tale data hanno visto semplicemente respinta la loro richiesta, mentre quelle che avevano presentato domanda di credito d'imposta entro il 2 giugno 2008 hanno ricevuto comunicazione dall'Agenzia dell'entrate che esse, pur avendone diritto, avrebbero fruito del credito d'imposta maturato solo a partire dal 2014,

si chiede di sapere con quali urgenti misure il Governo intenda intervenire al fine di assicurare la fruibilità del credito di imposta alle imprese che, avendone già presentato regolare domanda entro i tempi stabiliti dalla legge, ne hanno pieno diritto.

(4-01272)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

molte banche italiane attendono di usufruire dei cosiddetti Tremonti *bond*, i nuovi strumenti finanziari ibridi (tra obbligazioni e azioni) che potranno essere emessi dalle banche a corto di liquidità, e che verranno «garantiti» dallo Stato, e quindi dai contribuenti;

con la sottoscrizione lo Stato si assume i rischi, simili a quelli degli azionisti, ma non ha strumenti di intervento, nel senso che non ha poteri gestionali;

tale limitazione è «compensata» da un codice etico e un protocollo di intenti sottoscritto da Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Associazione bancaria italiana che impegna a favorire il credito alle piccole e medie imprese, alle famiglie e a coloro che sono in difficoltà con i mutui per la prima casa;

sono previsti anche limiti agli stipendi dei dirigenti e alla distribuzione dei dividendi ai soci, il tutto sotto il controllo della Banca d'Italia;

ciò significa quindi che a fronte di un impegno finanziario dello Stato c'è una «dichiarazione di buone intenzioni» (codice etico e intenti) delle banche, che non costituisce, però, vincolo contrattuale e che impedisce di ricorrere alla magistratura in caso di inadempienza;

come rilevato dall'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) in merito a tale operazione sorge un interrogativo immediato con riferimento a cosa succederebbe nel caso in cui le banche sottoscriventi non rispettassero il codice etico, cioè non favorissero le piccole e medie imprese e le famiglie in difficoltà,

si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere affinché le banche rispettino gli impegni etici assunti.

(4-01273)

FAZZONE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

negli ultimi 20 anni il traffico merci e passeggeri è costantemente aumentato, a livello sia locale che nazionale, ma tale incremento è stato assorbito in massima parte dal trasporto su gomma e, in particolare, la quota di mercato di Ferrovie dello Stato (FS) ha subito un calo incessante, in controtendenza con l'obiettivo, fissato dalla Commissione europea con il «Libro bianco 2001», di incrementare i collegamenti su ferro del 40 per cento per le merci e del 32 per i viaggiatori entro il 2010;

il ritardo italiano sul traffico merci rispetto al resto dell'Europa è fortissimo: basti annoverare l'ultimo dato dell'Eurostat secondo il quale solo il 2,5 per cento del traffico merci avviene su rotaia;

la crisi economica internazionale comporterà, secondo FS, nel 2009, un calo del traffico merci pari al 10 per cento, ma le stime per i prossimi anni indicano una crescita media annuale pari al 7 per cento;

rilevato che:

la stampa nazionale ha riportato la notizia del contrasto sorto tra Ferrovie dello Stato e Alitalia per la «conquista» della tratta Roma-Milano;

FS ha investito molto sull'Alta velocità;

l'Amministratore delegato di FS, ingegner Mauro Moretti, ha più volte dichiarato di ritenere strategico solo il settore dell'Alta velocità, con buona pace del servizio di pubblico interesse;

FS ha sottoscritto, tuttavia, anche contratti di programma per l'ammodernamento strutturale del settore del traffico merci e locale;

FS, comunque, persevera nella costante variazione delle tariffe applicate al trasporto merci;

preso atto che:

Trenitalia Cargo ha, di recente, comunicato l'intenzione di procedere ad una radicale riorganizzazione degli scali merci consistente, in sostanza, nella chiusura di quelli che, a parere dell'azienda, non sono sostenuti da un'adeguata domanda di trasporto;

detto processo di razionalizzazione riguarda una rete di infrastrutture terminalistiche che negli anni 90 vantava sul territorio nazionale ben 1.000 scali e che a partire dal 2000 è stata ridotta a 450 per passare a 314 nel 2007 fino ai 199 attuali;

l'Amministratore delegato di Trenitalia ha dichiarato, inoltre, di volere puntare su dieci grandi scali merci quali Torino, Alessandria, Novara, Milano, Brescia, Modena-Marzaglia, area di Roma, Marcianise, Bari-Ferruccio e Catania-Bicocca, attualmente carenti di attrezzature per il trasporto intermodale e quindi bisognose di nuovi ingenti investimenti;

considerato inoltre che:

la ventilata chiusura degli impianti di trasporto merci su rotaia di Latina Scalo è anche conseguenza del mancato rispetto degli impegni sottoscritti da FS con il contratto di programma che prevedeva l'ammodernamento della rete di sevizio dello scalo;

nonostante i fondi all'uopo erogati, FS opera tale scelta in un momento in cui la crisi economica colpisce il Paese e la chiusura del traffico sull'impianto di Latina Scalo determinerà un danno gravissimo a tutta la provincia, anche ad aziende che, costrette a ricorrere ai mezzi gommati, rischiano via via di essere estromesse dal mercato o costrette ad abbandonare il territorio in cui operano ormai da decenni;

sarebbero necessari interventi di sostegno di potenziamento delle linee ferroviarie, del traffico merci e delle infrastrutture nel Centro e Sud Italia, con particolare riferimento alle necessità di decongestionamento delle aree intorno alla capitale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e, in caso affermativo, quali misure urgenti di competenza intenda adottare, anche in considerazione del particolare momento di recessione economica, per evitare il disimpegno del gruppo Trenitalia e delle sue controllate Cemat ed Italcontainer dal settore del traffico merci intermodale e per evitare la paventata conseguente chiusura, in particolare, degli scali merci delle aree a Sud di Roma e, nel dettaglio, di quello di Latina Scalo, che sta destando particolare allarme in tutto il territorio provinciale;

se sia a conoscenza dei criteri in base ai quali FS ha impiegato i fondi ricevuti accertando che gli stessi siano stati destinati al potenziamento dello scalo ferroviario merci di Latina.

(4-01274)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – premesso che:

si apprende da notizie di stampa che Telecom Italia e Pirelli, società entrambe sotto la presidenza di Marco Tronchetti Provera all'epoca dei fatti in questione, sarebbero disposte ad offrire un contributo economico in segno di indennizzo a favore dei propri dipendenti o ex dipendenti che siano stati oggetto di attività di «spionaggio» da parte dell'ex capo

della sicurezza Telecom Giuliano Tavaroli, attualmente sotto processo per la raccolta di informazioni illegittime;

nonostante entrambe le società non si siano ancora espresse in merito alla consistenza delle somme oggetto del contributi, i 250 lavoratori interessati della società Telecom avrebbero già ricevuto una lettera in cui la compagnia esprime loro profondo rammarico per quanto accaduto. Stando alle medesime notizie di stampa, per la Pirelli il consiglio di amministrazione del 10 marzo 2009 avrebbe dovuto valutare l'eventuale erogazione di denaro, in presenza peraltro di un orientamento positivo del comitato aziendale per il controllo interno e per la *corporate governance* che ha valutato positiva ed opportuna l'iniziativa,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario, tenuto conto della rilevanza dell'interesse pubblico alla corretta gestione della rete e dell'archivio di tutto il traffico telefonico nella disponibilità dell'azienda in parola ed indipendentemente da ogni accertamento delle responsabilità di persone fisiche o giuridiche sul piano giudiziario, assumere le opportune iniziative affinché siano valutati analoghi contributi economici a titolo di solidarietà tangibile anche nei confronti di tutti gli altri cittadini che sono stati vittime della medesima attività di utilizzo improprio di dati sensibili, quali il traffico, i testi delle *e-mail* e le conversazioni telefoniche, di cui in premessa.

(4-01275)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la crisi economica mondiale conseguente al fallimento dei più grandi colossi finanziari americani, dopo aver messo in crisi le economie dei Paesi più sviluppati e fatto crollare le borse, è stata considerata come il momento più opportuno per dar vita a nuove strategie di rinascita delle imprese;

le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano una realtà di particolare rilevanza nel panorama economico nazionale e sono oggi le prime aziende a subire le conseguenze più immediate della recessione economica in atto;

il decreto-legge n. 155 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 190 del 2009 (che ha prodotto il contenuto del decreto-legge n. 157 del 2008), recante «Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio», mentre garantisce finanziamenti illimitati agli istituti di credito, non offre alcuna tangibile garanzia alle piccole e medie imprese;

i rapporti delle PMI e dei consumatori con le banche, da un lato sono resi sempre più difficili dalla maggior difficoltà a vedersi erogare un prestito e dall'altro, nonostante la credibilità conquistata in anni di lavoro e sacrifici, con un tratto di penna si vedono richiedere il rientro dell'affidamento con un preavviso di sole 24 ore,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo, anche nelle opportune sedi normative, affinché riparta effettivamente il mercato del credito alle imprese, al fine di garantire loro la possibilità di continuare ad investire, mantenere il livello occupazionale e rimanere competitive sul mercato considerato che sono soprattutto le PMI, espressione dell'economia reale italiana, ad arginare gli effetti dirompenti della crisi in atto;

se non ritenga il Governo che l'organo di controllo debba provvedere a vigilare sugli istituti bancari affinché, pur nel rispetto dell'autonoma valutazione del rischio del credito, non continuino ad adottare misure così restrittive nei confronti delle piccole medie imprese, applicando tassi elevati e condizioni capestro, anche alla luce del citato decreto legge le cui soluzioni sono state dettate dalla necessità di favorire la liquidità, la capacità di finanziamento e la solvibilità delle banche precipuamente al fine di garantire il flusso di finanziamento all'economia reale.

(4-01276)

LANNUTTI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è un ente pubblico di ricerca posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ente n. 83 del 29 aprile 2005, avente ad oggetto la rideterminazione della dotazione organica dell'istituto, è stato fissato in 120 unità il contingente complessivo;

scorrendo l'elenco degli incarichi esterni conferiti negli anni 2007, 2008 e 2009, pubblicato sul sito *Internet* dell'INEA a norma di legge, si evince che sono stati stipulate e/o rinnovate svariate decine di contratti di collaborazione;

in particolare, con determinazione del Direttore generale n. 155 del 14 aprile 2008, è stato conferito un incarico di collaborazione al dottor Simone Turbolente con scadenza 3 settembre 2008;

è stato stipulato con il suddetto un contratto avente ad oggetto la redazione degli articoli, la cura della *newsletter* per il sito *Internet* istituzionale e l'incremento della visibilità dell'istituto tramite note e relazioni, contro un corrispettivo pari a 11.400 euro a titolo di acquisizione di diritti d'autore,

si chiede di sapere:

se il Direttore generale dell'INEA abbia stipulato i contratti di cui sopra, tra cui quello con il dottor Turbolente, a seguito di adeguata e compiuta comparazione curriculare con altri professionisti esperti, tenuto conto che secondo l'art. 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione e

che in base al comma 6 della medesima norma deve trattarsi di esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria;

quali azione concrete intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza e nell'esercizio dei prescritti poteri di vigilanza, affinché l'avvalimento di risorse umane esterne alla pubblica amministrazione, e il conseguente esborso di denaro pubblico, avvenga sempre in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità, in particolare nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità che devono caratterizzare tutti gli impieghi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

(4-01277)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che in caso di incidente stradale con un'auto non nuova talune compagnie assicuratrici adotterebbero sempre più frequentemente la prassi di rimborsare ai propri clienti solo il 40-60 per cento del danno effettivamente subito dall'automezzo anziché l'intero importo;

solo nel caso in cui l'assicurato minacci di adire le vie legali per farsi riconoscere il proprio diritto al rimborso delle spese documentate sostenute a riparazione del danno subito, la compagnia coprirebbe la totale somma impiegata;

il compito di impedire e sanzionare tali prassi spetterebbe alla preposta Autorità di vigilanza la quale tuttavia non risulta aver ancora posto in essere alcuna azione in tal senso,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario farsi promotore di iniziative legislative, tese a definire meglio le responsabilità delle Autorità di vigilanza in ordine alla gestione delle controllate;

quali iniziative intenda intraprendere il Governo affinché venga accertata l'effettiva regolarità delle operazioni e dei metodi di comportamento delle compagnie assicuratrici al fine di tutelare i diritti dei consumatori da pratiche arbitrarie e penalizzanti.

(4-01278)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in un intervento sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» del 6 marzo 2009 il presidente Cavazzuti respinge le accuse rivolte al Consorzio PattiChiari sul noto *report* in cui PattiChiari, tre giorni prima della liquidazione di Lehman Brothers, indicava le obbligazioni della banca americana tra i titoli sicuri. Nello specifico Cavazzuti spiega che PattiChiari non è un marchio di qualità sulla solvibilità dell'emittente di obbligazioni, ma uno strumento che si propone di rendere meglio leggibili e fruibili le informazioni e i giudizi elaborati da fonti esterne. Il Consorzio, quindi, mette informa-

zioni terze a disposizione del cliente favorendone scelte più informate e consapevoli;

secondo il Presidente di PattiChiari, il Consorzio non esprime alcuna valutazione o giudizio di qualità sui titoli, ma si limita ad organizzare in forma sintetica giudizi e valutazioni espresse da operatori professionali, mettendo a disposizione della collettività, a prezzo zero, informazioni assai costose da reperire e di cui si fa carico il bilancio del Consorzio stesso, eliminando così la barriera dei costi informativi per il cliente favorendone scelte più informate e consapevoli;

incertezze sul funziamento della lista dei titoli affidabili di PattiChiari erano emerse già nell'estate 2006 e nell'estate 2007 con la repentina cancellazione di ben 130 titoli. Nel settembre 2007, tuttavia, il settimanale di finanza e risparmio de «Il Sole 24 Ore» segnalava che nella lista risultavano comunque compresi quattro titoli illiquidi, che cioè non riuscivano a fare prezzo. Il 23 luglio 2008 un promotore finanziario poneva a «Plus24» dubbi circa il mantenimento dei *bond* Lehman nell'elenco di PattiChiari, visto l'avvenuto crollo delle quotazioni. Per finire, ancora dopo il crollo di Lehman, sino al 29 settembre 2008 sono rimaste in lista otto emissioni delle banche islandesi Glitnir e Kaupthing, poi andate in *default*;

in occasione della sua recente nomina, il Presidente del Consorzio Filippo Cavazzuti ha annunciato numerosi cambiamenti che permetteranno a PattiChiari di diventare un organismo maggiormente indipendente, anziché una sostanziale emanazione dell'Associazione bancaria italiana (ABI);

in particolare il nuovo Presidente ha promesso un aumento di severità nell'applicazione dei regolamenti del Consorzio, con la promessa di espellere le banche che non garantiranno la trasparenza e la semplificazione dei rapporti con i clienti. L'obiettivo di tali innovazioni sarebbe quello di dare un reale significato al marchio PattiChiari. Un'iniziativa che a giudizio dell'interrogante non dovrebbe essere annunciata come una novità,

considerato che:

PattiChiari, il Consorzio di 185 banche pari al 92 per cento degli sportelli presenti in Italia, promosso dall'ABI , dovrebbe fornire un supporto informativo ai clienti delle banche e favorire la trasparenza nelle relazioni banca-cliente, ma anche grazie al *dossier* diffuso da PattiChiari tre giorni prima del *crac* di Lehman Brothers, decine di migliaia di risparmiatori sono stati resi così consapevoli della solidità dei titoli Lehman e della qualità di un investimento sicuro da scoprire in brevissimo tempo di aver vincolato i propri risparmi in obbligazioni che, oltre al mancato rendimento, hanno determinato la perdita del capitale,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga urgente intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di consentire ai risparmiatori di disporre di un sistema di informazioni affidabili e costantemente aggiornate, predisposte da fonti specializzate indipendenti secondo *standard* e linee guida internazionalmente accettate, in modo da porre fine a pratiche ed atteggiamenti che, attraverso lo scarico delle responsabilità tra i singoli

istituti di credito ed i consorzi che dovrebbero assicurare maggiore conoscenza al cliente, risultano, nel concreto, lesivi della trasparenza del mercato e dei diritti dei clienti degli istituti bancari.

(4-01279)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

Poste Vita SpA (società partecipata al 100 per cento da Poste Italiane) emise, all'inizio degli anni 2000, una gamma di prodotti indirizzati a risparmiatori «prudenti» tra cui le polizze «Classe 3A valore reale» e «Ideale», polizze che avrebbero dovuto garantire ai risparmiatori investimenti a basso rischio;

a quanto risulta all'interrogante la nota informativa che accompagnava i titoli assicurativi di cui si tratta avrebbe indicato che queste polizze avevano ricevuto dalle agenzie di *rating* la classificazione «3A» (propria degli strumenti finanziari caratterizzati da bassa rischiosità) e che alla naturale scadenza del titolo (prevista per il 2012) sarebbe stato garantito il rimborso integrale del capitale;

i prodotti finanziari in questione sarebbero consistiti in realtà in polizze cosiddette «index linked», collegate cioè a prodotti altamente rischiosi;

tali polizze hanno inevitabilmente sofferto il negativo andamento dei mercati finanziari: le quotazioni pubblicate sul sito *Internet* di Poste Vita riportano che all'ultima rilevazione (4 marzo 2009) il titolo «Classe 3A Valore Reale» vale 41,09 e il titolo «Ideale» vale 18,24 cioè (considerato che entrambi sono stati collocati a 100) tali prodotti avrebbero perso rispettivamente circa il 60 per cento e l'80 per cento del loro valore;

risulta all'interrogante che in data 18 dicembre 2008 e 30 dicembre 2008 Poste Vita ha inviato due lettere a tutti i clienti sottoscrittori delle polizze citate, lettere con le quali si comunicava che, a causa della repentina diminuzione del valore dei titoli, da ricondurre alla crisi dei mercati finanziari, la società avrebbe dato la possibilità di «trasformare» le suddette polizze in un prodotto chiamato «Postafuturo ad hoc»;

in base a quanto scritto nelle citate comunicazioni, Poste Vita proporrebbe ai propri clienti di spostare i propri risparmi verso un altro prodotto, garantendo un rendimento a scadenza del 5 per cento, allungando però la durata del contratto fino al 2015, cioè oltre tre anni in più rispetto alla scadenza originaria;

secondo fonti di stampa il taglio medio di queste polizze si aggirerebbe intorno ai 6.000 euro, ciò confermerebbe che gli acquirenti delle stesse sarebbero stati per lo più piccoli risparmiatori che, privi di competenze finanziarie adeguate, avevano confidato sull'affidabilità dell'emittente in quanto soggetto pubblico,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo, per prevenire ulteriori danni alle famiglie e agli investitori ed impedire che Poste Vita continui a coinvolgere risparmiatori ignari in contratti di dub-

bio vantaggio per il sottoscrittore e per i quali la stessa società si era già impegnata a garantire il capitale alla scadenza;

quali iniziative intenda assumere affinché Poste Italiane ponga in essere un maggior controllo sulle attività della propria partecipata Poste Vita;

se il Governo non ritenga necessario farsi promotore di iniziative legislative tese a definire meglio il ruolo delle Autorità di vigilanza le quali, in questa come in altre vicende simili, sono apparse sostanzialmente inerti.

(4-01280)

DE LILLO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

risulta all'interrogante, anche attraverso il sito *Internet* «www.marteitaliano.com.mt» una scandalosa vicenda vissuta da un cittadino italiano, l'avvocato Michele Martone di 85 anni, nella Repubblica di Malta, di recente entrata a far parte dell'Unione europea, l'avvocato Martone, sceso a Malta nel 1971 per motivi professionali, ha operato un importante investimento finanziario nella società Malta & Europe Hotels Ltd (MEH) che operava per la costruzione e la gestione, quale proprietaria, del Grand Hotel Excelsior di Floriana, di cui l'avvocato Martone è il maggiore azionista;

ad avviso dell'interrogante basta consultare i documenti contenuti nel citato sito *Internet* per rendersi conto di tutte le traversie patite da questo cittadino italiano, delle gravi ingiustizie, delle prevaricazioni, delle discriminazioni poste in essere da ufficiali governativi, come peraltro risulta da provvedimenti giudiziali della magistratura di quel Paese;

il Governo maltese, da poco entrato nell'Unione, più volte invitato e sollecitato, anche tramite diffide legali, a porre rimedio alle ingiustizie causate da propri funzionari, si è sempre trovato inadempiente ad ogni impegno formale preso, tale da rendere giustizia riparatrice al nostro connazionale;

la vicenda è stata portata all'attenzione della Autorità giudiziaria italiana, competente *ex* articolo 10 del Codice penale con un esposto-querela, presentato per conto dell'avvocato Martone in data 18 ottobre 2007 e che attualmente pende per le indagini presso la Procura della Repubblica di Napoli – pubblico ministero dott.ssa Nicoletta Giammarino con il n. 07/51139 R.G. nr.;

il citato esposto-querela risulta all'interrogante formalizzato nei confronti di sei funzionari maltesi per i reati di cui agli articoli 416 del codice penale (associazione a delinquere); 646 (appropriazione indebita); articolo 640 del codice penale (truffa); articolo 2634 e 2635 codice civile (infedeltà patrimoniale e infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) in quanto, «associandosi fra di loro e nella loro rispettiva qualità di amministratori/controllori/revisori, consulenti e di liquidatori della Malta & Europe Hotels Ltd (MEH), avendo interessi in conflitto con quelli della medesima MEH, al fine di procurare a sè ed altri un ingiusto profitto anche patrimoniale, a tutt'oggi compiono e concorrono a deliberare, anche

con artifizi e raggiri, atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla MEH ed ai soci stessi danni patrimoniali; nonché, a seguito di promessa di utilità (liquidazione della MEH), a tutt'oggi compiono ed omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento patrimoniale alla MEH ed ai soci stessi»;

tenuto conto che a quanto consta all'interrogante:

tra gli impegni presi formalmente dai Governi maltesi succedutisi negli anni con l'avvocato Martone, vi è uno del 30 settembre 1991, ove, alla presenza del Ministro delle finanze dell'epoca, il procuratore dell'avvocato Martone rinunciò alla sospensione della vendita dell'albergo, consentendone la vendita lo stesso giorno, in cambio di precisi impegni garantiti dal Ministro delle finanze;

in particolare la clausola n. 4 del suddetto accordo prevedeva che «Le parti sottoscrivono di velocizzare la causa di arbitrato indicata nel Documento A e di concluderla immediatamente dopo il trasferimento dell'Hotel.», la clausola n. 5 disponeva che «Il Controllore terrà i proventi derivanti dalla vendita e che ragionevolmente verranno distribuiti a favore della partecipazione azionaria pertinente all'avvocato Martone, depositati su un conto corrente bancario al tasso più alto possibile sia esso in valuta locale o straniera, che sia soddisfacente per l'avvocato Martone, fino alla data della distribuzione.»;

la clausola n. 5 appena citata venne specificatamente garantita dal Ministro delle Finanze con la sottoscrizione della postilla dell'accordo, successivamente confermata e abbondantemente chiarita dalla testimonianza del predetto, resa nella causa 274/06 tenutesi presso l'Autorità giudiziaria maltese;

tali accordi, dopo l'adempimento dell'avvocato Martone del proprio obbligo, furono invece violati dal Controllore e dal Governo maltese, i quali non permisero l'esecuzione dell'incombente previsto dalla clausola 5;

sono così passati altri diciotto anni;

il mancato rispetto di tale patto ha arrecato un grave danno in misura notevolmente sostanziosa e continuata agli azionisti maggioritari della MEH Ltd. cittadini italiani;

tra l'Italia e Malta vigono diversi protocolli di intesa, tra cui l'accordo, del 9 gennaio 2000, tra Italia e Malta;

neppure le doglianze di nostri ambasciatori a Malta a quel Governo e ai successivi hanno avuto alcun risultato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire presso le autorità competenti di Malta per far porre termine ad una questione così delicata e, quanto meno, incresciosa per i buoni rapporti tra Italia e Malta, che si trascina incredibilmente da quasi quaranta anni, causando ingenti danni materiali e morali ad una intera famiglia italiana e rappresentando anche un segnale pericoloso per qualunque citta-

dino o ente italiano che abbia investito o intenda farlo in futuro, in quel Paese.

(4-01281)

LANNUTTI, PARDI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'UPA, Utenti pubblicità associati, ha costituito – insieme a Rai, Mediaset e ad altre emittenti televisive private – la società Auditel, che dovrebbe fornire dati obbiettivi e veridici sull'ascolto televisivo;

l'Auditel si avvale di sistemi di misurazione elettronica *(meter)* installati presso l'abitazione di famiglie campione per fornire agli associati i dati di ascolto sia dei programmi che dei singoli spot pubblicitari, con riferimento ad ogni giorno dell'anno e, basandosi su un campione continuativo *(panel)*, dovrebbe costituire una specie di «condensato» dell'intera popolazione con le sue diverse caratteristiche geografiche, demografiche e socioculturali;

l'Auditel è una società fondata sul modello del «J.I.C.» *(Joint Industry Committee)*, ovvero è costituita dai soggetti che operano nel mercato di riferimento a garanzia di trasparenza e obiettività nella certificazione dei dati d'ascolto. L'Auditel riunisce le tre componenti del mercato televisivo: gli investitori di pubblicità, le agenzie, i centri *media* e imprese con il compito di garantire una stima statistica, autorevole e imparziale, dell'ascolto della televisione in Italia;

in particolare l'Auditel appartiene un terzo alla Rai, un terzo alle emittenti private, di cui il 27 per cento a Mediaset, e un terzo al mondo della pubblicità;

risulta agli interroganti che, da più parti si muovono critiche in ordine ad un certo immobilismo di Auditel, osservazioni che, tra l'altro, si appuntano sul fatto che essa non tiene in adeguato conto i clienti di nuove piattoforme tecnologiche, in particolare le piattaforme satellitari multicanale di cui Sky Italia è protagonista. Questo determina, a giudizio degli interroganti, una sottostima dei risultati dei *players* emergenti e conseguentemente una perdita di quote di investimenti per queste imprese editoriali, il tutto a vantaggio delle due concessionarie oligopoliste,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, in qualità di azionista Rai, a sua volta partecipe della società Auditel, di farsi promotore di un processo di riforma della *governance* di questa società, attraverso l'introduzione di forme di garanzia e di tutela dei nuovi operatori e delle nuove piattaforme, scelta, ad avviso degli interroganti, coraggiosa che costituirebbe un primo passo verso una più equa distribuzione delle risorse pubblicitarie all'interno del mercato televisivo, e soprattutto, verso la soluzione dei numerosi conflitti di interesse italiani, ove i controllati sono allo stesso tempo i controllori.

(4-01282)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00624, del senatore Berselli, sull'accorpamento del carcere e dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 171ª seduta pubblica, del 12 marzo 2009, a pagina 120, alla seconda riga del penultimo capoverso dell'interrogazione 4-01256, eliminare la parola «si».

€ 12,20